RACCOLTA
DELLE OPERE
DI
F. PAOLO SARPI

Dell' Ordine de' Servi di Maria, Teologo Consultore della Repubblica di Venezia

Migliorate, ed accresciute di varie osservazioni Storico-Critiche secondo la vera Disciplina della Chiesa, e Polizia Civile

DA

GIOVANNI SELVAGGI

VOL. IV.

NAPOLI MDCC LXXXIX.

Con licenza de' Superiori.

TAVOLA

DELLE OPERE CONTENUTE NEL VOL. IV.

AVVISO.

L' Associazione si tiene presso Giuseppe Onoarto Berte e Comp. nella Libreria sistente in strada di S. Marta. Resta chiusa l'associazione alla pubblicazione del Vol. V., che sta sotto il Torchio.

INFORMAZIONE
PARTICOLARE
DELLO
ACCOMODAMENTO.

Essendo cosa non mai più occorsa, che un Breve Pontificio di Censure così solennemente pubblicato, e con tanta costanza impugnato, fosse abolito senza scrittura, e senz' atto veruno fatto in Roma, diede molto da pensare alle persone curiose per sapere, come veramente tutto il negozio fosse passato; e prestò anche materia a quelli, che vogliono sempre stare al disopra, e che con iscritture false avvantaggiano il partito loro, di usare le medesime arti anche nella occasione presente. Per la qual causa sono pur' anche in questo caso state finte quattro scritture, cioè: Un Breve al Cardinale di Giojosa, che gli da va facoltà di levare le censure: un Istrumento di assoluzione data il dì 21. Aprile dallo stesso Cardinale: Un Istrumento della consegna dei prigioni, ed un decreto del Senato della restituzione de' Religiosi, e della rilassazione dei se-

sequestri fatti sopra l'entrate degli Ecclesiastici, che erano fuori dello Stato: le quali scritture non hanno avuto ardire di mandare attorno in copie formali; ma hanno fatto passare sotto mano certi sommarj di esse, avendo forse intenzione, che dopo qualche tempo, quando non sarà così facile il riprovarle, come al presente, si mostrino, e si portino per vere, e sieno anche fatte credere tali per forza; come pur è a quei tali riuscito di accreditare molte altre scritture pregiudiziali a diversi Principi.

Delle quali quattro scritture finte dovendo parlare particolarmente, cominceremo dalla prima, nella quale si finge un Breve al Cardinale di Giojosa di facoltà datagli di levare le Censure.

Se il Pontefice abbia spedito un Breve al suddetto Cardinale di Giojosa, prescrivendogli forma di assolvere dalla Scomunica, protestazione, riserve, ed altre clausule, che si mandano attorno in sommario, non lo affermerò, nè lo negherò. Dirò solamente, che molte volte sono stati spediti da Roma Brevi non veduti da quelli, del cui interesse si trattava, i quali ancora restano, rimanendo parimente memoria nelle Storie, che il negozio passò tutto in contrario di quanto nel Breve si dice. Aveva comandato Gregorio II. ad Alfonso Re di Spagna, che, lasciato l'uffizio Mozarabo, ricevesse il Romano; ed Innocenzio III. scrive *lib. 9. epist. 2.*, che era stato ricevuto; nondimeno concordano tutti gli Storici Spagnuoli, che

che mai quel Re non comportò, che si facesse mutazione del suo uffizio, nè che il Romano fosse ricevuto. Nel capitolo 1. *de postul. Praelatorum* Innocenzio III. l' anno 1199. dice, che l' Interdetto posto in Francia, per aver Filippo Augusto Re ripudiata la moglie Isemberba, era osservato in quel Regno, e tuttavia testificano gli Storici Francesi concordemente, che non fu osservato, e che il Re punì tutti gli Ecclesiastici, che seguirono i pensieri del Pontefice. Aggiungerò ancora, che molte volte sono uscite Bolle sotto nome de'Pontefici, che essi poi sono stati forzati a negarle, o riconoscerle per estorte. Adriano II. nell' anno 870. mandò un Monitorio severo a Carlo il Calvo, Re di Francia, comandandogli, che si astenesse di occupare il Regno di Lotario, suo nipote morto; scrivendo lo stesso in sue lettere, una a' Prelati, e l' altra alla Nobiltà del Regno. Il Re proseguì la sua impresa, e rispose al Pontefice molto risentitamente; perlochè la Santità sua replicò al Re, facendo prima un encomio delle virtù Regie, delle quali udiva, che era ornato, testificando poi la sua benevolenza verso lui, e conchiudendo, che se gli erano state portate sue lettere, che fossero di altro tenore in superfizie, e che risuonassero sensi più duri, acri, o mordaci; quelle gli erano state rubate ascosamente, o tolte per forza, quando era ammalato, o che erano finte da qualcheduno.

I Giureconsulti tutti concordano, che non

può provare di avere giuridizione sopra un altro, mostrando citazione, decreto, o sentenza; ma solo quando mostrerà, che la citazione sia intimata; che il decreto sia ubbidito, o che la sentenza sia mandata in esecuzione. Se il Sommo Pontefice ha spedito un Breve al Cardinal di Giojosa; cosa che non credo, nè però nego, non essendo quello stato veduto dal Principe, nè da alcun Ministro pubblico, nemmeno da persone private di questo Stato, che si sappia; sia in quel Breve qualsivoglia cosa, non può essere di pregiudizio alle ragioni di questo Principe: e chi vorrà fare fondamento sopra quel Breve, toccherà a lui mostrare, che sia ricevuto, o almeno presentato, finalmente per lo meno veduto, o saputo, o che di esso si abbia avuto qualche notizia: il che non è avvenuto in che trattiamo. E se di qua ad alcuni anni comparirà Breve alcuno di qualsivoglia tenore, non perciò dovrà essere levata la fede alla veridica narrazione delle Storie, che diranno non essere intervenuto in questa azione Breve alcuno: perlochè resta solo venire a quello, che il Cardinale ha eseguito.

Intorno al che si porta un istrumento di un certo Paolo Castello, Protonotario Apostolico, il quale, nominati per nome sei Consiglieri, tre Capi del Consiglio di quaranta, e sedici Savj, per dare credito maggiore alla falsità, asserisce, che il Cardinale gli abbia assoluti dalla scomunica, imposta loro penitenza salutare ad arbitrio del loro Confessore; e che il Doge,

ge, i Consiglieri, e i Savj predetti l' hanno umilmente ricevuta, presenti il Signor di Fresnes, Pietro Poesier, e 'l Signor della Paume.

In questo particolare non sarà difficile a ciascuna persona, per la sola evidenza del fatto noto a tutto il mondo, e più chiaro, che la luce di mezzo giorno, conoscere, se la Repubblica ha richiesta, o ricevuta assoluzione, come la suddetta scrittura ha falsamente inventato; o pure se, essendo certa della innocenza sua, ha sempre costantemente affermato di non aver bisogno di assoluzione alcuna. E' chiara cosa per la parola di Dio, che nella Chiesa non vi è autorità di rimettere i peccati, e assolvere, se non quelli, che se ne pentono. Ed è anche opinione di tutti i Teologi, e Canonisti, che non sia lo stesso delle censure, delle quali affermano concordemente, che uno può essere assoluto, quantunque non si penta; quantunque non dimandi, e quantunque ancora ripugni, e neghi di voler assoluzione. Questo è stato praticato da' Pontefici Romani: e n' è memorando esempio il Re Filippo il Bello di Francia, il quale fece imprigionare il Vescovo di Rimini, per parole, e precetti troppo arditi fattigli per nome del Pontefice Bonifacio VIII., perlochè il Papa lo scomunicò l' anno 1300., ed il seguente anno 1301. replicò un altra scomunica con interdetto, per aver ricusato di riconoscerlo per Superiore temporale: e le scomuniche passaron o tanto innanzi, che il Re scacciò di Francia l' Arcidiacono di Narbona, Nun-

zio del Papa, e fece abbruciare pubblicamente le Bolle Pontificie; e continuarono le controversie fino al 1303., quando, dopo aver aggiunta Bonifacio una terza scomunica contra Filippo, il Re mandò ad Anagni, dove il Papa era, il Signor di Negaret, che coi Colonnesi, ed altri presero il Papa, il quale pochi giorni dopo morì. Non ricercò il Re assoluzione delle suddette censure; ma Benedetto XI. che a Bonifacio successe lo stesso anno 1303., assolse il Re da quelle, facendo nella Bolla menzione, che il Re non aveva ciò dimandato: e tanto scrivono gl' Istorici Francesi, ed Inglesi. Ciò non restò quel Re di fare per superbia, e mal animo, ma perchè si conosceva innocente; in segno di che Clemente V. nel 1305. in Concistoro dichiarò, che tutte le cose fatte dal Re contra Bonifacio erano state fatte con buona intenzione: e dopo questo nel 1311. nel Concilio generale di Vienna, il Concilio, e il Pontefice dichiararono, che i protesti fulminati da Bonifacio contra il Re erano ingiusti.

Restando adunque per cosa chiara, e decisa, che si assolvano dalle censure quelli, che avendo conosciuto di essere stati legittimamente censurati, pentiti de' loro falli, richieggono la penitenza, ed assoluzione; ma che alcune volte il Prelato, il quale indebitamente avea fulminata censura contra un innocente, per propria riputazione, o per qualsivoglia altra causa, vuol assolverlo, sebbene colui non dimanda, e ancora che apertamente dica non averne alcun bisogno;

gno; pretendendo ora il falso Paolo Castello, che il Giojosa abbia assoluto il Doge, e 'l Collegio; se gli dimanda, se gli ha assoluti, come quelli, che hanno riconosciuto di aver fallato, e hanno richiesta l' assoluzione? Questo non potrà dire; perchè, avendo il Principe, e 'l Senato da principio dichiarato di avere le censure per nulle, e comandato, che l'Interdetto del Pontefice, come nullo, non fosse osservato, mai non si sono rimossi da questa deliberazione; e perciò i divini uffizj sono stati continuati in Venezia; e nello Stato sempre; sicchè anche la mattina de' 21. Aprile, giorno della pretesa assoluzione, furono celebrate le Messe; ed i Divini uffizj, secondo il solito, per tutta la Città, ed in tutte le Città del Dominio; e quella stessa mattina, secondo il consueto di tutti gli altri giorni, il Principe nel Collegio udì la Messa nella sua Cappella, innanzi la venuta del Cardinale. Adunque non ha mai riconosciuto la Repubblica di essere in errore; e pertanto non ha alterate le deliberazioni fatte: che, se avesse conosciuto fallo, conveniva correggere almeno l' errore, se non farne penitenza. Nè gli Ecclesiastici sono così poco accurati in far proclama delle loro ragioni, che, quando uno si pente, e loro chiede assoluzione, non ne vogliano dimostrazioni pubbliche, cauzioni in futuro, ed altre tali cose, delle quali ne sono piene le Decretali, e le Storie ne portano molti esempj, i quali anche non possono esser negati da chi confessa aver

errato, e richiedono perdono. Essendo dunque vero, com' è notorio a tutto il mondo, che quel preteso interdetto non fu osservato nemmeno per un momento; come si troverà persona sì sciocca, che possa creder esservi intervenuto pentimento? Ma se essi diranno, che abbiano data l' assoluzione al Collegio senza il suo consenso, chi ha potuto tenergli di non farlo?

L' assoluzione delle Censure si può fare così a chi vuole, come a chi non vuole; così in assenza, come in presenza; così in parole, come in qualunque altro modo: Adunque vengano per la breve, e dicano, che 'l Cardinale in casa sua, o in barca ha data un' assoluzione solenne; chi lo potrà negare? Questo è tanto, come quello, che dicono, che furtivamente sotto la Mozzetta abbia dato un segno di Croce, che ha servito per assoluzione: se questo ha fatto, chi ha potuto impedirlo?

Disegnava ben il Cardinale di dar un' assoluzione, se avesse potuto ottenerlo; e per ciò fare, non si contentò di un solo tentativo; ma sempre però senza frutto, per la costanza del Senato, il quale, certo della propria innocenza, la ricusò: onde, non potendo avere l' intento, cercò di fare qualche azione in pubblico, che avesse qualche apparenza di benedizione, o di assoluzione; e però propose di dir Messa al Principe; poi d' intervenire in Chiesa alla Messa con lui; e non avendo trovato consenso ad alcuna di quelle cose, voleva pur far ricevere una benedizione, come si è detto; allegando, che

che la benedizione Apostolica non si doveva mai rifiutare: Al che quando fu replicato, che veramente non si doveva negli altri casi, quando non dava indizio di colpa; ma non in questo, quando l' avrebbe dato; se il Cardinale abbia voluto, o nel camminare, ovvero sedendo in Collegio, fare una croce sotto la Mozzetta, non si può argomentare, che assoluzione fosse ricevuta più, che da mille croci, che il Cardinale avesse fatto in casa, ovvero in barca, o altrove. Ma che modo di assoluzione fu quello, dove delle ventidue persone nominate sempre, mentre il Cardinale fu in Collegio, nessuna si levò da sedere, nessuna si trasse di capo la beretta; che segno si vide di ricever assoluzione? Aggiungiamo ancora, che 'l Papa nel suo Breve scomunica il Doge, il Senato, e gli Aderenti: bisogna dunque assolvere tutti questi. Il falso Paolo Castello dice, che 'l Collegio gli rappresentava. E dov' è questo Proccuratorio? dove trova egli questa rappresentazione? In altre occorrenze, quando una Comunità è stata assoluta, hanno ben a Roma registrati i Proccuratori di quella. Raccordinsi, che nel 1306. hanno stampato in Roma il Proccuratorio de' Rappresentanti la Repubblica a Papa Clemente V. e tre Proccuratori de' Rappresentanti a Papa Giulio; ed ora pretendono il Senato assoluto in persone, che non hanno mandato da lui? Questa è cosa ben degna della loro sufficienza nella dottrina legale.

Ma

Ma con una chiara, e breve ragione si può dilucidar ogni dubbio, e convincere questi falsarj. Nello accomodamento successo non si è fatta scrittura alcuna autentica, e presentata, e intimata dal canto del Papa, o della Repubblica, o da' Ministri loro, salvochè la lettera del Principe a' Prelati dello Stato, pubblicata sotto il ventuno Aprile, e consegnata in questo stesso dì al Cardinale di Giojosa; e ricevuta da lui, e mandata al Pontefice, come ognuno confessa. In quella si dice: *Poichè colla grazia del Signor Iddio si è trovato modo, col quale la Santità del Pontefice Paolo V. ha potuto certificarsi della candidezza del nostro animo, della sincerità delle nostre operazioni*; le quali parole chiunque vorrà, eziandio superficialmente, considerare, con aggiungere il tempo, quando sono presentate al Cardinale, che è quello stesso, quando si finge la sua assoluzione, come non resterà Castello certificato, che 'l Principe, e 'l Senato hanno tenuto sempre di non esser in colpa, e lo hanno detto al Cardinale in iscrittura, nel punto proprio, quando Castello dice, che ricevono l' assoluzione.

Troppo si potrebbe dire per confermazione di questa verità; ma tanto è anche soprabbondante. Resta solo mostrare la falsità della Scrittura per altre circostanze. Venendo quella mattina il Cardinale di Giojosa, fu incontrato dal Principe, col quale era il Collegio, alla scala delle sue stanze, e per la via segreta condotto nella Sala del Collegio, dove entrarono i' Segre-

gretarj innanzi, seguendo il Principe, e 'l Cardinale co' loro Caudatarj, e dopo questi il Signor di Fresnes, e 'l Collegio, e pervenuti a' luoghi ordinarj, tutti sedettero, e uscirono i due Caudatarj, poi il Cardinale parlò nel tenore scritto. Dove erano Paolo Castello, e Pietro Posier allora; uno Notajo, e l' altro Testimonio? Ambedue al certo non furono in quel luogo; ma potè essere uno solo di essi, che portò la coda al Cardinale: ecco la prima falsità. Ma quando diede il Cardinale quell' assoluzione? innanzi che si sedesse, o dopo? Se innanzi, veramente se ne potevano dare molte tali, come di sopra si è detto, anche nel camminare, ed anche nella barca, prima che il Cardinale giungesse a Palazzo, e in casa sua ancora; che di tanto frutto sarebbero state!

E' noto a' Canonisti, che, per assolvere chi non dimanda, non vi si ricerca più la presenza, che l' assenza: Ma se vogliono, che fosse una assoluzione non ambulatoria, fatta in Collegio, dopo essere posti a sedere, dove erano Paolo Castello, e Pietro Posier? che non restò alcun dentro, salvochè il Signor di Fresnes? In somma il mondo non può esser deluso: o vogliono aver assoluta la Repubblica per sua richiesta, o contra suo volere, non si affatichino, nè fingano scritture, e attestazioni, che lo possono aver fatto in mille modi, i quali, come sono stati in potestà loro, così non pregiudicano alla innocenza della Repubblica, nè derogano

alle

alle sue ragioni: ma se vogliono, che l'assoluzione sia ricevuta, o richiesta dalla Repubblica; fingano quante scritture vogliano; che sempre saranno redarguite dal non esser mai stato osservato l' Interdetto, nè anche un momento di tempo; come pur anche dalle lettere pubblicate, stampate, e ricevute dal Cardinale manifestamente appare.

Ma per quel che spetta all' Istrumento della consegnazione de' prigioni, non dovrà esser maraviglia alcuna che sia stato di sopra detto, che Marco Ottobon, Segretario, abbia rogato Istrumento per Girolamo Polverino, e Giovanni Rizzardo, Notaj Ducali, continente, che esso Ottobon consegnasse i prigioni al Signor di Fresnes in gratificazione del Re Cristianissimo, senza pregiudizio dell' autorità della Repubblica nel giudicare gli Ecclesiastici; e se dall' altro canto si mandino attorno sommarj di un Istrumento, dove il sudetto Paolo Castello, Protonotario Apostolico, asserisca, che Marco Ottobon, Segretario, e Giovanni Moretto Capitano Maggiore, abbiano consegnati gli stessi in mano di Claudio Montano, ministro del Pontefice, senza protesta, con condizione, o riserva alcuna. Imperocchè anche l' anno 1185. in Verona nacque controversia tra Lucio III. Pontefice, e Federico Primo Imperadore sopra il patrimonio della Contessa Matilde, il quale ciascuno di loro pretendeva appartenente a se; dicendo il Pontefice, che dalla Contessa era stato conferito all' Imperadore; e da ambedue le

par-

parti erano portate in forma autentica scritture della Contessa morta 76. anni prima: per la qual contraddizione non si potè terminare la differenza; persistendo il Pontefice a fondarsi nelle scritture prodotte per la sua parte, e l'Imperadore sulla parte dell'Imperio. Ma nella occasione presente, non solo perchè la memoria è fresca; quanto anche perchè le ragioni sono manifeste, sarà cosa facile venire in cognizione, qual sia la verità.

E prima, quanto al fatto stesso, la Repubblica nella causa de' prigioni non ha trattata cosa alcuna col Pontefice, nè con alcun suo Ministro; solo ha deliberato di darli al Re Cristianissimo in gratificazione: con questo, che, per tal donazione, nessuno potesse pretendere, che fosse fatto alcun pregiudizio alle ragioni sue; certa che quanto fosse disposto de' prigioni dal Re Cristianissimo, dappoichè egli li avesse ricevuti, non apparteneva niente a lei. Perlocchè nell'esecuzione ancora il Segretario ha tenuto conto solo della consegnazione da lui fatta al Signor di Fresnes; non importando a lui quello, che il detto Signore facesse de' prigioni: e sebbene ha veduto, che l'Ambasciadore li consegnò ad uno, che era là presente, che li toccò, non giudicò, che appartenesse a lui entrare in quell'azione; perlocchè non pose parola sua di qualsivoglia sorta: per la qual causa anche un veridico narratore di questo successo non dovrà dire, che l'Ottobon rimettesse i prigioni in mano di Claudio Montano, senza protestazione, condizione, o riserva;

va; ma che 'l Signor di Fresnes li rimise in presenza di Marco Ottobon, che non disse cosa alcuna, e tanto basta dire intorno alla verità de' due sopraddetti istrumenti contrarj; i quali, siccome in materia sono tanto differenti, così non sono meno diversi nella legittima formazione; essendo stato in uno osservato tutto quello, che si conviene per la legale validità; nell' altro mancando le cose essenziali: Imperocchè concordano tutti i Giureconsulti, che per fabbricare un istrumento, si presupponga la persona del Notajo creato con legittima autorità da chi domina nel luogo, dove si ha da fare; e nella fabbricazione convenga, che sia conosciuto da ambe le parti per tale, e pregato da tutte due, ovvero da una di esse, secondo che hanno interessi.

Ora nel caso nostro, essendo presentati i prigioni al Signor di Fresnes da Marco Ottobon, che per nome del Senato parla coll' Ambasciadore; così esso, come gli altri due Notaj Ducali, sono legittimi Notaj di Venezia. Il Segretario solo è quello, che tra tutto il numero delle persone, che si trovano presenti, quando la consegnazione de' prigioni si fa, ha interesse in quell' azione: Perlocchè legittimamente roga i Notaj: ma per lo contrario chi è questo Paolo Castello, che viene a fare un istrumento in Venezia, dove è incognito? Se si risponderà, che è Protonotario Apostolico, e che tra gli Ecclesiastici può far Istrumenti; passi questo per ora, che non fa bisogno disputarlo;

lo; sebbene sarebbe facile mostrare di quante limitazioni ha bisogno quella proposizione universale, per essere vera: ma senza toccare questo punto, nel caso di che si parla, una parte è Claudio Montano, l'altra è Marco Ottobon, e Giovanni Moretto: secondo loro dunque ci voleva una persona conosciuta da ambedue per Notajo, e non Paolo Castello; che una parte non sapeva punto chi fosse. Poi conveniva, che 'l Notajo fosse pregato, ovvero da ambedue queste parti, ovvero da una; ma presente l' altra; altramente l' atto è invalido. Ardiranno questi di fingere, che Paolo Castello allora fosse rogato da alcuno; perchè per essere stato presente Marco Ottobon, quando il Signor di Fresnes disse al Cardinale, questi sono i prigioni; e che Claudio Montano li toccò, pregò i Guardiani, che li custodissero, senza aver l' Ottobon parlato, come è vero, che non parlò niente? Non fu lecito a Paolo Castello ritirarsi dopo aver fatto un istrumento, e dire, che Marco Ottobon abbia rimesso *de facto* i prigioni, senza protestazione, condizione, o riservazione; ma bisognava, che Claudio Montano almeno rogasse allora il Notajo a farne pubblico istrumento; che quando Marco Ottobon avesse udito a pregare, che fosse fatto istrumento, avrebbe conosciuto di essere innanzi ad uno Notajo; e volendo, avrebbe avuto occasione di parlare; e se avesse taciuto, poteva il Notajo scrivere il suo silenzio, non dicendo

pe.

però, che egli rimettesse i prigioni; non essendo quello stato fatto da lui. Si degnino questi valentuomini di considerare, se lo stile de' governi loro permette, che un Notajo si ritrovi in compagnia, dove qualche azione passi, e poi si ritiri senza saputa da una parte, e formi un istrumento; perchè, se essi non vorranno ingannare la propria coscienza, conosceranno, che mandano attorno una nullità.

Attestano questo anche le cose seguite dopo; imperocchè sono stati imprigionati, processati, assoluti, e castigati nell'anno del 1607., ed anche dopo molti, così Preti, come Frati, e mandati fuori dello Stato altri di loro sediziosi, e banditi; posto anche il bando di uno in istampa, ad universale notizia di tutto il mondo.

E quanto spetta alla quarta Scrittura, che è un decreto del Senato, di ricevere le Religioni partite, che Paolo Castello dice aver transunto dal registro del Pregadi, cioè del Senato, non fa bisogno dire alcuna cosa intorno alla materia; essendo verissimo, che il Senato ha consentito, che le Religioni partite potessero ritornare, eccetto i Gesuiti; e che le persone Religiose partite per questa causa solamente fossero similmente rimesse, e che potessero godere i beni, e le rendite loro. Anzi di più di quanto Paolo dice, fossero levati i sequestri fatti dell' entrate di quelli, che erano in Roma, o altrove fuori dello Stato: ed è verissimo, che il decreto del Senato è in iscrit-

iscrittura, ed ancora che è registrato ne' libri segreti del Consiglio di Pregadi; perchè nessuna cosa, per minima, si delibera, che non sia prima ridotta in iscrittura, e letta, e dopo deliberata, non sia anche scritta ne'libri segreti: e tanto è stato fatto nel particolare di rimettere i Religiosi. Ma questi libri non sono mostrati, nè veduti da qualsivoglia persona, se non sia partecipe del Governo, o non sia Ministro del Senato. E se la deliberazione è da pubblicarsi, esce cavata, e sottoscritta per mano di un Segretario, e non da altri. Ma quando delibera il Senato di dar risposta ad un Ambasciadore, o altra persona, chiamata quella nel Collegio, il Segretario legge: e se quella lettura non pare bastante per sua memoria al Personaggio, a cui è fatta, il Segretario la rilegge dopo più volte, finchè quel tale è soddisfatto: lo stesso fa, quando il Personaggio non è chiamato in Collegio, ma un Segretario è mandato a lui, che 'l Segretario va con un foglio, che contenga la deliberazione del Senato, e la legge una, e più volte. In questo modo fu data notizia al Cardinale del decreto sopra il rimettere i Religiosi; il quale può essere stato comunicato dal Cardinale a Paolo Castello: ma che egli lo abbia visto in libro, e copiato da quello, sicchè possa averlo rilevato in forma autentica, questo è un aperto, e sfacciato mendacio, il quale conferma gli altri, non meno apparenti, per la evidenza de' fatti medesimi.

Dovrà ogni discreta persona restare senza maraviglia, che vanamente da diversi sieno rappresentate le cose successe in questa trattazione, e che ciascuno, secondo la sua affezione, tiri qualunque caso al vantaggio della parte, che favorisce: ma dovrassi ancora risolvere in se stesso dalle cose evidenti, e che non si possono ascondere, qual sia la verità; considerando, che non è stato osservato l' Interdetto nè in Venezia, nè in alcun luogo del suo Stato, pur per un momento: Che i Gesuiti sono restati fuori del Dominio: Che non è stata pubblicata da alcuna delle parti scrittura alcuna, se non una sola di consenso di ambedue, cioè la rivocazione del protesto con lettere del Principe dirette a' Prelati del suo Stato, sotto li 21. Aprile, dalla quale ogni uomo può comprendere, come le cose fossero intese. Che gli Ecclesiastici, che hanno commesso falli gravi, dopo lo accomodamento delle controversie, sono stati carcerati, e puniti: che le Chiese, ed i luoghi Religiosi, volendo acquistare stabili, domandano tuttavia licenza: ed in somma, che tutte le leggi controverse sono puntualmente eseguite, ed osservate: e da queste evidenze informato l' animo suo, rigettare le scritture false; delle quali siccome per lo passato ne sono state fatte innumerabili, così non è da sperare, che mai si cessi di fare lo stesso, finchè il Signor nostro non illumini ogni cosa colla luce del suo avvenimento.

TRAT-

TRATTATO
DELL' INTERDETTO
DELLA SANTITA' DI
PAPA PAOLO V.
COMPOSTO DA
F. PAOLO
dell' Ordine de' SERVI,

e da' sotto nominati TEOLOGI.

Pietro ANTONIO, *Arcidiacono, e Vicario Generale di Venezia.*
F. *Bernardo* GIORDANO, *Minore Osservante Teologo.*
F. *Michel* AGNOLO, *Minore Osservante, Teologo.*
F. *Marco Antonio* CAPPELLO, *Minor Conventuale, Teologo.*
F. CAMILLO, *Agostiniano, Teologo.*
F. FULGENZIO, *dell' Ordine de' Servi, Teologo.*

In esso si dimostra, ch' egli non è legittimamente pubblicato; e che per molte ragioni non sono obbligati gli Ecclesiastici alla esecuzione di esso, nè possono senza peccato osservarlo.

RIcerca il zelo, che ciascuno deve avere nel servizio Divino, e nella cura della propria salute, in questo tempo spezialmente, attese le controversie, che vertono fra la Santità del Sommo Pontefice, e la Serenissima Repubblica di Venezia, che due questioni sieno diligentemente esaminate, e decise.

La prima: Se gli Ecclesiastici debbano, o possano, senza peccato, osservare l' Interdetto in questo Stato.

La seconda: Se il Principe possa, e debba proibire, come per difesa, una tale osservazione.

Sono alcuni, i quali, per provare, che gli Ecclesiastici di questo Stato sono obbligati a serbare l'Interdetto, e che il Principe debba consentirlo, si riputano poterlo fare efficacemente, quando avranno mostrato, che al precetto del Papa giusto si debba da ognuno ubbidire: e in provar questo si affaticano molto, e, a giudizio nostro, soverchiamente, e fuori del caso. Poichè prontissimamente sarà loro concesso non solo questo; ma che al precetto giusto del Vescovo si debba ubbidire: e di più ancora, che al precetto del Principe, e del Magistrato giusto, sia dovuta la ubbidienza: e per ampliar maggiormente la loro proposizione, diremo, che è dovuta la ubbidienza al precetto giusto del Padre, del Padrone, del Marito. Se vogliono ridurre la proposizione loro a' termini convenienti, piuttosto dovranno dire: Al precetto umano giusto di qualunque Superiore si deve ubbidire, per non incorrere in peccato; imperocchè porta talmente seco il giusto precetto il debito della ubbidienza, che è contraddizione trovar l' uno senza l' altro.

Tutta la difficoltà sta in dimostrare, che questo sia precetto giusto: imperocchè, siccome ognuno, che comanda, presso alla qualità di Superiore ne ha un' altra congiunta, di essere soggetto al fallire, come uomo; questa è anche nel Sommo Pontefice, come S. Paolo agli Ebrei

Ebrei testifica, che: *Et ipse circumdatus est infirmitate, & debet pro suis delictis hostias offerre, deinde pro populo:* e a' Galati mostra lo stesso collo esempio di San Pietro, al quale fece resistenza in faccia, perchè meritava di essere ripreso: e concordano tutti i Dottori della Santa Chiesa Romana, che 'l Pontefice possa fallire, eccettochè nel determinare in Cattedra le cose della Fede; e sebbene alcuni Moderni aggiungono ancora quello, che appartiene *ad mores in universali*, viene però ad essere il medesimo; perchè nessuna cosa concerne a' costumi in universale, che non sia *de fide*. Basta che tutti consentono, che'l Pontefice può fallire ne' giudizj particolari; ed abbiamo molti esempj di errori commessi da'Sommi Pontefici; e da' Sacri Canoni non solo si suppone, che il Papa possa fallire; ma anche possa divenir eretico, *distinct.* 40. *cap. si Papa*.

Perlochè, procedendo noi in altra maniera, intendiamo di provare, che gli Ecclesiastici non debbono osservare l'Interdetto, perchè non sanno sufficientemente, che la Città, e'l Dominio gli sieno sottoposti: e quando lo sapessero, non debbono osservarlo, perchè ne nascerebbe scandalo, e turbazione nello Stato, della Chiesa: e quando anche non fosse per nascerne scandalo, sono scusati dal serbarlo, per giusto timore, che scusa dalla ubbidienza di qualunque legge, e precetto del Sommo Pontefice: e quando pure non avessero timore alcuno, non debbono osservarlo; se prima non saranno certificati, che la

sentenza non sia ingiusta, e nulla, come il comune parere la stima.

E che 'l Principe di Venezia per ogni ragione si può, e si deve opporre alla pubblicazione, e impedire per tutte le vie la esecuzione del precetto Pontificio, corriggendo quelli, che tentassero di farsi esecutori; essendo egli certo, che l'Interdetto è notoriamente nullo, e di nessun valore.

Le quali cose si mostreranno evidentemente colla prova delle seguenti proposizioni.

Proposizione Prima.

IL Precetto del Superiore, quantunque fosse del Pontefice, non obbliga ad essere eseguito, ed ubbidito, se non è pubblicato, ed intimato.

Questo si prova, perchè non obbliga più il precetto del Giudice di quello, che fa la legge; ma è essenziale alla legge, che sia pubblicata: e senza, non obbliga, come S. Tommaso 1.2.*qu.*40.*art.*4. prova *e pleno*: adunque nemmeno il precetto. Ognuno sa, quante leggi, e quanti precetti de' Sommi Pontefici non si osservano, e non vagliono in alcuni Regni, perchè quivi non sono pubblicati: solo ne dirò uno notissimo a tutti. Il Sacro Concilio di Trento non si osserva, e non obbliga in molte Provincie, e molti Regni Cristiani per questo rispetto: e, quello che più di tutto importa, il decreto della invalidità del matrimonio clan-

destino, che pure appartiene al Sacramento, secondo la opinione di tutti, non obbliga, dove esso Concilio non è pubblicato; sicchè tutti tengono, che in que' luoghi i matrimonj clandestini vagliano.

Proposizione Seconda.

Non é stato pubblicato l'Interdetto nella Città, e nel Dominio di Venezia. Questo sta *in fatto*; imperocchè non è stato letto nelle Chiese, o in altro luogo pubblico di commissione de' Prelati, e Superiori ordinarj, nè affisso in modo, che sia stato veduto dal popolo, o da chi deve osservarlo. Risponderà alcuno, che l'Interdetto non è stato intimato, e pubblicato, perchè la pubblicazione è stata impedita; e che non si può alcuno scusare sopra l'ignoranza, essendo ignoranza affettata quella di chi non vuol sapere; la quale piuttosto aggrava, che scusi. A questa si replica colla stessa risposta, che molti precetti Apostolici, ed il medesimo Concilio suddetto non sono pubblicati, perchè la pubblicazione è impedita; e pure tutti confessano, che non obbligano: e se si dirà, che per altra via si sa dell'Interdetto, e della volontà del Papa; si risponde, che medesimamente dei Decreti del Concilio per altra via si sa; anzi meglio, perchè in que' Regni il libro del Concilio si porta, e si vende pubblicamente; e pure non obbliga per solo mancamento di pubblicazione solenne, e giuridica. E se alcu-

no dirà, che nel Monitorio del Papa forse si contiene, che la pubblicazione fatta in Roma basti per obbligare; se gli replicherà, che Pio IV. con una sua Bolla dell'anno 1564. dichiarò, che i decreti del Sacro Concilio avessero obbligato tutto il Mondo senz'altra intimazione dal primo di Maggio di quell'anno; pur tuttavia il parere, e l'uso è, che ne' sopraddetti Regni non obbligano.

Aggiungesi, che nel Regno di Napoli è stile ordinario, che nessun comandamento Apostolico, sebbene dica, che basti la pubblicazione di quello in Roma, è di alcun vigore senza l'*Exequatur* Regio; sicchè è cosa ordinaria di quel Regno quello, che noi diciamo in questo nostro particolare proposito.

Qualche coscienza scrupolosa di alcun divoto Religioso dirà: io non curo di sapere le cose tanto giuridicamente; mi basta in qualunque modo, che io le sappia: il mio Superiore l'ha scritto: ovvero so da persone degne di fede, che egli l'ha scritto: A questi bisogna dire, che la stessa cosa si può sapere sufficientemente ad un effetto, e non sapersi abbastanza per un altro effetto, come il Navarro prova nel *Man. cap. 19. num. 40., e cap. 27. num.* 288. e più appieno sopra *il cap. si quis, de pæn. distinct.* 7., e vi sono *il cap. Dominus, de secundis nupt.*; dove Lucio Papa III. dice, che chi è passato alle seconde nozze, e dubita della vita del primo consorte, dee rendere il

de-

debito, ma non ricercarlo: e il *cap. Inquisitioni*, *de sent. excomm.* dove Innocenzo III. dice, che, se uno de' consorti ha probabile, e discreta credulità di qualche impedimento del matrimonio, dee rendere il debito, ma non ricercarlo. Dalle quali determinazioni si vede, che alcuna probabilità è sufficiente per credere, ed operare cosa a proprio pregiudizio, come è ricercare il debito matrimoniale, la quale non basta per credere, ed operare a pregiudizio altrui, che sarebbe il non renderlo. Ma il comandamento, che si crede; che faccia il Papa dell'osservare l'Interdetto, non è pregiudizio di essi Religiosi, perchè in tal caso forse dovrebbono contentarsi di quella cognizione, che hanno; ma è a pregiudizio del Popolo, come il Soto *in distinct. 22. qu. 3. art. 1.* dice; e la stessa natura della cosa lo dimostra: e perciò la probabilità, che dicono i Religiosi di averne per lettere de' loro Superiori, non li deve indurre ad eseguirlo: anzi, trattandosi di tanto danno pubblico, debbono non credere mai di averne sufficiente notizia, finchè non viene loro intimato dal Prelato della propria Cattedrale, arg. nella Clem. *ex frequentibus*, *de sent. excom.*

Proposizione Terza.

IL precetto del Papa, dal quale probabilmente si vede dover nascere scandalo, e perturbazione nello Stato della Chiesa, non dee esse-

re

re eseguito dagli Ecclesiastici, ancorchè lo comandasse *sub pœna excommunicationis latæ sententiæ*.

Questo lo dice quasi colle stesse parole Silvestro. *Ver. obedientia. Si ex obedientia præsumitur status Ecclesiæ perturbandus vehementer; vel aliquod malum in scandalum futurum; etiam si præcipitur sub pœna excommunicationis latæ sententiæ, non est ei obediendum*: Ed in confermazione allega l'Abate, *c. si quando, & cap. cum adeo de refer.*, ed Antonio Corduben. *l.* 3. 13. *reg.* 3. conferma la stessa sentenza con queste parole: *Ecclesia non intendit aliquem obligare ad aliquid cum scandalo inde probabiliter imminente, aut unde probabiliter imminet grave malum spirituale; quia quod propter charitatem fit, non debet contra charitatem militare*: e poco di sotto: *Si Ecclesia jubeat denunciare aliquem, & inde probabiliter timetur majus malum, quam utilitas, seu immineat scandalum, non tenetur: quia qui justa causa non paret mandato, excusatur a non paritione.*

Ma che occorre allegare Dottori: il Pontefice Alessandro III., che sopra tutti è stato ardente in conservare l'autorità, *cap. cum teneamus de præb.* dice: *Si non potest ei sine scandalo provideri, æquanimiter sustinemus, si mandatum nostrum non duxeris exequendum*: e la Glossa: *mandatum Papæ debet adimpleri, si non subsit ratio non adimplendi*; la qual Glossa sopra il *cap. ad aures, de temp. ord.* dice: *pro vitando scandalo cessat rigor disciplinæ.*

E questa proposizione si prova ancora, perchè

chè la osservanza della legge Divina si deve anteporre ad ogni precetto del Papa. Il guardarci dallo scandalo è precetto della legge Divina naturale, ed espresso nel Vangelo: adunque deve essere fuggito, e dee essere tralasciato il precetto del Papa.

E ciò si conferma, perchè tanto obbliga il comandamento di fuggir lo scandalo, che ancora perciò si dee lasciare la osservanza della legge Divina positiva: adunque tanto più della legge umana. E' precetto della Legge Divina positiva l' integrità della confessione; nondimeno, se dal confessare qualche peccato si temesse di dare scandalo al Confessore, sicchè perciò dovesse cadere in alcun errore, tengono Adriano *confess. quæst.* 4. e Navar. *in Manu. cap.* 7. *num.* 4., che si dee tralasciare qualche peccato, confessando gli altri. Quanto maggiormente adunque, per non partorire un notabilissimo scandalo, si dovrà tralasciare il precetto del Papa.

Proposizione Quarta.

DAll' ubbidire al Pontefice, serbandosi l' Interdetto nella Città, e nel Dominio di Venezia, nascerebbono scandali, pericoli, e mali innumerabili.

Questa sarà proposizione chiarissima a chi considererà, che cosa sia azione scandalosa, la quale, secondo S. Girolamo, e S. Tommaso, è un' azione, dalla quale nasce la rovina, e 'l cadimento spirituale di qualche persona semplice, e inferma di spirito. Cosa certa è, che pri-

mie-

mieramente sarebbe pericolo, che le genti per la opinione che hanno di essere a torto, e senza loro colpa censurate, o interdette, non lo sopportassero pazientemente; ma si rivolgessero a' Sacerdoti, ed alle Chiese, e, per aver i divini uffizj, usassero verso di loro qualchè violenza: e sarebbe pericolo ancora, che molti perdessero totalmente la divozione; massime sentendosi le voci di molti, che dicono: il Papa, che dovrebbe esortarci alle Messe, proccura di levarcele: onde correrebbe pericolo di nascere il male, che altre volte nacque in Urbino; la qual Città stette tanto interdetta, che quando furono restituite le Messe, e gli uffizj divini, fu cosa difficile ad assuefare quel Popolo ad udirle, e a ritornarlo nella dovuta riverenza. Ma che occorre affaticarsi a provar questo; poichè il *cap. Alma mater* afferma, che pullulano l'eresie: e cresce la indivozione del Popolo. Se questa non è rovina spirituale, e scandalo, non sappiamo vedere qual'altra possa essere maggiore.

La perturbazione universale dello Stato della Chiesa è manifestissima: imperocchè, se questa Città di Venezia, la quale è stata sempre divotissima alla Chiesa Romana, e nella quale mai non è stato altro culto divino, che l'istituito da' Pontefici Romani; dove mai nessuna eresia hà avuto piede; dove mai non è uscito chi abbia inventata dottrina contraria, che si separasse dalla Chiesa; qual perturbazione, e qual difformità ne nascerebbe, ognuno lo può considerare. I pe-

I pericoli, che si veggono chiaramente sovrastare, non è bisogno nominarli: ognuno, che sia di sano giudizio, prevede i movimenti contra gli Ecclesiastici, e i beni loro, i quali difficilmente potrebbono essere impediti: e così la licenza, che ognuno si piglierebbe di parlare, come meglio gli piacesse dell' autorità Ecclesiastica, presso a molti altri disordini grandissimi, i quali non è da presupporre, se non con molta ingiuria di Sua Santità, ch'ella volesse, che seguissero: anzi è piuttosto da credere, che quando avrà la Santità Sua conosciuto il buon zelo, pel quale i Principi, e gli Ecclesiastici di questo Stato hanno risoluto, che gli uffizj divini si continuino, sia per lodare la loro deliberazione, e dire; che, sebbene hanno operato contra le sue parole, non però contra la sua mente; alla quale più, che alle parole, deve attendere ciascuno, così in ubbidire alla legge, come a' precetti: S. Tommaso *in* 1. *distinct.* 13. *qu.* 3. *&* *dist.*19. *qu.*2.

Proposizione Quinta.

IL timore giusto scusa dalla osservazione, ed ubbidienza di ogni legge, e precetto umano, ancora che per altro fossero legittimi, giusti, ed obbligatorj.

La ragione di questa proposizione non è, perchè da altra radice venga l'obbligazione della legge divina, e della umana: ma si presuppone per cosa indubitata, che l'uomo sia sogget-

getto alle leggi, ed a' precetti de' suoi Superiori spirituali, e temporali; perchè Dio ha comandato, che si presti ubbidienza loro; perlocchè le leggi umane hanno la loro forza, e virtù dalla legge divina. Onde S. Agostino diffinì, il peccato essere trasgressione della legge eterna solamente; dalla quale deriva, è la legge naturale, e la divina positiva, ed ogni altra umana, che viene da legittima potestà.

La differenza nella obbligazione della legge divina naturale, dalla quale nessun timore scusa, dalle altre è, perchè essa contiene bontà naturale, ed immutabile; e comanda cose assolutamente necessarie alla salute; ma le altre comandano cose, che di loro natura non hanno bontà, ma diventano tali dopo che sono comandate. E annullata la legge, restano anche di essere più buone, e ritornano indifferenti: e finalmente comandano cose, che innanzi il precetto non sono necessarie alla salute, ma diventano tali, perchè sono comandate; e annullata la legge, restano di essere più necessarie, e Dio non vuole, che siamo obbligati ugualmente a quello, che non è di sua natura bene, come a quello, che è assolutamente tale: perlochè S. Tommaso 22. *quæst.* 147. *a. de in* 4. *dist.* 93. dice, che i precetti di Dio obbligano assolutamente: ma i precetti della Chiesa non sono delle cose necessarie alla salute. Perlocchè vi può essere qualche impedimento all'osservarli.

Di più: il timor giusto scusa dalla osservanza

za

za del precetto della legge divina positiva, dunque molto più scuserà dal precetto umano.

La integrità della confessione è di legge divina positiva, come tutt' i Teologi affermano: nondimeno chi in una terra piccola avesse ucciso segretamente il fratello del Curato, che fosse solo Sacerdote, essendo in necessità di confessarsi, potrebbe, per timore di non essere scoperto, dirgli altri peccati, e tacere quello: Navarr. *in Manu. cap.* 27. *num.* 3. S. Tommaso 4. *dist.* 27. *qu.* 3., e secondo l' opinione di tutti il timore, che la gravida non muoja, tagliandole il ventre, per cavar la creatura viva, scusa dal precetto Divino positivo di battezzarla.

Ancora il voto, ed il giuramento non obbligano meno, che il precetto del Superiore: *cap. Debitores, de jurejurando*: *cap. magna, de voto*; ma dalla osservanza di questi scusa il giusto timore, come afferma la Glossa *cap. si vero de jurejuran.* Adunque tanto più scuserà dalla osservanza del precetto umano. Sylvest. *ver. metus, num.* 7. *Metus non excusat a mortali* [illegible]*mitate; verum in his quæ sunt mortalia de se, ut dictum est, quia videlicet sunt naturali, vel divino jure sub præcepto probibita, secus si jure humano: quia tunc timor justus excusat a mortali. Et verb. excom.* 5. *num.* 14. *non tenentur subditi obedire Prælatis præcipientibus subire mortem, vel verbera, vel aliquid facere ad quod ista sequuntur.*

E molti casi nota il Panormitano sopra il cap.

cap. *Sacris*, *de his quæ vi*, ne' quali il giusto timore scusa dalla osservanza della legge umana.

La proposizione suddetta è tenuta da S. Tommaso *qu.* 11. *art.* 9. *in Addit.* *qu.* 23. *art.* 3. Gabriel. Biel. 4. *dist.* 18. *qu.* 3. *art.* 3. *dub.* 4. Major *in* 4. *dist.* 14. *qu.* 4. Alma *in tractatu primo cap.* 3. *qu.* 4. Angelo, *excomm.* 5. *num.* 18. Summa Confessorum *tit.* 32. *qu.* 165, Tabiena, *excomm.* 8. *qu.* 20. Soto, *lib.* 1. *de just.* *qu.* 6. *art.* 4. Navarr. *prelu.* 7. *n.* 12. Azor *l.* 1. *cap.* 11.

Oppongono alcuni il *cap. Sacris*, *de his quæ vi*, dove si dice, che nel partecipare collo scomunicato la forza scusa dal peccato, il timore non iscusa; e pure il partecipare collo scomumunicato, quanto a' particolari modi della partecipazione, è precetto umano. A questo risponde il Soto, che allora non iscusa il timore, quando ne nasce scandalo in alcuno; e questo non per virtù della legge umana, ma per virtù della Divina, che proibisce lo scandalo: *lib.* 1. *de just.* *qu.* 6. *cap. quarto*: e Silvestro *verb. excomm.* 5. *num.* 14. dice, che quel capitolo s' intende, quando il timore non è giusto; ma leggiero; e quando si partecipa collo scomunicato, ovvero quando si fa in pregiudizio della Fede.

Proposizione Sesta.

Timor giusto è della morte, del tormento, della perdita di tutta, o della maggior par-

parte della roba, della prigione, ec.: e questo non solo nelle pertinenti alla persona propria, ma ancora alle persone de' congiunti.

Il timor giusto è quello, che muove l'uomo costante; e la virtù della costanza ricerca, che s' incorra nel male minore, per iscansarne un maggiore, come S. Tommaso afferma 2. 2. *qu.* 125. *art.* 4. *dist.* 19. E perchè non si possono pesare i mali in universale, per esaminar la gravezza loro, poichè le circostanze alterano la loro qualità; di qui è, che la comune opinione afferma: *Quis sit metus justus determinatus arbitrio boni viri*, e si conferma dalla *l. qui metus. d. ex qui.cau. majo.* consente la Glos. *cap. cum dilectus*, *de his quæ vi*.

Nondimeno, per quanto si può dire in universale, la proposizione si prova quanto alla vita, ed al tormento, *cap. cum dilectus*, *de his quæ vi*. Quanto a' beni, Navar. *in Manual. cap.* 22. *num.* 51. Panorm. e Glos. *cap. Abbas*, *de his quæ vi*. Quanto alla prigionia, *l. nec timorem*, *d. quod-metus causa*, e tutti i Dottori concordano: si può vedere S. Tommaso *in* 4. *d.* 29. de' Teologi; de' Sommisti Silvestro *verb. metus*, e de' Giureconsulti la Glos. *cap. cum dilectus*, *de his quæ vi*, che pienamente ne trattano.

E S. Tommaso, e Silvestro ne' luoghi citati estendono il giusto timore, non tanto se i suddetti mali sovrastano alla persona propria, ma ancora alla persona de' congiunti, Padre,

Madre, Fratelli, Figliuoli, Moglie, e altri propinqui.

Proposizione Settima.

GLi Ecclesiastici di questo Dominio debbono avere giusto timore di perdere la vita, e i beni loro, e di molto maggiori mali privati, e pubblici a' suoi congiunti, se osservassero l' Interdetto.

Conciosiachè, vedendo quanto il Popolo sia divoto, e dedito allo esercizio delle opere Cristiane, e massime dello udir la Messa, si dee certamente conchiudere, che non vorrà starne senza; e che questo suo zelo alle cose divine, quando non potrà aver effetto per le vie ordinarie, lo convertirà in zelo indiscreto, usando violenza, per aver l' esercizio della Santa Religione, ch' egli crede essergli dovuto; essendo persuaso, che la Santità Sua non ha avuta ragione di levarglielo; e perchè è insieme persuaso, che non ci sia colpa dal canto del suo Principe; poichè ognuno ha per notissimo, che altra non è la controversia, che il Sommo Pontefice ha con la Repubblica, se non perchè ella vuole colle buone leggi, e colla giustizia conservare la vita, l' onore, e i beni de' sudditi suoi: onde accaderebbe facilmente, che si movesse contra gli Ecclesiastici con molto, e grave pericolo della vita loro, e anche con qualche circostanza sopra, come suole avvenire in simili casi: e quando non succedesse morte, al-

almeno succederebbero altre violenze, o gravi offese. Nè serve dire, che partino dal Dominio, come alcuni pochi hanno fatto; prima, perchè coloro, che sono partiti, se non fossero stati guardati da' Ministri pubblici, sarebbero incorsi in gravissimi pericoli; e si videro molti perturbati, e mal disposti contro di loro per questa loro partenza: e poi perchè, se volessero ad uno ad uno partire, e frattanto quelli, che rimangono non osservare l'Interdetto, non sarebbe effettuato il precetto: ma se volessero tutti insieme immediatamente partirsi, nessuna causa sarebbe più atta a concitare l'impeto popolare contro di loro di questa, quando si vedessero tutti insieme, e al popolo si manifestasse in questa maniera il torto, che riputerebbe essergli fatto. E quando questo non fosse, che senza dubbio sarebbe, ne seguirebbe però la perdita de' loro beni, co' quali si sostentano, che è vicino al perdere la vita, e si è mostrato causare timor giusto.

Nè si può dire, che questo vaglia solo nei Cleri secolari, che hanno beni proprj, nè importi a' Regolari, che gli hanno in comune; poichè tanto maggiore dee essere la cura dei beni, quanto sono più comuni. San Benedetto nella regola comanda, e innanzi a lui S. Agostino: *Charitas enim, de qua scriptum est, quod non quærit quæ sua sunt, sic intelligitur, quia communia propriis, non propria communibus anteponit: & ideo quanto magis rem communem, quam pro-*

propria vestra, curaveritis, tanto vos amplius proficere noveritis.

E di più, essendosi nella precedente proposizione mostrato esser giusto timore non solo se alla propria persona sovrastano pericoli, e mali, ma ancora a' congiunti; ognuno può da se giudicare, quanto sarebbero malveduti, ed a quali danni, e pericoli esposti i parenti degli Ecclesiastici: ma quello, che più importa, non solo per legge scritta, ma per naturale, inserita nei cuori di tutti, il pubblico bene della patria nell' animo di ciascuno dee precedere ogni amor privato verso qualsivoglia congiuntissima persona; ed è manifestissimo il pericolo, quando lo esercizio della Religione s' intermettesse, che non si perdesse totalmente la divozione, che non s' introducessero opinioni perverse, e non si disponesse la materia negli animi poco costanti a ricevere qualche mutazione di Religione.

Questo timore deve avere ogni buon Religioso, prima, perchè il *Cap. Alma mater*, fatto già 309. anni (quando l' eresie erano pochissime, e lontanissime) dice, che dagl' Interdetti indiscreti *excrescit indevotio populi, pullulant hæreses, & infinita pericula animarum insurgunt*: poi, perchè i Dottori tutti confessano il poco bene, e molto male che producono, con tutto che sieno giusti. Il Soto in particolare *in 4. distinct. 22. qu. 3. art. 1.* considerando, che l'Interdetto è stato trovato per conservare l' autorità Ecclesiastica, confessa, che ne segue il contra-

trario; poichè perciò viene estenuata: oltrechè, al popolo si fa gran danno, ed ingiuria; che l' Interdetto non durava più di tre giorni; e conchiude, che non si dovrebbe mettere, se non per urgentissima causa, e che durasse solo tanto, che non s' intiepidisse la divozione del popolo. Ma quel, che più importa, i presenti tempi, ne' quali il nome de' Cattolici è ristretto in poche Provincie, e questo Dominio, e le Città di Venezia sono ripiene di tante sorte di Nazioni, ricercano, che gli Ecclesiastici di questo Stato considerino i gravissimi pericoli, che porta il Divino servizio, e la Santa Fede; e avendo perciò giusto timore, conchiudano di non essere obbligati a osservare un precetto umano d' Interdetto, quantunque anche fosse giusto.

Proposizione Ottava.

LA potestà del Sommo Pontefice di comandare a' Cristiani non è illimitata, nè si estende a tutte le materie, ed a tutti i modi, ma è ristretta al fine della pubblica utilità della Chiesa; ed ha per regola la legge Divina.

Quelli, che nel Sommo Pontefice pongono una libertà, ed assoluta potestà in ogni cosa; hanno questo solo fondamento, ch' egli è Vicario di Cristo, il quale è Dio, e però ha tutta la potestà di lui; la quale estendendosi a tutte le cose, per conseguenza a tutto si estenderà ancora la potestà del Pontefice.

 Non

Non si dee mettere in controversia la supposizione, che sia Vicario: ma bene si mostrerà, che sia con limitata potestà: perchè prima non gli ha comunicata Cristo la potestà sua, come Dio; ma come uomo, quella si estende universalmente a tutte le cose; questa egli restringe al Regno Celeste: perlochè disse il Signore, *Regnum meum non est de hoc mundo Jo.* 18. e negò esser dato per giudice a dividere l'eredità tra due fratelli, *Lucæ* 12. e si ascose, quando erano per farlo Re, *Joan. 6.*; e spiegando bene la sua intera potestà *in S. Giò. al* 17. disse al Padre di se stesso: *sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne quod dedisti ei, det eis vitam æternam*. Ecco qual potestà Cristo nostro Redentore ha esercitata; la quale però non ha comunicata al Pontefice tutta; perchè quella si estende (siccome è comune opinione de' Teologi) al rimettere i peccati senza Sacramenti: *ut autem sciatis, quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata. Matth. 9.* E questa nondimeno, secondo il parere di tutti, non l'ha comunicata al Pontefice: poteva anche Cristo istituire Sacerdoti senza il mezzo del Sacramento dell'Ordine; nè ciò ha conceduto al Papa. Ancora Cristo aveva potestà d'istituire i Sacramenti, che al Pontefice non ha dato potestà, nè d'istituirne, nè di potere far cosa alcuna in mutazione della forma di quelli, o di altre cose essenziali. Non è Teologo alcuno, che dia al Pontefice tutta l'autorità di Cristo; ma bene sono molti, che espressamente dicono esser molto inferiore: *Gaet.* 22. *qu.* 88. *art.* 12. *Si*

Dei

Dei Vicarius plene potestate Dei fungeretur in terris, sine dubio posset omnia vota vice Dei relaxare: sed quoniam non plene fungitur Dei potestate, sed limitate, scilicet ad pascendas oves, & ad clavibus Regni Cœlorum utendum ad ædificationem; ideo non potest ad libitum vota relaxare, sed quantum ædificationi consonat commutare, vel dispensare: relaxare siquidem ad libitum vota pertinet ad claves excellentiæ ipsius Christi, qui claudit, & nemo aperit. Si può vedere Jacopo Almaino *de potestate Ecclesiastica*, e Navar. sopra *il capit. novit. de re jud. not.* 3. *num.* 130. Nè gli ha conceduta Cristo quella parte della potestà sua, che era utile che restasse nella Chiesa in un Capo visibile, se non affine di edificazione; perlochè San Paolo dice 2. *Cor.* 3. *Non enim possumus aliquid contra veritatem, sed pro veritate*: e a' *Rom.* 14. *Quæ pacis sunt sectemur, & quæ ædificationis sunt invicem custodiamus*: e 2. *Cor.* 10. & 13. *De potestate nostra quam dedit nobis Dominus in ædificationem, non in destructionem*. Edificazione chiama San Paolo tutto quello, che è in accrescimento dell' onor Divino; e distruzione tutto quello, che è in diminuzione: *Ephes.* 4. *In quo omnis ædificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino, in quo & vos coædificamini in habitaculum Dei in Spiritu Sancto*. Siccome si fabbrica il tempio materiale per onorar Dio in esso corporalmente; così s' istruisce l' anima con la dottrina, e coll' esempio, e colle correzioni ancora, acciò Dio sia in quella onorato.

Perlochè S. Paolo 1. Cor. 4. dice: *Sic nos existimet homo, ut ministros Christi, & dispensatores mysteriorum Dei*: e i Dottori ancora restringono la potestà Ecclesiastica alla legge Vangelica: il che si vede chiaro dalla diffinizione, che danno: o pigliamo quella del Gersone, e de' Parigini: *Est potestas a Christo Apostolis, & discipulis, & Successoribus eorum legitimis supernaturaliter tradita ad ædificationem Ecclesiæ militantis secundum leges Evangelicas pro consecutione felicitatis æternæ*. Ovvero quella del Navarro: *Est potestas a Christo instituta immediate & supernaturaliter ad gubernandos fideles secundum legem Evangelicam in supernaturalibus, & quatenus ad illa opus sit, etiam in naturalibus.*

Da che si conchiude, che della potestà Pontificia vi sia l'uso legittimo, quando viene adoperata a quel fine, e secondo quelle regole, che Cristo ha ordinato; l'abuso, quando venga adoperata in contrario.

Proposizione Nona.

SE la potestà del Sommo Pontefice sia soggetta a' Sacri Canoni, ed a' Decreti dei Concilj Generali; ovvero libera, e assoluta, e superiore a quelli, non è ancora deciso, ma resta in dubbio nella Chiesa di Dio.

La decisione penderebbe dalla determinazione, in chi sia la suprema potestà Ecclesiastica, nel Sommo Pontefice, o nella Chiesa, e nel Concilio, che la rappresenta. In questa quistione dall'

dall' una, e dall'altra parte sono celebri Dottori, e di autorità, e di santità. Anzi da'Concilj di Costanza, e di Basilea fu determinata la superiorità del Concilio. Da Papa Leone X. nel Concilio Lateranense fu dichiarata la superiorità nel Sommo Pontefice. Le Provincie Cristiane, altre seguono questa, altre quella. Il Cardinale Bellarmino dice *ad litteram lib.2. de auct. concil. cap.* 13. *Et quamvis postea in Concilio Florentino, & Lateranensi ultimo videatur quæstio definita; tamen, quia Florentinum Concilium non ita expresse hoc definivit, & de Concilio Lateranensi, quod expressissime hoc definivit: nonnulli dubitant, an fuerit vere generale; ideo usque ad hanc diem quæstio superest etiam inter Catholicos.*

E il Navar. *super capit. novit. not.* 3. *n.* 84. rendendo la causa, perchè nella diffinizione della potestà Ecclesiastica non abbia detto *tradita*, ma *instituta*, dice: *Non me oportet definire, cui illa fuerit principaliter a Christo collata, an Ecclesiæ toti, an vero ipsi Petro: non est consilium facere in præsenti propter illam maximam discordiam Romanorum, & Parisiensium: illi enim tenent Petro, & Successoribus datam esse hanc potestatem, atque ideo Papam Concilio esse superiorem; ii vero, quibus Gerson adhæret, totam datam esse toti Ecclesiæ, licet exercendam per unum, atque ideo in aliquot saltem casibus Concilium esse supra Papam:* ed avendo raccontato il numero de'Dottori, che tengono l' una, e l' altra opinione, porta per parole di Giov.

Mag.

Mag. *Romæ nemini permitti tenere Parisiensium, & Panormitani sententiam, nec rursum Accademiam illam Parisiensem pati, ut contraria opinio asseratur in ea.*

La stessa sentenza tiene Giovanni Maria Gesuita nel suo libro *de Rege lib.* 1. *cap.* 8. il qual libro è approvato per pubblico esame della Compagnia di Gesù, e per esame fatto colla autorità Regia di Spagna.

Proposizione Decima.

LA ubbidienza, che il Cristiano deve al precetto del Sommo Pontefice, non è assoluta in tutte le cose; ma trattene quelle, che sono contra la legge di Dio, nelle quali l' ubbidirlo è peccato.

Questa proposizione come notissima non ha bisogno di prova: nondimeno per non lasciarla senz' alcuna confermazione, addurrò quello, che disse S. Pietro negli Atti al *cap.*5. *Obedire oportet Deo magis, quam hominibus.* E la riprensione fatta da Cristo Nostro Signore a' Farisei: *quare & vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram?* interpretando anche, che de' precetti de' superiori contra i comandamenti di Dio profetasse Isaia: *frustra colunt me docentes doctrinas Dæmoniorum, & mandata hominum.* Tratta questa materia S.Tommaso 1. 2. *quæst.* 96. *artic.* 5. Ed i Canonisti sopra i Capitoli, *Si Dominus. Non semper. Julianus. Et qui resistit* 11. *qu.*3.

Pro-

Proposizione Undecima.

La ubbidienza dovuta al Sommo Pontefice non si estende a tutte le cose, che non sono contrarie alla legge di Dio; ma in molte eziandio buone l'uomo è libero, sicchè non è tenuto ad ubbidire.

Nel Deuteronomio al c. 7. l'ubbidienza dovuta al Sommo Sacerdote è ristretta alle cose solamente contenute nella legge di Dio: *Facies quæcumque dixerint, qui præsunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerint te juxta legem ejus*: Il che io non porto in questo luogo, se non per mostrare a quelli, che l'allegano a provare la ubbedienza dovuta al Pontefice, che non prova se non una ubbidienza relativa alla legge.

San Tommaso 2. 2. *qu.* 104. *art.* 5. afferma, che ne'moti interiori dell'anima il Cristiano non sia obbligato ad ubbidire a potestà alcuna umana; nè in quelle cose, che appartengono alla natura del corpo: *Secundum ea, quæ ad naturam corporis pertinent, homo homini obedire non tenetur, sed solum Deo; quia omnes homines natura sunt pares, puta, in his quæ pertinent ad corporis sustentationem, & prolis generationem.*

Gaet. 2. 2. *art.* 88. 12. *Papæ Christiani quoad bona temporalia, & quoad operationes personales non subjiciuntur absolute, sicut religiosi Prælatis suis*: e più a basso: *Nam patet innumeras esse obligationes, quæ non subsunt Papæ ad*

ad nutum, *ut patet in contractibus inter hominem*, *& hominem*, *& multo minus inter hominem*, *& Deum*: e di sotto: *Clare patet*, *quod Christiani non sunt Papæ subditi absolute quoad omnia*, *sed limitate secundum quid ad spiritualia in ædificationem Corporis Christi*, *& ea quæ ordinantur ad hoc*. Il Navar. nel *Man. cap.* 23. *num.* 38. afferma, che il Papa non potrebbe comandare ad uno, che si confessasse di nuovo dei peccati una volta ben confessati; contuttochè il riconfessarli sarebbe opera buona. *Panorm. cap. cum olim de conjug.* afferma, che il Papa non potrebbe comandar la continenza ad una sorta di persone; e pure il serbar la continenza è opera buona: *Sylvestr. verb. obedientiæ, primo*, dice, *obedientia limitatur secundum gradum superioritatis Superioribus spiritualibus pertinentibus ad salutem, quæ spopondimus in Baptismo*; il che prima disse S. Tommaso *in 2. distinct. 44. qu. 2.* E con ottima ragione, perchè il Sommo Pontefice sopra coloro, che non sono entrati ancora nella Chiesa di Dio, o perchè sono infedeli, o non ancora battezzati, non ha autorità alcuna: dice S. Paolo: *Quid mihi de his qui foris sunt judicare?* L' acquista dunque, perchè l' uomo se gli fa soggetto nel battesimo; perlochè anche non resta obbligato, se non di quanto promette in quello. E se si trovasse alcun luogo di qualche Padre, che affermasse, che siamo obbligati ad ubbidire in ogni cosa; conviene a quella universale dare una distinzione accomodata, e limitata secondo i termini della potestà; imperocchè S. Pao-

S. Paolo al 3. *ad Colossen.* comanda: *Filii, obedite parentibus per omnia; hoc enim placitum est Domino;* e a' servi: *Obedite per omnia dominis carnalibus.* E pure non è dubbio, che si intende l'ubbidienza ristretta secondo la potestà Paterna, e Dominicale, e la Glos. *cap. Ad aures de tem. ord.* dice: *Prælato, si non pertinet ad officium suum, quod præcipit, non est obediendum. Si vero pertinet ad officium, obediendum est, si non decipitur in præcepto.* S. Bernardo nel libro suo *de præcepto, & dispens.* con lunghissimo discorso ristringe ogni ubbidienza alla regola, secondo la quale è promessa: luogo degnissimo di esser veduto, e considerato da tutti, ec.

Proposizione Duodecima.

IL Cristiano non dee prestare ubbidienza al comandamento, che gli viene fatto, (sebbene fosse del Sommo Pontefice) se prima non avrà esaminato il comandamento, quanto la materia ricerca, se è conveniente, legittimo, ed obbligatorio: e quegli, che senza alcun esame del precetto fattogli ubbidisce alla cieca, pecca.

Questo si prova efficacemente per la propoposizione di sopra mostrata: quegli, che ubbidisce al Papa contra il precetto di Dio, pecca: dunque non gli è lecito ubbidire, se non esaminato prima il comandamento del Papa, e conferito co' precetti divini, e veduto, che non ripugni loro.

Si-

Similmente non deve ubbidire al precetto del Papa, quando di là è per nascere scandalo, come di sopra si è provato; ovvero quando sia per riuscire in distruzione, non in edificazione della Chiesa: adunque conviene, che ognuno consideri quello, che può nascere dalla ubbidienza, che è per prestare; e considerare, se può succederne scandalo; e non venire alla esecuzione, se non avrà probabilmente conosciuto, che non sia per succederne male, o turbazione nella Chiesa, o diminuzione nel culto Divino. Anzi farebbe un gran torto al rispetto, ed alla riverenza, la quale dee portare al Sommo Pontefice, chi credesse, che sempre ch' egli alcuna cosa comanda, non avesse questa intenzione, di avere per iscusato, anzi lodare il Cristiano, che non sarà pronto alla esecuzione, vedendo che il suo comandamento sia per partorir male: E in confermazione di questo si porta la Decretale di Alessandro III. che nel *cap. si quando, de rescript.* allo Arcivescovo di Ravenna scrive: che quando egli alcuna cosa comanda, debba a'precetti suoi ubbidire, ovvero assegnar causa ragionevole, perchè non possa farlo. Adunque ha sempre il Pontefice questa mente di scusare chi non gli ubbidirà per causa ragionevole, e il suddito deve esaminare, innanzi che venga alla esecuzione; se vi è alcuna cosa ragionevole per non farlo: altrimenti non potrà eseguire quanto comanda la suddetta Decretale. Nè questo modo di fare è senza esempio tratto dalla stessa Scrittura Divina. Racconta S. Luca *al C.*

17.

17. *degli Atti Apostolici*, che predicando S. Paolo in Beroe, alcuni ascoltavano le sue parole con grande avidità, esaminando ogni giorno le Divine scritture, per vedere se così era, come S. Paolo diceva; e sono lodati molto dalla Scrittura Divina: e aggiunge, che erano i più nobili de' Tessalonicensi, de' quali S. Paolo dice: *In omni loco fides vestra, quæ est ad Deum, profecta est*. Se fu degno di lode esaminare le Scritture, per vedere se così è, come S. Paolo predicava; non sarà di minor lode esaminar le Scritture, ed altre Dottrine Cattoliche, per vedere, se così si dee fare, come il Papa comanda: se non fosse debito di regolare i precetti, e gli esempj del Sommo Pontefice co' precetti Divini, non avrebbe S. Paolo ripreso S. Pietro, *Galat. al c.* 2. che non camminava conforme alla verità del Vangelo. Anzi il medesimo S. Pietro, quando *al cap.* 11. *degli Atti Apostolici*, i Giudei convertiti mormoravano contro di lui, che avesse ricevuto Cornelio Centurione, rese ragione del fatto per le Divine rivelazioni; intendendo di dire non solo agli altri, ma a se stesso ancora: *Parati reddere rationem unicuique poscenti vos de ea, quæ in vobis est, fide. Petr.* 3.

Questo è certo, che il Pontefice può fallare ne' giudizj particolari, eziandio avendo usato ogni diligenza; e anche con buona intenzione: e molti *de facto* hanno errato in questo; e le Storie ne sono piene: perchè adunque non dee il fedele guardare, se nel precetto vi sia errore.

Ma

Ma nessuno reputi quì, che il nostro senso sia diffinire, che si ricerchi lungo, o breve esame; ma, siccome nella proposizione si è detto, quanto comporta la materia. Sarà comandata cosa così chiara, che in un momento l'uomo conoscerà l' obbligo; altra ricercherà studio di un giorno; e ad altra forse non basterà un mese. La prudenza Cristiana è quella, che dà le regole in ciò; e non per altra causa si danno i termini, se non acciò il Cristiano pensi, e conosca l'obbligo; perchè se fosse obbligo di ubbidire alla cieca, il dare termine sarebbe vano.

La seconda parte della proposizione segue manifestamente dalla predetta: perchè ognuno, che seguisse il precetto senza avervi sopra la dovuta considerazione, si esporrebbe a pericolo di far cosa, che fosse contra la legge di Dio, o d'onde potesse seguire scandalo: e l' esporsi a pericolo di peccare è peccato, *Ecclesiastici*. 3. *Qui amat periculum, peribit in illo*: e Gaetano *nella Somma*, e 'l Navarro *in Man. cap.* 14. *num.* 27. e 'l Gersone *in Regulis Moralibus*, lo mettono per regola generale: nè da ciò può essere scusato alcuno, dicendo di non sapere questa regola. Imperocchè è precetto *de jure naturæ*, ed ognuno è obbligato a saperlo, come bene prova il Navarr. *supra c. si quis de pæn. dist.*7.*nu.*83.

Questa proposizione è dottrina del Cardinale Toledo, il quale nel suo libro *Instructio Sacerdotum*, *lib.* 5. *cap.* 4. così dice, parlando della residenza Vescovile: *Dum enim Papa imponit aliquod negotium Episcopo, quod requirit ad tem-*

tempus absentiam, abesse potest: sed attende quod non sufficit obedientia tantum, sed debita, quia cum absque causa rationabili aliquid præcipitur, non debemus obedire &c.

Nè si può rispondere, che chi, per ubbidire al Papa, facesse alcuna cosa nescientemente contra la legge di Dio, fosse scusato; imperocchè non iscusa la ignoranza, se non è invincibile, come S. Tommaso, e tutt' i Teologi, e Canonisti affermano: ma non è invincibile ignoranza, se non in chi avrà fatto tutto quello che avrà saputo, e potuto, per conoscere la verità, e nessuna cosa è più facile, che 'l pensarci, ed esaminare conforme alla capacità sua; ciascuno adunque è tenuto di farlo, e non facendolo, si espone a pericolo di peccare.

Nè dica alcuno, che si dee presupporre, che nessun precetto del Papa sia contra la legge di Dio: perchè siccome questo è vero, che si deve così presupporre, ad effetto di non affermare temerariamente che sia così; così non si deve presupporre ad effetto di eseguirlo alla cieca.

Io debbo stimare ogni uomo per buono, reale, e non debbo giudicare temerariamente male di alcuno; ma non ad effetto di commettergli le cose mie senza considerazione; altrimenti sarà detto quello di San Paolo: *Qui ignorat ignorabitur*; massime considerato che 'l Sommo Pontefice è uomo, al quale non conviene la impeccabilità, ma secondo S. Paolo: *Omnis Pontifex ex hominibus constituitur in his, quæ sunt ad Deum, ut offerat dona, & sacrificia pro*

peccatis; qui condolere possit his, qui ignorant, & errant; quoniam & ipse circumdatus est infirmitate: e la riprensione fatta a S. Pietro da nostro Signore lo dimostra: *Vade retro post me, Satanas, quia scandalum es mihi, & non sapis quae Dei sunt*. E se si dice, che non aveva ancora ricevuto lo Spirito Santo, sappiamo bene, che i Pontefici *pro tempore* hanno lo Spirito Santo solamente per non fallire nelle cose della Fede, e de' costumi in universale, quando determinano *Ex Cathedra.*: e poi, dopo ricevuto lo Spirito Santo, dice San Paolo di San Pietro: *Quod non recte ambularet ad veritatem Evangelii*: e veggiamo frequentissimamente le rivocazioni, che i successori fanno delle leggi, e de' precetti de' loro Predecessori, e anche de' loro proprj, quando ricevono migliore informazione: e nelle Decretali spesse volte i Pontefici dicono essere preparati di rivocare le loro sentenze, se sarà mostrato loro, che abbiano commesso contra la giustizia: il che sarebbe vano, se non potessero fallire. *Veggasi il cap. ad Apostolic. de sent. & re jud. in 6.*

Nessuno creda, che questa proposizione sia contraria alla dottrina più comune, che 'l suddito, quando è in dubbio se sia tenuto ad ubbidire al Prelato, o no, si debba riputare obbligato, e tenuto: perchè questo non s' intende di chi è in dubbio, per non averci pensato sopra, ma di colui, che, dopo aver fatto diligente, e sufficiente esame, resta in dubbio per la incertezza della cosa, non per mancamento di

di diligenza: e di questo parlano quelli, che dicono la ubbidienza esser dovuta in caso dubbio; ma non di quegli, che è in dubbio, perchè non vi ha avuta sopra la dovuta considerazione.

Aggiungendo però, che quantunque il Cristiano sia tenuto in caso simile di dubbio ad ubbidire, non segue però, che sia lecito al Superiore il comandare; imperocchè egli gravemente pecca, quando comanda quello, di che dubita, se il suddito sia in obbligo della ubbidienza: di questo tratta Adriano VI. *Quol.* 1. ed una delle sue conclusioni è: *Non pertinet ad potestatem Cathedræ præcipere, ut ei obediatur, stante dubio, quod est contra legem naturalem.* Anzi se il Cristiano sapesse essergli fatto un comandamento, che lo stesso Prelato ha per dubbio, non sarebbe tenuto ad ubbidire: ma il dubbio invincibile allora tollera l' obbligo, quando egli dubita, ma non sa, che il Prelato dubiti per se stesso.

Proposizione Decimaterza.

Non salva il Cristiano, che 'l Pontefice affermi asseverantemente il suo precetto essere giusto; ma bisogna esaminarlo, e regolarsi come di sopra.

Ciò si manifesta dalle cose precedenti: imperocchè se può fallire nel precetto, così può fallire nello stimarlo giusto; e siccome pecca chi si espone a pericolo, non esaminando il

precetto se sia giusto; così si espone al pericolo medesimo, non esaminando, se sia vera la opinione, che 'l Papa ha della giustizia dello stesso precetto. Ma chi oltre la ragione vuole in ciò espressa autorità, dice la Glossa *cap. ad aures, de temp. ordin. Si præcipitur quod omnino est malum, non faciat contra conscientiam, licet justum videatur Prælato*. Nel particolare del Papa Silvestro *verbo obed.* 5. *Utrum Papæ sit in omnibus obediendum ab Ecclesiasticis, respondetur, quod non: primo, si præceptum sapit peccatum, et intellige etiam de veniali; etiam si Papa credat mandatum justum, et tamen subdito constat illud in se continere peccatum*. La stessa dottrina porta Adriano VI. *Quol.* 2. *art.* 3. e questa proposizione si conferma efficacissimamente pel *cap. inquisitioni, de sentent. excommunicationis*, & *cap. litteras de restit. spol.*

Proposizione Decimaquarta.

QUegli, che avendo fatto lo esame del precetto, non si conosce atto a saper risolvere da se; se quello sia conforme, o contrario alla legge di Dio; e se dalla ubbidienza sia per nascere scandalo, è obbligato a consigliarsi con persone, che stimi di scienza, e coscienza buona, e zelanti della riverenza dovuta alla Santa Sede Apostolica.

Ne' casi dubbj dee la buona coscienza eleggere la parte sicura, dove non è pericolo alcuno di fallire; e così la ragione mostra, ed i San-

Santi comandano. Ma quando il dubbio è di tal natura, che da ambe le parti si espone a pericolo, allora fa bisogno usare ogni mezzo, per conoscere la verità.

Nel caso che la proposizione propone, non è parte sicura; perciocchè, se non si fa quello, che il precetto dice, è pericolo d'incorrere in peccato di disubbidienza; se si fa, di offendere Dio. Perlocchè sempre l'uomo si esporrà a pericolo di fallire per ignoranza colpevole, insino che non avrà usato tutti i modi possibili, per sapere la verità, e la giustizia di quello, che è per operare: ma il consiglio è uno di questi mezzi a chi non ha attitudine, o grazia d'intendere da se la legge di Dio: Adunque è obbligato a valersene, e fare come S. Gregorio dice, *distinct.* 84. *cap. Pervenit. Quod per se nequit attendere, ab alio saltem possit addiscere.* Al che anco si può addurre la *dist.* 38. *cap. ult.* e la Glossa sopra il detto *cap. Pervenit; ex lege tunc non prodest ignorantia, cum potuit addiscere vel per se, vel per alium.* Sopra che anco si può vedere il Navarro nel *Manual. cap.* 23. *num.* 46. e di questa materia tratta a lungo lo stesso Autore sopra il *cap. Si quis autem de pœn. dist.* 7. *num.* 50., *& seq.* dove dice, tra le altre, queste parole: *Excusamus item illum, qui, cum non sit ea eruditione, ut per se opinionum fundamenta librare valeat, tamen bona fide ac serio virum aliquem eruditionis, ac pietatis fama clarum consulit.* E porta molte autorità de' Dottori,

che si potranno vedere, per non replicarle qui. Ma specificatamente il Gersone nel trattato *in materia excommunicationis*, dice: *Excommunicatio, vel irregularitas non incurritur, dum in præmissis casibus dicit aliquis Juristarum, vel Theologus juxta conscientiam suam, quod hujusmodi sententiæ non sunt timendæ, vel tenendæ: & hoc præsertim, si observetur informatio, seu cautela debita, ne sequatur scandalum pusillorum, qui existimant Papam esse unum Deum, qui potestatem habet in cœlo, & in terra: verum tamen expellenda est talium stultitia per informationes: qui si nolint acquiescere, ipsi jam sunt judicandi de scandalo, non dato, sed accepto*. E Navarro, *Cap. cum contingat, de resc. rem.* 2. *num.* 30. dice: *Qui unius Doctoris eruditione, ac animi pietate celebris auctoritate ductus, fecerit aliquid, excusatur, etiam si forte id non esset justum, & alii contra usum tenerent*; allegando anche molti Dottori: ed aggiunge: *Quod etiam ad excusationem a violatione censurarum præcedere speciatim satis fateatur Joan. Andreas Dominicus, &c.*

Dalle cose suddette si conchiude, che 'l Serenissimo Principe, e la Repubblica di Venezia, per ogni debito ha esaminato due precetti fattili dal Pontefice sotto li 10. Dicembre; uno di rivocare le sue leggi, nelle quali ha proibito lo edificare Chiese nel suo Stato, e le alienazioni de' beni laici in Ecclesiastici senza licenza: e l'altro di rimettere al Nunzio della Santità Sua due persone Ecclesiastiche carcerate

per

per enormissimi delitti; ed avendo trovato i sudddetti precetti, non solo essere sopra cose, alle quali l'autorità del Pontefice non si estende, ma ancora contrarj alla legge di Dio, ha giudicato non dover loro ubbidire; ed ha risposto alla Santità Sua con quella riverenza maggiore, che si conveniva.

Segue, anche, che i Prelati di questo Stato, se il Pontefice ha fatto loro, e se farà precetto di osservare l'Interdetto, in maniera che faccia sufficiente, e legittima fede, sono obbligati sotto pena di peccato ad esaminare quanto il Pontefice ordina, o ordinerà, per vedere se è conforme alla legge di Dio, se è per partorire scandalo, distruzione della Chiesa, o altri mali; e trovato che così sia, rendere le cause ragionevoli del non eseguirlo: e se alcuno senza questo esame, il quale vuole essere tanto più diligente, quanto si tratta di cosa di grandissimo momento, lo eseguisse, peccherebbe: nè deve alcuno, per le cose provate di sopra, dire: che conosce le ragioni della Repubblica essere valide, ma che non gli tocca parlare contra il precetto: perchè questo farà contra il detto *cap. si quando*: nemmeno che non vuole esaminarle; ma vuole presupporre, che il Papa abbia ragione, acciò non sia nel numero di quelli, che il Vangelo dice: *Caeci sunt, & duces caecorum.*

Proposizione Decimaquinta.

QUando il Pontefice per fare ubbidire ai comandamenti suoi ingiusti, e nulli, o perchè eccedano l' autorità datagli da Cristo; o perchè sieno contra la legge Divina, fulmina sentenza, o censura di scomunica, o d'Interdetto; quella contiene errore intolerabile, ed è ingiusta, e nulla; e non si dee ricevere, nè ubbidire, nè stimare; salva la riverenza dovuta alla Sede Apostolica.

Ciò si prova, perchè, chi non contravviene a precetto alcuno legittimo, non pecca; e chi non pecca mortalmente, anzi anche con contumacia, non può essere scomunicato; attesochè Cristo nostro Signore istituendo la scomunica, *Matth.* 18. propone: *Si peccaverit in te frater tuus, &c.* e San Paolo de' quali peccati dichiara al C. 5. della 1. a'Corint. *Si is, qui frater nominatur, est fornicator, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum ejusmodi, nec cibum sumere.* Nè ammette la scomunica, se non *ad interitum carnis.* Ma le opere della carne le numera a' *Galat.* al C. quinto, conchiudendo, che escludono dal Regno di Dio: adunque sarebbe contra la intenzione di Cristo, e di S. Paolo, che sia alcuno scomunicato per causa, dove non ha contravvenuto ad alcun precetto. Nè si troverà alcuno, nè Teologo, nè Canonista, che non tenga questa conchiusione espressamente.

An-

Ancora il giudizio ingiusto non è giudizio, come San Tommaso dice, *secunda secundæ*, *quæst.* 70. *art.* 4. Nè la sentenza ingiusta, per difetto della causa, è sentenza, come il Gaetano afferma *in quel luogo*. Nè la scomunica ingiusta è scomunica, come Adriano afferma *Quolib. sexto*, e 'l Gaetano *tract.* 19. *de excommunic.* e Soto *in quarta distinct.* 22. *quæst.* 1. *artic.* 3. e se è ingiusta solo nel Foro della coscienza, non è sentenza in quel foro; ma se è inginsta anche nel Foro esteriore, non è nè sentenza, nè scomunica meno in esso Foro esteriore: e si conferma per San Tommaso, *secunda secundæ*, *quæst.* 67. *artic.* 1. La sentenza è una legge particolare: ma la legge ingiusta non è legge, anzi tirannide: Adunque la sentenza ingiusta non è sentenza. Perlochè si risponde al detto solito allegarsi, *Sententia Pastoris*, *sive justa*, *sive injusta*, *timenda*, che bisogna, che sia sentenza: ma quella, che contiene errore intollerabile non è sentenza, onde non è *timenda*. Onde ben disse il Gersone *in materia excommunicat. & irregular. consilio septimo: alioquin Prælati possent inducere qualemcumque vellent super alios servitutem, si suis sententiis iniquis, & erroneis semper esset obediendum: & ita patet, quod hoc commune dictum, sententia Prælati, vel Judicis, etiam injusta, timenda est, indiget Glossa, alioquin non est generaliter verum; si dicitur timenda, quia est sustinenda, nec repellenda: immo in casu pari illa esset Asinina patientia, & timor leporinus, & fatuus.*

Por-

Portano molti casi, ne' quali la sentenza di scomunica è nulla. La Glossa ne porta dodici *cap. præsenti de sentent. excommun. in. 6.*, li riduce Navar. *a* 4. *in Manu. cap.* 27. *nu.* 4. *Angelo excomm.* 4. §. 19. ne porta quindici.

Ed in tutti questi Autori si trova compreso per più capi il caso nostro. Si può vedere Domenico Soto nel suddetto luogo, dove dimostra esser nulla la scomunica fulminata contra alcuno, per aver fatta opera virtuosa, o per non aver condisceso a cosa illecita. Ma il Gersone nel luogo sopraddetto, nominando, secondo la dottrina di Innocenzo, i casi della nullità della scomunica, dice nominatamente della scomunica fulminata dal Pontefice Romano: *Aliter est, si sententiet in præjudicium justæ libertatis, ut si volens usurpare Civitatem unius Principis, ferat sententiam excommunicationis in nolentem eam sibi tradere; & ita de multis similibus, ut si excommunicare vellet illos, qui suo Regi, & suis edictis rationalibus obediunt: notavit hoc Innocentius ubi prius.*

E per non attendere tanto a' Dottori, che si lascino i Canoni, gran numero ne porta Graziano, che espressamente dicono non doversi temere la iniqua scomunica: *capit. Cui illata capit: Cap. Secundum catholicam: cap. Cæpisti habere: cap. Temerarium: cap. Quid obest: cap. Illum plane.* 11. *qu.* 3. *c. Si quis*; 24. *qu.* 3. *cap. Manet.* 24. *qu.* 1.

E se alcuno non può vederli tutti, vegga al-

almeno il primo, ed i due ultimi, e resterà appieno informato.

E per ispiegare in particolare, come si debba portare il Cristiano, contra il quale è fulminata tal censura, Pietro di Palude così consiglia *in 4. distinct. 18. qu. 1. Qui nulliter excommunicatus publice excommunicatus denunciatur, ita ex adverso ipse publicet causam, quare sententia non valet; puta appellationem, vel aliam justam causam, quo facto amplius non est scandalum pusillorum, & Pharisæorum, unde contemnendum.* Antonino segue la stessa dottrina, e Navar. *cap. cum contingat. rem. 2., & Gabriel, in quarta dist.* 18. *qu.* 2.

Dello Interdetto non fa bisogno far menzione speziale, perchè è fondato sopra la scomunica. Onde se questa è nulla, anche questo resterà nullo, così dice Silvestro *ver. interd.* 2. *num.* 2., e quando l' Interdetto fosse solo, per le stesse cause è nullo, per le quali è nulla la scomunica. Navar. *in Manua. cap.* 27. *num.* 187.

Proposizione Decimasesta.

La sentenza iniqua, e nulla (eziandio del Sommo Pontefice) è un abuso della potestà, e perciò una violenza; alla quale è lecito, e necessario a chi non ha Principe superiore, che lo difendi, opporsi con tutte le forze, che Dio ha concesso, castigando gli esecutori, salva sempre la riverenza alla Sede Appostolica.

Il

Il far resistenza alla forza, e difendersi da chi usa violenza, è cosa tanto naturale, che ciò non ha bisogno alcuno di esser dimostrato, salvochè col portare la vera intelligenza di quel luogo: *Si quis percusserit te in maxillam dexteram, præbe ei & alteram: & si quis voluerit tecum judicio contendere, & tollere tibi tunicam, dimitte ei & pallium: & qui angariaverit te mille passus, vade cum illo & alia duo.* Il che S. Agostino *de mend. ad consil. c.* 15. & *Ench. cap.* 78. e nella esposizione di quel luogo dichiara doversi eseguire non in fatti, ma nella preparazione dell' animo a sopportare con pazienza ogni violenza. Ma non in modo che l' uomo non debba usarvi contra ogni rimedio, che Dio concede: e ne dà l' esempio di S. Paolo, il quale avendo ricevuto una guanciata per ordine del Sommo Sacerdote non porse l' altra guancia; anzi, facendo la resistenza, che potè, disse: *percutiet te Deus, paries dealbate.*

Ma che l' iniqua sentenza sia una violenza, è bene espresso *al c.* 20. *dell' Ecclesiastic. Qui facit per vim judicium iniquum*; e Isaia *al c. decimo: Væ qui condunt leges iniquas, et scribentes injustitias, scripserunt, ut opprimerent in judicio pauperes, et vim facerent causæ humilium populi mei.* Nessun privato può rinunziare la potestà del difendersi, la quale è naturale; tanto meno lo può fare una Repubblica, come bene deduce il Navar. *cap. novit. de judic. not. tertio, num.* 119. Ma perchè questa ragione è generale, forse alcuno potrebbe dire, che non sia

da

da valersi di tali rimedj contra una potestà così suprema, com' è la Pontificale; veggiamo i Dottori, che in particolare insegnano, non solo che si possa, ma ancora che si debba opporsi al Sommo Pontefice, quando abusa della potestà. Baldo *sopra il cap. olim de rescriptis*, non solo dice, che al Papa non si ubbidisca in tal caso; ma appresso, che se gli resista con riverenza; e che a questo effetto si adoperino anche le armi.

Il Gersone *in Regulis Moralibus*, *titulo de Præceptis Decalogi*, *jure naturali vim vi repellere licet. Sic quod impetitus aliquis a quacumque persona cujuscumque Dignitatis, etiam Papalis, via facti, et non habens juris remedium, fas habet injurianti de facto resistere, secundum qualitatem injuriæ, scilicet quantum requiritur, et sufficit contra illum ad sui tutamentum ab hac via facti*. Nel libro *de A. P. consilio decimoquarto: Quod si sit aliquis, qui præsidentiam suam, et Papalem Dignitatem convertere velit in instrumentum nequitiæ, et destructionis alicujus partis Ecclesiæ in temporalibus, vel spiritualibus, nec patet sufficiens remedium aliud, nisi subducendo se ab obedientia talis potestatis sævientis, et seipsa abutentis, et hoc ad tempus, vel quousque Ecclesia, vel Concilium provideat, hoc fas erit*. E nel libro *de Unitate Ecclesiæ, consil. decimo: occurrere possunt casus multi, in quibus pro adeptione pacis publicæ, aut justæ defensionis, sicut vim vi repellendo liceret a rite electo in Papam subtrahere obedientiam, et cetera. Et infra, fieretque ei obedientia vera, potius-*

tiusque contradictio, vel resistentia, liceretque præmissas sententias suas qualescumque non timere, nec timendas asserere, sed lacerare eas, et in caput suum retorquere. E nel trattato *circa materiam excommunicat. et irregul. consil.* 10. *Contemtus clavium etiam non semper invenitur apud illos, qui nedum non obediunt sententiis excommunicationis promulgatis per Papam, vel suos, sed etiam non est judicanda esse apud illos, qui per potestatem secularem adversus tales prætensas sententias tueri se procurant: lex enim naturalis dictat, ut possit vis vi repelli: constat autem, quod tales excommunicationes non debent dici jus, sed vis, et violentia, contra quam fas habet liber, vel homo, vel animus se tueri*. In questo Autore spessissime volte è trattata, e conchiusa questa proposizione; e si può presso a' suddetti leggere *de vita Spirituali animæ, lection. tertia*, ed *il Trilogo in materia schismatis*. Ma oltre lui, Silvestro ancora *ver. Papa quarto*, allegando Pietro di Palude, mostra, che in molte cose conviene non ubbidire al Papa, ma resistergli, e così rimediare a' mali.

Il Gaetano nel primo suo trattatello *de potestate Papæ, et Conciliorum, cap. vigesimo septimo*. Il Soto *nel Quarto distinction. decimaquinta, quæstion. secunda, articulo secundo*. Il Vittoria *in repetitio. de potestate Papæ, et Conciliorum, propositione vigesima secunda*. Un luogo di Antonio Cordubense è bene portare con le stesse parole, il quale *l.* 4. *qu.* 10. *dist.* 3. dice: *Ubi Papa potestate abutitur, Episcopi resistere*

ſtere poſſunt: et si hoc non ſufficit, poſſunt implorare Principes ſæculares, ut eorum auctoritate, et potentia resiſtant vi, et armis, non per viam jurisdictionis in Papam, ſed jure defenſionis; et comprehendant, et puniant executores mandatorum, ſive miniſtros: neque excommunicatio, aut alia cenſura a Papa inflicta quicquam valet; neque tenenda, neque timenda; quia ſicut Mandatum ejus, et ipſa ſententia jam notorie injuſta ex parte cauſæ, et ipſo facto nulla, neque tenenda, neque timenda eſt. Lo ſteſſo ancora ſente il Cardinale Turrecremata: *leg. ſecunda cap.* 106. Ed il Cardinale Bellarmino, *lib.* 2. *de Rom. Pont. cap.* 29. le cui parole ſono: *Itaque sicut licet resiſtere Pontifici invadenti corpus, ita licet resistere invadenti animas, vel turbanti Rempublicam, et multo magis si Ecclesiam destruere niteretur, licet iniquum sit ei resistere non faciendo quod jubet, et impediendo ne exequatur voluntatem ſuam, etc.*

Di queſto modo di reſiſtere trattano Felino, e Decio *cap. Si quando de reſcript.* Socin. Senior., *capit. nulli, de Sententia excommunicationis*, Curtius Senior, *conſilio decimo*. Navarra *capit. cum contingat, rem. ſecundo*. Molti di queſti Dottori parlano della reſiſtenza, che debbono fare gli Eccleſiaſtici a' Comandamenti, e alle Cenſure del Papa ingiuſte, e a molti degli abuſi, che il Pontefice commette nella diſpenſazione de' beni Eccleſiaſtici; nè perciò queſti ſono meno a propoſito per provare, che i Secolari, maſſime i Principi, e trattandoſi di coſe tem-

temporali, tanto più lo possono, e debbono fare; perchè se nelle Spirituali, ed Ecclesiastiche, che pure Dio gli ha commesse, quando abusa della potestà, si può resistergli, quanto più nelle temporali, che non gli ha ordinato di trattare? e se gli Ecclesiastici, che sono più soggetti, possono resistere, quanto più i Secolari, ed i Principi? e se molti di questi Dottori ammettono, che gli Ecclesiastici chiamino in ajuto i Principi per resistere al Papa; quanto più lo dovranno fare essi Principi, quando si tratta della giurisdizione, che Dio ha loro data? e quando si tratta insieme della difesa dell' imperio loro, e della Religione, vita, onore, e roba de' sudditi dati loro da Dio in governo? Il che è detto espressamente in tre Canoni: *vigesima tertia qu. 5. cap. Principes, cap. in Regnum, cap. Administratores; et 16. qu. 7. cap. filiis.* E che i Principi sieno protettori della vera Religione de' sudditi, si vede in molte Lettere di S. Leone Papa Primo a Martino, e di San Gregorio a Maurizio, e in tutte le Epistole de' sette primi Concilj generali agl' Imperadori, che in quei tempi regnavano.

Nè questa dottrina ripugna a quella sentenza, che 'l Papa non possa essere giudicato da alcuno, nè sia soggetto a qualsivoglia potestà; attesochè altro è punire uno per giurisdizione avuta sopra di lui, ed altro è impedire *de facto* le ingiurie, che egli tenta di fare ad altri *de facto*: così insegnano il Gaetano, il Turrecrema-

mata, e 'l Bellarmino ne' luoghi allegati di sopra.

Proposizione Decimasettima.

NOn solo è peccato del Giudice il pronunziare una sentenza ingiusta, e nulla; ma ancora, quando è notoriamente tale, è peccato nel ministro l'eseguirla.

E' cosa notissima presso a tutti, che chiunque in modo alcuno partecipa del peccato altrui, commette peccato: perlochè S. Paolo *ai Romani*. 1. numerati alcuni generi *di errori*, disse esser rei della dannazione eterna *non solum qui faciunt, sed et qui consentiunt facientibus*. L'eseguire la sentenza è un modo di partecipare in essa molto principale; poichè alcuni partecipano, che però non portano niente di essenziale al peccato commesso; come chi lo loda, o chi ne riceve frutto: altri sono talmente a parte, che l'effetto senza loro non seguirebbe. La esecuzione della sentenza è notabilissima parte, e tale, che senza essa la sentenza non ha l'ultima perfezione: adunque non solo pecca il ministro, che eseguisce la iniqua sentenza, ma parte ha principalissima nel peccato: perlochè la divina Sapienza dice: *secundum Judicem populi, sic et ministri ejus*: *Eccl.* 10.; *et Proverb.* 19. *Princeps, qui diligit mendacium, omnes ministros habebit impios*.

Dello interdetto non solo è esecutore chi ne

porta la sentenza, e chi la intima; ma ancora qualunque Ecclesiastico, che la osserva. E la sentenza di scomunica non solo è eseguita da chi la intima, ma ancora da chiunque si ritira dallo scomunicato, e gli nega gli uffizj dovuti, perchè la sentenza è pronunziata contro di lui.

Dal che ne segue, che, essendo un Interdetto nullo, peccano tutti i Cherici, che l'osservano: ed essendo nulla la scomunica, peccano tutti quelli, che si astengono dalla comunione di chi è in tal modo indebitamente scomunicato, non prestandogli quelle cose, negandogli le quali per l'ordinario peccherebbero.

Questa conchiusione è provata, e determinata dal Navarro *cap. cum contingat. Rom. 2, numero vigesimonono,* il quale dice; *Injuriam facit, qui excommunicatum, prætendentem suam excommunicationem nullam, vitat in his, in quibus vitatio est illi præjudicialis, secundum Innoc. et omnes alios in illo cap. solet.* Veggasi tutto *nu.* 28. *et nu.* 29.

Proposizione Decimottava.

IL Principe, contra il quale, per non aver ricevuto un comandamento nullo del Prelato spirituale, è fulminata sentenza di scomunica nulla, e 'l cui Stato è sottoposto allo Interdetto perciò nullo, può con le forze, che Dio gli ha dato proibirne la osservanza, e conservarsi la professione, nella quale si trova dello esercizio della Santa Religione Cattolica; e se pro-

probabilmente credesse, che 'l culto divino fosse per diminuirsi, ovvero nascerne alcuno scandalo, pecca non lo facendo.

Questo si dimostra, attesochè per la legge naturale ognuno può conservare l' onor suo contra chi *de facto* vuol levarglielo; e quando è persona pubblica, sicchè la vergogna è per ridondare non in lui principalmente, ma nella Comunità, non può senza peccato trascurarne la difesa, come provano il Gaetano, 2. 2. *qu.* 73. *art.* 2. il Soto *in l. de rat. teg.* e il Navarro *in Manual. cap.* 18. *num.* 46. e generalmente tutti i Teologi, Canonisti, e Sommisti.

Ma incorrerebbe in grandissimo disonore il Principe, il quale, vedutosi in necessità di conservare la libertà, e la Sovranità datagli da Dio, non ha ceduto ad un asserto comandamento nullo, se dopò, col permettere la esecuzione dell' Interdetto perciò fulminato, mostrasse di aver commesso peccato in ubbidire, e perciò restasse, e presso agli altri Principi, e presso a' sudditi suoi in opinione e di poco prudente, e di poco religioso; il qual disonore ridonderebbe anche in vergogna de' sudditi, e dello Stato suo, e porterebbe incomodità gravissima al suo governo. Il Navarr. *nel cap. cum contingat, Rom.* 2. *num.* 22. & 23. dà per consiglio ad un privato, contra il quale erano state fulminate censure, le quali egli in pubblica disputa aveva dimostrato essere invalide, e nulle, che non dovesse in modo alcuno astenersi dalle cose Divine, non solo che sono di

obbligo; ma ancora dalle divozioni volontarie pubbliche; acciocchè alcuno perciò non lo tenesse per iscomunicato veramente: aggiungendo, che questo non è portar poco rispetto alle censure; anzi è un portar gran rispetto alle censure legittime, il negarlo alle false, non adorando un Dio falso per vero; e non confessando contra la propria coscienza, e con iscandalo di aver commesso peccato. Ognuno, che lo leggerà in quel luogo, non solo sottoscriverà alle ragioni ottime allegate da lui pel caso, che tratta; ma resterà capacissimo, che vagliono tanto maggiormente nel presente, dove si tratta di un Principe, e di un Senato prudentissimo, e religiosissimo; perlochè il pericolo, e lo scandalo sarebbono eccessivamente maggiori. Ed oltre questa ragione, due altre ne sono, che fanno prova intera alla proposizione suddetta.

Nel Deuteronomio *cap. 26.* dice Mosè: *Dominum elegisti hodie, ut sit tibi Deus; Dominus elegit te hodie, ut sis ei populus peculiaris: et cap. 29. ut transeas in fœdere Domini Dei tui, et in jurejurando, quod hodie Dominus Deus tuus percutit tecum, ut suscitet te sibi in populum, et ipse sit Deus tuus.* Quello che per così solenne patto è stato dà Dio concesso ad un governo, non gli può essere senza colpa levato. E quando viene privato *de facto*, ha, per legge divina, naturale ragione di difendere la sua Religione; e contra la forza indebita, che vuole levargliela, mantenerla con forza, ad esempio de' Maccabei. 1. *Machab.* 3. *Nos pugnabimus*

mus pro animabus nostris, *et legibus nostris* : e ancora : *Pugnemus pro populo nostro*, *et Sanctis nostris*.

La seconda ragione è ; che nel ricevere la Religione Cristiana, fu come stabilito un contratto per autorità Divina tra 'l popolo fedele, ed i Ministri della Chiesa; cioè, che essi al popolo predichino la parola di Dio, amministrino i Sacramenti, e gli uffizj divini, e scambievolmente il popolo somministri loro il vitto necessario. Di questo parla San Paolo *a' Corinti nella prima cap. 9. Quis militat suis stipendiis unquam, quis plantat vineam, et de fructu ejus non edit? quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat? nunquid secundum hominem hæc dico? An et lex hæc non dicit? scriptum est enim in lege Moysis: non alligabis os bovi trituranti*. Siccome il soldato riceve lo stipendio dovutogli, così è obbligato al servizio militare; e il Pastore è obbligato a somministrar il pascolo, e allo incontro riceve il latte; e al bue può esser proibito di mangiare il frumento dell' aja, se non si adopera al battere.

Se adunque, quando il Ministro dello Altare avrà al popolo amministrato quello, che deve, ha ragione di ricercare il suo stipendio, e può con le armi spirituali difendersi contra chi glielo nega; così, quando il popolo ha somministrato quello, che deve delle cose temporali, può colla forza sua mantenersi nella professione dello spirituale, che con violento modo se gli vuol levare.

Non sarà giudicata troppo onesta cosa, che, avendo gli Ecclesiastici non solo il vitto necessario, che assegna loro il Vangelo; per servire al popolo nelle cose divine; ma cento volte più, e d' avvantaggio; vogliano al presente, godendo del contratto fatto, ritenersi quello, che è dato loro, e non contribuire scambievolmente quello, di cui sono debitori.

E se dirà alcuno, che si contentano di lasciar ogni cosa, e partirsi; se gli replicherà, che il contratto tra loro e il Popolo; non è un precario, ma un obbligo scambievole perpetuo.

E siccome, se il Principe volesse mandarli via, riclamerebbe il Pontefice, dicendo: che i beni sono dati allo Ecclesiastico irrevocabilmente, perlochè le persone loro non si possono licenziare; così quando essi vogliono partire, dice il Principe con ragione, non voglio, che tu parta, perchè il tuo servizio nelle cose divine mi è dovuto irrevocabilmente.

Ma per confermare tanto più le cose sopraddette, resta di mostrare un altra proposizione.

Proposizione Decimanona.

L' Interdetto è una Censura nuova nella Chiesa, che se non è adoperata colla dovuta discrezione, è a distruzione notabile di essa.

E si prova: perchè non si fa menzione d'Interdetto, nè quanto alla voce, nè quanto al significato, nella Scrittura Divina; nè in alcuno de-

degli antichi Padri; nè in raccolte de' Canoni di Burcardo, nè d'Ivone, nè di Graziano, il quale scrisse circa il 1150. Ma bensì incomincia dopo di quello; perchè ne fa menzione Sorimo nelle Decretali di Alessandro III. in una sua lettera a' Prelati d'Inghilterra l'anno 1170. in circa.

E se alcuno pensasse, che il cap. *Miror.* 17. *qu.* 4. si potesse interpretare dell' Interdetto; prima da se stesso conoscerà, che a nessun modo si può intendere del locale, del quale parliamo noi; in secondo luogo, che altro è, *Oblatione non recipi*, ed altro è *non interesse Divinis*.

Ma i versati nelle Storie senza difficoltà sapranno, che Bonifacio Conte abitò sempre in Cartagine; perlochè non si può per alcun modo trarne la conchiusione dell' antichità dello Interdetto locale, che comprende gl' innocenti.

Nel principio, che s' incominciò a sottoporre luoghi all' Interdetto, furono proibiti tutti gli Uffizj divini, eccetto il Battesimo de' bambini, e la Penitenza de' moribondi. Alessandro III. *cap. Non est nobis*, *de sponsſ.* Anno 1170.

Circa il 1200. si concesse la Predica, e 'l Sacramento della Confermazione da Innocenzo III. *cap. Responsio*, *de sent. excomm.*

Circa il 1230. Gregorio IX. concesse, che una volta per settimana si potesse celebrare una Messa, senza sonar campane, con voce bassa, e serrate le porte, per consecrar il Santissimo

Sacramento per Viatico de' moribondi penitenti: *Capitul. Permittimus, de sentent. excommunicationis*.

Circa il 1245. Innocenzo Quarto concesse, che il Sacramento della Penitenza si potesse amministrare a' Crocesegnati, e a'forestieri; e che i Chierici potessero celebrare i Divini Uffizj a due, ovvero a tre; con voce bassa: *cap. Quod, in tex. de pœn. & Rem.*

Circa il 1300. Bonifacio Ottavo costituì, che la Penitenza si amministrasse non solo agl' infermi, ma anco a' sani; e che si celebrasse ogni giorno, e si dicessero i Divini Uffizj con voce bassa, a porte serrate, senza suono di Campane; e nelle Feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, e Assunzione della Madonna, si celebrasse pubblicamente a porte aperte, e con suono di campane: *Cap. Alma mater, de sent. excomm. in 6.*

Quali fossero i frutti degl' Interdetti è bene recitarli colle stesse parole del detto capitolo *Alma mater*, e della Stravagante *Provide*. Quello dice: *Quia vero ex distinctione hujusmodi statutorum excrescit indevotio Populi, pullulant hæreses, & infinita pericula animarum insurgunt, ac Ecclesiis sine culpa earum debita obsequia subtraherentur*.

Le parole della Stravagante sono: *Tolluntur mortuis, seu minuuntur suffragia, præsertim per oblationem frequentem Hostiæ salutaris: adolescentes, & parvuli participantes rarius Sacramenta minus inflammantur, & solidantur in fide*;

de ; fidelium tepescit devotio, hæreses pullulant, & multiplicantur pericula animarum. E la Glossa sopra il detto capitolo *Alma mater* dice, che, dopo levato l'Interdetto d'un luogo; gli uomini di 30., e 40. anni, che mai non avevano veduto Messa, si ridevano de' Preti, che celebravano. Veggiamo ancora quello, che Domenico Soto, celebre Dottore, ne dica *in 4. distinct. 22. qu. 3. art. 1. Immo interdictum, quamvis ex una parte ad terrorem excommunicatorum conducat, ex altera tamen in periculum divini cultus vergit; potissimum si fuerit prolixum: nam tunc non solum populus desuetudine frequentandi divina officia affectum eorum, & sensum perdit, verum etiam & Clerus ipse remissior fit, & ignavior ad eadem divina celebranda; qua utique ratione, & divina religio detrimentum patitur, & populus solet in moribus sylvescere.* Per ovviare a questi disordini, da qualche tempo in qua, quando per cause non legittime è stato interdetto qualche Regno, o Stato, i Principi hanno usato di non permettere la esecuzione. Il che però ha fatto la Repubblica, e di ciò si potrebbono addurre molti esempj: ma perchè tutti sono occorsi con istrepito di arme, ne diremo solo alcuni occorsi in pace. Nell' anno 1468. Paolo II. sottopose allo Interdetto la Città di Nivers, e il Parlamento di Parigi, per Decreto fatto sotto li 2. Dicembre dello stesso anno, che è ne' registri, ordinò, che il servizio Divino fosse continuato, e gli Ecclesiastici costretti a eseguirlo.

E nel

E nel 1488. Innocenzo VIII. interdisse Gant e Bruges; e'l Parlamento dichiarò l'Interdetto abusivo, e comandò la continuazione del servizio Divino, come racconta Renato Copino *l.2.t.4.* Già a tutti è noto, che Filippo il Bello, Re di Francia, si valse del rimedio, che la Repubblica usa al presente, quando il Regno suo fu interdetto da Bonifacio VIII. e Lodovico XII. quando da Papa Giulio II. Ma aggiungeremo di più, che Lodovico Richeomo, moderno Provinciale de' Gesuiti, nella sua Apologia al Re di Francia loda, e commenda il fatto del Re Lodovico XII. e lo propone ad ogni Re, da imitare: siccome anche afferma, che essi imiterebbono i Francesi sudditi di quei Re, quando alcun Papa volesse oppugnare per lo avvenire il Regno di Francia.

Adunque dalle cose suddette si è provato, quanto da principio fu proposto. Il che ancora più facilmente si poteva provare coll' autorità de' Santi Padri antichi; ma perchè al presente pare, che i Dottori classici insegnino più chiaramente, abbiamo però piuttosto voluto confermare le cose proposte da noi coll'autorità de' moderni, con tutto che la dottrina di esse Proposizioni sia stata tenuta nella Chiesa in tutti i tempi; e però la sottomettiamo anche al giudizio di essa S. Madre Chiesa, che non può fallire.

THEOLOGORUM VENETORUM

JOAN. MARSILII, PAULLI VENETI, FR. FULGENTII,

Ad Excommunicationis, Citationis, & Monitionis Romanæ Sententiam in ipsos latam.

RESPONSIO

JOANNES MARSILIUS Presbyter Neapolitanus, Sacræ Theologiæ Doctor, *CATHOLICÆ VERITATIS Audiendæ Studiosis S.*

VERBUM *Dei non est alligatum*, inquit Paullus 2. ad Tim. 2. Idcirco vobis (Catholicæ Veritatis Studiosi) per me nota fieri his literis nonnulla oportet, quæ si nunc dissimularem, postea sine fructu dicerem cum Propheta Psal.13. *Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea*, ab illis, qui, ut Paulo V. R. Pontifici rem gratam facerent, Venetam Christianissimam; atque a suo exortu semper Catholicam Rempublicam suis scriptis ha-

hactenus persecuti sunt. Multi libelli, partim tacitis; partim ementitis, partim propriis propositis nominibus, in lucem editi fuerunt; in quibus plerique Viri docti, atque Catholici, præter multas Propositiones suspectas de hæresi, erroneas, temerarias; scandalosas, seditiosas, calumniosas, de jure, & de facto manifesto falsas, nonnullas etiam hæreticas; quarum oppositæ expresse leguntur in Sacra Scriptura, ab ipsis Auctoribus minus fortasse considerate prolatas fuisse animadverterunt, inter quas præcipue sequentes numerantur.

Prima est: *Principes sæculares nullam habere potestatem supra Clericos habitantes in suis Dominiis, neque de jure divino, neque de jure humano*. Hæc propositio habetur in responsione Bellarm. ad octo propositiones, propositione 1. §. 1. & clarius in Responsione ad oppositiones R. P. M. Paulli. §. 3. Cujus opposita est illa prima Petri cap. 2. qui cum illos, ad quos scribebat, appellasset *gentem sanctam*, & *regale Sacerdotium*, sic concludit: *Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum, sive Regi quasi præcellenti, sive Ducibus tamquam a Deo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei*: Ubi expresse loquitur de subjectione in Judiciis, quam subjectionem dicit esse ex voluntate Dei, ac proinde de jure divino. Est etiam manifeste contra Paullum ad Romanos cap. 13. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*: ubi cum *omnem* dicit, neminem excipit, & loquitur li-

te-

teraliter de Principibus sœcularibus contra Hæresim modernam Anabaptistarum, quæ jam tum insurgebat, quæque negat esse ullam potestatem laicam de jure divino, quæ, proh dolor! nunc videtur nimium invalescere.

Secunda est: *Potestatem Principis super laicos non esse de jure divino*. Hæc habetur in Resp. 5. §. ultimo. Cujus opposita est Sap. 6. ubi convertens Sapientia Dei ad Reges sermones suos: *data*, inquit, *est a Domino Potestas vobis*. Prima Petri c. 2. *Subjecti estote, omni humanæ creaturæ propter Deum, sive Regi quasi præcellenti, sive Ducibus tanquam a Deo missis in vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei*.

Tertia est: *Potestatem, quam Christus Dominus dedit Petro, successoribus ejus tamquam suis Vicariis, esse illimitatam, & absolutam*. Habetur hæc Propos. in Responsione Bellarmin. ad propos. 4. §. 1. Cujus oppositæ sunt omnes illæ, in quibus est ipsius potestatis limitatio: videlicet: *Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci; ita & faciatis*. Jo. 13. *Reges gentium dominantur eorum: vos autem non sic*. Luc. 22. *Sicut misit me pater, & ego mitto vos*. Jo. 20. *Non est discipulus super Magistrum*. Jo. 13. Præterquam quod est erroneum dicere etiam omnem Christi spiritualem potestatem fuisse ab eo Petro, & Successoribus ejus communicatam, ut Theologi omnes fatentur.

Quarta est: *S. Paulum fuisse Prædicatorem gentium, & non Christi Vicarium*. Hæc habetur

tur in libello illo famoso edito ementito nomine Joan. cujusdam Philothei, Bononiæ, in Typographia Archiepiscopali, in Responsione ad objectionem XVI., cujus opposita est apud ipsummet Paullum ad Galatas. cap. 2., ubi rationem reddens, cur restiterit in faciem Petro, eo quod non recte ambularet in veritatem Evangelii: *Qui*, inquit, *operatus est Petro in Apostolatum circumcisionis, operatus est & mihi inter gentes*. Et in Canone Catholicæ, & universalis Ecclesiæ: *Ut gregem tuum, Pastor æterne, non deseras, sed per beatos Apostolos tuos continua protectione custodias, quos operis tui Vicarios, eidem contulisti præesse*, Pastores fuerunt enim omnes Apostoli, Christi Vicarii, æqualis auctoritatis, omnes Episcopos creaverunt: omnibus dictum est: *Quæcumque ligaveritis super terram, erunt ligata & in cœlis*.

Quinta est: *Qui Hostiam a Sacerdote interdicto consecratam adorant, esse Idolatras*. Habetur in multis manuscriptis instructionibus a quibusdam profugis religiosis, suis pœnitentibus relictis. Hujus opposita expresse est Matth. 26. *Hæc quotiescumque feceritis, facite in meam commemorationem*. Non enim, ablata potestate Jurisdictionis, auferri potest potestas ordinis per indelebilem characterem impressi: immo neque omnino auferri potest potestas etiam jurisdictionis, V.C. in casu necessitatis; licet contrarium habebatur in illa instructione ad populos, impressa sine nomine Auctoris, & loci impressionis, de qua infra.

Has

Has Propositiones, dum ego, non tamquam Judex, neque enim me æstimo supra id, quod sum, sed tanquam Catholicus, ac privatus Doctor, pro Ecclesiæ utilitate discutio, & pro defensione justissimæ causæ DD. meorum Venetorum examino, non sapiens plusquam oportet sapere, sed ad sobrietatem nimirum; ut saltem ab Auctoribus ad removendum scandalum explicentur: qua in re, cum ipsi Pontifici, tum Ecclesiæ universæ sine dubio præstatur obsequium; Schedula tenoris sequentis contra me Romæ affixa, & pubblicata fuit ad instantiam cujusdam Ludovici Boidi Fiscalis, ut ipse se nominat.

De Mandato Illustriss. & Reverendiss. DD. Cardinalium contra hæreticam pravitatem generalium Inquisitorum.

HIc denunciatus excommunicatur Presbyter Joannes Marsilius de Neapoli, Venetiis degens, ex adverso principalis, & declaratur incidisse, & incurrisse in pœnam excommunicationis majoris latæ sententiæ, confiscationis omnium, & singulorum bonorum suorum, mobilium, & immobilium, jurium & actionum præsentium, & futurorum, privationis omnium, & singulorum beneficiorum Ecclesiasticorum, pensionum, officiorum, & dignitatum quarumcumque, inhabilitatisque ad illa, & ad alia in futurum obtinenda, & in alias pœnas, & censuras Ecclesiasticas contentas in literis monitoria-

rialibus, & citatoriis contra ipſum decretis; exequutis, & in actis judicialiter reproductis, ob illarum non paritionem. Inſtante R. D. Ludovico Boido Procuratore Fiſcali S. Romanæ, & univerſalis Inquiſitionis.

Locus Sigilli.

Quintilianus Adrianus Not.

Romæ ex Typograhia Vaticana. 1606.

QUam ego appellatam denunciationem, ut legi, ſtatim nullam, atque invalidam eſſe, ſalva reverentia, quam Sedi Apoſtolicæ ſemper detuli, tenui, atque defendi; quod etiam hoc meo ſcripto nunc teneo, defendo, vobiſque omnibus notum ac manifeſtum eſſe vehementer cupio: primo, quia de numero Judicum expreſſe, ac ſigillatim non excipitur Cardinalis Bellarminus, qui contra me ſcripſit, & quem contra ego ſcripſi, ſcriboque, qui meus eſt publicus, & notorius adverſarius: ſecundo, quia cum literis citatoriis & monitorialibus, de quibus in ea mentio fit, & ob juſtiſſimas cauſas parere nec debuerim, nec potuerim; cumque meæ litteræ Proteſtationis, Excuſationis, Petitionis, Oblationis, Profeſſionis fidei, Dictionis de nullitate, & in caſu quo &c. Appellationis coram Notario, & teſtibus præſentatæ, acceptatæ, & Romam a Miniſtris Sancti Officii Inquiſitionis Venetiarum transmiſſæ, immo typis impreſſæ, pro juſtitia meæ cau-

causæ per multa loca diffusæ fuerint; nihilominus prædicti judices, de illis nulla facta mentione, ad sententiam processerunt; quam etiam callide sine nota diei prolationis ipsius, sive affixionis impresserunt. Quod ut clarius omnibus constet, meas literas, quibus ipsorum literis citatoriis respondi, facta prius occasionis mentione, quare citatus fuerim, hic subjiciam.

Postquam quidam Religiosi, qui ob Interdictum a Paulo Quinto Romano Pontifice contra Rempublicam Venetam publicatum, quamvis nullum, & Matricis Ecclesiæ exemplum non sequentes, sicut ipsis a Sacris Canonibus præscribitur, Venetiis discesserunt; atque alii ex ipsis, tanquam seditiosi, & Reipubblicæ perniciosi dimissi cum custodiis fuerunt. Quædam Instructio directa ad Populos Status Veneti, qui interdictum tanquam nullum non observabant, typisque mandata per templa, & publicas vias disseminata fuit, sine nomine auctoris, & loci impressionis ab iis sine dubio transmissa, qui Ecclesiæ causam tueri se falso gloriantur: qui libellus manifestam hæresim continet, ut ipsi etiam adversarii confitentur. Cum ergo primum visus fuit, ut obviam tanto iretur malo, quædam propositiones, quæ octo dicuntur, Catholicam continentes doctrinam ex adverso impressæ, visæ sunt sine nomine auctoris, & loci impressionis ad exemplum jam dictæ Instructionis. Has mihi Romæ tribui a quibusdam Cardinalibus per viros fide dignos literis admonitus fui; & nisi illas retractarem, vel me

excusarem, fore, ut brevi gravissimis pœnis, illi, qui apud Pontificem ipsius vindices; jure, sive injuria, videri volunt; me persequerentur, quas ut evitarem, cum jam conceptam opinionem ex animis hominum aliter non possem evellere, dictas Propositiones justo volumine adversus Cardinalem Bellarminum Catholicis auctoritatibus, rationibusque defendi; quam etiam Defensionem Sanctæ Ecclesiæ Catholicæ, quæ errare non potest, judicio subjeci. Interim Romam super generalia citatus fui ad respondendum de fide; cui ego citationi, cum in nullo mea me conscientia remorderet, sequentibus literis Protestatoriis, &c. respondi.

Pro D. Joan. Marsilio Presbytero Neapolitano, Sacræ Theologiæ Doctore.

Coram vobis Reverendo P. Inquisitore Generali Venetiarum comparuit Dominus Joannes Marsilius Presbyter Neapolitanus, Sacræ Theologiæ Doctor, & exposuit, qualiter ad ejus notitiam pervenit: quod Romæ affixæ fuerint, & publicatæ quædam literæ citatoriæ, sive monitoriæ, in quibus, ad instantiam Reverendi D. Ludovici Boidi J. V. D. Sanctæ Romanæ, & Universalis Inquisitionis Procuratoris Fiscalis, tanquam per edictum publicum ab Illustrissimis, & Reverendissimis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, ipse comparens citatus fuit; attento quod judicialiter constaret ad præfatum comparentem non patere tutum ac-

accessum ; & notorium esset in ejus propria persona literas exequi non posse, ad personaliter comparendum in Romana Curia in Officio Sanctæ Inquisitionis, & respondendum coram ipsis, vel eorum Commissario Generali de fide, ac se expurgandum ab objectis, de quibus in processu sub pœnis, ut in præfatis literis continetur; ad quas &c. Cui citationi cum ipse comparens parere nullo modo possit, cum ipse ab hac Civitate Venetiarum sub pœna capitis discedere non valeat; neque illi ad Romanam Curiam pateat tutus accessus; neque per interjacentia loca securus transitus; ac præterea notorium sit, quod coram suspectis judicibus citatur, attento quod notorium apud omnes est, quod ipse comparens sumserit defendendam quamdam Epistolam continentem octo propositiones in materia Censurarum a Sanctitate sua Venetam in Rempublicam fulminatarum, quæ a præfatis Illustrissimis Dominis prohibitæ fuerunt, & contra quas Illustrissimus Dominus Cardinalis Bellarminus integrum edidit tractatum: quam ob rem valde eidem comparenti Judices præfati, salva semper in omnibus illorum reverentia, suspecti redduntur; cumque in Civitate Venetiarum adsit Sancti Officii Inquisitionis Tribunal, in quo ter in Hebdomada illius Officiales conveniunt, resident, & jus dicunt; quod etiam consuevit a tempore suæ Institutionis, usque in præsens causas fidei cujuscumque generis tractare, in illis procedere, & etiam terminare; neque unquam ad hanc Civitatem ullæ

 ci-

citatoriæ, aut monitoriales literæ contra quasvis personas ab Officio Sanctæ Inquisitionis Romanæ consueverunt decerni; sed omnes ejusmodi causæ in eo Tribunali judicantur ; unde , nulla apparente causa , propter quam præfatus comparens extra hanc Civitatem debeat citari , merito illius suspicio augeatur. Quibus stantibus prout stant , & ipse comparens , quatenus opus sit, legitime probare se offert , protestatur coram vobis, quod paratus est quodlibet judicium fidei in hac civitate subire , & ab omnibus sibi objectis se expurgare : & si quando poterit secure ex hac civitate , & Dominio exire, paratus est ad quæcumque loca sibi non suspecta, & coram non suspectis judicibus comparere , & fidei suæ rationem reddere , protestans pariter, quod semper tenuit , ac in præsentiarum tenet Sanctam Fidem Catholicam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, quæ continetur in professione Fidei Sanctæ Memoriæ Pii IV. quam sæpe emisit , & paratus est usque ad effusionem sanguinis confiteri. Quapropter ad nullos actus contra ipsum in Romana Curia, aut in ipso Sanctæ Inquisitionis Romanæ Officio de jure deveniri posse; protestans de nullitate omnium, & singulorum, quæ in ejus absentia, stantibus præfatis legitimis impedimentis, agentur, aut tractabuntur, salvis omnibus aliis rationibus, & juribus sibi in præmissis, & in aliis quomodolibet competentibus ; & nihilominus si quidquam contra hujusmodi suam protestationem attentatum fuerit, ex nunc, prout ex tunc de injusti-

ſtitia, & de gravamine, & de illorum nullitate proteſtatur; ac ab eis,& ab illorum quocumque ex nunc, prout ex tunc, provocat, de nullitate dicit, & appellat ad illum, ſive ad illos, ad quem, vel ad quos, ac ex nunc, prout ex tunc, Apoſtolos petit, non ſe adſtringens, &c.

Præſentata, & accepta in Tribunali Sanctæ Inquiſitionis Venetiarum, ut ſtatim Romam transmitteretur intra tempus in monitorio præfixum coram Notario, & Teſtibus, ut in actis die 9. Septembris 1606.

Quibus non obſtantibus, immo neque ipſarum ulla mentione facta, ſupra poſita denunciatio contra me publicata fuit, quia declaratus ſum in excommunicationem majorem latæ ſententiæ, atque alias pœnas, ut ibi, &c. incurriſſe, tantum ob non paritionem, plane (quod ſalva reverentia dictum ſit) contra omnia jura divina, atque humana: nam quis cum evidenti certoque periculo mortis parere tenetur literis citatoriis ad reſpondendum de fide? Quis trahi poteſt extra tribunal loci, in quo habitat, in prima inſtantia, Romam, cum alibi fieri id commode poſſit, & præcipue Venetiis, cum, ſecundum concordata, cauſæ Sanctæ Inquiſitionis eorum, qui Venetiis degunt, debeant Venetiis agi, & terminari? Quis poteſt dici non paruiſſe, qui de facto fidei profeſſionem fecit; pro qua facienda Romam citatus fuit? Quæ cum ita ſint: Primo Deum Optimum Maximum, cujus cauſam defendi deprecor, ut

Ecclesiæ suæ promtis remediis succurrat; deinde eos, quorum interest, obtestor, ut omnes simul congregentur in unum, hasque controversias de meo, & tuo, quæ inter Ecclesiasticos, & Laicos persæpe magno cum Ecclesiæ detrimento, & scandalo oriuntur, aliqua ratione dirimant; ut tandem spiritualia a spiritualibus, temporalia a temporalibus Magistratibus administrentur, amota Babylonica confusione. Denique omnes Christi fideles obsecro, ut, causa mea cognita, considerent, an jugum nostrum factum sit importabile magis illo, de quo dixit Petrus, quod neque nos, neque Patres nostri portare potuimus. Et nihilominus, me in Catholicorum Scriptorum numero, atque adeo in Ecclesiæ communione retineant, qui, pro veritate tuenda, hæc patior, cum certus sim cum Apostolo, quod nemo sit, qui possit me separare a charitate Christi, & Ecclesiæ, nisi prius ipse me separavero, quod certo non effeci, sic me Deus adjuvet, & Sancta Dei Evangelia.

Contra veros protervos has duas conclusiones in loco tuto defendendas suscipio.

Si quis dixerit aliquem posse a Christo, aut Catholicæ Ecclesiæ communione separari, nisi prius ipse se separaverit, est hæreticus.

Si quis dixerit, aliquem sine sua culpa excommunicatum ob hoc tantum, quia non auditur Pontifex, vel ejus ministri non audiuntur, cum audiri nec possunt, nec debent, vere & valide excommunicatum esse, est hæreticus, ac proinde ipse est excommunicatus.

Ego Joan. Marsilius.

Amplis.

Amplissimis, ac Reverendiss. DD.

S. R. E. CARDINALIBUS,

PINELLO, ASCULANO,

Sanctæ Ceciliæ, de Giury, Blanchetto, Arigonio, Bellarmino, Zappatæ, de Bubalis, Monopolitano, nuncupatis Generalibus Inquisitoribus.

Amplissimi, & Reverendissimi DD.

Coram vobis, Ego Frater Paulus Venetus, Ordinis Servorum, compareo per has literas, ac humillime, & subjectissime deprecor, ut ad examen revocatis iis, quæ contra me in Congregationibus vestris acta sunt, has meas exceptiones contra illa recipere, & admittere non dedignemini. Etenim sub die 20. Septembris in Congregatione vestra decretum fuit, ne divulgaretur, aut legeretur, vel retineretur a quoquam libellus Italico sermone a me compositus, cui titulus est: *Considerazioni sopra le Censure della Santità di Papa Paolo Quinto contra la Serenissima Repubblica di Venezia:* necnon alius, cui titulus: *Apologia per le Opposizioni dello Illustrissimo, e Reverendissimo Si-*

 gnor

gnor Cardinale Bellarmino a' trattati, ed alle resoluzioni di Gio: Gersone, sopra la validità delle scomuniche : ac alius a me cum aliis sex inscriptus: *Trattato dello Interdetto della Santità di Papa Paolo Quinto*, cum nonnullis aliis ejusdem argumenti ab aliis compositis, & etiam cum omnibus componendis, tanquam in illis plurima temeraria, calumniosa, scandalosa, seditiosa, schismatica, erronea, & hæretica, respective deprehenderentur.

Deinde vero die 30. mensis Octobris decreta fuit contra me citatio per edictum in Romana Curia affigendum sub excommunicationis latæ sententiæ pœna, necnon & perpetuæ infamiæ, ac privationis omnium, & singulorum officiorum, & dignitatum, ac aliis pœnis per Canonicas constitutiones, & arbitrio vestro imponendis, ut intra terminum 24. dierum per me ipsum, & non per procuratorem compaream ad respondendum de fide, & me ab omnibus expurgandum; Cum fide dignorum juridica attestatione, ac aliis documentis constare assereretur, tutum accessum ad me non patere, prout in præfatis decretis, sive edictis impressis, plenius, ac latius contineri dicitur, ad quæ, &c.

Et quidem, amplissimi DD., ego, juxta Sancti Petri præceptum, semper paratus fui cuique poscenti rationem reddere de ea, qua vivo, fide, & spe; ac fidei judicium publicum in Ecclesia maxime salutare, ac necessarium esse constanter affirmo, ne omni vento doctrinæ circumferamur, & ne ab iis, quibus quæstus est pietas,

in-

incauti deciperemur. Verum, ſicut hujus ſacræ & ſanctæ rei uſus eſt apprime ſalutaris, ita inter omnia abuſus eſt maxime peſtilens, ac perniciosus, dum innocentibus eo prætextu contra omnia divina, & humana jura quandoque invidia concitatur, & indefenſi odiis onerantur, & opprimuntur, & ſana doctrina profligantur, qua Mundus, & Reſpublicæ, juxta Evangelica & Apoſtolica inſtituta, reguntur, & conſtant. Ego ſane nihil magis opto, & cupio, quam vobis omnem obedientiam, & ſubjectionem præſtare, & fidei meæ rationem reddere, neque enim lucem fugio, ut qui doctrinæ Catholicæ innixus (prout Dominus præcepit) Cæſari, quæ Cæſaris ſunt, & Deo, quæ Dei ſunt, reddidi. Verum ea eſt temporum conditio, ut hucuſque multa evenerint, quibus exploratum omnibus reddatur, me a citatione, & mandato veſtro excuſari.

Cum enim, nullo ſervato juris ordine, libelli præfati, Auctoribus inauditis, interdicti, & prohibiti fuerint, nec ex illis excerptæ ſint & ſignatæ, ac cenſuris propriis per ſingulas notatæ ſententiæ, & propoſitiones, ut cujuſmodi eſſent, & viderentur, manifeſtum per ſingulas fieret, quemadmodum olim, & in Conſtantienſi Concilio præſertim, fieri mos obtinuerat, ſed, novo, & inaudito more, artificioſaque oratione, in illis contineri plurima temeraria, calumnioſa, ſcandaloſa, ſeditioſa, ſchimatica, hæretica, reſpective pronunciatum fuerit; ita, ut ob orationis obſcuritatem, & adverbii interminatam li-

limitationem non appareat, an illis nominibus omnibus omnes libelli prædicti damnati fuerint, vel quo nomine quilibet dignus censeatur; atque cujus rei gratia id factum fuerit, ut quandocumque, & quidquid libitum fuerit, & futurorum negotiorum rationes suaserint, de illis dicere liberum, & integrum reservaretur, neque interim sua auctoribus defensio occurrere posset. Cumque etiam de toto argumento eodem conscribendi libri omnes jura, & rationes Reipublicæ Venetæ complexuri, jam damnati fuerint, finis cuicumque prætensæ liti contra quemlibet eorum jurium, & rationum enarratorem, & assertorem impositus fuit. Quapropter, Amplissimi Domini, cum jam sententia (licet ambigua, & innumerabilibus modis explicanda) de libellis per me compositis pronunciata sit, post tantum præjudicium mihi inaudito illatum, nunc contra me judicium aliud tanquam re integra constitui, & me in illud vocari, & post pronunciatam sententiam citari, nullo jure decet.

Neque præterea est, quod ego possim judicium sincerum arbitrari, cum inter alios sedeat judex Amplissimus Dominus Cardinalis Bellarminus, qui in libello, cui titulum facit Italicum: *Risposta del Cardinal Bellarmino al Trattato de' sette Teologi di Venezia, sopra l' Interdetto della Santità di N. S. Papa Paolo V. ed alle opposizioni di F. Paolo Servita contra la prima scrittura dello stesso Cardinale*, se maximam injuriam a me accepisse ex præfata Apologia aperte profitetur, & cum sibi objecta mi-

minime diluat, maledictorum acervum in me cumulat, & undique vindictam spirat; atque eam ob rem ab instituendo contra me judicio, vel ab interveniendo (tanquam judex) in instituto abstinere debuisset, vel Dei timore, & propria conscientia deterrente, vel saltem ne cuiquam scandalo propterea esset.

Accedit, quod cum jam promulgatæ fuerint sententiæ, & censuræ contra Serenissimum Principem, Senatum, & Rempublicam Venetam, & contra illorum fautores, adhærentes, & consultores; quibus ego ex obedientia, & cum benedictione R. Patris Prioris Generalis mei Ordinis Servorum, pro Theologo & Ecclesiastici juris Consulto inservio, infensum in me animum, sicut alii dissimulare non possunt; ita ego non perhorrescere nequeo. Quæ cum omnibus pateant, longiori enarratione non fuerant explicanda.

Cum vero fide dignorum (ut asseritur) testimonio, ac aliis documentis vobis constet, ad me, pro exequenda citatione personali, non dari tutum accessum, iisdem etiam mihi ad vos accessum esse minus tutum, & intutissimum, multo clarius constare oportet; quamobrem & me onere id vobis probandi, quod omnino facturus eram, sublevastis: si enim vobis, potentissimis viris, vel unius citationis exequendæ facultas non suppetit, mihi omnium minimo, & vestra, ac vestrorum communione absente tutus erit per vestros transitus, tutus erit ad vos accessus?

Nec in postremis ponendum est, quod Sereni-

nissimi Principis interdicto discessus ex hoc Dominio Ecclesiasticis prohibitus est, cui in primis mihi obedire oportet, tum ob communes cum omnibus rationes, tum quia spirituali servitio Reipublicæ regulari, ac legitima obedientia adjuncto, non modo a Dominio, sed neque a Civitate (nisi impetrata facultate) discedere liceat.

Quod ad me attinet, Amplissimi Domini, paratus sum cuicumque fidei meæ rationem reddere, & quibuscumque judicibus non suspectis respondere, atque ad quæcumque tuta loca proficisci.

Quæ cum ita se habeant, vos per adventum maximi, & tremendi judicis, (apud quem personarum acceptio nulla erit) obtestor, ne in vermem, aut canem mortuum persecutionem intentetis; sed (prout jus exigere constat) exceptiones meas contra judicium, judices, & locum admittatis, & de jure factas pronuncietis. Quod si aliter a vobis factum fuerit, coram Deo, & Sancta Ecclesia de nullitate vestri Decreti, & ulterioris cujuscumque processus dico, & Divinæ protectioni me committo, & curam mei in illius majestatem conjicio; quod si a vestra communione (pro ut comminamini vos, facturos) separatus fuero contra omnem divini ac humani juris dispositionem, Deo adjuvante, æquo animo ferre paratus sum, certus cum Gelasio, quod apud Deum, & ejus Ecclesiam neminem gravare potest iniqua sententia. Comminatæ infamiæ perpetuæ pœna minus concutior,

tior, dicam cum sanctissimo viro: *Sentiant de Augustino quicquid libet, sola me in oculis Dei conscientia non accuset*. Monuit olim Sanctus Petrus: *nemo vestrum patiatur, aut homicida, aut fur, aut maledicus, aut alienorum appetitor, si autem ut Christianus non erubescat*. Maxime cum Sanctis Apostolis gaudebo, si pro Christi, & Sancti Apostoli Pauli doctrina contumeliam patiar. Sed quod pro exponendis, ac defendendis juribus Catholicæ, ac potentissimæ, & toti orbi venerandæ Reipublicæ infamia notandus sim, non erubesco: verum quod etiam pro defendenda memoria, & fama Joannis Gersonis, Christianissimi Doctoris, & excellentis doctrinæ, ac pietatis viri, & de Romana Ecclesia optime meriti, infamiam sim passurus, libens sustinebo. Evangelicæ & Apostolicæ doctrinæ puritate, ac tantæ Reipublicæ claritate, & piissimi doctoris celebritate injustæ, ac immeritæ infamiæ notam delendam fore confidens. Pœnas vero privationis officiorum, & dignitatum, quas ultra excommunicationem, comminamini, nihil moror. Nulla officia, nullas dignitates, aut volo, aut etiam oblatas sum recepturus. In qua vocatione me Deus constituit, divino servitio incumbere decretum est: hujusmodi illi, qui eas pœnas putant, commoveantur. Ego maximum puto officium, maximam dignitatem in hoc humili, & infimo gradu perpetuo vivere.

Interim vero cum ob præfatas, & alias opportuno tempore, ac loco allegandas causas, ad vos venire ad reddendam verbis rationem fidei mi-

minime possim, per opera ante acta, & per agenda in posterum integram rationem reddidi, ac reddam; eamque observantiam, obedientiam, ac fidem, quam ante (præsertim tot annis, quibus Romæ versatus sum) vobis detuli, integram servabo; sperans Deum mihi opportunitatem, spatium, & causam oblaturum, ut innocentiam meam vobis, & universo orbi comprobem, ac tempore illi accepto me exauditurum, & interim facturum cum tentatione proventum; ut sustinere possim. At vos obnixe deprecor, ac per Christi Domini adventum; & vestrum officium; & in Dei Ecclesia locum obtestor, si quas sententias, & propositiones in scriptis meis reprehendendas duxistis; (cum ex ambiguis prioris edicti verbis id conjici nequeat) illas excerpi, & suis nominibus notari jubeatis, ut ego vel judicio vestro, cui semper maxime deferam; adhærens, illas, si minus claræ fuerint, exponam; vel amplioribus rationibus, & argumentis communiam. Interim enim dum aliis aliorum scriptis, & sine speciali expressione, & cum ambiguo adverbio damnantur, nihil reprehensione dignum in illis inveniri obtestor.

Venetiis, ex Conventu Servorum, Die 25. Novembris, An. 1606.

FRA-

FRATER FULGENTIUS,

Natione Italus, Patria Venetus, Gente Manfredus, Fide Christianus Catholicus:

Religione Observans Franciscanus, Ordine Sacerdos, professione Sacer Theologus; officio Prædicator veridicus, & veræ Evangelicæ doctrinæ propugnator acerrimus, atque Apostolicæ vitæ sectator humillimus.

Reverendissimis in Christo Patribus, DD. Archiepiscopis, & Episcopis universis una cum omnibus cujusvis gradus Presbyteris, Senioribus, Clericis, ac personis Ecclesiasticis, cujuslibet Ordinis Religiosis regularibus, necnon & cujuscumque status laicis sæcularibus Christianis Catholicis.

Gratiam Sancti Spiritus, Spiritum Christi, Zelumque Apostolorum.

AD manus jam, vel ad minus, notitiam vestram antequam meam arbitror pervenisse citationem, & monitionem quamdam S. R. E. Cardinalium X. Generalium in Christiana Republica Inquisitorum Romæ impressam, & affixam, ad vosque, vestrorumque plurimos missam, asserentium illammet in propria persona mea judicialiter exequi minime potuisse, aut pos-

posse, cum ad me Fratrem Fulgentium, qui supra citatum in ea ac monitum, in hac alma, præclaraque Venetiarum Urbe Catholica degentem, & commorantem tutus non pateat accessus: proptereaque existimantium requisitionem ab ipsis per eorum Procuratorem fiscalem factam, justam, & rationi consonam, ipsamque citationem legitimam, monitionemque canonicam, forma, & modo, prout in ea prolixius, abundantiusque continetur. Verum, etsi easdem ipsas citatorias, & monitoriales literas dissonas, juri omni contrarias, a veritate alienas, nullam continere justitiam, nullam servare legem, nullam prorsus redolere Christianam Charitatem, perspicuum sit intelligentibus, atque illorum versutias, & calumnias, calumniatorumque, & accusantium malignorum depositiones non convenientes, falsasque agnoscentibus; quia tamen non omnibus ita hæc perspicua sunt, a quibuslibet ut clare perspiciantur, sequentia illis, vobisque ipsis notanda, & animadvertenda erunt.

I. *Const. Apost. lib. 6. c.* 27. Sanctæ in primis Inquisitionis officium, & Congregatio instituta videntur adversus (ut ipsimet etiam Inquisitores ferunt) hæreticam pravitatem: quam sane quidem omnes sanæ quidem mentis & intelligentiæ cognoscunt esse, quicquid sit contra D. N. Jesu Christi Evangelium, ac fidem ab Apostolis ejus traditam, a Sanctis Patribus, ac Doctoribus expositam, perque eosdem a Spiritu Sancto in Generalibus œcumenicis Conciliis de-

declaratam, & decretam. Hanc vero integram, illæsam, incontaminatamque, quam ipse idem Frater Fulgentius, ejusdem professor, ac defensor semper & ubique professus sim, & defenderim, dicendo, scribendoque, & nunc, vel hic maxime haud certe scio ad respondendum; de qua, aut de quibus me expurgandum illuc coram ipsis, vel ipsorum Generali Commissario vocent, citentque, ni forsan velint, vel dicant hæretica, pravaque esse (quod absit) Prophetarum, Apostolorumque dicta, & immunditias Sacrorum Doctorum, Sanctorumque Patrum sententias, atque decreta, quibus Dei nostri voluntas aperitur, Christi Salvatoris doctrina explicatur, ejus Fides roboratur, Fidelium illum sequentium vita dirigitur, hæreses deteguntur, hæreticique convincuntur, errores refelluntur, vitia reprehenduntur, peccataque arguuntur, ac peccatores ipsi reducuntur, & convertuntur, abusus excessusque pravi (quibus religio nostra Christiana obscuratur, & confunditur) detestantur, e medio tolluntur, ac denique virtutes suadentur, bonique mores instituuntur. His autem ferme omnis concio, omnis sermocinatio, omnis denique mea innititur, absolviturque eloquutio,

II. Ad hæc vero quis Fiscalis? vel ad quid pro ea fiscus? quum non de præsidiis ampliandis, aut supellectilibus possidendis (de quibus, proh dolor, & pudor! potissimum concertatur, per quæve cultus divinus minuitur, spiritualium cura negligitur & animarum salus pericli-

tatur, sed de rebus fidei tantum spiritualibus, deque spiritibus ipsis, animabus (inquam) agitur, & pertractatur, inquisitio sine fiscali, correctioque sine fisco fieri debeat.

Quid autem a me expetitur, aut extorquetur, qui cum Petro Apostolo, Matth. 19. ceterisque omnia reliquerim, sequens Christum Dominum, (prout suo me post Apostolos perfectius cunctis exemplo docuit Pater meus Seraphicus, ipsius Domini imitator mirificus, vir undequaque Apostolicus Franciscus) nil profecto habeam, quod in aliorum fiscum, seu turpe sub hac specie lucrum, vel potius luxum, contra Apostolorum usum, ritum, institutumque, inferatur, & convertatur?

III. At si per me male actum, vel non recte probatum quid eis relatum sit, quod monitione, correctione, aut etiam punitione indigeat, aut dignum quod per inquisitionem corrigatur, puniaturque; nonne adest hic Inquisitionis officium, & Tribunal, & Generalis hujus status Catholici Inquisitor Adsistentibus, cæterisque Officialibus, qui bis, terque per hebdomadam congregantur, resident, & munus exercent? A quibus, a suæ initio institutionis ad præsens usque, causæ fidei, eæque gravissimæ, pertractari, in illisve procedi, atque definitiva etiam sententia terminari consuevit. Quod quidem neque hoc ipso controversiarum (quæ haud fidei sunt) tempore non est intermissum, aut remissum, nedum corruptum, aut sublatum. Et si forte fortuna Inquisitor ipse, seu ejus Com-

mis-

miſſarius, aut Officialis alius, quod hic per ſe æque tractare, aut efficere minime valuerit juſte, Romæ pertractandum, efficiendumque minus juſte, ſubreptitie, & falſo tranſmiſerit. Romanique ipſi Inquiſitores, ob id, vel aliud figmentum, vellent me in ſuis habere, ut dicunt, manibus, vigintiquatuor tantum dierum ſpatium (quo citationem ipſam pro uno, altero, & tertio, ultimoque peremtorio termino completam ſtatuunt ad procedendum in me, ut perſonaliter compaream, ſimque coram ipſis) aſſignare, nunquid non eſt hoc exterminare, extra terminos ponere, ac perimere? Eam vero appellare Canonicam, juſtam, & legalem, dicereque (& audere) ſi ipſe citatus dicto dierum ſpatio, quo literæ citatoriæ hujusmodi affixæ ipſum arctent, non comparuerit, velle contra eum procedere, & procedi mandare, juſtitia mediante, nonne ridiculum eſt audire, & tyrannicum? Alias expertus cum ſanctiſſimo Vate dicere poſſum: *Quoniam vidi iniquitatem, & contradictionem in civitate*: cumque Eccleſiaſte: *In loco judicii impietatem*, nullo juris juſtitiæve ſervato ordine, quinimmo contra omnem ordinem, juſque omne divinum, nedum humanum, ac gentium etiam infidelium, qui abſque fide, & lege, præter naturalem, qua (natura dictante) Deum credunt eſſe mundi rectorem, ac juſtum inquirentium ſe remuneratorem: juſte & ipſi judicant, ea, quæ legis ſunt, naturaliter facientes. Contra vero facere, contrave rationem præcipere non ſolum injuſti, ſed & tyranni eſt. Deus

 enim

enim Omnipotens impossibilia non præcipit; ac in his, quæ præcipit, hominem ad ea, quæ sibi naturaliter, ac civiliter impossibilia sunt, minime impellit, aut arctat; præcepisseque eum aliquando talia asserere, aut adseveranter dicere, hæresis est. Hæreticum itaque pronunciare, ac tyrannicum præcipere; impossibile esse quis non sciat? Sciunt ipsimet, & incunctanter affirmant, literas eorum citatorias ad me citatum nequaquam tuto pervenire posse: sciuntque, & scire multo certius debent memet, & multo minus ad eos personaliter accedere haud licere; sed neque hinc pedem extra movere. Verum & si liceret, & possem, cum præfatæ citationis eorum notitia ad me die solum hujus mensis vigesima secunda pervenerit, qui fieri (quæso) potest, ut ad assignatam ab ipsis diem, quæ erat vigesima octava ejusdem mensis, mequa hyeme hinc pauper, pedestris, pedesque nudus, non lectica, vel vehiculo, non curru, vel rheda, aut equo, & sine pecunia & pera: (quæ norma eundi a Christo Domino præscripta est discipulis sancti ejus Evangelii prædicatoribus) prædicans ipse, Evangeliceque ambulans, illuc me conferam, transferam, vel potius transvolem?

IV. Et quæ (amabo) necessitas impulit, vel utilitas allicit, vel ratio ostendit, aut æquitas (ne dicam charitas urget) persuadet, me subtrahere panem (quod non fecit magister meus veritatis prædicator) hisce confusis parvulis petentibus, & qui eis frangat non habentibus, seu po-

potius ob varium istius interdicti timorem; aut forsan aliquam exinde (licet in reliquis illud non servent) expectationem non audentibus, veluti mutis canibus latrare non valentibus, & sic relinquere verbum Dei, quando Spiritus Sancti ope per os meum tanta cum præclare hujus Catholicæque Urbis Venetæ necessitate egreditur, tanta aviditate esuritur, tanta attentione auditur, mansuetudine suscipitur, ac utilitate retinetur? Volunt fortassis, vel cupiunt Pastores hunc populum Catholicum, Sacris privatum, pabulo etiam verbi privari? Privationis vero pœnam, infamiæ notam, atque excommunicationis sententiam, quas minitantur mihi, non formido, aut timeo, cum omnibus nedum rebus, sed affectibus ob Christi Domini sequelam sponte privatus, privari, nisi Dei gratia, (quæ ab hominibus sicut non datur, ita non aufertur) non timeam; neque per infamiam, & bonam famam assuetus, ut seductor, & verax, infamari, nisi peccato, possim; quod solum facit infamem, & sine quo excommunicatio infligi non potest, & si infligatur, indebitam, & injustam, ac proinde non timendam, Doctorum sententiæ, atque Patrum decreta conclamant.

V. Quod etsi ipsorum Successores aliter judicantes, indignam, & malignam utpote indebitam, ac injustam per testium invidorum malignantium depositiones falsas, veluti justam, & rationi consonam attenderunt Fiscalis eorum querulantis requisitionem; cur non potius meam, quæ admittatur, nedum audiatur, dignam excusatio-

nem, & satis probatam rationem, necnon & impossibilem accessionem? Immo ad Romam accedendum, vel Venetiis abscedendum, aliter respondendum, alio modo expurgandum, seu aliquid faciendum, dicendum, impossibilitatem non attendant? Sin vero non attenderint, sed aliquid indebiti, & injusti contra me ipsum sic absentem, & obedientem, Catholicumque credentem, ac Catholice docentem attentaverint, nunc, prout ex tunc, coram vobis, & tota Ecclesia protestor de injustitia, gravamine, ac nullitate, atque a quocumque ex tunc, prout ex nunc, de nullitate dico, deque gravamine, & injustitia appello ad quem, vel ad quos ex nunc, prout ex tunc, judicium rectum non suspectum spectat, spectabitque, in nullo ad nullumque me adstringens: paratus tamen semper ad satisfactionem contra omnium malignantium depositiones, poscentium rationem de ea, quæ in me est, spe, atque fide; sed cum modestia, & timore conscientiam habens bonam; ut in eo, quod detrahunt mihi, confundantur, qui calumniantur meam bonam in Christo conversationem. Melius est enim, ut bene faciens (si voluntas Dei velit) pati, quam male faciens. Utinam sibi ipsis, & universo gregi attenderent, & non spiritibus erroris, neo intederent mandatis hominum aversantium se a veritate: sed neque fabulis, & genealogiis interminatis, quæ quæstionem præstant magis, quam ædificationem Dei, quæ est in fide.

VI. Intendere autem, atque attendere diligen-

genter vos velim, Sancti, Reverendissimique Patres, compresbyteri, confratres, ac commilitones mei in Christo, quæ opposita sunt ante faciem vestram. Quod & si vos ipsi non intenderitis, & attenderitis, intendet, attendetque certe Deus, atque videns, inquirensque in adjutorium meum intendet: quemadmodum, & sua bonitate, clementia, & justitia, altero ab hoc anno intendens, attendens, videnſque, ac inquirens; e medio sublatis, qui injuste iniquitatem fecerunt in me); quibusdam tamen relictis ad eorum correctionem, meam vero exercitationem) mirabiliter adjuvit. Cui omnis honor, gloria, & Imperium nunc, & semper.

Datum Venetiis ex Sacro Sanctissimi Domini Redemtoris Nostri Conventu, Serenissimæ hujus Reipublicæ patronatu, anno ab ipsius Domini Nostri Jesu Christi Incarnatione 1606. Indict. 4. die vero Novembris 25. Principatus Serenissimi, & Sapientissimi, perinde ac Christianissimi Domini Leonardi, Divina miseratione, Ducis Venetiarum, &c. II. Anno I.

TRATTATO, E RISOLUZIONE

Sopra la validità delle

SCOMUNICHE DI GIO. GERSONE,

TEOLOGO, E CANCELLIERE PARIGINO

COGNOMINATO

IL DOTTORE CRISTIANISSIMO,

Tradotto dalla Lingua Latina nella volgare con ogni fedeltà, e diviso

IN TRATTATELLI DUE.

PIO, ET RELIGIOSO LECTORI.

E Vulgato rumore, & sparsa passim fama in inclita hac Civitate Parisiorum, ipso die Sanctissimæ Nativitatis Domini, & Salvatoris nostri contra Serenissimam, æque ac Religiosissimam Venetorum Rempublicam fulminatas fuisse excommunicationes, ac censuras, & comminatas simul maledictiones, & Interdicta; quod tamen, ut rationi minime consonum, ita

ita vix credibile videtur; idque ea potissimum de causa factum fuisse, quo avitam illam suam cælestis, & æviterni Numinis beneficio concessam libertatem alieno cordate, & prudenter submittere renuat arbitrio; ego probatorum quorumdam Auctorum revolutione serio inquirere cœpi, quænam hujusmodi Excommunicationum, Censurarum, & Interdictorum sit vis, & energia, ubi, præter demeritum delinquentium, improvide, inconsulteque, omni æquitatis & justitiæ contemta ratione; fulminantur. Et quidem Sacri Concilii Tridentini decretis accurate inspectis, legendo verba hæc, digna ut, aureis conscripta literis, perpetuo duraturæ æternitati consecrentur: (Quamvis Excommunicationis gladius nervus sit Ecclesiasticæ disciplinæ, & ad continendos in officio populos valde salutaris, sobrie tamen, magnaque cum circumspectione exercendus est; cum experientia doceat, si temere, aut levibus ex rebus incutiatur, magis contemni, quam formidari, & perniciem potius parere, quam salutem:) in votis mihi maxime fuisset, ut quemadmodum Sanctissimi illi Patres, in Spiritu Sancto haud dubie congregati, Prælatis Ecclesiarum, & fidelium cœtui præpositis Antistibus regulam ab iisdem in hujusmodi remedii applicatione, & usu salutifero observandam præscripsere; sic pariter devotas, & religiosas piorum conscientias informassent, quidnam earum muneris foret, ac officii, quando earum Præsides, ac Inspectores, formæ a Christo Servatore, Apostolis, & antiquis veterum Canonum Sanctionibus traditæ, & præscri-

pta

ptæ ex diametro adversantes, Censuras intentant Ecclesiasticas, aut in subjectos populos Excommunicationes fulminant: Et cum huic desiderio viderem meo fieri nequaquam satis, classicorum quorumdam inspiciendo Auctorum vigilias, ecce, præ reliquis, unus se se mihi nihil tale cogitanti, & inopine obtulit Joannes ille Gerson popularis, & Sympatrida meus, Doctoris Christianissimi non immeritò a bonis omnibus cognomine donatus, æterna sane vir memoria dignissimus, tum ob vitæ innocentiam, & sanctitatem, tum ob inexhaustos pariter in hac celebri Universitate quondam exantlatos labores, Sacram longa annorum serie Theologiam omnium cum applausu publice profitendo, tam etiam in Costantiensi Concilio, ubi doctrina, exemplo, & auctoritate, qua pollebat, Regis Gallorum Christianissimi ad prædictum Concilium Orator destinatus, resplendens, indefesse admodum pro unione S.R.E. procuranda, & perniciosissimo schismate tunc temporis suscitato penitus extinguendo cum desudarit, immortalem nominis gloriam citra injuriam omnem est consecutus. In hujus, inquam, tam præclari profecto Viri opusculis passim evulgatis præter reliquas quam plures pulchras, & elegantes sane considerationes, (in quibus semper reverenter Ecclesiasticam auctoritatem juxta Divinorum placita mandatorum exercitam, venerari se officiose, & observare sedulo, ut decet, ostendit; & maxima ac discreta severitate reprehendit abusus in eamdem, temporum injuria, & quorumdam malitia, & astutia invectos, qui

sua

sua quærendo, non quæ sunt Jesu Christi, propriæ, privatæque amplitudini student, non publico Ecclesiæ invigilant profectui) hæc dum reperi opuscula; quæ cum rebus, quæ in præsens aguntur, valde opportuna, & proposito admodum subservire nostro judicarim negotio, ad animarum Divino timore, & zelo inflammatarum consolationem, volui ab aliis sejuncta opusculis separatim evulgare, hac potissimum motus ratione, ut quilibet pietatis studiosus, & timoratæ vir conscientiæ, ea perlegendo, exoptata perfrui consolatione possit ac tranquillitate, excusso penitus timore omni haudquaquam movendo, quem reprobis in multiplicis demeriti pœnam passim Divina solita est Majestas potenter immittere, sicut Regius noster Psaltes cecinit: Trepidaverunt timore ubi non erat timor; & , *juxta doctrinam Apostoli, confortati in Domino, & in virtutis suæ potentia, arripiant scutum Fidei, illudque indiscreto fulmini opponant, gladium Spiritus accipiendo, quod est Verbum Dei, Christianam libertatem plane animo, & heroico, cum pietate tamen, & moderatione, quam enixissime tueantur, & defendant.*

D.JO.

D. JO. GERSONIS

CANCELLARII

Circa materiam Excommunicationum, & Irregularitatum Resolutio.

CONSIDERATIO I.

Contemtus Clavium Ecclesiasticarum causat quasi formaliter, & principaliter excommunicationis, vel irregularitatis detrimentum. Sic enim solent communiter Domini Juristæ dicere: quod irregularitas contrahitur, dum aliquis excommunicatus se immiscet sacris in contemtum clavium. Fundatur autem hæc consideratio principaliter ex illa lege Evangelica Matth. 18. *Si peccaverit in te frater tuus*, sequitur: *dic Ecclesiæ: si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & publicanus*.

CONSIDERATIO II.

Contemtus Clavium potest intervenire multiplicer in aliquo. Uno modo directe, & causaliter: & hoc proprie dicitur fieri ex contemtu; quando, scilicet; contemtus est causa actionis principaliter ita, quod non fieret actio, nisi

nisi esset ad contemtum Clavium : quemadmo, dum si quis dicat Episcopo excommunicanti : Ego, in despectum vestri, & vestri præcepti, nihil agam illius, quod jubetis. Alio modo fit contemtus implicite : quia, videlicet, est contumax in obedientia : quamvis non ex inobedientia, vel propter non obedire ; sed propter aliquod aliud delectabile, vel utile, aliquis peccat contra Prælati jussionem : tertio modo dicitur contemtus interpretative omnis voluntaria transgressio cujuscumque præcepti ; & isto modo reperitur contemtus in omni peccato, præsertim mortali ; directe, vel indirecte, vere, vel interpretative.

CONSIDERATIO III.

Contemtus primo modo rationabiliter demeretur excommunicationem, consequenter irregularitarem. Similiter, & secundus, dum jungitur contumacia. Sed tertius contemtus non semper est excommunicationis Ecclesiasticæ, nec non sequenter irregularitatis demeritorius. Dicitur, Ecclesiæ, notanter, quia omnis peccans mortaliter est a Deo, & apud Deum excommunicatus, sed non semper per Ecclesiasticam sanctionem.

CONSIDERATIO IV.

Contemtus neutro modorum prædictorum dicendus est intervenire contra præceptum aliquod

quod Prælati, quando manifeste, & notorie Prælatus abutitur in hujusmodi præcepto Clavium potestate: & hoc dum scit, & cognoscit ille qui non obedit: nec aliunde generat in se, vel in aliis scandalosum contemtum Clavium potestati, sed erroneo Clavium abusui.

CONSIDERATIO V.

Contemtus Clavium magis invenitur quoad culpam in Prælato taliter (ut præmittitur) abutente sua potestate, quam in non obediente, si comparatio recipiatur abusiva. Est igitur quandoque meritorium, & honorificativum Ecclesiasticæ potestatis, quod tali Prælato in faciem resistatur cum oppositione inculpatæ tutelæ, quemadmodum restitit Paulus Petro.

CONSIDERATIO. VI.

Contemtus Clavium quandoque posset inveniri in uno, qui non pareret sententiæ sui Prælati, ubi, & quando alius in eadem sententia non obediens nullo modo contemtus esset reus, præsertim apud Deum. Cujus ratio est, quoniam unus reputat sententiam justam, aut quomodolibet obediendum illi; alius vero non; sed scit certitudinaliter, aut probabilitate sufficienti, suum Prælatum male uti in præjudicium Clavium, & in destructionem Ecclesiæ.

CON-

CONSIDERATIO VII.

Contemtus Clavium debet investigari ex potestate legitima, & usu legitimo potestatis illius, qui, præcipiendo, excommunicat, vel irregularitatem comminatur. Alioquin Prælati possent inducere qualemcumque vellent super illis servitutem, si suis sententiis iniquis, & erroneis, semper esset obediendum. Et ita patet, quod hoc commune dictum: *Sententia Prælati, vel Judicis, etiam injusta, timenda est*, indiget glossa. Alioquin non est generaliter verum, si timenda dicatur, quia est sustinenda, nec repellenda: immo in casu, pati illam, esset asinina patientia, & timor leporinus, & fatuus.

CONSIDERATIO VIII.

Contemtus Clavium plus habet periculi erga personam Summi Pontificis, quam erga inferiores. Quoniam ab abusibus inferioribus patet recursus ad Papam per appellationis subsidium. & si dicitur, quod ita potest a Papa fieri appellatio ad Concilium generale: dixerunt olim ante Concilium generale Pisanum, & Constantiense, quod hoc nullo modo licebat: & allegant jura sua pro se valde (sicut eis videtur) expressa. Sed constanter nunc asseritur, quod est hæresis damnata per Constitutionem

ex-

expressissimam, & practicatam in Concilio prædicto Constan. prout alibi diffusius est ostensum. Respondetur igitur aliter, quod non pro levibus causis (ubi etiam liceret) potest, aut debet pro appellationibus prosequendis Concilium celebrari, sicut habetur recursus ad Papam.

CONSIDERATIO IX.

Contemtus Clavium non incurritur in multis casibus, quibus Papæ mandato non obeditur; dum, scilicet, abutitur enormissime, & scandalosissime potestate sua in destructionem, non in ædificationem, sicut tamen dicit Apostolus, ideo potestatem datam esse. Exemplum; si Papa vellet thesauros Ecclesiarum diripere, aut hereditates usurpare, aut in servitutem abjectam Clerum cum suis bonis redigere, & juribus suis spoliare sine causa, quis diceret ista debere tolerari? quis non censeret posse dici Papæ: cur ita facis? quis non assentiret in faciem sibi resistendum?

CONSIDERATIO X.

Contemtus Clavium etiam non semper invenitur apud illos, qui nedum non obediunt sententiis excommunicationum promulgatis per Papam, vel suos; sed etiam non est judicandum esse apud illos, qui per Potestatem sæcularem adversus tales sententias tueri se procurant. Lex enim naturalis dictat, ut possit vis vi repelli.

Con-

Constat autem, quod tales excommunicationes non debent dici jus, sed vis, & violentia, contra quam fas habet liber, vel homo, vel animus se tueri.

CONSIDERATIO XI.

Contemtus Clavium, & consequenter excommunicatio, vel irregularitas non incurritur, dum in præmissis casibus dicit aliquis Juristarum, vel Theologus juxta conscientiam suam, quod hujusmodi sententiæ non sunt timendæ, vel tenendæ; & hoc præsertim, si observetur informatio, seu cautela debita, ne sequatur scandalum pusillorum, qui æstimant Papam esse unum Deum, qui habet potestatem omnem in cœlo, & in terra. Veruntamen expellenda est talium stultitia per informationes idoneas: qui si nolint acquiescere, ipsi jam sunt judicandi de scandalo non dato, sed accepto, hoc est, de scandalo Pharisæorum, & ex malitia; non pusillorum, & ex simplicitate, vel ignorantia.

CONSIDERATIO XII.

Contemtus Clavium dicendus est magis foveri, quam tolli; dum debentes abusui clavium resistere dividuntur inter se, & impediunt se, vel per stultitiam, vel per ignaviam, ne communi consensu fiat ambulatio in domo Domini, dum alii favent abusibus, alii tollere volunt. Veritas est, quod omnis via favorabilis, & hu-

milis, tentanda est cum summo Pontifice, dum male informatus ferat per se, vel suos, injustas sententias, quod desistat, & reformet: sed si nihil prodest humilis sedulitas, arripienda est virilis, & animosa libertas.

Discussio illius Assertionis: Sententia Pastoris, etiam injusta, tenenda est per eumdem Cancellarium.

CAsus est: quidam se gerens pro Commissario Papæ posuit in suo processu publico assertionem, quæ sequitur: *Sententiæ nostræ, etiamsi essent injustæ, sunt tenendæ, & timendæ.* Quæritur super hac assertione: Primo, si sit falsa, & erronea: secundo, si sit judicio fidei reprobanda: Tertio si assertor sit ad judicium Fidei rationabiliter evocandus. Arguitur quod sit vera, quia, secundum B. Gregorium, Sententia Pastoris, sive justa, sive injusta fuerit, timenda est. Cui consonat Urbanus Papa, dicens: quod valde timenda est sententia Episcopi, licet injuste liget. Sed Papa nedum est Pastor, & Episcopus, sed supremus Pastor, & Episcopus; Sed contra est dictum Hieronymi super Epistolam Pauli ad Philemonem, & fundatur in dicto Isa: 5. *Si quis dixerit injustum justum, abominabilis est apud Deum*: & Gregor. in homil. 27. *Ipse ligandi, atque solvendi potestate se privat, qui hanc pro suis voluntatibus, & non pro subditorum juribus exercet.* Et idem: *Tunc est vera absolutio Præsidentis, cum interni Judicis sequitur arbitrium.* Et idem: *Non debe-*

betis pœnam sustinere canonicam, in cujus damnationem non est canonica prolata sententia: constat autem, quod sententia injusta non est canonica.

Ponuntur pro decisione Propositiones, quæ sequuntur ad examinandum.

Hæc assertio proposita in processu publico, si sit erronea in fide, & moribus, non est dissimulanter prætereunda, cum sit scandalosa, & ex deliberatione posita: Hæc assertio est una propositio conditionalis includens unam consequentiam talem: Si Sententiæ nostræ sunt injustæ, illæ etiam sunt timendæ. Hæc assertio conditionalis sic resoluta, si sit falsa, est impossibilis: patet hæc propositio, sicut & præcedens, ex regulis infallibilibus Logicorum: addendo, quod assertio prædicta continet istam Universalem, quod omnes sententiæ dicti Commissarii, quantumcunque injustæ, sunt tenendæ. Hæc assertio falsa est, quoniam oppositum consequentis stat cum antecedente: quoniam stat, aliquas sententias Pastoris, vel Papæ, & suorum Commissariorum non esse tenendas, immo nec timendas, dum sunt injustæ. Et hoc in multis casibus. Primo, si sententia lata sit post appellationem legitimam, ut notavit Innocentius III. in epistola ad Archiepiscopum Senonensem. Secundo, si contineat errorem intolerabilem, ut notavit idem. Et hoc multipliciter potest evenire; cum nullus Pastor vivens in terris, immo nec Papa, sit impeccabilis, quin

 pos-

possit abuti sua potestate; cum circumdatus sit infirmitate, ut dicitur ad Hebr. Unus casus est, si sententiet expresse, vel etiam implicite contra fidem, & Scripturam sacram. Alter, si sententiet in præjudicium veritatis vitæ; ut si volens rapere sponsam alterius, ferat in contranitentes sententiam excommunicationis. Alter, si sententiet in præjudicium justæ libertatis, ut si volens usurpare civitatem unius Principis, ferat sententiam excommunicationis in nolentes eam sibi tradere: & ita de multis similibus, ut si excommunicare velit illos, qui suo Regi, & suis edictis rationabilibus obediunt. Notavit hæc Innocentius ubi prius,& habetur fundamentaliter ex infallibili lege divina, & naturali, cujus deductionem hic omittimus. Hæc assertio est impossibilis: sequitur hæc ex præcedentibus; notando, quod jura, quibus inniti videtur, non loquuntur tali modo conditionali, & hypothetico: nec dicunt, quod sententia Pastoris sit tenenda: quia longe aliud est dicere, quod sententia aliqua sit timenda, & quod sit tenenda: quia tyrannica iniquitas etiam timeri potest, sed non teneri debet, immo contemni, vel persequi. Hæc assertio censenda est erronea contra bonos mores, & canones: patet: quia cum spectet ad mores, & canones (sicut constat) & non est eis conformis in veritate, immo nec esse potest, sicut patet ex præcedentibus, sequitur quod est eis dissona, atque contraria. Hæc assertio debet in fide merito suspecta reputari: patet ex præcedentibus, & hoc accipiendo fidem pro ob-

jecto

jecto fidei, pro Scriptura sacra, & jure divino. Hæc assertio reddit assertorem suum in fide suspectum; & ita consequenter ad judicium fidei rationabiliter evocandum, qui compellendus erit, vel, si pertinaciter renuerit, relinquendus erit justitiæ sæculari. Consequenter ad aggravationem dictæ assertionis cum protestatione, quod hoc fit ad finem civilem, & ecclesiasticum, & pro defensione Catholicæ veritatis, & Ecclesiasticæ libertatis, & non ad ingerendum crimen læsæ Regiæ Majestatis, inferuntur propositiones, quæ sequuntur:

Rex Christianissimus Francorum juravit in sua consecratione defendere, & tenere jura, & libertates Ecclesiarum Regni sui.

Rex idem pluries a viginti annis citra habuit Convocationem, & Concilium Prælatorum, & Universitatum Regni sui, ad quorum deliberationem, & requestum conclusit solemniter per Arrestum Curiæ suæ supremæ Parlamenti, quod Ecclesia Gallicana in se, & in membris suis, ad suas antiquas, & legitimas libertates reduceretur, nominatim in collatione beneficiorum per Ordinarios, & in electionibus faciendis.

Rex idem, & legitimus filius suus nunc regens, novissime post quatuor, & quinque annos fecerunt idem arrestum solemniter publicare cum adjectione pœnarum in rebelles.

Rex idem debet reputare, quod sententiæ cujusque Pastoris, etiam Summi Pontificis, factæ, vel latæ in oppositum mediate, vel immediate, sunt injustæ, & continent errorem intolerabilem

possit abuti sua potestate; cum circumdatus sit infirmitate, ut dicitur ad Hebr. Unus casus est, si sententiet expresse, vel etiam implicite contra fidem, & Scripturam sacram. Alter, si sententiet in præjudicium veritatis vitæ; ut si volens rapere sponsam alterius, ferat in contranitentes sententiam excommunicationis. Alter, si sententiet in præjudicium justæ libertatis; ut si volens usurpare civitatem unius Principis, ferat sententiam excommunicationis in nolentes eam sibi tradere: & ita de multis similibus, ut si excommunicare velit illos, qui suo Regi, & suis edictis rationabilibus obediunt. Notavit hæc Innocentius ubi prius, & habetur fundamentaliter ex infallibili lege divina, & naturali, cujus deductionem hic omittimus. Hæc assertio est impossibilis: sequitur hæc ex præcedentibus; notando, quod jura, quibus inniti videtur, non loquuntur tali modo conditionali, & hypothetico: nec dicunt, quod sententia Pastoris sit tenenda: quia longe aliud est dicere, quod sententia aliqua sit timenda, & quod sit tenenda: quia tyrannica iniquitas etiam timeri potest, sed non teneri debet, immo contemni, vel persequi. Hæc assertio censenda est erronea contra bonos mores, & canones: patet: quia cum spectet ad mores, & canones (sicut constat) & non est eis conformis in veritate, immo nec esse potest, sicut patet ex præcedentibus, sequitur quod est eis dissona, atque contraria. Hæc assertio debet in fide merito suspecta reputari: patet ex præcedentibus, & hoc accipiendo fidem pro ob-

jecto

jecto fidei, pro Scriptura sacra, & jure divino. Hæc assertio reddit assertorem suum in fide suspectum; & ita consequenter ad judicium fidei rationabiliter evocandum, qui compellendus erit, vel, si pertinaciter renuerit, relinquendus erit justitiæ sæculari. Consequenter ad aggravationem dictæ assertionis cum protestatione, quod hoc fit ad finem civilem, & ecclesiasticum, & pro defensione Catholicæ veritatis, & Ecclesiasticæ libertatis, & non ad ingerendum crimen læsæ Regiæ Majestatis, inferuntur propositiones, quæ sequuntur:

Rex Christianissimus Francorum juravit in sua consecratione defendere, & tenere jura, & libertates Ecclesiarum Regni sui.

Rex idem pluries a viginti annis citra habuit Convocationem, & Concilium Prælatorum, & Universitatum Regni sui, ad quorum deliberationem, & requestum conclusit solemniter per Arrestum Curiæ suæ supremæ Parlamenti, quod Ecclesia Gallicana in se, & in membris suis, ad suas antiquas, & legitimas libertates reduceretur, nominatim in collatione beneficiorum per Ordinarios, & in electionibus faciendis.

Rex idem, & legitimus filius suus nunc regens, novissime post quatuor, & quinque annos fecerunt idem arrestum solemniter publicare cum adjectione pœnarum in rebelles.

Rex idem debet reputare, quod sententiæ cujusque Pastoris, etiam Summi Pontificis, factæ, vel latæ in oppositum mediate, vel immediate, sunt injustæ, & continent errorem intolerabilem

contra publicam justitiam, & in usurpationem indebitam, & ex consequenti nec tenendæ, præsertim cum obtulerit in facie Concilii Generalis Constan. se paratum velle providere statui Summi Pontificis, sicut alii Reges, & Regna pro parte sua. Dicitur hic, quod non necessario timendæ; quia possunt timeri a timoratis conscientiis in aliquo casu, quamvis non ob hoc sint tenendæ. Multum enim differt dicere quod sint tenendæ, & dicere quod sint timendæ. Et ideo assertor prædictus, qui addidit de suo, quod sententiæ Pastoris injustæ sunt tenendæ, valde temerarie, & scandalose, & erronee. videbitur fuisse locutum: nec jura, quibus inniti videtur, loquuntur modo suo; immo longe modestius, ita ut possint ad verum sensum reduci; non autem assertio sua, modo quo posita est; sicut patet ex propositionibus ante dictis.

Rex idem potest se tueri contra procedentes in eum, vel suos, occasione prædicta, sicut contra volentes usurpare possessiones temporales Regni sui; immo magis, quantum spiritualia, & Ecclesiastica potiora sunt temporalibus.

Rex idem debet habere subditos suos (præsertim Ecclesiasticos) favorabiles in dicta prosecutione, & obedientes, juxta monitionem Apostolicam: debent obedire Regi tanquam præcellenti; & hoc præcipue dum utitur sua legitima potestate in observationem proprii juramenti, & Ecclesiasticæ libertatis tuitionem.

Rex idem debet protegere subditos suos, si præ-

præmiſſorum occaſione, & propter obedientiam ſibi factam, pati habeant, & aſſumere cauſam in ſe. Et ſub hac protectione ſubditi, tam Sæculares, quam Eccleſiaſtici, debent, & poſſunt in quiete vivere, non plus ſapientes, quam oportet.

Rex idem poteſt rationabiliter conqueri de ſubditis ſuis, præſertim Eccleſiaſticis, ſi in prædicta reductione libertatum inveniantur tepidi, & tergiverſatores, & claudicantes, & poteſt ab eis per ſe, aut ſuos exigere rationes, quibus moventur ſentire contra deliberationes nedum Conſilii ſui, ſed ſuorum Prælatorum, ac Univerſitatum Regni ſui. Ceterum de pœnis per eumdem infligendis jubet Eccleſiaſtica modeſtia quieſcere, nec habere ſermonem.

AL PIO,
E RELIGIOSO
LETTORE.

Essendo sparsa la fama in questa Città, che il giorno della Santissima Natività di Nostro Signore contra la Serenissima e Religiosissima Repubblica di Venezia sieno state fulminate Scomuniche, e Censure, e minacciate maledizioni, e Interdetti, il che però non pare ragionevole, nè credibile, perchè ricusa di sottomettere allo arbitrio altrui la libertà, che Dio le ha donata; Io mi son dato a ricercare negli approvati Autori, qual fosse la loro forza, quando sono fulminate per cause tanto ingiuste. E leggendo nel sacro Concilio di Trento quelle parole, degne di essere scritte in lettere di oro: "
„ Benchè l' arma della scomunica sia il nervo
„ della disciplina Ecclesiastica, e molto salutifero
„ per contenere i popoli in uffizio, nondimeno si
„ deve adoperare sobriamente, e con gran circo-
„ spezione; insegnando la sperienza, che, se si
„ fulmina temerariamente, e per cose leggiere,
„ piuttosto è disprezzato, che temuto; e partori-
„ sce più danno, che salute "; avrei desidera-

to

to, che siccome que' Santissimi Padri hanno prescritto a' Prelati la regola, che debbono osservare per usare una tal medicina di salute, così avessero insegnato alle divote, e religiose coscienze, qual fosse il loro debito, quando il loro Prelato fulmina Censure contra la forma prescritta da Cristo Nostro Signore, da S. Paolo, e da' sacri Canoni antichi. E mentre, non trovando quì quanto io desiderava, rivolgo molti Autori, mi è passato per mano anche Giovanni Gersone, Dottore Cristianissimo, degno di eterna memoria, così per la santità della vita, come per le molte fatiche fatte in questa Università, insegnando tanti anni la sacra Teologia, e nel Concilio di Costanza, dove si adoperò colla dottrina, collo esempio, e colla qualità, che teneva in quel Concilio di Ambasciadore del nostro Cristianissimo Re, per la unione della S. Chiesa Romana, ed estinzione del perniziosissimo scisma. E tra molte belle considerazioni sparse per tutte le Opere sue, dove sempre mostra riverentissima osservanza alla autorità Ecclesiastica, come Dio comanda, e insieme molto dispiacere degli abusi introdotti da quelli, che cercano la grandezza propria, e non quella di Gesù Cristo, ho trovato i presenti due Trattatelli, i quali giudicando essere molto a proposito per le cose, che ora si trattano, a consolazione delle anime timorate ho voluto tradurli in lingua italiana, e fargli stampare separatamente, acciocchè ciascuna pia, e religiosa coscienza leggendoli, possa consolarsi, non incorrendo in quella grande avversità, che Dio manda ai

reprobi, di aver timore delle cose, che non ne sono degne: trepidaverunt timore ubi non erat timor, *ma, secondo l' Apostolo, confortati nel Signore, e nella potenza della sua virtù, pigli lo scudo della Fede, per opporlo a' fulmini indiscreti, e l' arma dello spirito, ch' è la parola di Dio.*

Di *Parigi al* 1. *di Aprile* 1606.

RISOLUZIONE
DI GIO. GERSONE,

Teologo, e Cancelliere Parigino,

circa la materia delle Scomuniche, e Irregolarità.

CONSIDERAZIONE I.

La pena della Scomunica, ovvero della Irregolarità, è causata quasi formalmente, e principalmente dal disprezzo delle Chiavi, imperciocchè i Giureconsulti sogliono comunemente dire, che s'incorre in Irregolarità, quando alcuno scomunicato s'intromette nelle cose sacre per disprezzo delle Chiavi; e questa considerazione si fonda principalmente sopra quella legge Vangelica al *c.* 18. di S. Matteo: *Se tuo fratello peccherà in te*, ec. seguita, *dillo alla Chiesa; e se non udirà la Chiesa, abbilo per pagano, e pubblicano.*

CONSIDERAZIONE II.

Può intervenire in molti modi il disprezzo delle chiavi della Chiesa. Al primo modo diret-

rettamente, e causalmente, perchè propriamente si dice, che alcuna cosa sia fatta per disprezzo dell' azione, sicchè non si farebbe, se non fosse per disprezzo delle chiavi: come se alcuno dicesse al Vescovo, che gli comanda sotto pena di scomunica: *Al dispetto vostro; e del vostro precetto io non farò niente di quello, che voi comandate*. Al secondo modo interviene il disprezzo indirettamente, quando alcuno è pertinace a non ubbidire; ma non pecca contra il precetto del Prelato per disubbidienza, ovvero avendo per fine non ubbidire; ma per qualche sua dilettazione, ò utilità. Il terzo modo si chiama disprezzo apparentemente ogni volontaria trasgressione di qualsivoglia precetto; ed a questo modo si può dire, che in ogni peccato, massime mortale, v' intervenga disprezzo, o direttamente, o indirettamente, o veramente almeno apparentemente.

CONSIDERAZIONE III.

Il disprezzo al primo modo con ragione merita la Scomunica, e conseguentemente la irregolarità: e similmente il secondo, quando è congiunta la contumacia: ma il disprezzo della terza sorta non sempre merita la Scomunica della Chiesa, nè per conseguente la Irregolarità: dico della Chiesa, perchè ognuno, che pecca mortalmente, è scomunicato da Dio, e presso a Dio, ma non sempre per costituzione Ecclesiastica.

CON-

CONSIDERAZIONE IV.

Non dee dirsi, che alcuno usi disprezzo in veruno de' tre modi sopraddetti contra il precetto del Prelato, quando esso Prelato in tale precetto manifestamente, e notoriamente abusi della potestà delle Chiavi; e questo mentre lo sa, e conosce colui, che non ubbidisce, e per altro rispetto non causa in se, o in altri disprezzo scandaloso delle Chiavi Ecclesiastiche: imperciocchè in questo fatto un tal'uomo non è disubbidiente alla potestà delle Chiavi, ma allo abuso erroneo di esse.

CONSIDERAZIONE V.

Si ritrova maggiore disprezzo, e maggior peccato in un Prelato, che si abusa della sua potestà, com'è stato detto, che in quello, il quale non l' ubbidisce, facendo la comparazione nello abuso solamente: perlochè alcune volte è cosa meritoria, e cede in onor della potestà Ecclesiastica, che si faccia ad un tale Prelato con moderazione, che non ecceda i termini della legittima difesa, siccome San Paolo si oppose a San Pietro.

CONSIDERAZIONE VI.

Potrebbe avvenire alcuna volta che pel medesimo caso non fosse disubbidienza per disprezzo del-

delle Chiavi Ecclesiastiche, non protestando ubbidienza alla sentenza del suo Prelato, dove, e quando un altro, che non ubbidisse alla medesima sentenza, non fosse reo in modo alcuno del disprezzo, massime presso a Dio: e la ragione di questo è, perchè quegli riputa la sentenza giusta; ovvero per qualunque altra ragione riputa, che se gli debba ubbidire; ma questo altro non la riputa tale, ma sa certamente, ovvero ha sufficiente probabilità, che il suo Prelato si serve male dell'autorità sua in pregiudizio delle Chiavi, e distruzione della Chiesa.

CONSIDERAZIONE VII.

Per conoscere se interviene disprezzo delle Chiavi, si dee risguardare la potestà legittima, e 'l legittimo uso della potestà di chi comanda sotto pena di scomunica, ovvero minaccia la irregolarità; altrimente i Prelati potrebbono imporre sopra loro qualsivoglia servitù, se fosse necessario sempre ubbidire alle loro sentenze ingiuste, ed erronee: e perciò è manifesto, che ha bisogno di glossa quel detto comune: *la sentenza del Prelato, o del Giudice, ancorchè ingiusta, si dè temere*. Altrimenti, non è generalmente vero, se si dica, che si dee temere, cioè sostenere, e non resisterle; anzi in alcun caso, il sopportarla sarebbe una pazienza asinina, ed un timor da lepre, e sciocco.

CON-

CONSIDERAZIONE VIII.

Porta più pericolo il disprezzo delle Chiavi verso la persona del Sommo Pontefice, che verso l' inferiore; perchè dagli abusi degl' inferiori è aperto il ricorso al Papa pel benefizio dell'appellazione; e se alcun dice, che parimente si può appellare dal Papa al Concilio Generale; dicevano altre volte innanzi il Concilio Generale Pisano, e Gostanziense, che questo non era in alcun modo lecito; e allegavano le loro ragioni a favore loro molto chiare (per quanto loro pareva); ma nondimeno al presente costantemente si afferma, che il negare la superiorità del Concilio sopra il Papa sia eresia condannata per costituzione espressissima, e praticata nel detto Concilio di Costanza, siccome altrove più diffusamente è stato mostrato: perlochè si risponde altrimenti, cioè, che non si può, nè dee celebrare così facilmente per leggiera causa un Concilio, per udir le appellazioni, dove anche fosse lecito appellarsi, siccome facilmente si ha ricorso al Papa.

CONSIDERAZIONE IX.

Non s'incorre nel disprezzo delle Chiavi in molti casi, ne' quali non si ubbidisce al comandamento del Papa, cioè, quando egli abusa enormissimamente, e scandalosamente della potestà sua a distruzione, e non ad edificazione: es-

essendo, che la potestà, come dice l'Apostolo, gli è stata data in edificazione. Per esempio: Se il Papa volesse rapire i tesori della Chiesa, ovvero usurpar l'eredità, o ridurre in servitù vile il Clero co' suoi beni, o spogliarlo senza causa delle sue ragioni; chi direbbe, che tali cose si dovessero tollerare? Chi non giudicherebbe, che se gli dovesse resistere in faccia.

CONSIDERAZIONE X.

Non solo non interviene sempre il disprezzo delle chiavi in quelli, che non ubbidiscono alle sentenze delle scomuniche pubblicate dal Papa, ovvero da' suoi ministri, ma nè anche si dee giudicare, che intervenga in quelli, che proccurano di difendersi contra tali pretese sentenze per mezzo della Potestà secolare. Imperocchè la legge naturale insegna, che a viva forza si possa far resistenza alla forza: ma è cosa chiara, che tali scomuniche non si debbono chiamar ragione giuridica, ma forza, e violenza, contra la quale è lecito ad ogni uomo, ed animo libero difendersi.

CONSIDERAZIONE XI.

Non s'incorre nel disprezzo delle chiavi, e per conseguente nemmeno nelle scomunicazioni, o Irregolarità, quando ne' sopraddetti casi qualche Giureconsulto, o Teologo in sua coscienza dice, che tali sorte di sentenze non sono da

da temere, nè da osservare, massime se si osserverà la dovuta informazione, e cautela, che non seguiti scandalo ne' deboli di coscienza, e scrupolosi, i quali riputano, che il Papa sia un Dio, che abbia ogni potestà in Cielo, ed in terra: ma si dee liberar questi tali dalla loro sciocchezza con idonee, e convenienti informazioni; i quali se non vorranno acchetarsi, si dovrà giudicare, che il loro scandalo non sia scandalo dato loro dagli altri, ma scandalo ricevuto da loro medesimi; cioè, scandalo de' Farisei, che nasce da malizia, e non scandalo de' deboli, e scrupolosi, che viene da semplicità, ed ignoranza.

CONSIDERAZIONE XII.

Si dee dire quelli piuttosto fomentare lo disprezzo delle chiavi, che tenerle in riverenza, i quali, dovendo resistere all'abuso delle chiavi, si dividono tra loro, e s' impediscono l' un l'altro, o per imprudenza, o per dappocaggine, non camminando nella casa del Signore di comun consenso, mentre alcuni favoriscono gli abusi, ed altri li vogliono levare. La verità è, che si dee tentare ogni via favorevole, e umile col Sommo Pontefice, quando, male informato, pronunzia ingiuste sentenze, o per se stesso, o per mezzo de' suoi Ministri, acciò desista, e le riduca alla dovuta forma; ma se la umile diligenza non giova niente, si dee dar di mano ad una virile, ed animosa libertà.

ESAME

Di quella proposizione: *Sententia Pastoris, etiam injusta, timenda est*, dello stesso Gio: Gersone Cancelliere. (1)

CA-

(1) Dietro la costante dottrina della S. Chiesa, e sentenze de' PP. interessar deesi il Cristiano a non temere l'ingiusta scomunica, poichè c' insegna S. Paolo, che la vita de' Giusti consiste nell' amare, nel desiderare, nel temere ed affliggersi, e nel regolare le proprie azioni secondo la Fede, non già a norma de' sensi, e della umana fantasia. La Fede dunque c' insegna a non temere l' ingiusta scomunica, e che questa non nuoce a colui, che con umiltà la soffre; e che essa internamente non lo separa dalla Chiesa, e ricade su i Pastori. S. Agostino nel *lib. della vera Relig. Cap. 6. e lib. 1. contra i Donatisti cap.* 17. dice, che i veri Cristiani mai sono discacciati dalla Chiesa per via di fatto, o di sentenza pronunziata con animosità ed invidia, ma restano internamente uniti alla Chiesa, quantunque visibilmente sieno separati. L' interna unione alla Chiesa, senza nostra colpa in separarci dalla esterna, basta per la salute eterna, poichè sebbene l' unione colla Chiesa costituisce il sommo bene de' Cristiani su la terra, e l' unico mezzo per essere uniti con Dio nel Cielo, pure Iddio non ha lasciato questi mezzi nel potere dell' uomo. La sola nostra volontà ci separa dalla Chiesa; perchè questa unione colla Chiesa si fa per mezzo dello Spirito Santo, cioè per mezzo dello spirito di adozione, che ci rende Figliuoli di Dio, e membri vivi di questo corpo Divino, di cui Egli è l' anima, e 'l legame. Il peccato mortale ci strappa dal cuore lo Spirito Santo, non già la violenza degli uomini. Essi possono dividerci dalla visibile unione degli uomi-

Caso.

Un certo, che si faceva Commessario del Papa, pose in un suo processo pubblico la proposizione, che siegue; *le nostre sentenze, ancorchè fossero ingiuste, si debbono osservare, e temere:* si cerca sopra questa proposizione, primo, se sia falsa, ed erronea: secondo, se si dee dannarla nel giudizio della Fede: terzo, se l'Autore con ragione si possa chiamare in giudizio di Fede.

E prima, pare che sii vera, perchè, secondo S. Gregorio, la sentenza del Pastore si ha da

mini, non già da quella dello Spirito S.. Possono privarci de' Sacramenti, non già della grazia Divina. Possono bandirci dal tempio materiale, non già dallo Spirituale. L'ingiustizia umana poco vale sopra gli uomini giusti, ma ricade sopra loro medesimi secondo l'universale dottrina de' PP.; così Origene cap. 16. di S. Matteo, S. Gregorio M. Omilia 26., S. Nicone nel frammento delle sue lettere *Bibl. PP. Tom.* 13. S. Vittore, Pietro Lombardo, Alessandro di Ales *qu.* 22. *mem.* 2. *art.* 1. ed Innocenzo III. *de sen. exc. cap. a nobis* parlano della medesima maniera. S. Girolamo sul Cap. 16. di S. Matteo così favella. *Alcuni Vescovi non penetrando il senso di queste parole del Vangelo, che dinotano il potere, che essi hanno di legare, e di sciogliere, s'immaginano con una presunzione quasi che simile a quella de' Farisei di poterlo fare, quanto loro piace, non considerando, che Iddio non ha riguardo alla sentenza de' Sacerdoti, ma alla vita peccaminosa, o innocente di coloro, che subiscono questa sentenza.* I Cano-

temere, o giusta, o ingiusta che sia: al quale concorda Urbano Papa, il quale dice, che si dee molto temere la sentenza del Vescovo, quantunque leghi ingiustamente: ma il Papa non solo è Pastore, o Vescovo, ma supremo Pastore, e Vescovo.

Ma in contrario è il detto di S. Girolamo sopra la Lettera di S. Paolo a Filemone, fondato in quello di Isaia al c. 5. " Se alcuno dirà, „ che la cosa ingiusta sia giusta, questo è abo„ minevole presso a Dio ". E S. Gregorio nell' Omelia 27. " Quegli priva se stesso della „ potestà di legare, e sciogliere, che la eser„ cita secondo i suoi appetiti, e non secondo „ le ragioni de' sudditi. " E lo stesso S. Gregorio dice: " allora l'assoluzione del Presidente è vera, quando segue l'arbitrio dell' interno giudice, cioè, di Dio. " Ed ancora lo stesso San-

nonisti non discordano da' PP., e da' Teologi, come si può vedere in Graziano 24. *q.* 3. e Can. *si quis non*, Can. *Illud plane*, Can. *cui est*.

Il dotto Gersone, che visse nel secolo XIV., e principio del XV., abbastanza dimostra la enunziata dottrina, *chè bisogna temere, ed osservare le sentenze ingiuste*, essere erronea, e contraria a' buoni costumi, e Canoni, sospetta di errore in colui, che l' avanza, obbligandolo di citarlo avanti al Giudice per renderne ragione, e che bisogna costringerlo o a spiegarsi, o a ritrattarsi, e che ricusando ostinatamente l' uno, e l' altro, bisognerà abbandonarlo alla giustizia secolare, affinchè queste massime de' Curiali poste in uso non prendano credito, e non passino in Regola, sul che debbono invigilarvi i Sovrani.

Santo dice: " non dee sostenere pena Canoni-
„ ca chi non è condannato per sentenza canonica:
„ ma è cosa certa, che la sentenza ingiusta non
„ è canonica, ec.

Per la decisione si propongono le seguenti proposizioni da essere esaminate.

Questa proposizione posta in processo pubblico, essendo erronea nella Fede, e ne' costumi, non è da dissimulare, nè da trapassare; perchè è scandalosa, e posta deliberatamente. Quest'asserzione è una proposizione condizionale, che include una tal conseguenza: ancorchè le sentenze nostre sieno ingiuste, nondimeno si debbono osservare, e temere: la quale proposizione così dichiarata, essendo falsa, è ancora impossibile, come è manifesto per le regole infallibili del discorso; aggiungendo, che contiene una universale, che tutte le sentenze del detto Commessario (quantunque ingiuste) si debbano osservare. Questa proposizione è falsa, perchè l'opposto del conseguente sta coll'antecedente; imperocchè è vero, che alcune sentenze del Pastore, o del Papa, e de' suoi Commessarj, non debbono essere osservate, anzi nemmeno temute, quando sono ingiuste; e ciò in molti casi; Primo, se la sentenza sii pronunziata dopo l' appellazione legittima, come notò Innocenzo III. nella lettera all' Arcivescovo di Sans. Secondo, se contenga errore intolerabile, come notò lo stesso. e questo può avvenire in molti modi; poichè

nessun Pastore, che viva in terra, anzi nemmeno il Papa, è impeccabile, sicchè non possa abusare della sua potestà, essendo circondato d'infermità, ed imperfezioni, come si dice nella Lettera agli Ebrei: un caso, come se sentenziasse espressamente, o implicitamente contra la Fede, e Sacra Scrittura. Un altro caso, se sentenziasse in pregiudizio della verità, della vita, e della giustizia, quando, volendo alcuno rapire la moglie altrui, pronunziasse sentenza di scomunica contra chi se gli opponesse. Un altro caso, se sentenziasse in pregiudizio di una giusta libertà; come se volendo usurpare una Città di un Principe, volesse scomunicare quelli, che non volessero dargliela: così di molti altri simili casi; come se volesse scomunicare quelli, che ubbidiscono al loro Re, e a' suoi editti ragionevoli. Notò le suddette cose Innocenzo nel nominato luogo; e di ciò si ha il fondamento nella infallibile legge divina, e naturale, che tralascio di qui addurre.

Questa proposizione è impossibile: il che si conchiude dalle cose dette di sopra, notando, che i Canoni, e le leggi, sopra le quali pare, che si fondi, non parlano in tal modo condizionale ed ipotetico, e non dicono, che la sentenza del Pastore si debba osservare, essendo molto diverso il dire, che alcuna sentenza si debba temere, dal dire, che si debba osservare. Imperocchè l'iniquità tirannica si può temere, ma non si dee osservare; anzi si dee disprezzare, e perseguitare.

Questa

Questa proposizione si dee riputare erronea, contra i buoni costumi, e i Canoni; imperciocchè, appartenendo a' costumi, e Canoni, non è conforme a quelli in verità, nè può esservi, siccome è manifesto dalle cose precedenti: adunque discorda da loro, e loro è contraria.

Questa proposizione meritamente dee essere sospetta nella fede, com' è manifesto dalle cose dette di sopra, pigliando la Fede per l' oggetto della Fede, cioè per la Sacra Scrittura, e legge divina.

Questa proposizione rende l'autore sospetto nella Fede, e per conseguente con ragione si dee chiamare in giudizio della Fede; e si dovrà sforzare ad esporsi; ovvero a rivocarla: e se pertinacemente ricuserà, si dovrà lasciare in mano della Giustizia Secolare.

In conseguenza, per aggravare la sopraddetta asserzione, s' inferiscono le seguenti proposizioni, con protestazione che questo si fa per fine civile, ed Ecclesiastico, e per difesa della verità Cattolica, e della libertà Ecclesiastica, e non per offendere la Maestà Regia.

I. Il Re Cristianissimo di Francia ha giurato nella sua consecrazione di difendere, e mantenere le ragioni, e la libertà delle Chiese del suo Regno.

II. Lo stesso Re molte volte, da venti anni in qua, ha convocato il Concilio de' Prelati, e delle Università del suo Regno, per deliberazione de' quali, ed a loro richiesta ha conchiuso solennemente per Decreto della Corte sua su-

suprema del Parlamento, che la Chiesa Gallicana si dovesse ridurre e in se, e ne' membri suoi, alle antiche, e legittime prerogative sue, nominatamente nel conferirsi i benefizj dagli Ordinarj, e nel farsi l' elezioni.

III. Lo stesso Re, e 'l suo Figliuolo legittimo, ora Regnante, ultimamente dopo quattro, o cinque anni, hanno fatto pubblicare solennemente questo decreto, aggiungendo pene contra i ribelli.

IV. Lo stesso Re dee riputare, che le sentenze di qualunque Pastore, eziandio del sommo Pontefice, se fatte, o pronunziate in contrario, o per mezzo de'Ministri, o immediatamente per se stesso, sono ingiuste, e contengono errore intolerabile contra la pubblica giustizia, e tendono ad una usurpazione indebita, e per conseguenza non si debbono osservare, nè è necessario temerle, massime essendosi offerto in presenza del Concilio Generale di Costanza, di esser apparecchiato a voler provvedere allo Stato del Sommo Pontefice per la parte sua, siccome gli altri Re, e Regni. Si dice quì, che non è necessario temerle, perchè possono esser temute dalle timorate coscienze in qualche caso, ancorchè non perciò si debbono osservare; imperocchè è gran differenza dire, che si debbono osservare, e dire che si debbono temere: e perciò convien dire, che il sopraddetto Autore, avendo aggiunto del suo, che le sentenze del Pastore ingiuste si debbono osservare, abbia parlato molto temerariamente, scandalosamente, ed er-

erroneamente: nè i Canoni; nè le leggi, sopra le quali pare, che si fondi, parlano a modo suo; anzi molto più modestamente, che si possono ridurre al vero senso, al quale non si può ridurre la sua proposizione nel modo espresso da lui, siccome è manifesto per le proposizioni sopraddette.

V. Lo stesso Re si può difendere contra quelli, che procedono contra lui, ovvero contra i suoi sudditi, per la occasione suddetta, come contra quelli, che vogliono usurpare le possessioni temporali del suo Regno; anzi tanto più, quanto le cose spirituali, ed Ecclesiastiche avanzano le temporali.

VI. Il dovere vuole, che lo stesso Re abbia in tal negozio i sudditi suoi, e spezialmente gli Ecclesiastici in favore, ed ubbidienti, secondo l' ammonizione dell' Apostolo, che debbono ubbidire al Re, come Supremo: e questo soprattutto, quando adopera la sua legittima potestà, per osservanza del proprio giuramento, e per difesa della libertà Ecclesiastica.

VII. Il medesimo Re dee tener sotto la protezione sua i Sudditi suoi, che non sieno per patire, per la ubbidienza prestata a lui nelle occasioni suddette, ed assumere la causa in se. E i Sudditi, così Secolari, come Ecclesiastici, possono, e debbono vivere quietamente sotto questa protezione, non cercando di sapere più di quello, che bisogna sapere.

VIII. Il medesimo Re ragionevolmente può la-

lamentarsi de' sudditi suoi, massime Ecclesiastici, se si troveranno tepidi, o vorranno zoppicare, o storcersi nella restituzione della suddetta libertà; e può egli stesso, o per mezzo dei suoi Ministri, voler saper le ragioni, perchè si muovano a voler sentire contra le deliberazioni non solo del suo Consiglio, ma de' suoi Prelati, e delle Università del suo Regno; ma con quali pene gli dovrebbe castigare, la modestia Ecclesiastica non comporta, che io ne parli, ec.

APO-

APOLOGIA

PER LE OPPOSIZIONI FATTE

Dallo Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale BELLARMINO

a' Trattati, e alle Risoluzioni di GIO. GERSONE sopra la validità delle SCOMUNICHE

DEL P. M. PAOLO

DA VENEZIA,

dell' Ordine de' Servi.

Regnum meum non est de hoc Mundo:
Joan. C. 18.

Essendo necessario di rispondere alle obbiezioni fatte contra due trattati sopra la validità delle Scomuniche di Giò: Gersone, celebre in santità, e dottrina, non tanto per sostentamento della riputazione di esso Autore, quanto per intelligenza pia, e giuridica di così fatta materia, e per difendere la potestà legittima, che Dio ha data a' Principi supremi; io lo farò con ogni sorta di

di modestia, e riverenza, tralasciando le punture, e le maldicenze molto disdicevoli nelle considerazioni, che occorrono tra Cristiani, e spezialmente Religiosi nelle materie concernenti alla salute delle anime. Non mi curerò di ribattere qualche ingiuria detta contra un tanto Dottore, attesochè egli, se vivesse, imiterebbe, secondo i suoi documenti, il Salvatore: *Qui cum malediceretur, non maledicebat*. Non porterò altra dottrina, che quella insegnata dai Santi Appostoli, e successivamente da' Santi Padri, e dagli altri Dottori Cattolici, che sino a questi tempi hanno interpretata la divina Scrittura, e ammaestrati i Fedeli; la quale perciò io sottoporrò sempre al giudizio della Santa Madre Chiesa, che non può errare; parendomi veramente, che in questa maniera io possa non solo soddisfare alla mia coscienza, per la quale mi muovo principalmente, ma a tutti quegli ancora, che vedranno questa mia Apologia, ai quali mi rendo certo, che altrettanto fossero per dispiacere le ingiurie impertinenti, e le cavillazioni, quanto sia per esser caro, e accettissimo, che con sincerità di discorso, e di affetto io sia per trattare così fatta difesa per gloria di Dio, ed edificazione del prossimo. E per fuggire il tedio, che talora apporta la replica di certi titoli, se ben dovuti, io, intento alla sostanza della cosa in se stessa, lascerò di nominare l' Oppositore con quegli attributi, che se gli dovrebbono, e con questo solo nome di AUTORE lo tratterò nel progresso del mio di-

discorso, riserbando sempre a sua Signoria Illustrissima e Reverendissima, quella dovuta, ed umile riverenza, che se le deve in ogni tempo; siccome io molto prima ho mostrato di portarle sempre, quando anche ho avuto a trattare seco prima del Cardinalato.

PROEMIO DELL' AUTORE.

Quanto sia vero quello, che dice Cristo Signor Nostro: qui male agit, odit lucem, *Jo.3. si vede manifestamente in colui, che ha in lingua volgare mandato fuori due piccioli Trattati di Gio. Gersone, perchè, sapendo egli stesso, quante falsità erano raccolte in una brevissima Prefazione, e come ne' piccioli trattati da lui tradotti vi erano non piccioli errori; e quanto poco a proposito fossero gli stessi trattati pel fine, che pretendeva, si è vergognato di palesare il suo nome, come anche quello dello Stampatore: anzi, per esser più occulto, ha finto di scrivere da Parigi, essendo pur troppo noto, che ha scritto, e stampato in Venezia. Ora acciocchè costui colla sua ipocrisia non inganni i semplici Lettori, andremo esaminando le parole della sua prefazione, e poi anche le parole di Gio: Gersone da lui tradotte con tanta fedeltà, com' egli dice.*

Certamente non ha avuto ragione alcuna lo Interprete di vergognarsi, perchè le considerazioni del Gersone non servissero al negozio, che di presente si tratta; poichè, se le Ope-

Opere tutte intere non si trovassero stampate già più di cento anni, io per me avrei creduto, che questi due Trattati fossero composti adesso, tanto toccano particolarmente, e appropriatamente tutti i punti, che si possono toccare a questo proposito: anzi che in questi paesi, subito che si videro, fu creduto comunemente lo stesso, prima che fossero confrontati da molti colle antiche stampate in Parigi l' anno 1494. Ma le antichissime stampe piuttosto fanno credere in Gersone qualche parte di Spirito Profetico presso alle parti molto eminenti, che possedeva di pietà, e di dottrina. Ogni persona, leggendo, da se sarà giudice. Ma se ciò non è al proposito, perchè l'Autore se ne travaglia tanto? perchè tenta di confutarlo? sempre contraddice alla sua dottrina, mai non mostra, che faccia al caso? Se le considerazioni del Gersone contengono errori, si vedrà nel progresso, quando saranno esaminate le opposizioni, che gli sono fatte; le quali tutte o suppongono cose, che dal contesto appariscono false; come che Gersone scrivesse quelle considerazioni in tempo di Scisma; ovvero suppongono quello, che è in controversia, cioè, che il precetto del Sommo Pontefice fatto alla Repubblica di Venezia sia giusto: ovvero, preso un termine ambiguo, e stabilitolo in buon senso, e così insinuatolo nell' animo del lettore, in fine conchiudono sempre col cattivo.

La prefazione dello interprete non contiene dottrina, che non sia compresa ne' trattatelli;

per-

perlochè non ci veggo bisogno di aver posto il suo nome; se però non si presupponesse, che ogn' Interprete fosse tenuto a porlo: ma nè di questo si trova precetto alcuno o nel Santo Concilio, o altrove, nè l' uso lo ricerca: anzi non sono lodati quelli, che per aver fatta una prefazione, ovvero un' Indice, o tradotto un picciolo libretto, pensano perciò di acquistarne gloria. Si trovano innumerabili Trattatelli de' Padri Greci tradotti in Latino, che non portano il nome dello Interprete, sebbene altri lo portano. Il Signore non approvò il consiglio de' suoi parenti: *transi hinc, & vade in Judæam, ut discipuli tui videant opera, quæ tu facis; nemo quippe in occulto quicquam facit, sed quærit ipse palam esse, si hæc facis, manifesta teipsum mundo*: Ma rispose quello, che in molti casi i servi suoi possono rispondere; *tempus meum nondum advenit, tempus autem vestrum semper est paratum*. Lodato sia Dio; il Mondo un pezzo fa ch'è uscito dalle fasce, e non comincia ora ad aver gusto, nè giudica più le vivande da chi le mette in tavola, ma dal sapore. E certamente lo splendore de' titoli dell' Autore non è pericolo, che faccia perdere la causa a chi l' ha proposta senza far conoscere la sua persona, secondo il costume del giudizio Areopagitico. Di non aver posto lo Stampatore il nome suo, non dirò altro; per non aver presa la difesa di lui; ma dirò bene, che nella occasione delle presenti contese è uscita una Scrittura da Milano senza nome dell'autore, e

dello

dello ſtampatore, ſenza il luogo, e ſenza il tempo; la quale contiene anche certa dottrina, che il tempo moſtrerà, quanto ſia perniziosa; al che non può eſſer fatta altra riſpoſta, ſe non che vogliamo una legge per noi, e una per gli altri. Se la interpretazione manca d'intera fedeltà, quando nel progreſſo ſarà fatta qualche oppoſizione, lo conſidereremo. Ma veggiamo quello, che l'Autore dice,

Le prime parole della Prefazione ſono queſte.

ESſendo ſparſa la fama in queſta Città, che il giorno della Santiſſima Naſcita di Noſtro Signore contra la Sereniſſima, e Religioſiſſima Repubblica di Venezia ſieno ſtate fulminate Scomuniche, e Cenſure, perchè la Repubblica di Venezia ricuſa di ſottomettere allo arbitrio altrui la libertà, che Dio le ha donato. *Se noi andiamo ricercando tutte le ſorte di libertà, che può avere una perſona, o una Repubblica, non ritroveremo altre ſorte, che le ſei ſeguenti: libertà d'arbitrio, oppoſta alla neceſſità naturale: libertà Criſtiana, oppoſta alla ſervitù degli ſchiavi: libertà di Repubblica, oppoſta alla ſoggezione di un Monarca: libertà di Principe aſſoluto, che non riconoſce ſuperiore nelle coſe temporali, oppoſta alla ſoggezione di un Principe minore ad un maggiore: e finalmente libertà di far male, oppoſta alla ſervitù della giuſtizia; la quale libertà di far male S. Paolo dice eſſer una ſteſſa coſa colla ſervitù del pecca-*

cato; Cum servi essetis peccati, liberi fuistis justitiæ, Rom. 6. *Non credo, che l'Autore di questa prefazione parli della libertà dell'arbitrio, che è naturale, nè si può perdere in modo alcuno, se non secondo l'errore de' Luterani, ed altri simili Eretici. Nemmeno può parlare ragionevolmente della libertà Cristiana, opposta alla servitù del peccato, perchè questa non si perde per ubbidire al Vicario di Cristo, ma bensì per non ubbidirgli. Nè si può credere, che parli della libertà civile, della quale sono privi gli schiavi; nemmeno della libertà di Repubblica Aristocratica, o Democratica, della quale sono privi que' popoli, che sono soggetti alla potestà Regia, o vogliamo dire, Monarchia; perchè nè il moderno Sommo Pontefice, nemmeno i suoi Predecessori hanno mai trattato di mutar forma di governo nella Città di Venezia; sapendo molto bene, che alla Religione Cristiana, della quale il Sommo Pontefice ha la cura principale, non ripugna alcuna forma di governo legittimo, o sia di un Re, o degl'Ottimati, o del Popolo: anzi questa verità è di non poco ornamento alla Città di Dio, ch' è la Chiesa Universale.*

NOn so con che consiglio l'Autore fa un apparato di sei libertà, essendo pur troppo noto di quale libertà si trattasse: ma se pure voleva mettere innanzi ogni sorta di libertà, che può avere una persona, o una Repubblica, perchè non proporre anche la libertà Ecclesiastica, e dichiararcela, che tanta è la controver-

sia tra'Canonisti, che sino al presente non è bene stabilita? La Gerarchia Ecclesiastica è pure una Repubblica; la libertà, che se le attribuisce, non si vede sotto quale di queste sei si riponga; e poichè si dice, che non si troverà altra libertà, che le sei, ci ha fatti maravigliare, come se volesse rinunziar questa, della quale parlare, anzi pienamente trattare, forse non era luogo più opportuno di questo: ma perchè nel discorso delle sei libertà l'Autore pone una proposizione ambigua, è necessario, prima che passiamo innanzi, di limitarla al suo vero senso, acciocchè nessuno resti ingannato. Parlando della libertà Cristiana, dice, che questa non si perde per ubbidire al Vicario di Cristo; ma bensì per non ubbidirgli: bisogna limitare, quando il Vicario di Cristo comanda secondo le istituzioni di Cristo; ma quando comanda secondo la propria opinione, ed i proprj affetti, ai quali come uomo è soggetto, (e, siccome dice il Gaetano, può essere più degli altri, 2. 2. *quæst. 39. art. 1.*) allora non si perde per non ubbidirgli, ma bensì per ubbidirgli.

Siccome avrebbe perduta la libertà chiunque avesse ubbidito ad Onorio I., quando comandò, che non si dicesse nè una, nè due volontà in Cristo; e chi avesse ubbidito a Gregorio III. quando dichiarò, che fosse lecito a chi aveva la moglie per infermità inetta all'uso del matrimonio, pigliarne un'altra presso a quella; e similmente alle molte Censure di Stefano VI. contra Formoso, e di Giovanni IX. contra Ste-

fa-

ſano, e di Sergio III. contra Giovanni IX., e ſe ſi aveſſe ubbidito parimente a Celeſtino III. quando inſegnava, che ſi poteſſe diſciogliere il matrimonio per cauſa di ereſia; e avrebbe ancora peccato chi aveſſe ubbidito a Giovanni XXII. e perciò creduto, che le anime de' Santi defunti non vedeſſero la faccia divina; le quali coſe ho quì con brevità toccate, per moſtrare al Lettore, ch'è bene ſpezioſo quel detto: *La libertà Criſtiana non ſi perde per ubbidire al Pontefice; ma per non ubbidirgli*; ma inſieme ch'è anche inſidioſo, quando è portato sì univerſale e non è limitato, aggiungendovi: quando comanda ſecondo la legge di Dio.

Nella quarta, dove dice, che neſſun Pontefice ha mai trattato di mutar forma di governo nella Città di Venezia, ricorderò all'Autore, ch'è troppo aſſerire una negativa nella Storia Eccleſiaſtica di novecento anni, dove ſono paſſati cento e quaranta Pontefici, dappoichè hanno meſſo mano nelle coſe temporali; fra i quali, ſiccome la maggior parte hanno favorita la Repubblica, così non ſi può dire lo ſteſſo di tutti, ſebbene la divina protezione ha miracoloſamente ſalvata queſta libertà, quando pareva appunto, che ſi proccuraſſe di diſtruggerla affatto. Anzi ſi potrebbe dire di più, che rieſca molto ſtrano, e faſtidioſo, che, non avendo mai, conforme a quanto dice l'Autore, alcun Pontefice per lo addietro tentato, o preteſo di voler mutare, ed alterare il governo della Repubblica, ora il preſente Pontefice abbia riſoluto

to veramente di poterlo fare, mentre vuol mettere mano nella costituzione delle leggi di lei, ch'è l'anima appunto del governo civile.

Finalmente l'Autore, lasciato quello, che al proposito non faceva, condiscende a dire, che l'Interprete parla della libertà di Principe supremo, che, tra le altre cose, consiste in far leggi necessarie al governo, e castigare i delinquenti, e dice:

RESta la libertà di Principe assoluta, che non riconosce superiore nelle cose temporali: e di questa è verisimile, che parli l'Autore della prefazione: ma senza dubbio veruno s'inganna in dire, che la Santità di Nostro Signore fulmina Scomuniche contra la Repubblica Veneta, perchè ricusa di sottomettere allo arbitrio altrui la libertà, che Dio le ha donato: e se si oppone, che il far leggi, e punire i delinquenti, è proprio di Principe assoluto: e pure N.S. Paolo V. scomunica i Capi della Repubblica Veneta, perchè non gli vogliono ubbidire in annullare certe leggi di cose temporali, che hanno fatto, nè in rilasciare certi delinquenti, che hanno messi in prigione: si risponde, che Paolo V. Sommo Pontefice scomunica i Capi della Repubblica Veneta, non perchè non voglia leggi di cose temporali, ma leggi inique ed empie, in pregiudizio della Chiesa, ed in offesa grande di Dio, e del prossimo. E chi può negare, se sia Cattolico, che appartenga al Papa, come Pastore

re universale, riprendere qualsivoglia Principe, o Repubblica de' peccati loro; e, se non ubbidiscono, costringerli con censure Ecclesiastiche ad ubbidire? Così veggiamo, che S. Gregorio Papa riprese aspramente l' Imperadore Maurizio per conto di una legge, che aveva fatto pregiudiziale al servizio divino. Innocenzo III., come si legge nel cap. Novit, de judiciis, *dichiara apertamente, che al Sommo Pontefice appartiene la censura de' peccati di tutti i Principi del Mondo.* Non intendimus, *dic' egli*, judieare de feudo, cujus ad ipsum Regem videlicet spectat judicium; sed decernere de peccato, cujus ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus, & debemus. *E più a basso*: Cum non humanæ constitutioni, sed divinæ potius innitamur, quia potestas nostra non est ex homine, sed ex Deo, nullus, qui sit sanæ mentis, ignorat, quin ad officium nostrum spectat de quocumque mortali peccato corripere quemlibet Christianum; & si correptionem contemserit, per districtionem Ecclesiasticam coercere. Sed forsitan dicetur, quod aliter cum aliis est agendum; ceterum scriptum legimus in lege divina: ita magnum judicabis, ut parvum, nec erit apud te acceptio personarum. *Fin quì sono parole di Papa Bonifacio nella Estravagante*: Unam sanctam de majoritate, & obedientia: *Dice benissimo, che la potestà temporale, quando erra, deve essere dirizzata dalla spirituale; perchè, sebbene il Principe temporale assoluto non riconosce per superiore alcun altro Principe tem-*

porale; tuttavia, se è Cristiano, è forza, che riconosca per superiore il Capo della Cristianità, ch'è il Sommo Pontefice, Vicario di Cristo in terra: il quale Sommo Pontefice, perchè ha per fine il bene spirituale delle anime, non s'impaccia nel governo de' Principi temporali, mentre essi non usano la loro potestà in danno delle anime loro, e de' popoli, ed in pregiudizio della Cristianità: ma, quando fa il contrario, può, e dee metterci le mani, e dirizzarli: e chi non crede questo, non è Cattolico. E se mi dicesse, che quelle leggi non contengono pregiudizio alla Chiesa, nè contengono peccato alcuno; risponderei, che il giudicare se una legge contiene peccato, o pregiudizio alla Chiesa, tocca allo stesso Sommo Pontefice, ch'è giudice supremo; siccome il giudicare, se un contratto civile contenga peccato di usura, appartiene al medesimo giudice Ecclesiastico, al quale appartiene la cognizione de' peccati. Similmente la Santità di N.S. Paolo V. non riprende la Repubblica Veneta, perchè voglia punire i suoi delinquenti, ma perchè presume ancora di mettere le mani sopra le persone Ecclesiastiche, le quali non sono soggette ad altro Superiore, che allo spirituale; nè fa conto de' Sacri Canoni, e delle gravissime Censure fulminate da essi contra chi mette mano sopra le persone consecrate a Dio. Dunque chi vorrà considerare senza passione, troverà che il Papa non proccura di privare la Repubblica Veneta di altra libertà, che di quella di mal fare, la quale non è data da Dio, ma dal Demonio, e dalla

la propria malizia; ed è una cosa stessa colla servitù del peccato, opposta alla vera libertà Cristiana. E siccome i Principi temporali non permettono libertà di rubare, ed ammazzare, e fare simili scelleratezze a' loro sudditi, perchè sono pregiudiziali alla quiete, ed al buon governo della Repubblica; così non deve il Sommo Pontefice, ch' è capo della Cristianità, permettere libertà a' Principi Cristiani di far leggi pregiudiziali alla Chiesa, ed alla salute delle anime. E siccome non deve un Pastore dar libertà alle pecore di andare vagando, dove loro piace, e pascolare erbe velenose, e bere acque corrotte; nè deve il Nocchiero dar libertà alla Nave di lasciarsi portare da qualsivoglia vento in iscogli, e sassi; così non deve il Sommo Pastore delle pecorelle di Cristo, ch' è il principal Nocchiero della navicella di S. Pietro, dar libertà a' Cristiani di perder essi, e far perdere ad altri l' eterna salute. Finalmente, siccome giustamente non piace alla Repubblica Veneta la libertà di coscienza, la quale oggi piace a tutti gli Eretici, perchè ben vede, che questa è libertà di appigliarsi a qualsivoglia errore, e però favorisce, ed ajuta il Tribunale della santa Inquisizione; così non le dee piacere la libertà di far leggi pregiudiziali all' onor di Dio, e aliene dalla Madre sua spirituale, ch' è la Santa Chiesa; e dovrebbe aver caro di essere di ciò ammonita, e corretta dal Padre suo spirituale, ch' è il Vicario di Dio in terra.

Tuttociò è degno di essere particolarmente esaminato; perchè non tutte le cose supposte in esso sono vere; e, oltre a ciò, da quelle ne cava una conchiusione, la quale per nessun modo si può dedurre. Dopo aver portate le parole dello Interprete, le quali sono queste: che la Santità sua scomunica la Repubblica Veneziana, perchè ricusa di sottomettere allo arbitrio altrui la libertà, che Dio le ha data; egli le rivolta, e dice, che scomunica i Capi della Repubblica: ma, se si degnerà vedere, troverà, che lo Interprete ha detto bene, ed egli artificiosamente, per iscusare con destrezza un fallo notabile, muta le persone. Il Breve del Pontefice presentato il giorno di Natale è indirizzato, ed iscritto: *Marino Grimano Duci, & Reipublicæ Venetorum.* In questo comanda a quelli, a' quali scrive, che sotto pena di scomunica *latæ sententiæ* debbano annullare, cassare, ec. due leggi. Bene adunque ha detto lo Interprete: scomunica la Repubblica; e l'Autore, per difendere un notabile errore, di aver scomunicata una Università, contra la dottrina di tutt' i Teologi, e Canonisti, e contra le stesse Costituzioni Pontificie, dice accortamente, che scomunica i Capi: e sempre osserva lo stesso artifizio, sebbene non solo in questo Breve il Papa scomunica la Repubblica, ma in un altro presentato addì 25. Febbrajo fa lo stesso; e poi nell' ultimo de' 17. Aprile, scomunica ancora il Doge, e 'l Senato, che pure è un Col-

Collegio. Preghiamo l'Autore, che ci parli ingenuamente, e che dica: Il Pontefice scomunica la Repubblica, scomunica il Senato; e non dica i Capi; perchè non si possono ammettere queste scuse non richieste. L'errore è fatto in aver scomunicata l'Università: difendasi per altra via piuttosto, che fondarsi sopra la nostra innavvertenza. E' ancora degno di avvertenza con che modestia parli di una Repubblica, alla quale la Sede Apostolica ha tanti obblighi, e non dica de' presenti solamente, da' quali è composta, e che la costituiscono, ma di quelli, che sono vissuti dal 1300. sin' ora, notando leggi fatte da loro per inique, ed empie: e quello che importa, contra la sua propria dottrina; perchè poco di sotto dice, che al Sommo Pontefice appartiene dare giudizio delle leggi de' Principi; e tuttavia il Sommo Pontefice non ha mai dato loro titolo d'inique, ed empie: adunque donde diremo, che l'Autore abbia cavati questi vocaboli? La modestia sta bene in tutti, se però da quella non sono esenti le persone insigni, ed illustrissime. Due cose propone: una, che le leggi della Repubblica sono inique, ed empie: l'altra, che al Pontefice appartenga riprenderle, e non prestando ubbidienza costringerla con Censure. La prima è 'l principal fondamento; e dove bisognava insistere, e provarla, l'abbandona affatto, forse perchè non vedeva come poterlo fare. La seconda, che poco importava, non avendo provata la prima, si mette a provare molto alla lunga con tre autorità,

e con

e con altre ragioni. Ma seguiamo l'ordine suo, e veggiamo quanto bene sia provata la sua intenzione, e prima coll' autorità di S. Gregorio; il quale dice l'Autore, che aspramente riprese Maurizio.

Contiensi nella lettera *61.* del secondo libro una rimostranza molto umile di S. Gregorio a Maurizio Imperadore sopra una legge fatta da lui, che nessuno obbligato a milizia, o carico pubblico, potesse farsi Monaco, se non renduti i suo conti, e finita la milizia. S. Gregorio dimostra, che i conti ugualmente possono essere renduti dal Monistero, e che 'l Soldato convertito colle orazioni giova più alla Repubblica, che nella milizia; e che questa legge impedisce il servizio di Dio; ma sentiamo quanto sia acerba la riprensione. Primo dice: *Ego autem indignus pietatis vestræ famulus in hac suggestione, neque ut Episcopus, neque ut servus jure Reipublicæ, sed jure privato loquor:* e più di sotto. *Ego vero hæc Dominis meis loquens, quis sum, nisi pulvis, & vermis; sed tamen, quia contra auctorem omnium Deum hanc intendere constitutionem sentio, Dominis tacere non possum:* e più sotto, inducendo Dio che parli allo Imperadore, dice: *Sacerdotes meos tuæ manui submisi, & tu a meo servitio milites tuos subtrahis?* e un poco di sotto dice: *Requirat ergo Dominus meus, quis prior Imperatorum talem legem dederit, & subtilius estimet, si debuit dari;* e conchiudendo quello, che ricerca dallo Imperadore, dice: *Unde per eumdem tremen-*

mendum Judicem deprecor, ne illæ tantæ lacrymæ, tantæ orationes, tanta jejunia, tantæque eleemosinæ Domini mei qualibet occasione apud Omnipotentis Dei oculos fuscentur; sed, aut temperando pietas vestra, aut mutando, vigorem ejusdem legis inflectat.

Questa umile, e conveniente rimostranza, veramente di un Sommo Pontefice, è indegna che sia detta dall' Autore aspra riprensione. Ma più sono degne di considerazione le parole, che seguono. *Ego quidem jussioni subjectus, eamdem legem per diversas terrarum partes trasmitto: & quia lex ipsa Omnipotenti Deo minime concordat, ecce per suggestionis meæ paginam Dominis nunciavi. Utrobique ergo quæ debui exsolvi, qui & Imperatori obedientiam præbui, & pro Deo, quod sensi, minime tacui.*

Io non avrei qui portate le parole del Sommo Pontefice, se non fossi stato dall' Autore sforzato, per mostrargli che non fu aspra riprensione, ma umile rimostranza quella, che S. Gregorio usò collo Imperadore: ma, dappoichè egli mi ha condotto quì, è necessario che lo preghi rispondermi, se il chiamarsi S. Gregorio tante volte indegno servo dello Imperadore, se il dire, che, come soggetto al suo comandamento, manda in diverse parti una legge, che in sua coscienza non tiene per giusta: se il dire, che così facendo, rende la ubbidienza dovuta all'Imperadore, sono conformi alla dottrina, che egli adesso pubblica, rendendo il Pontefice Sommo Monarca temporale, e i Principi me-

meno che vassalli; come gli mostrerò, prima che usciamo di questo proposito, che le parole sue vogliono conchiudere; sebbene per ora non ardiscono di espressamente pronunziarlo: ma prima che di qui esca, bisogna anche che io faccia sapere all'Autore, quale fu la Cancellaria Apostolica, o il Campo di Fiore, dove S.Gregorio fece affiggere la sua aspra riprensione. Scrive a Teodoro, Medico di Maurizio, nella lettera 64. aver fatta una rimostranza (che così interpreterò *suggestionem*, se l' Autore mi dà licenza, acciò non riprenda me, come l'interprete) allo Imperadore; ma non vuole, che gli sia data in pubblico, ma in segreto, a tempo opportuno, che non lo frastorni da maggiori negozj. Sono anche sforzato a dimandar perdono, se, mentre che si tratta della maggior proposizione, tirato dalle parole di San Gregorio, toccherò incidentemente una particella della minore, per mostrare la ingiustizia della legge. Dice il Santo a Maurizio, che ricerchi, se alcun Principe ha fatto legge di quella sorta: così desidererei, che il Santissimo Pontefice avesse detto alla Repubblica di Venezia, che guardi, se mai il Re di Portogallo, di Castiglia, di Aragona, di Polonia, di Francia, di Sicilia, Conte di Borgogna, o Repubblica di Genova, abbiano fatte leggi simili alle sue; perchè in questo imiterebbe veramente S. Gregorio: e ammiro sommamente la prudenza dell' Autore in non allegare il luogo di S. Gregorio; poichè così sottilmente in questo suo trattato allega

ga

ga tutti gli altri . Ora passiamo alla seconda prova dal cap. *novit* d' Innocenzo III. Dopo lunghe guerre tra Filippo Augusto Re di Francia, e Riccardo Re d' Inghilterra, nell' anno 1199. Riccardo morì, e gli succedette nel Regno Giovanni Senzaterra, suo fratello ; o perchè, come alcuni dicono, fosse nominato erede del Regno da Riccardo ; o perchè se l' usurpasse sopra Arturo , figlio di un suo fratello maggiore. Ma gli Stati posseduti dal Re d' Inghilterra in Francia ricevettero Arturo per Padrone, e furono molte guerre tra Filippo , e Giovanni, seguendo Arturo le parti del Re di Francia: finalmente nel 1200. per mezzo di un matrimonio tra Lodovico figliuolo, e successore di Francià, e Bianca di Castiglia, nipote di Giovanni, dal qual matrimonio nacque poi San Luigi, fu fatta pace tra Filippo, e Giovanni , compreso Arturo, con condizione che Giovanni facesse l' omaggio a Filippo degli Stati di Bretagna, e Normandia, e Arturo lo prestasse a Giovanni. Indi, per certi accidenti, Arturo fu imprigionato dal Zio Re d' Inghilterra, e nell' anno 1203. morì, con opinione comune, che fosse stato ammazzato di ordine del Zio. Filippo Augusto, perciò, come Signore del feudo , fece citare Giovanni a Parigi, e in contumacia lo condannò, e privò de' feudi ; e andò poi armato, per occuparli colla forza. Pretese Giovanni, che fosse contra la pace, ed ebbe ricorso a Papa Innocenzo III., il quale comandò sotto pena di scomunica ad amendue i Re, che osservas-

vaſſero la pace, e ſi aſteneſſero dalle armi; e mandò anche a queſto effetto un Legato. Giovanni Re d'Inghilterra, a favore di cui era il precetto, ne fu molto allegro; ma Filippo ſe ne querelò, e ſe ne querelarono per lui anche i Prelati di Francia, a' quali Innocenzo III. riſponde come nel cap. *novit*. Non reſtò per queſto Filippo di proſeguire il fatto ſuo, e ſi appropriò gli Stati ſino allora poſſeduti dagl'Ingleſi in Francia per forza d' armi. Nè il Pontefice col ſuo precetto potè far frutto alcuno. Nel 1208. Innocenzo ſcomunicò il detto Giovanni d' Inghilterra, e interdiſſe il Regno; (il qual Interdetto anche durò ſei anni, e tre meſi) nè perciò Giovanni ubbidì a quello, che 'l Papa voleva. Perlochè nel 1212. il Pontefice mandò Pandolfo Legato in Francia a perſuadere Filippo, che gli moveſſe la guerra. Si miſe Filippo in ordine, e ſi accordarono con lui molti Baroni Ingleſi. Ma Pandolfo Legato in queſto mentre paſſato in Inghilterra, e moſtrato a Giovanni il pericolo, nel quale ſi trovava, lo perſuaſe a farſi feudatario del Papa. Giovanni ricevette il conſiglio, violentato dal pericolo, e coſtituì il ſuo Regno cenſuario al Papa di mille marche d'oro all' anno. Tornò Pandolfo Legato in Francia, e comandò a Filippo ſotto pena di ſcomunica, che non moleſtaſſe Giovanni, come feudatario della Chieſa: non ubbidì Filippo, e la guerra continuò. Onde l' anno 1215. nel Concilio Lateranenſe fu fulminata da Innocenzo una ſcomunica contra tutti quelli, che

che molestassero Giovanni Re d' Inghilterra: perlochè nel 1217. un altro Legato, nominato Guallo, andò a Parigi, e denunziò a Filippo Re, ed a Luigi suo figliuolo in virtù della scomunica, che si astenessero dal passare in Inghilterra, come già erano in ordine di fare, non restò per questo Lodovico, ma con molte forze entrò nel Regno di Giovanni, con tutto che lo stesso Guallo passasse in Inghilterra, e quivi non cessasse di fulminare scomuniche. Continuò sempre la guerra, finchè Giovanni Re d' Inghilterra morì; ed avendo Lodovico di Francia acquistati molti luoghi in quel Regno, fece tregua per anni cinque con Errico figliuolo di Giovanni, succeduto al Padre. Ora applicando questa Storia al nostro proposito; diffiniscono i Giureconsulti, che non per aver comandato, si può mostrar di aver giurisdizione, se i comandamenti non sono stati ubbiditi: lascierò però allo esquisito giudizio dell'Autore il far le conseguenze, che seguono, poichè tanti comandamenti, e tante Censure non impedirono questi due Re Filippo, e Lodovico, dal proseguire le ragioni, che essi giudicavano giuste, sebbene il Papa le teneva per ingiuste.

Dirò solo un'altra cosa, che 'l Cardinale Ostiense, il qual fu poco dopo, scrivendo sopra questo cap. *Novit.*, si affatica grandemente di giustificarlo, e propone molte sue congetture, come bisognasse, che il negozio passasse, acciocchè il precetto del Pontefice nel detto Cap. si potesse dir giusto; basta, che dalla Francia non

fu

fu stimato tale, nè ubbidito. Perlochè l'autorità del detto cap. *Novit* non conchiude niente di quello, che l'Autor nostro vuole. La proposizione del Pontefice Innocenzo III. allegata dallo Autore: *intendimus decernere de peccato, cujus ad nos pertinet sine dubitatione censura*: e l'altra che segue: *nullus, qui sit sanæ mentis, ignorat, quin ad officium nostrum spectet de quocumque peccato mortali corripere quemlibet Christianum*; non furono intese da lui nella universalità, che alcuni la portano: prima, perchè, secondo la dottrina di San Tommaso, bisogna eccettuare tutt' i moti dell' animo interni, de'quali il Pontefice non ha potestà di giudicare, salvochè nel foro della penitenza, e questi sono la maggior parte de' peccati. Tutt' i Teologi, e Canonisti consentono, che nella scomunica contra gli Eretici non sieno compresi i mentali, e che un Canone, che volesse comprenderli, sarebbe nullo: onde si sarà fatta una proposizione universale, che 'l Papa può giudicare di tutti i peccati; e quando si verrà a difenderla, bisognerà fare una eccezione della maggior parte dei singolari: oltre di ciò il Principe può commettere peccato, contraffacendo alla legge propria senza causa legittima, come San Tommaso 1. 2. *qu. 96. art. 5.* prova; e nondimeno di questo peccato non può esser giudicato, salvochè da Dio solo, come il Gaetano in quel luogo tratta, mostrando, che tanto significa nel foro penitenziale, come da Dio.

Certamente il dire, che 'l Principe fosse sogget-

getto alle censure del Pontefice, quando falla contra le leggi proprie, sarebbe un levar totalmente la potestà del Principe. E il dire, che sia soggetto negli altri falli, non in questi, sarebbe levar la ragione presupposta nel detto cap. *Novit*, la qual' è, che al Pontefice appartiene aver cura dell' anima, e della salute, e levare le cose contrarie: ma il Principe incorre nella dannazione anche per i peccati commessi contra la legge propria: adunque non meno questi, che quelli, apparterebbono al Pontefice: il che, com' è stato detto di sopra, è contrario del tutto alla dottrina di San Tommaso.

E' ancora necessario avvertir bene le parole d' Innocenzo, che dice a se appartener la censura di ogni peccato mortale: *quam in quemlibet exercere possumus, & debemus*: e di sotto: all' uffizio nostro appartiene *de quocumque peccato mortali corripere quemlibet Christianum*. Ora se è debitore di fulminare contra ogni peccato mortale, e contra ogni Cristiano peccatore, certamente, se non lo fa, pecca: ma non veggiamo, che fulmini contra le meretrici, che pur sono notoriamente in perseveranza di peccato; adunque peccherebbe, o converebbe, che non facesse mai altro, che fulminare Censure. Perlochè quel *de omni peccato mortali* si deve intendere non nella universalità, avendone già esclusi innumerabili; laonde Gabriello Biel sopra il canone lec. 75. si affatica molto per dar esposizione tolerabile a questo: e non trova altro che dire, se non che quella Decretale, e

tutte le altre, che suonano così, s' intendono nel foro penitenziale solamente. Io non mi affaticherò per dimostrare, che le parole della decretale s' intendano secondo il senso di Gabriello; ma dirò, che deve più affaticarsi chiunque vorrà dire, che s' intenda nel foro esteriore, a fuggire le stravaganze, e la totale distruzione dell' autorità secolare istituita da Dio, e la confusione del Mondo, che nasce da questa dottrina, e lo stato di dannazione, nel quale pone tutti i Pontefici con essa; il che alcuni Canonisti, tra' quali è il Navarro, hanno tentato di fare, e non è succeduto loro: nè dobbiamo affaticarci noi ad accomodare le parole di questo Pontefice alla vera dottrina, che distingue la potestà secolare dal ministero spirituale; massime che questa Decretale contiene qualche altra cosa, per la quale ha bisogno di esposizione, come quella, che il Re Filippo Augusto fosse della discendenza (dic' egli *genere*) di Carlo Magno; il che non è vero, se non finge qualche matrimonio, e lo esponga per linea femminina, cosa non usata in Francia. Qualche Storico Francese ha fatto discendere così i Carolingi, come i Capeti da' Merovei per diverse linee femminine; ma i Capeti da Carlo sarà difficile mostrare senza inventare qualche cosa fuori delle Storie. E' tempo di uscire di questo capitolo *Novit*, che l' Autore doveva attendere più convenevolmente ad esporre, che ad ampliare; poichè contra il senso d' Innocenzo, il qual dice a lui toccare la correzione di qua-

qualunque Cristiano, il nostro Autore ha interpretato la parola di qualunque Cristiano, di tutti i Principi del Mondo; sicchè gli toccherà di scomunicare il Turco, il Re di Persia, il Re di Samarcanda, il Precopense, ed anche altri, de' quali non si ha notizia; e S. Paolo non potrà più dire: *Quid mihi de his, qui foris sunt, judicare?* Ma de' privati Cristiani, i quali il Pontefice Innocenzo ha compresi, l' Autore non ha giudicato parlare; quasi che basti dominare i Principi, e che sia indegnità abbassarsi agli altri: l' interpretare *Quemlibet Christianum*, per tutti i Principi del Mondo, è un' ampliare, e ristringere insieme il senso della Decretale. Si ristringe, escludendo i privati; e si amplia, estendendosi a' Principi non Cristiani.

Quanto all' autorità della stravagante *Unam Sanctam*, (1) desidererei, che l'Autore avesse riso-

 luta

(1) Nel XIV. secolo il Ponteficato Romano da Bonifacio VIII., su l' orme de' suoi Predecessori, fu riputato la Monarchia universale non meno dello Spirituale, che del temporale, volendo a se soggetti i maggiori Principi della terra nelle cose temporali, con dichiarare nella sua Stravagante Bolla *Unam Sanctam de major. & obed.* esser questa *de Jure divino*, ed allora assunse la divisa de' due coltelli, entrando a regolare le contese de' Principi, e fra le altre quelle di Odoardo Re d' Inghilterra, e di Guido Conte di Fiandra con Filippo il Bello Re di Francia. Per fare in ciò conoscere la sua potenza scagliò le armi della scomunica contra il medesimo, e, sciogliendo i sudditi dal giuramento di fedeltà, espose il regno al primo occupante. Ma Filippo, facendo uso

luta una difficoltà, che nasce dal leggere insieme detta stravagante, e un' altra di Clemente V. Pontefice, che succedette poco appresso, la quale comincia, *Meruit, de Privilegiis*, dove dice esso Clemente, che non vuole, nè intende, che per la suddetta stravagante *Unam Sanctam*, sia fatto alcun pregiudizio al Re, ed al Regno di Francia, nè che il suddetto Re, e Regno sieno soggetti alla Chiesa Romana più di quello che fossero innanzi; ma che le cose stiano nello stato, in cui erano prima della suddetta stravagante; e questo lo fa, per favorire il Re, che l' ha meritato, per la sua sincera affezione, e per i meriti de' suoi Maggiori; e perchè i Francesi l'hanno meritato per la sincerità della loro divozione. Ora io dimando, se Bonifacio ha dichiarato il *Jus divinum*, cioè spiecata, e dichiarata la giurisdizione, che il Pontefice ha de

uso della Sovrana autorità datagli da Dio, si oppose a Bonifacio non solo con trattarlo da matto, ma eziandio con farlo imprigionare, dal che per l' avvilimento lo colse la morte. Allora i sudditi sì secolari, che il Clero presero le parti di Filippo, trattando per fanatica la suddetta Bolla; e per ciò che riguardava lo spitituale, ne appelarono al futuro Concilio, come riferiscono *il Fleury Ist. Eccl. lib.* 90. *Dupuy*, *e Baillet. hist. des diff. de Bonif. & Philip.* La bolla di Bonifacio fu riputata temeraria e sediziosa, per cui Clemente V. la rivocò. Quella corrompe il senso della S. scrittura per provare il suo universale impero su i Principi della terra, i quali debbono invigilare, perchè non prendino sistema queste massime, cioè il Primato della Chiesa esser l'Impero: la spada di G. C, esser la giurisdizione temporale.

de jure divino in questa stravagante, *Unam Sanctam*; ovvero s'egli si ha soggettati i Principi, che Dio non gli ha sottoposti. Se vorranno dire, che sia in questo secondo modo, se gli replicherà, che sarebbe una novità dopo anni 1250., una nullità, una usurpazione, un attentato, e un abuso della potestà datagli da Dio: oltre che non occorreva, che Clemente intendesse, che solo il Regno di Francia non fosse soggetto a quella costituzione, ma bisognava, che dicesse, ed intendesse il medesimo di tutti i Regni, e' Principi; nemmeno si doveva dar questo in ricompensa de' meriti del Re, o del Regno, ma alla giustizia, ed al debito. Se si dirà, che sia stata una dichiarazione del *Jus divinum*, dimando, come Clemente potesse liberare il Re, ed il Regno di Francia da quella soggezione, che Dio aveva ordinata: essendo cosa chiara, che il Pontefice non può esentare alcuno dalla potestà sua, ch'egli ha *de jure divino*. E per venire alla parte della detta stravagante allegata dall' Autore, se quello, che Bonifacio dice, cioè che la potestà temporale, quando erra, dee essere indirizzata dalla spirituale, sia dichiarazione della legge divina, dico io, che si dee intendere per quanto appartiene alla salute delle anime, e nel foro di Dio; e perciò senza nessuna potestà temporale di quelle, che i Leggisti chiamano *coactivæ*; e che perciò tutta l'autorità Ecclesiastica sopra i Principi è spirituale; nè in questo fa mestieri discendere al Pontefice Romano, perchè

 questa

quest' autorità è in tutt'i Prelati, sebbene da lui agli altri vi è differenza, che gli altri Prelati non hanno tutti per soggetti, siccome ha il Pontefice; e l'autorità degli altri é sottoposta alla Pontificale.

Ma quando da queste tre allegate autorità conchiude, che il Principe temporale assoluto, sebbene non riconosca il Capo della Cristianità, non vorrei, che alcuno restasse ingannato per l'equivocazione, che si commette nel verbo *riconoscere*, e nella parola *superiore*. Imperocchè in una significazione, *riconoscere* vuol dire, esser soggetto a tutte le leggi, prestare omaggio, e tenere di aver il suo Stato per grazia di colui; ma in un'altro senso, *riconoscere* vuol dire, tener per ministro di Dio in quello, che spetta al Regno de' Cieli, secondo la quale significazione dico, che il Principe riconosce il Papa, e riconosce il Vescovo ancora. Il vocabolo *Superiore* nella prima significazione vuol dire quello, che comunemente si dice *Superiore di diretto dominio*; nel secondo senso, *Superiore* vuol dire *quello, che insegna la legge di Dio, amministra i Sacramenti, ed universalmente indirizza alla salute*; nel qual senso dico, che il Vescovo è superiore. Non bisogna dunque, che l'Autore, senza distinguere questi significati, tutto in un contesto ci dica, che il Principe temporale assoluto, sebbene non riconosce per superiore altro Principe temporale, dee riconoscere per superiore il Papa, e così confondere la superiorità; perchè non si

dee

dee ammettere questa proposizione: che il Principe assoluto, sebbene non riconosce per superiore altro Principe temporale, dee riconoscere per superiore il Papa, e così confondere la superiorità; perchè non si dee ammettere questa proposizione: che il Principe assoluto, sebbene non riconosce per superiore altro Principe temporale, riconosca però per superiore il Vescovo; conciosiachè la fallacia quì sarebbe chiaramente veduta da tutti: perchè, se *riconoscere* s' intenderà nel primo senso del dominio diretto, dico, che non è vero, che dee riconoscere il Papa, perchè non è tale; ma che in quel modo appunto, che non riconosce altro Principe, non dee meno riconoscere esso Papa. Se intende poi nel secondo senso, *superiore*, cioè *spirituale*, non è vero, che alcun Principe temporale, eziandio Feudatario, riconosca altro Principe temporale per superiore spirituale; perchè in questo senso riconoscer per superiore vuol dire di aver per Padre spirituale: Nè il feudatario dee aver per tale il suo Signore. Quanto però bisogna guardarsi dal teologizzare in questo modo, col qual si difformano, e si disordinano, ed il Regno di Dio, e quelli del Mondo, e sono ingannati i semplici, ed indotti a credere, che in tutte le cose vi sia obbligo di ubbidire al Papa.

Non è meno da lodare in tutto quel modo di dire: Il Papa è capo della Cristianità per l'equivocazione del vocabolo *Cristianità*. Anti-

camente si trova detto dagli Scrittori: il Pontefice Romano, successore di S. Pietro: presso ad altri: Vicario di S. Pietro: andando più innanzi: Vicario di Cristo, Vicario di Dio, Capo della Chiesa: modi, che non partoriscono mal senso: ma il vocabolo *Cristianità*, per la sua ambiguità, lo partorisce: Imperocchè non significa solamente la Chiesa Cristiana, ma gli Stati, e Regni Cristiani: anzi questo senso è il più usitato: e quando si dice, che l'Asia, o l'Egitto, non sieno nella Cristianità, non s'intende, che non vi sia la Chiesa Cristiana, ma s'intende, che non sono negli Stati temporali de' Cristiani: si vede sotto questo nuovo modo di dire, ch'è coverta la fallacia, perchè s' intende di conchiudere, che sia Capo, cioè, che abbia governo nel temporale sopra gli altri Principi Cristiani: non mutiamo l'antico modo, diciamo pure, Capo della Chiesa Cristiana. Ma mentre che da tutto il suo discorso l'Autore vuol conchiudere, che i Principi usano la potestà in danno delle anime loro, o de' popoli, ed in pregiudizio della Cristianità, il Papa può mettervi le mani, sebbene di sopra esponendo il cap. *Novit.*, ne abbiamo detto molto, non sarà alieno dal proposito presente vedere, che inconveniente estremo segue da una dottrina così universalmente pronunziata. Non vi è azione alcuna umana in individuo, che non sia o opera buona, o peccato: se al Pontefice Romano appartiene mettere le mani sopra ogni peccato, ed insieme a lui spetta giudicare qual si sia pec-

peccato, dico; che non vi è più Principe alcuno, se non il Papa; anzi che non vi resta alcun altro governo privato. Faccia il Principe una legge, che sia pagata una contribuzione per straordinario sussidio della Repubblica, per una guerra, che egli sia necessitato di fare; questa legge non è giusta, ma è peccato, se la causa finale non è legittima, se i sudditi non si obbligano alle contribuzioni secondo la giustizia distributiva: adunque il Papa potrà dire: Io voglio sapere il fine, perchè imponi la contribuzione; e così penetrerà gli arcani dello Stato; potrà esaminare la distribuzione, se è fatta proporzionalmente; e così intenderà tutti i segreti delle forze dello Stato: e perchè il Papa è anche Principe temporale, e., come tale, può avere una guerra con un altro; per questa strada, indebolendo i nemici, con incredibile facilità potrà restarne vincitore. In somma il Papa potrà esaminare tutte le leggi, tutti gli editti, tutti i patti, tutte le successioni, le transazioni de' Principi. Ma che dirò? potrà esaminare anche le successioni, ed i contratti de' privati, perchè al Pastore tocca, come l'Autore dice, guardare ciò, che pascolino le sue pecore, che acque bevino, e dove vadino vagando: questa conseguenza non solo è necessaria, ma ancora ammessa da tutti i Canonisti, che scrivono sopra il cap. *Novit*: ma non è però, che i prudenti, e discreti non la notino per molto stravagante; dalle quali stravaganze per liberarsi alcuni hanno cavato dal detto cap.
Novit

Novit una distinzione, che altro è giudicare della cosa, o dell'azione, o del contratto; ed altro è giudicar del peccato: ma separano l'indivisibile, perchè quando appartenerè al Papa giudicare di ogni cosa in quanto è peccato, e proibirla, e sforzare ad osservare il suo comandamento, che altra cosa potrà il Principe trattare? come se in una vendita disse ingiustizia, il Papa la giudicherà, come peccato, e farà che si rompa. Io dimando: che cosa resterà a' Principi da giudicare, o trattare sopra quel contratto? e resterò soddisfatto, quando mi sarà mostrato un atomo di Democrito, che loro resti. Con questa dottrina o bisogna levare ogni Principato, o tenere in perpetue perturbazioni la Cristianità. Non uso quì il vocabolo in senso ambiguo, ma intendo la Cristianità, cioè i Regni, e gli Stati de' Cristiani,

E perchè l'Autore ci ha apportato una dottrina molto universale, che il giudicare, se una legge contenga peccato, tocca al Pontefice, siccome tocca al Giudice Ecclesiastico giudicare, se un contratto civile contenga peccato di usura; bisogna dirgli, che da questo ne seguirebbe, che non solo il Papa, ma ancora tutti i giudici Ecclesiastici sarebbono giudici di ogni cosa; perchè non più appartiene a giudicare, se contenga usura, che se contenga altra lesione del prossimo, che tutte sono peccato; e di ogni omicidio, perchè può essere con peccato, e senza, il giudizio sarà Ecclesiastico, e apparterrà loro il giudicare; e del mettere il prez-

zo

zo alle biade, e mercanzie, se sia peccato, o no; e ordinar, che si lasci; e se il pignorare è con una estorsione, o no; e se un mandato *de carcerando* contiene violenza, e giustizia, o che pur anche quì entra il peccato; e se il modo del vestir delle donne è scandaloso; e se l'uomo è prodigo, o avaro nella sua mensa; che tutti pur sono peccati: e siccome potrà entrare in tutti i governi de' Regni, così potrà penetrare in tutti i governi delle cose; vedere come i Padri governano i figliuoli; come i Mariti trattano le mogli; ed in somma, perchè non è azione alcuna, o negozio, così pubblico, come privato, in cui non possa cader peccato, se toccherà al giudice Ecclesiastico il giudicarlo, ed approvarlo, o proibirlo, e costringere a seguire il suo giudizio, si potrà portar il Palazzo, ed il Foro, ed ogni casa nel Vescovato. Le quali conseguenze, siccome si cavano da questa dottrina, così non sarà male che diligentemente sieno considerate da coloro, a' quali veramente appartengono.

Ma la vera dottrina Cristiana, e l'uso, che veggiamo, leva tutte le stravaganze; perchè i peccati sono sotto il giudizio temporale nel Foro mondano, e sotto il giudizio Ecclesiastico nel Foro dell'anima: nel quale come bisogni procedere, non possiamo meglio impararlo, che dagli esempj di Cristo, e ne' Santi Apostoli, i quali non hanno mai preteso sopra i peccati autorità temporale, che sforzi.

Continua l'Autore riprendendo l'Interprete, non

non solo nella causa delle leggi, ma aggiungendo, che la Santità di Paolo V. non riprende la Repubblica, che voglia punire i suoi sudditi delinquenti, ma presuma di mettere le mani sopra le persone Ecclesiastiche, che non sono soggette ad altro Superiore, che allo spirituale; conchiudendo, che chi vorrà considerare senza passione, troverà, che il Papa non vuole privare la Repubblica Veneta di altra libertà, che di far male, la quale non è da Dio, ma dal Demonio. Quì primieramente oppone allo Interprete quello, di che egli non ha colpa alcuna. Ha pure portato l'Autore le parole proprie dell'Interprete, le quali sono: che furono fulminate le censure nel giorno di Natale. Ma il dì di Natale non fu presentato altro Breve, che sopra le due leggi del non fabbricare Chiese, e non alienare beni laici in Ecclesiastici, senza licenza: e la censura sopra il giudicar delinquenti non fu fulminata fino al Febbrajo, della quale l'Interprete non può perciò parlare, scrivendo egli sopra la fama sparsa delle censure fulminate al Natale. Una persona grave non dee concitare invidia contra alcuno, se non per verità: ma che le persone Ecclesiastiche, quando commettono errore contra la legge, non sieno soggette al castigo, lo dice senza provarlo. Se nel progresso vedremo, che tenti di provarlo, gli si risponderà quello, che sarà bisogno per difesa della verità: non conviene però differire a dirgli quello, che occorre sopra la sua proposizione. Le persone Ecclesiastiche non sono sogget-

te

te ad altro Superiore, che allo spirituale. Questa proposizione è messa per opposizione contra il Signor Cardinale Bellarmino da un certo in Francia, che la riprende come sediziosa; e Lodovico Riccheomo, Provinciale de' Gesuiti, in un suo Apologetico indirizzato al Re, rispon de per lui al c. 33., che non abbia ciò affermato, se non nelle cause sacre meramente, come *de Fide, de Religione, de Sacramentis &c.* e non sia stata mente sua di riprendere il costume di Francia, dove il Magistrato Secolare giudica ne' delitti privilegiati: ed esso Provinciale poi, rivoltatosi al Re, dice: *Episcopi, Archiepiscopi, Cardinales, Generalesque Praepositi Religiosorum Ordinum in toto Sacro Ordine excelsissimi omnium, atque immunissimi primas tenent: Propterea ne tamen, aut tuae Majestati subjecti, vel esse, vel dici aspernantur, quod sint immunes, subjectique Pontifici Maximo.* E poco di sotto avendo detto, che lo riconoscono Re, siegue: *Quod quomodo sane praestandum sibi constituerent, nisi se pari jure cum aliis; atque sub tuo Imperio esse faterentur? Parentem ne potest Davidem suum Salomon compellare, nec se ejus tamen filium ea compellatione diceret?*

Veramente il Cardinale Bellarmino in sentenza nel libro primo *de Clericis*, c. 28. alla conchiusione seconda, colla sua ragione dice, che gli Ecclesiastici sono soggetti al Principe secolare in quello, che non ripugna al loro uffizio: ma perchè questa parola, *sudditi*, non vi è formalmente espressa, ho piuttosto voluto addurre uno del-

della sua Compagnia, che in parole formali lo dice, e non solo nel luogo sopraccitato, ma lo replica anche nel cap: 36., lasciando di allegare quì S.Gregorio nella sopraddetta lettera, che si chiama suddito, e servo dell' Imperadore, ed introduce Dio a parlare al Principe, e dire: *Sacerdotes meos tuæ manui commisi*: La quale forma di parlare ritrovo presso tutti i Santi, e nelle lettere de' Pontefici antichi. Potrebbe alcuno opporre all'Autore, che quel detto suo: (il Pontefice non procura di privar la Repubblica di altra libertà, che di far male) più veramente si potrebbe applicare alla Repubblica, e dire, ch'essa, nel castigare i delinquenti Ecclesiastici, e non intenda di levar loro altra libertà, che di far male; perchè siamo tutti di accordo, che l'Ecclesiastico, commettendo contra le leggi, pecca; ma non ci accordiamo già in dire, che abbia peccato la Repubblica in castigarli. Io credo bene, che l'Autore, come dottissimo, abbia avuto buon senso, quando ha detto: che la libertà di far male non è data da Dio, ma dal Demonio: le parole però così pronunziate non sono cattoliche; imperocchè la libertà di far male s' intende il libero arbitrio, il quale è naturale, e da Dio: il che non sarà negato, se non da qualche Manicheo, che ne fa il Diavolo autore. Non nego, che l' Autore non abbia avuto buon senso, come ho detto: la buona mente però deve scusare un severo Censore altrui, massime dicendo San

San Girolamo, *ex verbis male prolatis incurritur hæresis*.

Segue l'Autore, e, presa comparazione dai Principi secolari, dal Pastore, e dal Nocchiero, conchiude, che non dee il Pontefice, Capo della Cristianità, permettere libertà a' Principi di far leggi pregiudiziali alla Chiesa, ed alla salute delle anime, e perdere per se stessi, e far perdere ad altri l' eterna salute. Bellissime parole in primo aspetto; e che farebbono fermare immediatamente qualche semplice, e credere, che ogni ragione fosse dal canto suo: ma quando noi l'esaminaremo, le troveremo proporre cose ambigue, e conchiudere collo stesso paralogismo, come tutte quelle di sopra. Che cosa intende per Chiesa? Se quello che la Scrittura divina, ed il vocabolo propriamente significa; cioè la congregazione de' fedeli, è molto vero quello, che dice: ma nessun Principe in questo senso può far leggi pregiudiziali anche a se, che ne è parte molto principale, ed insieme che non pecchi: se per Chiesa intende i Ministri di essa, come tali, dico lo stesso; ma aggiungo, che le leggi Venete non sono a loro di pregiudizio, anzi in qualche maniera, come si potrebbe mostrare, vengono a favorire il loro ministero. Se per Chiesa intende qualche Potenza, o Stato temporale, nego che appartenga al Pontefice impedire, che non si facciano leggi a pregiudizio di quella. Siamo ingannati dall' ambiguo. Non è lecito far legge in pregiudizio della Chiesa, si de-

deve intendere al primo, e secondo modo: ma è fatta una legge, che non si porti biada in Ancona, terra della Chiesa, questo si deve intendere nel secondo senso, e però se si dirà: La legge di non portar biada in Ancona è contra la Chiesa; questa sarà conchiusione per equivocazione. Similmente quando dice, che non deve il Pontefice permettere libertà a' Principi Cristiani di far legge pregiudiziale alla salute delle anime, noteremo esser dottrina del Signor Cardinale Bellarmino, che gli Ecclesiastici sono esenti *jure humano* nelle cause criminali, o sia quello privilegio de' Principi, o costituzione de' Pontefici, o sieno anche ambedue insieme; dimando però se innanzi tutte queste leggi e costituzioni, i Secolari, che punivano le scelleratezze degli Ecclesiastici, peccavano, o facevano pregiudizio alla Chiesa: se dirà di sì, non potrà difendersi; perchè non contraffacevano a legge divina per la sua, e per la vera opinione; non ad umana, che non vi era; *& ubi lex non est, nec prævaricatio*. Adunque non era peccato, non era contra la salute dell'anima, non era in pregiudizio di alcuno; perchè dunque i Papi non potevano permetterlo? Dirà l'Autore, allora sì, che non vi era la legge; ma adesso no, perchè vi è: adunque hanno difficoltata la via del Cielo: adunque senza loro era più facile: adunque non è in edificazione, se già potevano i Principi, castigando gli Ecclesiastici delinquenti, mantenere la quiete pubblica, e dar soddisfazione agli offesi senza peccato alcuno,

cuno, che bisogno era contra il ben pubblico, e con estremo pericolo di mettere ogni Stato in confusione, inventar che sia peccato il castigar chi fa male, conforme alla legge di Dio? Può servir in alcun modo questo a facilitare la salute ad alcuno? serve forse a' cattivi Ecclesiastici, che perciò pigliano maggior ardire di far male? serve agli offesi da' loro, che perciò machinano maggiori rancori, e vendette private? serve a' Principi, lo Stato de' quali si perturba? serve alla riputazione de' buoni Religiosi, che nella loro compagnia vi sieno i cattivi? forse è onorato Dio in altri, che negli ubbidienti ai suoi comandamenti? Ma sento dirmi: questo è un biasimare le esenzioni, che tanti Principi, degni di eterna memoria, hanno concesso alle persone Ecclesiastiche nelle cause criminali. Io non solamente non le biasimo, ma le lodo sommamente, e le propongo per degne di essere imitate da tutt' i Principi presenti, e futuri: ma dico bene, che non si troverà mai, che Principe alcuno incominciando da Costantino Magno fino a Costantino d' Irene, e da lui discendendo per gli Greci fino alla distruzione di quello Impero; e pei Latini da Carlo Magno fino a Federigo II. inclusivamente, abbia esentato gli Ecclesiastici dalla potestà sua propria. Tutte le esenzioni sono dagli Uffiziali, e Magistrati; alcune esenzioni da tutti; alcune da parte di essi Magistrati; alcune in certe sorte di delitti; altre in tutti rispettivamente, restando sempre nel Principe quel-

la ſomma poteſtà, ch' è inſeparabile da lui. Ora, purchè i delitti ſieno puniti, a qual Magiſtrato tocchi, o non tocchi, e ſopra quale appartenga; abbia, o non abbia autorità; appartiene al Principe ſtabilire ſecondo la opportunità de' tempi, luoghi, e negozj. Perlochè i Principi, ſecondo che ricerca lo ſtato delle coſe loro, danno privilegi, ed eſenzioni a' ſoldati; e ad altre ſorte di perſone; e così, quando l' aumento della Religione nello Stato loro richiede, concedono a' Religioſi privilegi, ed eſenzioni convenienti; e ne ſono degni di lode, ſiccome io lodo tutt' i Principi ſoprannominati, e lodo la Repubblica, che per legge non iſcritta ha eſentati gli Eccleſiaſtici ne' delitti comuni, e non enormi. Ma una legge, la quale levaſſe al Principe la poteſtà di punire i delitti, quando la neceſſità della pubblica tranquillità lo ricerca, non veggo, che alcun la lodaſſe, e la riputaſſe conforme a Dio, ed alla Natura: perlochè dal lodare i ſanti privilegi conceſſi da' Principi non ne ſegue, che ſi lodi una eſenzione eſorbitante, la quale ſervi a confuſione, e perturbazione pubblica. Conchiudiamo adunque eſſer vero, che il Pontefice non può, nè dee permettere alcuna di quelle coſe, che di ſua natura ſono cattive, e contrarie alla ſalute delle anime; e ſe lo permetteſſe, non reſterebbono di eſſer peccato; nè facendoſi, la ſalute ſi potrebbe acquiſtare. E veramente ſono degni di ſomma lode i Pontefici, che proccuravano di levare gli abuſi alle coſe proibite da Dio, le quali ſtando, è impoſſibile, che l' uo-

l' uomo si salvi; tanti anni sono, che'l Mondo sospira a questa riforma, e tante volte è stato deluso nelle sue speranze. Ma circa le cose, che non ripugnano alla divina volontà, deve esser osservata la sua libertà al Principe di far quello, che 'l ben pubblico ricerca; e un Pontefice, che tentasse di proibirgliele, usurperebbe l' autorità temporale contra il precetto di Cristo.

Fin quì la disputa assai famiIiarmente è dallo Autore trattata: ma nel secondo luogo, per le parole dell'Interprete, dove dice, che si è dato a cercare, qual fosse la forza delle scomuniche, quando sono fulminate per cause tanto ingiuste, se gli fa adosso un grande assalto, con dire:

2. P*assa l' Autore ad un altra falsità, dicendo* : Io mi son dato a ricercare negli approvati Autori, qual sia la loro forza, quando sono fulminate per cause ingiuste. *Questa è la seconda falsità congiunta con una incredibile arroganza; perchè l' Autore della Prefazione ardisce di diffinire, che le cause della scomunica dal Sommo Pontefice fulminata contra la Repubblica Veneta sieno ingiuste. E forse, chi potesse parlare con questo Scrittore, troverebbe, che non è informato del negozio, nè sa quali sieno le cause della suddetta scomunica, massime ch' egli stesso dice essersi mosso a scrivere solo per una fama sparsa in Parigi. Onde bisogna, che sia uno di quelli, de' quali dice l' Apostolo*: Non intelligentes neque quæ loquuntur, neque de qui-

bus affirmant. 1. Tim. 1. *E' possibile, che tu sii così temerario, che senza avere molto studiato, senza consultare con uomini dotti, ardisci di pronunziare una sentenza così assoluta contra il Vicario di Dio? E quando bene avessi studiato assai, e conferito con altri, e fossi appieno informato di ogni cosa, dovevi essere così arrogante di condannare d' ingiustizia il supremo Giudice del Mondo, e questa tua sentenza per mezzo della stampa farla nota a tutti? Ma giacchè tutta la ragione, per la quale giudichi essere ingiuste le cause della scomunica del Sommo Pontefice, non si fonda in altro, se non nella fama sparsa, che la Repubblica Veneta sia scomunicata, perchè ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio le ha donato, e noi abbiamo dimostrato chiaramente questa ragione esser falsa: e perchè la giustizia della scomunica fulminata da nostro Signore è notoria a tutti, ed approvata da tutti, eccettochè dagli interessati, che si guidano più per passione, che per ragione; non spenderemo più parole in rifiutare questa falsità.*

IO veramente, rileggendo bene le parole dello Interprete, non veggo, che diffinisca la sentenza del Pontefice esser ingiusta; poichè nella sua parentesi dice: (il che non pare ragionevole, nè credibile): la quale l' Autore studiosamente ha tralasciata: ma supponghiamo anche noi, che quella non ci fosse; e pigliamo solo le parole: " Essendo sparsa fama, che la Re-
" pub-

„ pubblica sia scomunicata, perchè ricusa di
„ cedere la sua libertà, mi sono dato a ricer-
„ care negli approvati Autori, ec. “. Una cosa suppone l'Interprete certa, che la scomunica fulminata contra chi ricusa sottomettere la sua libertà sarebbe ingiusta; e due altre cose restano dubie, una *in jure*, qual sia la forza di essa; l' altra *in facto*, se la presente scomunica sia tale, come la fama gli ha portata. Nei libri non poteva studiare la seconda, si è dato a studiare la prima. Onde pare, che diffinisca, come l'Autore dice, siccome se uno dicesse:
„ essendosi sparsa la fama in Venezia, che De-
„ metrio, Principe di Moscovia, con molti
„ seguaci, sia stato trucidato, per essersi la-
„ sciato indurre da'Gesuiti a tentare molte co-
„ se contra gl' istituti di quello Impero, io mi
„ sono posto a cercare negli approvati Autori,
„ che pena meritino i Religiosi, intrometten-
„ dosi nelle cose di Stato, con pericolo di tur-
„ bazione pubblica, e morte di molti. “ Potrebbe quì alcuno dire: costui diffinisce, che i Gesuiti sono perturbatori della quiete pubblica? No certamente; ma la cosa certa è, che chi turba la quiete pubblica, pecca: due cose sono dubie; una in *jure*, che si può studiare, che castigo merita il Religioso, che così faccia, l'altra *in facto*, quello che sia avvenuto in Moscovia, di cui si può aspettare di certificarsi. Così precisamente è quello, che trattiamo; e credo, che l' Autore abbia sentito lo stesso: ma, per fare una invettiva contra chi dice la scomu-

nica del Pontefice essere ingiusta; ha mostrato di credere, che l' Interprete lo dica. Costuma l' Autore di acremente riprendere quelli, che tirano al senso loro le parole altrui per oppugnarle; ma in questo luogo era troppo necessario, sotto coperta di riprendere un incognito, e svillaneggiare tutti coloro, che non ricevono la scomunica del Sommo Pontefice: ma se alcuno, commosso da quello, che l' Autore dice nel testo di sopra, cioè, le leggi della Repubblica Veneta essere inique ed empie, ora dirizzasse precisamente le parole stesse verso lui, dicendo: essere una falsità congiunta con ec., diffinire, che le leggi di tanta Repubblica, conformi a quelle di tutt' i Regni Cristiani, sieno inique, ed empie; e che chi parlasse con lui, trovandolo poco informato del negozio, gli facesse in iscrittura una interpellazione, dicendo: è possibile che voi siate così ec., che osiate di pronunziare ingiuste le leggi di una sapientissima, e Religiosissima Repubblica, che già mille e dugento anni si è governata con istupore, ed esempio del Mondo? e che queste leggi non sono singolari, ma si trovano in tutti gli Stati Cristiani; le quali sono anche stimate giuste da tutti, ed approvate, eccetto che dagl' interessati, che si guidano più per passione, che per ragione; non potrebbe dolersene l' Autore ristretto co' suoi legami stessi, e ripreso colle proprie sue parole formali. Ma lasciamo noi di usare simili modi non restando però di aggiungere anche, che se uno, scrivendo le cose, che al

pre-

presente passano nel Mondo, dicesse la sua opinione, che la scomunica del Papa fosse ingiusta, non sarebbe tanto dannabile: leggendo tutti gli Storici Cristiani, troveremo infiniti esempj degli scrittori, che hanno detta la loro opinione de' decreti, de' precetti, e delle azioni de' Pontefici del loro tempo, e de' precedenti; nè mi partirò da quello, che tutti i moderni dicono, e di Alessandro Sesto, e di Giulio Secondo, e degli altri successori, e precessori. Solo Iddio ha questa perfezione di non poter fallare, ed essere irreprensibile; tutti gli altri debbono avvertire quello che fanno: perchè l'opinione, che il Mondo può prendere della loro bontà, e prudenza, serve per freno a quelli, che per rispetto della coscienza propria non si sono contenuti ne' dovuti termini. Ma passiamo alla terza opposizione, dove dice:

SEguita *la terza*. E leggendo nel sacro Concilio di Trento quelle parole degne di essere scritte in lettere d' oro: *E benchè l'arma della scomunica, ec.*, avrei desiderato, che siccome que' santissimi Padri hanno prescritta ai Prelati la regola, che debbono osservare per usare tal medicina a salute, così avessero insegnato alle divote, e religiose coscienze, qual fosse il loro dovere, quando il loro Prelato fulmina censure contra la forma prescritta da Cristo N. S. e da San Paolo, e da' sacri Canoni antichi. *Non contento l' Autore di aver detto una falsità contro del Sommo Pontefice, ne aggiunge*

un' altra contra il Concilio universale, acciò così faccia ingiuria al capo, ed alle membra principali di santa Chiesa. Dunque riprende questo Autore il Sacro Concilio di Trento d' insufficienza, perche, avendo ordinato a' Prelati, che non si servino delle scomuniche per cause leggieri, non abbia insieme insegnato a' laici, come si debbano portare, quando i loro Prelati non osservano questo ordine, il quale è conforme all' ordine di Cristo, di S. Paolo, e de' sacri Canoni antichi. Ma, se avesse voluto leggere tutto il Decreto del sacro Concilio, e non solo le prime parole, avrebbe ritrovato quello, che finge di desiderare, ed avrebbe conosciuto, quanto falsamente attribuisce al Concilio l' insufficienza della dottrina. Il Decreto, ch' egli allega, è il terzo della sessione ultima, in materia di riforma; e siccome nel principio del Decreto si avvisano i Prelati, che non si servino dell' arma della scomunica temere, & levibus de causis, *cioè, temerariamente, e per cause leggieri, così nel fine si avvisano i laici, eziandio costituiti in magistrato politico, che non tocca loro giudicare, se il Prelato in iscomunicare osservi l' ordine dovuto; e però comanda a' magistrati secolari, che non ardiscano d' impedire, che il Prelato non fulmini la scomunica, nemmeno comandare, che rivochi la scomunica, sotto pretesto che non sia conforme allo ordine dovuto.* Nefas autem sit sæculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico Judici, ne quem excommunicet, aut mandare, ut latam excommunicationem revocet, sub prætextu quod

quod contenta in præſenti Decreto non ſint obſervata; cum non ad ſœculares, ſed ad Eccleſiaſticos hæc cognitio pertineat.

Queſte sono parole del ſacro Concilio, il quale ha provveduto ad ogni coſa, ed ha inſegnato, che l' uffizio de' Magiſtrati ſecolari non è di reſiſtere con forza, e violenza alla pubblicazione delle ſcomuniche, come oggi fanno i Magiſtrati della Repubblica di Venezia, ingannati da perſone, che più ſi dilettano di adulare, che d' inſegnare la verità, uno de' quali è coſtui, al quale noi riſpondiamo.

QUi arguiſce l'Interprete di due coſe: la prima, che riprenda il Concilio d'inſufficienza: la ſeconda, che, ſe aveſſe letto le parole ſeguenti, e non il ſolo principio, avrebbe trovato quello, che cercava. Alla prima oppoſizione brevemente dirò, perchè la ſeconda mi fa tralaſciare ogni altra conſiderazione. Queſto è l'argomento, che ci fanno gli Eretici, quando diciamo eſſere neceſſarie le tradizioni, perchè ogni coſa non ſi trova nella Scrittura: non il ſegnarſi col ſegno della Santa Croce, non l'adorazione delle Immagini, non gli Ordini minori, non le Conſecrazioni delle Chieſe, e degli Altari; ſubito ci dicono, che trattiamo la Scrittura per inſufficiente. Non è inſufficiente perciò la Scrittura, perchè contiene quello, che è conveniente, che ſia ſcritto, ed il rimanente rimette alle tradizioni, le quali approva: così riſponde ſpeſſo alle obiezioni degli Eretici il Si-

Signor Cardinale Bellarmino; così parimente in questo proposito non si tratta per insufficiente il Concilio, per non aver detto tutto quello, che si dee sapere delle scomuniche, se ha tralasciato qualche particolare, e l'ha rimesso alla dottrina degli scrittori Cattolici: ed è cosa nota ad ognuno con quante necessarie dichiarazioni ha supplito Pio V. in materia della cognazione spirituale, dell'affinità fornicaria, della pubblica onestà; e la Congregazione de'Cardinali ogni giorno supplisce ad altre sotto nome di dichiarazione. Il Concilio non è nel numero degli scrittori Canonici, ma si dee credere, che se fosse più durato, avrebbe ancora più cose dichiarato; e l'Autore non dovrebbe dir questo, essendo molto contra la novità del quesito *de auxiliis*. Sento farmi una obiezione: adunque ha fatto errore l'Interprete in desiderare quello, che il Santo Concilio non ha giudicato ispediente di fare: non è vero, che sia male desiderare quello, che uno, eziandio per natura impeccabile, ha giudicato altrimenti. Io desidero, che fosse piaciuto a Dio lasciar vivo Papa Clemente Ottavo fino a' tempi presenti, e non pecco; e pur Dio non ha giudicato ispediente. Ma so, che alcuno non si contenta, che una tale sufficienza sia nel Concilio, ma ne vuole una, a cui non manchi niente; acciocchè mai più possa alcun dire, che vi sia bisogno di Concilio; e saremmo liberi dall'affaticarci in questa considerazione della sufficienza nel decreto delle censure, se, come sono stampati i decreti

ti del Concilio, così fossero stampati gli atti. Se adesso si trovano gli atti dell'Efesino, che fu già mille e dugento anni, o qualche frammento degli atti del Niceno più vecchio, sono ricevuti con grande avidità: gli atti del Sacro Concilio di Trento, che sono in essere, rimetto alla molta sapienza, e prudenza dello Autore il dire, se fosse utile, che uscissero in luce; dirò bene, che dichiararebbono, e risolverebbono la presente nostra difficoltà. Alla seconda obiezione, io desiderava prima una esatta fedeltà in un Interprete del Concilio, che riprende di poca fede quello di Gersone. Dice il Concilio: *Nefas sit saeculari cuilibet Magistratui*. L'Autore interpreta così: *si avvisano i laici eziandio costituiti in Magistrato.* Io credo, che gli scolari di grammatica diranno. *Saeculari cuilibet Magistratui*, *a qualsivoglia Magistrato*, e non *a' laici* eziandio *costituiti in Magistrato:* adunque de' privati non si dice niente, e l'Interprete di Gersone desiderava istruzione alle divote, e religiose coscienze, non a' Magistrati; e l'Autore ci ha posto quello *a' laici* per comprendere i privati contra il senso del Concilio: le parole, *sub praetextu quod contenta in praesenti Decreto non sunt observata*, non sono fedelmente riportate, dicendo, *sotto pretesto, che non sia conforme all' ordine dovuto:* doveva dire, *sotto pretesto, che le cose contenute nel presente Decreto non sieno state osservate*; imperocchè molti altri ordini dovuti sono in San Matteo, in San Paolo, in Santo Agostino, che

non

non sono contenuti nel decreto del Concilio: Proibisce il Concilio a' Magistrati laici di comandare, che la scomunicazione fulminata sia rivocata, sotto pretesto che non sieno osservate le cose contenute in quel decreto: ma quando altre cose dovute non fossero osservate, se il Magistrato potesse comandare la rivocazione, non diffinisce il Concilio; e forse in alcune potrebbe, come si costuma di fare ne' Parlamenti di Francia. Ecco adunque, che il Concilio non ha insegnato alle divote, e religiose coscienze, cioè a quelli, che ingiustamente sono scomunicati, ed a quelli, che si ritrovano presso loro, a' quali accade comunicare con essi, qual fosse il loro dovere; cioè quello, che l' Interprete di Gersone desiderava: ma dopo aver allegato le parole del Concilio: *Nefas autem sit saeculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico Judici, ne quem excommunicet, aut mandare, ut latam excommunicationem revocet sub praetextu, quod contenta in praesenti Decreto non sint observata, cum non ad saeculares, sed ad Ecclesiasticos haec cognitio pertineat*, segue l' Autore: Queste sono parole del Santo Concilio, il quale ha provveduto ad ogni cosa, ed ha insegnato, che l'uffizio de' Magistrati secolari non è di resistere con forza, e violenza alla pubblicazione delle scomuniche, come oggi fanno i Magistrati della Repubblica di Venezia.

Qui bisogna trasecolare. Dice il Concilio, che il Magistrato non dee proibire, che l' Ecclesiastico non iscomunichi, o comandare, che rivochi la scomunica fulminata; e dice l'Autore,

re, che comanda, che non resista alla pubblicazione con la forza. Sono queste cose così differenti, come il cielo dalla terra. Senza proibire, che uno sia scomunicato, e senza comandare, che sia rivocata la scomunica, si può impedire la pubblicazione: Molto differenti sono l'uno dall'altro: il primo è atto di giurisdizione sopra l'escomunicatore; il secondo è atto della natural difesa, che non ricerca giurisdizione alcuna, e conviene non a' Magistrati soli, ma a'privati ancora. Si possono vedere il Gaetano, il Soto, il Vittoria; che tutti trattano a lungo della resistenza, che debbono fare i privati, ed i Magistrati secolari a'mandati indebiti, spezialmente del Pontefice: conforme a' quali parla anche il Signor Cardinale Bellarmino nel trattato suo *de Romano Pontifice*, in tempo che non essendo ancora nata questa controversia, giudicava senza passione. Dove apparisce, o dove si mostra adunque quella gran falsità, che dice l'Autore; che l'Interprete ha opposto al Concilio? e quello, che se egli avesse letto tutto il decreto, avrebbe trovato ec.? di modo che l'opposizione, che si fa all'Interprete in questo capo, consiste in tre disconvenienti, ed aliene interpretazioni dell'Autore contra il vero senso delle parole del Concilio. Ma passiamo al quarto capo, dove dice.

4. Ma *passando più oltre, aggiunge l'Autore, e dice*: E mentre, non trovando quì quanto io desiderava, rivolgo molti autori; mi è passato per mano anche Giovanni Ger-

Gersone, Dottore Cristianissimo, degno di eterna memoria, ec. *Non si può negare, che Giovanni Gersone non sia stato un Dottore di molta scienza, e pietà: ma l' infelicità de' tempi, per la lunghezza dello scisma nella Chiesa Romana, indussero così questo Dottore, come alcuni altri di quella età, a sentir poco bene della potestà della Sede Apostolica. Perciocchè volendo per mezzo del Concilio Generale rimediare allo scisma, ed indurre il Pontefice a sottomettere alla dichiarazione del Concilio le sue pretensioni, si misero ad innalzare soprammodo l' autorità de' Concilj, ed abbassare grandemente quella del Sommo Pontefice. E di quì nacque, che caddero in manifesti errori contrarj alle Sacre Scritture, ed alla comune sentenza de' Teologi, che furono, e prima, e dopo que' tempi. Onde l'autorità del Gersone in quelle materie, che concernono alla potestà Papale, non è di momento alcuno: e non mancavano molti altri scrittori più sicuri, che si potevano allegare, per intendere sin dove si estende la forza della scomunica, come sono S.Tommaso, S.Bonaventura, Santo Antonino, ed infiniti altri, senza addurre un Autore sospetto, anzi chiaramente erroneo, nella materia della quale si tratta al presente.*

POteva ben l' Autore, poichè ha rapportato alcuni degli onorevoli titoli, che l'Interprete dà al Gersone, metterli tutti; che l' opposizione, che gli fa, di abbassatore dell' autorità del Sommo Pontefice, forse sarebbe risoluta,

per-

perchè, se avesse aggiunto l'opinione, che di lui ebbe quel secolo, chiamandolo Dottor cristianissimo, e l'esercizio continuato nell' insegnare la sacra Teologia, e le fatiche fatte colla dottrina, coll'esempio, e coll' autorità pubblica ancora, difficilmente avrebbe persuaso al lettore, che il Gersone fosse stato uomo da muoversi per affetti indiscreti: ma è tanto potente la voglia di contraddire, che lo trasporta a detrarre non solo al Gersone, ma agli altri Dottori di questa età, e notarli di manifestamente erronei, sospetti, e contrarj alle scritture. Non si può negare l'infelicità di que' tempi, e la lunghezza dello scisma nella Chiesa Romana; siccome non si può negare in questi una infelicità molto maggiore, quando tanti Regni hanno fatto totale separazione dalla stessa Chiesa; onde è nato in alcuni un desiderio di supplire intensivamente in quelle poche regioni, che restano, a quello, che si è perduto in estensione: infelicità possiamo dire quella de' tempi nostri, quando non vi è Padre dell' antica Chiesa, che non sia censurato, e quando s' ardisce dire, che se fossero in questi tempi, non parlarebbono, come hanno parlato. E non è da credere, che le occasioni di que' tempi trasportassero più a favorire l' autorità de' Concilj, di quello che molto più le occasioni presenti trasportino a deprimerla, mentre che pur tutti i Regni segregati dalla Chiesa desiderano, e sospirano un Concilio?

Imperochè veramente il parlare a favore del Con-

cilio non può toccare l'interesse proprio, poichè nessuna persona può aspirare a diventar Concilio, ma solo ad essere cinquecentesima parte di esso. Onde più si ha da dubbitare ,, che l'infelicità de' tempi presenti trasporti all' eccesso, che l'infelicità de' passati alla diminuzione. Il zelo buono di rimediare allo scisma, come fu quello del Gersone, e degli altri di quella età per confessione dall'Autore, non suole trasportare ad opinione perversa, non essendo interessato; ma il zelo cattivo di ampliare la propria grandezza è pericoloso a condurre nella cecità. Non resterò di aggiungere, essere con qualche nota della provvidenza Divina il dire, che abbia lasciato cadere in errore manifesto, e contrario alle divine Scritture un secolo, mosso da zelo pietoso di ridurre la Santa Chiesa in unità. Gli uomini di molta scienza, e pietà, come confessa l'Autore essere stato il Gersone, e gli altri di quella età Dottori eccellentissimi, non cadono in tali errori: il cadere in errori manifesti, contrarj alle Scritture, è un difetto così enorme, ed esorbitante, che, con buona licenza dell'Autore, dirò, che chi cade in quello, non ha scintilla, nè di scienza, nè di pietà. Errare manifestamente contra le Scritture è la maggiore cecità, che possa avvenire a Cristiano alcuno, e'l maggior castigo, che Dio imponga in pena a chi si serve dell'autorità Divina per interessi mondani. E' troppo espressa, e gran contraddizione, essere sforzato a confessare la molta scienza, e pie-

tà

tà di Gersone, ed insieme dire, che sia caduto in manifesti errori contro alle Scritture.

Non è stato deciso, chi abbia sentito meglio dell'autorità della Sede Apostolica o Gersone, o il nostro Autore, che debba così assolutamente dire, l'autorità del Gersone in materia della potestà Papale non è di momento: Momento è vocabolo relativo; e quello, che non è di momento presso a lui, è di momento presso ad altri: e se in qualche luogo vale la opinione dell' Autore, in assai più luoghi è stimata quella del Gersone. Ma lasciamo questo da canto: in tutte queste dodici considerazioni non fa riprendere l'Autore, se non un punto solo incidentemente proposto; il rimanente della dottrina bisogna, che l'approvi, e sebbene si sforza o con limitazioni, o con estorsioni dimostrare il contrario, in fine però l'approva. Onde non era da far questo capo della superiorità del Concilio per principale, poichè non è quello, che si tratta adesso, e del quale nessun si serve, per mettere la Santità sua per oggetto, acciocchè paresse, che la difesa del Gersone fosse offesa di lei.

Dice l'Autore, che non mancavano altri Scrittori più sicuri, che si potevano allegare; e nomina San Tommaso, San Bonaventura, Santo Antonino particolarmente. Ma la dottrina del Gersone, che le scomuniche abusive, e nulle non sono da temere: che a quelle si debba non ubbidire, ma contra loro difendersi: che nei casi dubbj si debba consigliarsi: che tutti deb-

bano essere uniti al ben comune, è dottrina e di San Tommaso, e di San Bonaventura, e di Santo Antonino, e d'infiniti altri: ma non è tutta in un luogo, che si possa vedere in un picciolo trattatello, siccome si vede in questa del Gersone. Chi vorrà raccogliere da questi luoghi, e da' loro Discepoli, troverà dottrina (non parlo di quel capo spettante alla superiorità del Concilio, ma degli altri) in tutto, e per tutto conforme a quella di Gersone. Aggiungerò bene quì, che, se l'Autore mi affermerà di voler ricevere tutta la dottrina di Sàn Bonaventura, che fu di tanta santità ed erudizione, io gli mostrerò luoghi, che gli daranno molto maggior travaglio, che il Gersone, e gli altri della sua etc. Poteva bene risparmiare que' vocaboli di sospetto, ed erroneo, e non attribuirli ad uno, che egli stesso confessa essere di molta scienza, e pietà. Ma veggiamo una altra maggiore riprensione.

5. M*A soprattutto è degna di riprensione la causa, che ha mosso l'Autore della prefazione a tradurre, e mandare in luce i due trattati di Gersone*, acciocchè, *dic'egli*, ciascuna pia, e religiosa coscienza, leggendoli, possa consolarsi, non incorrendo in quella grande avversità, che Dio manda a' reprobi, di aver timore delle cose, che non ne sono degne: Trepidaverunt timore, ubi non erat timor. *Ecco dove arriva la cecità umana, a servirsi delle parole di Dio, per toglier di mezzo il timore*

di

di Dio. Nel Salmo decimoterzo, e nel quinquagesimosecondo, il Profeta Santo dice, che gli uomini empj non temono: Non est timor Dei ante oculos eorum; *e per lo contrario temono gli Dei falsi, che non hanno forza alcuna*: illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor. *Ed ora questo nuovo Dottore piglia le parole del Salmo al roverscio, volendo con esse persuadere, che non si tema il Vicario di Dio, e per conseguenza non si tema il vero Dio, perchè egli dice a' suoi Vicarj*: Qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit, *Luc.* 10. *Molto contrarie sono le parole di S. Gregorio alle parole di questo nuovo Teologo. Perchè quegli nell' Omelia* 26. *parlando della Scomunica, dice*, che la sentenza del Pastore si ha da temere o sia giusta, o ingiusta: *e questi dice, che chi teme la sentenza del Pastore, che si persuade essere ingiusta, cade nell' avversità de' reprobi, che temono, dove non ci è causa a temere. E non si ferma quì il male, che nasce da questa dottrina, ma va crescendo sino all' ultima rovina delle anime. Perchè chi non teme le censure del Sommo Pontefice, molto meno temerà quelle de' Vescovi: e chi comincia a dispreggiare gli ordini del Capo della Chiesa, non si farà coscienza di dispreggiare qualsivoglia altro ordine. Con questo artifizio Martino Lutero ha persuaso molti, che la libertà Cristiana consiste in aver la coscienza larga, e non temere di trasgredire tutti gli ordini di Santa Chiesa: e così abbiamo veduti tanti Religiosi e Religiose senza scrupolo veruno uscire da' Mo-*

nasteri, gittar via l'abito sacro, pigliar marito, e moglie; e tanti popoli calpestare le Sacre Immagini, scordatsi delle Vigilie, e delle Feste, non saper più cosa sia Quaresima, Confessioni, Vesperi, e Messa: e finalmente veggiamo da questo principio di non temere la potestà del Vicario di Cristo in terra, esser ridotte alcune Provincie senza vestigio di Cristiana Religione.

SI può, conforme all'Autore, cominciare da una esclamazione, non però maledica. Ecco dove arriva la confidenza de' potenti! attribuisce a difetto altrui quello, che è nato dalla medesima potenza. E' già manifesto a tutto il Mondo, e le Storie sono piene, che il principio della separazione avvenuta già cento anni in Germania, non ha avuta origine da disubbidienza de' sudditi, ma da abuso di potestà nei Prelati. Si sa, che nacque dalle indiscrete estorsioni di danari, e dagli stravaganti modi di concedere le Indulgenze. Confido in Dio, che le alterazioni presenti termineranno con salute di quel corpo, che resta, e non con perdizione: e queste alterazioni, d'onde, per l'amore di Dio, hanno avuto principio, se non dal non contentarsi, che un picciolissimo numero di persone, che, chi ben considererà, non arrivano al numero di mille, goda la quarta parte de' beni di questo Stato, che contiene quattro milioni di persone; e volere in fine spogliati tutti i secolari de' beni loro? e così sono anche procedute dal non volere, che alcuni, i quali non han-

hanno altro, che 'l nome di Ecclesiastico, senza timor di giustizia possano impuniti offendere gli altri, e nella vita, e nell'onore. Quando alcun male succedesse, chi ne sarebbe stato la cagione? forse altri, che coloro, che hanno voluto innovare i giudizj esercitati da 1200. anni in qua, e le Leggi, che hanno avuto principio già più di 300? Non era bisogno, quando che si tratta fra Cattolici della validità, o nullità di una censura, entrar in Monasteri, Matrimonj, Immagini, Vigilie, Feste, Quaresime, confessioni, Vesperi, e Messe, per isforzare gli altri a risponder loro, e mostrare, d'onde nasca il male: era molto meglio stare nel caso, e trattare quello, che occorre con carità, e non credere, che il Mondo sia così semplice, che non conosca, se al presente si tratta di cosa temporale, o spirituale. Ma è bene di lasciar questo per ora, intorno a che mi ha indotto a trattare, per avventura fuor di proposito, l'Autore; e veggiamo, quanto vaglia l'opposizione, che fa all'Interprete intorno alla intelligenza delle parole del Salmo, incominciando dalla sposizione, che esso Autore gli dà; la quale io non noterò per falsa, anzi dirò, che quanto a quel solo versetto riuscirebbe, e forse da qualche altro Espositore viene portata: ma, leggendo tutto il Salmo, vedrà, che non è la letterale, e che lo Interprete l'ha portata nel suo vero, e letterale senso, e nel chiaro lume della parola di Dio. Imperciocchè l'argomento del Salmo è un'affettuosa querela del Profeta contra l'em-

pio, o vogliam dire l'Ateista, colla consolazione, che riceve dal vederlo punito; e non contra quello, che teme i falsi Dei; ed ognuno può chiarirsene dal principio: *Dixit insipiens in corde suo, Non est Deus*. Ora, per intendere il versetto: *Deum non invocaverunt, illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor*, bisogna sapere, che *Dei invocatio* nella Scrittura divina significa spesso per Sineddoche la ricognizione di Dio: perlochè il senso letterale è: *non riconobbero il vero Dio, e pure ebbero timore di cose, che non erano da temere*; imperocchè questo è il castigo, che Dio dà all'empio, che parendogli esser liberato da ogni timore, nondimeno egli stesso si forma nell'animo varj, e contraddittorj capricci, che gli cagionano un timore apparente. Così abbiamo nell'antichità veduti alcuni, che negavano l'immortalità dell'anima, e pure infinitamente si travagliavano della infamia dopo la morte; ed altri, negata la provvidenza, tuttavia travagliarsi infinitamente per augurj, ed altre fantasie. Questo è il senso letterale. Ora veggiamo, se è stato allegato a questo proposito. Sono alcuni, dice San Paolo, che confessano in parole aver cognizione di Dio, ma lo negano in fatti: questi sono quelli, che dissolutamente vivendo, non curano punto della legge Divina: uccideranno molti uomini; violeranno molti matrimonj, nè di queste scelleratezze se ne pentiranno mai; avranno rubato quanto sarà loro pervenuto alle mani, e consumato tutto il loro, e tutto-

l'al

l' altrui: ma citati al foro Ecclesiastico, per pagar una decima, ed essendo, fatti impotenti a pagarla, scomunicati, di questo si travaglieranno più, che di tutte le offese fatte a Dio. Sappiamo, che Cristo nostro signore ha istituito la scomunica per medicina, e pena; e che è disgiunta dal peccato veniale; e non è Teologo, che così non affermi. E' anche noto, che la scomunica fulminata per altro, che per peccato, e disgiunta da quello, non offende in cosa veruna l' anima cristiana. Adunque di chi non avrà rispetto di offendere Dio contra i suoi precetti, e temerà una scomunica tale, ben si dirà nel senso letterale del Salmo: *trepidaverunt timore, ubi non erat timor*: chi ha mira di vivere cristianamente, e attende ad osservare i precetti di Dio, e di quelli, che Dio ha comandato, che sieno ubbiditi dopo lui nelle cose spettanti alla loro superiorità; Il Pontefice, e gli Ecclesiastici nelle cose spirituali; il Principe nelle civili; il Padre, il Padrone nelle famigliari; imperocchè a tutti ubbidisce, perchè Dio lo comanda, e non per altra causa: ma se lascia di osservare quest'ordine, e non antepone a tutti i precetti divini, Dio in pena permette, che sieno imposti sopra le sue spalle intollerabili precetti, a' quali non è tenuto; e gli sieno minacciate vane pene; le quali egli parimente tema più, che le vere pene minacciategli da Dio, a guisa del fanciullo, che piange per le minacce, che gli fa la Madre di qualche castigo non reale, ma vano ed appa-

 ren-

rente. Ma se le vive ragioni non troveranno apertura nella mente dell' Autore per persuaderlo, che il luogo del Salmo, *trepidaverunt timore*, sia bene allegato a questo proposito, dovrà lasciarsi vincere dall' autorità del Navarro, che l' allega contra chi teme le scomuniche nulle *super cap. cùm contingat. Rom. 2. num. 14. & num. 23.* dice, che il temere le censure nulle, è *Deum falsum pro vero colere*. Ma dice l'Autore, che chi non teme il Vicario di Dio, non teme Dio, perchè egli dice a' Vicarj, *Qui vos audit, me audit*, quasi che il dire, che non si temano i fulmini indiscreti, sia dire, che non si tema Dio, nè il suo Vicario; e che chi vuol temere Dio, sia obbligato a soggiacere anche alla indiscrezione dei Prelati, a' quali Dio non ha dato potestà, se non conseguente la discrezione.

Nè pare, che appartenesse alla sapienza, e dottrina di un tanto uomo allegare la Scrittura in senso alienissimo, anzi contrario al suo; credo pure, che non abbia letto il solo passaggio, ma tutto il capitolo. Quivi non si parla di Vicarj, nè di Sommi Pontefici, ma si parla de' Predicatori della parola di Dio, i quali se predicano la dottrina di Cristo, chi li ode, ode Cristo, e chi gli disprezza, disprezza Cristo. Dice così San Luca al c.x. allegato dall' Autore: che Cristo disegnò altri settantadue, e gli mandò a due a due, perchè precedessero in ogni luogo, dove egli era per andare: insegnò loro, come dovevano andare, e quello, che dovevano predicare, e quello, che dovessero fare, quando

non

non erano ricevuti, nè uditi: e poi soggiunge: *Quis vos audit, me audit*. Io ricerco quì, non solo un uomo di giudizio, ma ogni comune intelligenza a vedere il luogo. Già è divulgato in tutti gli espositori della Scrittura, che 'l Papa succede a S. Pietro, i Vescovi succedano agli Apostoli, i Preti a' settantadue; di che non si tratta adesso, salvochè dicendo Cristo a' settantadue, *Qui vos audit*, come Predicatore, parla a tutti i Predicatori. Potrebbe dire l'Autore: adunque tra questi sarà anche il Pontefice: ammetto nel predicare la dottrina di Cristo; ma non concedo quell'improprio modo di dire: Cristo dice a' Vicarj suoi: *Qui vos audit, me audit*, perchè il Predicatore non dice aver giurisdizione, che forza: se quel luogo, *Qui vos audit*, fosse solo, e non congiunto cogli antecedenti, e conseguenti, che lo mostrano detto a' settantadue, come Predicatori, avrebbe qualche apparenza; e così l'ha, leggendosi solo: ma la Scrittura divina vuol esser letta tutta, non a passaggi.

Nè quello, che dice San Gregorio, *la sentenza del Pastore, sebbene ingiusta, si ha da temere*, è contrario a quello, che seguita l'Interprete di Gersone. Imperocchè, dicendo San Gregorio, *la sentenza del Pastore, sebbene ingiusta*, presuppone, che sia sentenza; che se non è sentenza, è ingiustizia, ma non è sentenza. Tale sarà quella del laico nelle cause Ecclesiastiche, e quella dell'Ecclesiastico nelle cause laiche: ma quella, che è sentenza ingiu-

sta

sta *timenda est*, quando vi è difetto di buona intenzione, ovvero quando intervengono false informazioni *in facto*, che conviene e temerla, ed osservarla: ma quando contiene errore intolerabile, non dee, come diremo al luogo suo, esser superbamente disprezzata, ma con riverenza non ricevuta. Ha dissimulato l'Autore questa, che è dottrina trita, ed a lui non sarebbe bisogno dir altro: ma ad alcuno, in mano di cui venisse questa scrittura, allegherò due Canoni, uno di San Leone Primo, Papa santissimo, che precedette S. Gregorio per venti Pontificati, il quale dice: *resta adunque il Privilegio di Pietro, dovunque si pronunzia il giudizio secondo la sua equità, e non vi è nè troppa severità, nè indulgenza; dove niente sarà legato, niente sciolto, se non quello, che il Beato Pietro aut solverit, aut ligaverit*: le quali ultime parole ho posto Latine, per non restringerle ad uno de' due significati, che hanno: perlocchè anche è meglio, cho lo dica tutto Latino. *Manet ergo Petri privilegium ubicumque ex ipsius fertur æquitate judicium, nec nimia est, vel severitas, vel remissio; ubi nihil solutum, nisi quod Beatus Petrus aut solverit, aut ligaverit*. E S. Gelasio, predecessore di San Gregorio per quindici Pontificati, dice (e porterò le parole Latine, acciocchè non dica alcuna cosa sopra l'Interpretazione:) *Cui est illata sententia, deponat errorem, & vacua est: sed si injusta est, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum, & Ecclesiam ejus neminem potest iniqua gravare sen-*

ten-

tentia: ita ergo ea se non absolvi desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.

Le parole poi, che l'Autore segue, dicendo, che questa dottrina va crescendo fino a disprezzare le messe, e i vesperi, le confessioni, le feste, e le vigilie, ec. non ricercano altra risposta; poichè la resistenza, che fa la Repubblica al precetto suddetto, non è, se non per conservare le messe, e i vesperi, e le feste, e le vigilie, che alcuno vorrebbe levare, mettendo in pericolo il suo Stato d'imbeversi, e riempirsi di qualche perniciosa opinione. Altri dice, che qualche Regno nel secolo passato abbia perduto la sana dottrina per iscandali dati loro dagli Ecclesiastici: e lo dicono famosissimi, e veracissimi Storici; e se al presente la Repubblica per sua pietà non usasse diligenza in conservare la Religione, e se si attendesse ad eseguire la parola del Pontefice, (non dico la mente, perchè credo sia ottima) con grandissimo precipizio si annichilerebbe. Non hanno costoro provato ancora quello, che importi in questi secoli levare al popolo l'esercizio della Santa Religione: l'eresie nate nel 1300. e cresciute al colmo d'oggidì, non hanno avvuto origine, se non dalle innumerabili scomuniche, ed interdetti, che si cominciarono ad usare nell'anno 1200., e continuarono per tutto quel secolo. Chi leggerà le Storie di tutti quelli anni, non potrà contenere le lagrime, leggendo tanta strage spirituale. Siamo venuti

per

per grazia di Dio alla sesta opposizione, che è l'ultima, dove l'Autore dice.

6 A*lfine l' Autore di questa prefazione, non bastandogli di essersi mal servito di un luogo del testamento vecchio, si serve anche male del testamento nuovo, dicendo:* Ma, secondo l' Apostolo, confortati nel Signore, e nella potenza della sua virtù, piglieremo lo scudo della Fede, per opporlo a' fulmini indiscreti; e l'arme dello spirito, ch' è la parola di Dio: *Non poteva più apertamente Lutero, nè Calvino servirsi della parola di Dio contra Dio. Parla l' Apostolo nella lettera agli Efesj, nell' ultimo capitolo, della resistenza, che hanno a fare i fedeli contro del Demonio infernale:* Ut possitis stare contra insidias Diaboli: *e poco appresso:* In omnibus sumentes scutum Fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere; *come anche dice San Pietro:* Cui resistite fortes in fide; *e San Girolamo:* Resistite Diabolo, & fugiet a vobis: *e questo nuovo Teologo applica questa resistenza alle censure del Sommo Pontefice, come se l' Apostolo, in cambio di dire, armatevi colla Fede, e colla parola di Dio, per resistere al Demonio, avesse detto, armatevi colla fede, e colla parola di Dio per resistere a Dio nel suo Vicario. E quale è quella parola di Dio, che insegni a resistere al Vicario di Dio? anzi qual è quella Fede, e quella parola di Dio, che non c'insegni ad essere soggetti, ed ubbidire ai Prelati di Santa Chiesa? Non dice San Paolo nel capitolo 13. della lettera agli Ebrei:* Obe-

Obedite Præpositis vestris, & subjacete eis? *Non dice Cristo stesso, Matth.* 18. Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus?

Certamente porta l'Autore la parola di San Paolo nel suo vero senso; ma però non in contrario a quanto l' Interprete di Gersone l' ha portato. Ha detto S. Paolo in universale contra le insidie del Diavolo? una insidia del Diavolo intende l' Interprete essere i fulmini indiscreti; e sarebbe contraddizione dire fulmini indiscreti, e che non vengano dal Diavolo. Dice San Giovanni: *Omnis qui facit peccatum ex Diabolo est*. Ed io credo, che questa proposizione sia molto Cattolica, e Santa: la scomunica fulminata contra chi opera bene, ed ubbidisce a' comandamenti di Dio, ha origine da persuasione del Demonio, ed è di un genere d' insidie, che adopera contra i Fedeli. Sa l' Autore, che non abbiamo da combattere col Diavolo in carne, ed in ossa: tutto quello che è a distruzione dello Stato Spirituale della Chiesa, ch' è il Regno di Cristo, è opera del Diavolo; e s' è occulta, è insidia; e di tutte le opere a detrimento della Chiesa fatte da chi si sia, la Scrittura ne fa il Diavolo autore, come veramente è, sebbene non l'eseguisce per se stesso: la distruzione di molte Chiese, e la difformazione delle altre, per causa dei fulmini poco discreti, fanno fede, che il Demonio insidia il gregge di Cristo anche colle cose, che Cristo ha istituito per conservarlo.

Quan-

di far bene, una cosa, la quale altri; che è sul fatto, e perciò di quello che stà in fatto conosce più di lui, vegga chiaramente dover succedere in pernizie della Chiesa. L' Autore è eccellentissimo in dottrina, ed efficacissimo in persuasione; contuttociò a me non persuaderà, nè ad alcuno, che quì leggerà, che ogni uomo mortale, di qual dignità si voglia, non possa, o per propria volontà, o per infermità umana, alcune volte prestare ajuto, anche senza prava intenzione, a qualche cattivo disegno del Demonio: e da questo non tenti esentare alcuno, se prima non me l' avrà esentato dal pregare: *Et ne nos inducas in tentationem*.

Dimanda l' Autore, qual è quella fede, che insegna a resistere al Vicario di Dio: ed io gli rispondo: la fede del Signor Cardinal Bellarmino, che dice formalmente così: *Itaque, sicut licet resistere Pontifici invadenti corpus, ita licet resistere invadenti animas, vel turbanti Rempublicam; & multo magis, si Ecclesiam destruere niteretur: licet, inquam, ei resistere, non faciendo quod jubet, & impediendo ne exequatur voluntatem suam*. Dunque quì colla parola di Dio nell' ultimo agli Efesi si tratta di resistere al Demonio, al quale Dio, per occultissimi giudizj suoi ed arcani, permette di macchinare contra la quiete della santa Chiesa.

Allega l' Autore quello di S. Paolo agli Ebrei: *obedite præpositis, & subjacete eis*, e mi piace: prima, perchè questo non è speziale del sommo Pontefice, ma de' Vescovi, e dei Cu-

Curati tutti; onde non prova niente di speziale nel Papa. Ma bisognava portar tutto il luogo di San Paolo: *obedite præpositis vestris, & subjacete eis; ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri*: o come in Greco dice: " ubbidite a' Prepositi vostri, e „ state loro soggetti, perchè vigilano sopra le „ anime vostre, come per renderne ragione. " In quanto i Prepositi vigilano sopra le anime, conviene ubbidir loro; ch' è come se si dicesse: bisogna ubbidir loro nelle cose spirituali, che appartengono alla salute dell' anima. E perchè l' Autore porta quello: *si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & publicanus*: sappiamo, che la Chiesa è (come San Paolo dice) colonna e base della verità, e che non insegnerà mai, se non la dottrina di Cristo, nè comanderà, se non conforme a quella; ma non abbiamo sentita la Chiesa a comandare quello, che l' Autore dice: ecco il nostro sofisma, che nasce dal prendere il nome di Chiesa in più significati. In questo stesso luogo molti Autori intendono: *dic Ecclesiæ, idest, Prælatis Ecclesiæ*; nessuno l' intende del Papa solo: adunque l'intenderemo di lui, come anche degli altri Prelati, e non in ispezialità, serbato nondimeno a ciascuno il grado, ed il luogo suo; e s' intenderà: *si Ecclesiam non audierit*, quando parleranno nel ministero della scomunica, secondo la dottrina della Chiesa.

Ora è notorio, che le ragioni della Repubblica Veneta sono secondo la dottrina della Chie-

sa,

sa; poichè allo stesso modo si costuma, ed è in uso in tutti i Regni Cristiani.

Quì desidero sapere, perchè in quel Vangelo, che si legge la feria 3. *post primam Dominicam Quadragesimæ*, ove era nel Messale scritto: *Respiciens Jesus in discipulos suos, dixit Simoni Petro, si peccaverit, &c.* hanno ne' Messali da pochi anni in quà stampati levato via queste parole. So che non sono ne'libri del Testamento nuovo; ma di molte altre, che nel Messale sono, e non ne' libri del Testamento nuovo, si dice, che vengono *ex traditione Apostolica:* e se uno dirà, che, sebbene il Vangelista non lo dice, nondimeno viene per tradizione, che quelle parole fossero indirizzate a Pietro; bisognerà far nascere una distinzione, colla quale si mostri la differenza da questa alle altre: il che, quando fosse fatto, non toglierà, che per molte centinaja di anni sia stato letto così, e per conseguente creduto da' fedeli per tanti secoli, che a San Pietro fosse detto, *dic Ecclesiæ*. Sicchè bisognerebbe equivocare nel nome *Chiesa*, ed interpretare: *dic tibi ipsi*. Sarà ancora un senso molto storto intendere per Chiesa una sola persona, non tanto perchè la voce non lo comporta, quanto perchè lo stesso, interpretandolo nelle parole seguenti immediatamente disse; *ubi fuerint duo, vel tres &c.* Sicchè dichiarò apertamente, che intendeva per Chiesa una Congregazione di due, o tre almeno radunati nel suo nome. Ma di questo, perchè si porta per esposizione di San Gio: Cri-

fostomo, ne parleremo di sotto, quando anche l'Autore ne parlerà più a lungo, mostrandogli, come San Gio: Crisostomo non gli sia favorevole, ma contrario. Finisca pure l'Autore di affaticarsi tanto contra quella poca prefazione, dove forse era meglio risparmiare tanta fatica, e impiegare l'opera, e il tempo nella sostanza della causa.

MA già è tempo, che venghiamo a considerare le considerazioni di Gersone, e chiaramente dimostrare, che o non fanno a proposito, o sono erronee.

QUì, avanti che io passi alla particolar difesa delle considerazioni di Gersone, non debbo tralasciar di dire a' pii Lettori, che, sia o artifizio, o disegno dell'Autore, o per qualsivoglia altro fine, egli non cessa mai di replicare, così nelle cose che abbiam vedute, come nelle seguenti, e d'imporre alla Repubblica, che non voglia riconoscere, non voglia ubbidire, che disprezzi il Sommo Pontefice Vicario di Cristo, e con altri simili modi di parlare, atti ad eccitare invidia, e generar malevolenza in ciascuno, che non abbia potuto esser informato della controversia, che verte, e della giusta causa della Repubblica: la qual cosa per ottenersi anche più facilmente, veggiamo, che si proibisce, per quanto si può, che le ragioni di essa Repubblica sieno vedute: cosa ch'è pure contra ogni ragione divina, ed umana.

Al che dirò una sola volta, per le tante, che l'Au-

l' Autore va replicando, che questo non è trattar con sincerità il negozio corrente; perchè la Repubblica Veneta riconosce, ed ubbidisce, come sempre ha fatto, la santa Sede Apostolica; nè introduce novità alcuna; anzi con ogni pietà, e religione conserva, e difende la santa Fede Cattolica, a cui pospone ogni cosa umana; ma solo in cause temporali, ove il Pontefice notoriamente, o per non essere informato, o per altrui consigli, o per altra causa, fulmina Censure contra la giustizia, intende fra i termini della Religione Cattolica difendere la sua libertà, e potestà datagli da Dio, conforme alle leggi di Dio, e della Natura, e secondo la dottrina de' pii, e Cattolici Dottori.

Ma se le considerazioni di Gersone facciano, o non facciano a proposito, sieno, o non sieno erronee, andremo vedendo per ciascuna, secondo che l' Autore ne darà occasione.

1 La prima considerazione è, che la Scomunica, e l' Irregolarità principalmente si fondano nel disprezzo delle chiavi della Chiesa, cioè della potestà Ecclesiastica. *Questa considerazione è vera, intendendo per dispregio la disubbidienza, o vogliamo dire, contumacia, e non è contro al fatto di Nostro Signore.*

2 La seconda considerazione è, che il dispregio delle chiavi può essere in tre modi: direttamente, o indirettamente, o apparentemente: *Così dice l' Interprete poco fedele; perchè Gersone non dichiara il terzo modo colla parola*

apparenter, *ma colla parola* interpretative; *le quali parole sono quasi contrarie; perchè apparente è quello, che pare, e non è; interpretativo è quello, che non pare, ed è. Ma poco importa questo fallo al negozio, di cui si tratta.*

La prima considerazione, perchè l' ha per vera, non occorre, che io la difenda, e vi soggiunga altro.

La seconda considerazione similmente ammette per vera, e non riprende Gersone, ma bensì riprende l' interpretazione; e dovrebbe restargli l' Interprete molto obbligato del documento, quando non avesse colla equivocazione confuso il tutto. E' vero, che alcune volte *interpretative* vuol dire quello, che è, e non appare, ed allora significa tanto, quanto *tacite*, e vuol dire quello, che non è manifesto, ma ha bisogno d' interpretazione, e non si oppone alla parola *vere*, ma alla parola *expresse*: in questo senso si dice *licentia interpretativa*, cioè, tacita, non espressa: ma altre volte vuol dir quello che appare, e non è: come quando si dice: il non salutare *interpretative* è un disprezzo, cioè, pare un disprezzo, ma forse non è: questo *interpretative* si oppone al vero. Non so, che testo di Gersone abbia avuto l' Interprete; ma nel mio testo, il qual' è stampato nel 1494. in fine di questa considerazione le parole formali sono: *& isto modo reperitur contemtus in omni peccato, præsertim mortali, directe, vel indirecte, vere, vel interpretative.* Se adunque

vere

vere si oppone all' *interpretative*, non può esser interpretativo quello, che non appare, ma é, come l' Autore dice; perchè quello, che non appare, ma è, in se stesso è vero. E sebbene questo basta per chiarire la fedeltà, aggiungerò, che Gersone nella terza considerazione dice, che lo disprezzo della terza sorta, ch' è l' interpretativo, non sempre merita la scomunica della Chiesa: se non merita sempre la scomunica, adunque la merita alcune volte: ma quello che è, e non appare, non può esser soggetto in alcun modo alle Censure della Chiesa, come i Teologi, e Canonisti tutti affermano: adunque interpretativo non è quello, che non appare, ed è. Io credo bene, che l' Autore resterà di questo soddisfatto, e per conseguente evacuata l' opposizione fatta all' Interprete d' infedeltà; la quale, quando io lessi nel proemio dell' Autore, aspettavo nel progresso di vedere molti luoghi tassati d' infedeltà; ma quando poi ho finito di leggere, non ho trovato altro, che questo sol nome con questa aggiunta: *ma poco importa questo fallo al negozio, che si tratta*: mi son ben maravigliato, che sia notato d' infedele uno per una parola, che poco importa, e che nel notarla si abbia preso un equivoco, che nello stesso luogo è dichiarato dal Gersone.

3. LA terza considerazione è, che il dispregio delle chiavi nel primo, e nel secondo modo, ragionevolmente merita la scomunica, e conseguentemente l' irregolarità: ma

nel terzo modo non sempre merita la scomunica della Chiesa, ma bensì quella di Dio; perchè chi pecca mortalmente è scomunicato da Dio. *In questa considerazione non ci è altro di male, che l' ultime parole; perchè, parlandosi propriamente della scomunica; non è vero, che ognuno, che pecca mortalmente, sia scomunicato da Dio; altrimenti non potrebbono i peccatori senza nuovo peccato trovarsi alla Messa, o a' divini uffizj; il che è falso, come ognuno sa.*

Nella terza considerazione si vede, che l'affetto disordinato di riprendere non trasporta meno, che ciascuno altro affetto; imperocchè non riprende Gersone di quello, che quì conchiude; anzi il tutto ammette per vero; ma, appigliandosi ad una parola detta incidentemente, lo riprende di aver mal parlato, perchè abbia detto: ognuno, che pecca mortalmente, è scomunicato da Dio: e dice, che non è vero parlando propriamente della scomunica; altrimenti non potrebbono i peccatori senza nuovo peccato trovarsi alla Messa. Ed io gli dico, che propriamente è detto, che ogni peccatore è scomunicato da Dio; perchè *scomunica* è un nome generico, che significa ogni privazione della Comunione: ma due sono le comunioni de' Cristiani: una interiore in carità con Dio, e co' Santi; e questa è comunione propria, e perciò la sua privazione è scomunica propria: un' altra comunione è tra i membri della Chiesa militante, che non ricerca necessariamente

la

la carità; ed a questa comunione si oppone la scomunica, ch' è censura Ecclesiastica; e secondo questa ogni peccatore non è scomunicato, e però può andare alla Messa, cosa che necessariamente non ricerca carità: non ha detto Gersone, che sia scomunicato di scomunica Censura Ecclesiastica. Santo Agostino 12. *Gen. ad litteram*, *cap.* 40 usò di dire: *Adam ab esu ligni vitæ excommunicatus fuit*: e Graziano 11. *quæst.* 3. *post c. ad mensam*, dice: *scilicet*, & *Adam ab esu ligni vitæ excommunicatus est*: & *post c. non solum*, dice: *quare ex reatu adulterii jamdiu apud Deum excommunicatus fuerat*: il che è formalmente secondo le parole di Gersone. Ma di più: come si dice scomunica in Greco, se non *Anathema*? anzi i nostri non distinguono *excommunicationem majorem ab Anathemate*: e S. Paolo dice: *Cupiebam Anathema esse a Cristo*: ed in un altro luogo: *Si quis non amat Dominum nostrum Jesum Christum, sit Anathema*. Vada ora, chi vuole, a riprendere S. Paolo, a dire che parli impropriamente, poichè ogni peccatore *non amat Dominum Jesum*, e perciò è *Anathema*; e poi venga a dire, che Gersone ha detto male. Non bisognava, (sebbene vi fosse qualche improprietà, intendendo il vero senso di Gersone, che parlava non della scomunica, ch' è censura Ecclesiastica (essendo di accordo con lui in fatti, voler far forza di parole in queste cose di nessun momento. E questo mi avrebbe bastato: ma io ho voluto (allegati Santo Agostino, Graziano, e

S. Paolo.) mostrare, che l'Autore riprende quello, di che appunto Gersone merita di esser lodato.

4 LA quarta considerazione è, che non si dee dire, che uno disspregi le chiavi in alcuno de' tre modi, quando il Prelato manifestamente, e notoriamente abusi della potestà delle chiavi. " Questa considerazione è vera,
" se si parli dell'abuso delle chiavi in cose es-
" senziali, come sarebbe, quando il Prelato ec-
" cedesse la sua potestà, o scomunicasse senza
" far prima monizione alcuna; o comandasse
" sotto pena di scomunica cose contrarie al co-
" mandamento divino, perchè allora si potreb-
" be dire con S. Pietro: *Obediendum est magis*
" *Deo, quam hominibus*. *Act.* 5. Ma sebbene è
" vera la dottrina di Gersone, tuttavia l'In-
" tenzione dell'Interprete può essere molto ve-
" lenosa, perchè forse vuole, che le genti cre-
" dano, che la scomunica, che Nostro Signo-
" re ha fulminato, sia un abuso notorio delle
" chiavi; essendo per lo contrario uso legitti-
" mo, e antichissimo; come si potrebbe chia-
" ramente mostrare, quando si trattasse di
" questo.

QUesta considerazione poteva ben essere tralasciata dall'Autore, poichè non trova, che riprenderci dentro: la limitazione portata da lui, che l'abuso manifesto, e notorio delle chiavi scusa il fedele dal disprezzo, dicendo esser

ser vero, se l'abuso è nelle cose essenziali, è superflua, chi vuol dubitare, che così s'intenda? La parola abuso porta seco il significato.

Ma quando soggiunge l'Autore: " Ma sebbene è vera la dottrina di Gersone, tuttavia " l'intenzione dell'Interprete può essere molto " velenosa, " questo è ben combattere contra le ombre, opporsi a quello, che può essere, e colle proprie congetture. E' questo il precetto di S. Paolo di non giudicare il prossimo, finchè non venga il Signore a rivelare il segreto de'cuori. E'questa quella carità, che non *cogitat malum*? La dottrina di Gersone è buona, l'Interprete non l'ha applicata, non parla più, non ci mette cosa alcuna del suo; e si dice, *tuttavia l'intenzione dell' Interprete può essere molto velenosa*? Quando ci fosse qualche parola, che si potesse voltare alla destra, ed alla sinistra, apparteneva alla carità Cristiana interpretarla in bene, ma venire a quello, che *può essere*, per accusare, e per dar nota, eccede i termini del dovere. La velenosa intenzione, che può essere nell' Interprete, la dichiara, quando dice, che forse vuole, che le genti credano, che la scomunica fulminata da Nostro Signore sia un abuso notorio delle chiavi; la quale però per lo contrario è un uso legittimo, e santissimo, come si potrebbe chiaramente mostrare, quando si trattasse di questo.

Io non so di che cosa si tratti; ma so bene, che di questo si dovrebbe trattare, perchè questo è quello, ch'è in controversia, e che termine-

reb-

rebbe la lite; e senza questo non si può terminare. Anzi di questo vorrei, che l' Autore avesse trattato, lasciata da canto ogni altra cosa, come poco appartenente al proposito.

5 LA quinta considerazione è, che, quando il Prelato abusa della potestà delle chiavi, più disprezza egli le chiavi, e più gravemente pecca, che non fa il suddito, quando non ubbidisce al suo Prelato: e di quì si raccoglie, che sia opera meritoria in simili casi resistere in faccia al Prelato, come fece S. Paolo a Pietro. " In questa considerazione ci sarebbe assai da dire; ma perchè poco fa al nostro proposito, diremo solo due cose. La prima, che la dottrina di Gersone pare poco sicura, e meno fondata; perchè, lasciando le comparazioni, che possono variarsi secondo le varie circostanze, onde può essere, che ora pecchi più il Prelato, che si serve male della potestà; ora pecchi più il suddito, che non ubbidisce; se consideriamo solamente il servirsi male della potestà, ed il non volere ubbidire alla potestà, maggiore peccato è non volere ubbidire, che servirsi male della potestà; perchè chi usa male della potestà, fa un peccato d' ingiustizia, ed offende un uomo suo suddito; ma, chi non vuole ubbidire al Prelato, che giustamente comanda, e dispregia la sua scomunica, fa un peccato di ribellione, ed offende la divina Maestà nel suo Vicario: e così

„ dis-

„ disse Cristo: *Qui vos spernit, me spernit*,
„ Luc. 10., e l'Apostolo nella prima de' Tes-
„ salonicensi al 4. cap. *Qui hæc spernit, non*
„ *hominem spernit, sed Deum*. E questo dispre-
„ giare Dio nel suo Vicario si chiama da Sa-
„ muello Profeta nel primo libro de' Re al cap.
„ 15. * un'arte d'Idolatria.

* Forse: *una sorta*.

A Quello, che ci sarebbe a dire, e non è detto dall'Autore, nè posso rispondere, nè debbo indovinare, e peccare di giudizio temerario. Oppone due cose: la prima è, che la dottrina di Gersone pare poco sicura, e meno fondata, perchè, secondo le circostanze, può essere, che ora più pecchi il Prelato in abusare, ed ora più il suddito in non ubbidire.

Non troverà mai l'Autore Teologo alcuno, che quando fa comparazione di due peccati, per cercare il maggiore, lo faccia *ex circumstantiis*, le quali sono infinite; nè alcun Savio Filosofo, che faccia comparazione sopra quello, che infinitamente si può variare. S. Tommaso 2. 2. *qu.* 39. *art.* 2. formalmente dice: *Dicendum, quod gravitas peccati dupliciter potest considerari: uno modo secundum suam speciem, alio modo secundum circumstantias. Et quia circumstantiæ particulares sunt infinitæ, ita & infinitis modis variari possunt; cum quæritur in communi de duobus peccatis, quod sit gravius, intelligenda est quæstio de gravitate, quæ attenditur secundum genus peccati*. Questa proposizione è verissima, e formalissima. l'omicidio è

peggiore del furto: ma potrà un' omicidio aver circostanze tanto allevianti, e un furto tanto aggravanti, che il furto sarà maggiore. Chi avesse la dottrina di questo Autore per vera, mai non potrebbe far comparazione tra due peccati. Con tutto ciò Gersone ha dichiarato, che non intende di comparare *ex circumstantiis*, ma *ex genere*, quando dice: *facendo la comparazione nell' abuso solamente*. L' Autore al sicuro non avrà avvertito queste parole, perchè non avrebbe fatto l'opposizione. Esce fuora poi egli, ed afferma il contrario, dicendo, che considerando in se il servirsi male della potestà, e 'l non voler ubbidire alla potestà, maggior peccato è il non ubbidire, che il servirsi male della potestà.

Ed addace la ragione: perchè chi usa male la potestà, offende un uomo suo suddito: chi non vuole ubbidire al Prelato, che giustamente comanda, e dispregia la sua scomunica, fa un peccato di ribellione, ed offende la divina Maestà nel suo Vicario; perchè *qui vos spernit, me spernit; &c. Et qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum*: e Samuello chiama questo dispregiare Dio nel suo Vicario una sorta d'Idolatria. Abbiamo quì due Autori in contraddizione; uno senza passione, per aver dormito nel Signore già più di 150. anni; l' altro, che vive in questo, e si ritrova essere in parte della controversia.

Veggiamo adunque le ragioni dell' uno, e dell' altro, e prima quelle dell' Autore. Le parole: *qui vos spernit, me spernit*, abbiamo dimo-

mostrato di sopra essere dette a' Predicatori, che annunziano la dottrina di Cristo. Può vedere il Lettore quello, che è scritto in quel luogo, e resterà bene informato, come ciò s' intenda. Ma appresso aggiunga, che nel giudizio a' reprobi dirà Cristo: *Quamdiu non fecistis uni de minoribus his, nec mihi fecistis*. Sicchè vi è anche l'autorità della Scrittura per mostrare, che Cristo riceve ad ingiuria propria quella, che vien fatta a ciascun fedele, e questo detto del Signore nel Vangelo, *Quamdiu non fecistis*, non è allegato fuori del suo senso letterale; perchè è bene opera di carità l' ammonizione, e correzione, siccome all' incontro *cum austeritate imperare, & cum potentia*, è contra la carità. Quello di S. Paolo: *Qui hæc spernit, non hominem, sed Deum spernit*, non posso già vedere, come si alleghi a proposito: quando S. Paolo dice, *Qui hæc spernit*, parla delle cose dette da lui; e però in che maniera adesso può applicarsi ai comandamenti del Prelato? Prega S. Paolo i Tessalonicensi ad operare, e far progresso secondo i documenti di Dio: sapete, dice, che comandamenti vi ho dati da parte di Cristo; e li nomina: che sieno mondi, fuggano la fornicazione, e l'inganno del prossimo, e conchiude: *Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum, qui etiam dedit Spiritum Sanctum in nobis*. Ognuno intenderà manifestamente dalle parole di S. Paolo, che abbia voluto dire: Dio ha comandato le tali cose, ed io ho intimato i comandamenti suoi: chi gli disprezza, disprezza Dio,
che

che mi ha dato lo Spirito Santo per intimarvi i suoi precetti. Facciamo ora l'applicazione alle cose nostre, senza che sia scritta quì; e conchiudiamo, che, quando il Pontefice intimerà i precetti di Dio, potrà aggiungere: *qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum*. Ma certo pareggiare alcuno di questo secolo a San Paolo, ed un decreto di qualsivoglia persona ad una scrittura canonica, non so, quanto parerà ragionevole alle pie coscienze. Poteva San Paolo, scrivendo una canonica scrittura, ed avendo certissima fede, che Dio gli assisteva in quel particolare, acciò non potesse commettere un minimo errore, dire liberamente: *Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum*: ma uno, che non dirà di aver assistenza dello Spirito Santo per certo, se non determina materia *de fide ex Cathedra*, non potrà liberamente in un decreto, che non è in materia di fede, dire: *Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum*. E'ben anche animosità pari alla sopraddetta allegare in questo proposito il detto di Samuello 1. *Regum* 15. *Quasi peccatum ariolandi est repugnare, & quasi scelus Idolatriæ nolle acquiescere*. Samuello, come Profeta, aveva comandato per espresso precetto divino a Saule, che non lasciasse alcun Amalachito vivo, ed uccidesse anche tutti i loro animali: Saule salvò il Re Agag, e gli armenti per sacrificarli: dice Samuello, che Dio piuttosto voleva, che si obbedisse al suo precetto, che gli fossero offerti sacrifizj; e ch'era quasi peccato d'Ido-

d'Idolatria non acchetarsi al suo comandamento. Vorrà adesso il nostro Autore mettere un precetto umano, soggetto agli errori, a comparazione di un espresso precetto divino, ch' è di autorità canonica? Quando fosse quì uno coll' autorità di Profeta, e di Scritttore Canonico, che dicesse alcuna cosa per nome di Dio, *esset quasi scelus Idolatriæ nolle acquiescere*: ma odono le orecchie pie impazientemente, che le cose umane sieno in questo modo pareggiate alle divine. E' pericolosa cosa uguagliar alcun uomo a Dio. Persuadere la dovuta ubbidienza, e riverenza a' Prelati, è cosa santa; l'estenderla fuori de' termini suoi, e metterla al pari delle scritture canoniche, piuttosto la deprime, che l' inalzi. Chi potrà contenersi quì per lo meno di non maravigliarsi sommamente? Samuello, 1100. e più anni innanzi, che vi fosse Papa, dice, che il non ubbidire allo espresso precetto di Dio fatto per bocca sua di Profeta, è quasi Idolatria; ed il nostro Autore dice: il dispregiar Dio nel suo Vicario si chiama da Samuello Profeta 1. *Reg.* 15. una sorta d' Idolatria.

Non negherà già l' Autore; che S.Pietro sia stato il primo Vicario di Dio: che nel testamento vecchio Dio non avesse Vicario: che l' autorità del Profeta nel testamento vecchio, eziandio nelle minime cose, fosse infallibile; che il Vicario di Cristo nel testamento nuovo possa fallare, eccetto nelle cose della Fede, e de' costumi in universale *ex Cathedra*: adunque come

me può l'Autore, senza burlarsi di noi, dire: Samuello Profeta chiama questo dispregiar Dio nel suo Vicario una sorta d'Idolatria? Tra tante cose gravi vengo tirato ad una leggiera. Interpreta quì il nostro Autore: *Quasi scelus idolatriæ*, una sorta d'Idolatria, come chi interpretasse: *nonaginta novem sunt quasi centum*, novanta nove sono una sorta di cento.

E ciò non avrei già detto io, se egli non facesse il troppo rigido censore contra l'Interprete di Gersone, dove non lo merita. Ma torniamo al senso. Vedi, Lettore, l'artifizio: tutti i peccati sono contra Dio, ma alcuni toccano immediatamente la sua Maestà Divina, come la bestemmia del suo nome, l'Idolatria, e tali: altri sono contra il prossimo immediatamente, e perciò contra Dio: tali sono l'adulterio, l'omicidio, ed il furto. Di questa sorta sono amendue que' peccati, de'quali trattiamo: la disubbidienza del suddito verso al superiore immediatamente è contra un'uomo, ma in fine termina in Dio: il governo tirannico del superiore è immediatamente contra il suddito, ma mediatamente contra Dio. Il nostro Autore per deludere la nostra semplicità, quando è a parlare dell'abuso della potestà, dice: è contra un suddito: quando parla della disubbidienza, dice: offende la Divina Maestà nel suo Vicario. Se uno dicesse in contrario: il Prelato, che abusa della sua potestà, offende Dio nella sua creatura; quegli, che dispregia la scomunica, offende un uomo; che direbbe? ma noi, proce-

cedendo sinceramente, facciamo le cose uguali. La disubbidienza offende Dio nel Superiore; chi abusa della potestà data da Dio, offende Dio nel suddito. Ora veggiamo di queste due offese fatte a Dio quale sia maggiore. San Tommaso, che spesso fa comparazione de' peccati tra loro, sempre dice il peccato esser privazione del bene, e perciò esser maggiore il peccato, quanto è maggiore il bene, ond'è privato da lui; può vedere perciò il Lettore nella 2. 2. *qu.* 150. *art.* 3.154. *art.* 3. 39. *art.* 2., ed altri assai. Il bene, di cui priva la disubbidienza, è un bene privato del suddito, ch'è la virtù sua della ubbidienza; il bene, di cui priva l'abuso della potestà, è il buon governo della Chiesa: questo è bene molto maggiore, sì perchè il bene pubblico è maggiore del privato, come perchè il ben comandare è maggior virtù, che il bene ubbidire; e questa è la ragione, sopra la quale il Gersone è fondato, la quale è soda, nè sta sopra autorità portate fuori del loro senso. Chi volesse anche, pel male che ne segue, considerare la gravezza del peccato, ovvero per la persona, che lo commette; sebbene queste sono considerazioni accidentali, e bisogna fondarsi sopra la prima, e non sopra loro; nondimeno dà maggiore scandalo al mondo, ed è causa di maggior rovina un abuso di potestà, che cento disubbidienze; e la persona del Superiore, come più eminente, ha maggiore obbligo da Dio di far il suo dovere.

La seconda, che sebbene in qualche caso può essere meritorio resistere in faccia al Prelato; non-

dimeno per ordinario è cosa di molto ſcandalo, e di graviſſimo eceſſo. Ed il portare queſta conſiderazione al propoſito preſente, per incitare i ſudditi a diſpregiare i comandamenti del Vicario di Criſto, è coſa inſopportabile: perchè S. Paolo non fece reſiſtenza a S. Pietro, ſe non che in materia di una certa oſſervanza legale; e piacque a Dio, per moſtrare al mondo l' umiltà di S. Pietro, permettere, che in un certo articolo di oſſervanza legale foſse San Paolo più illuminato di San Pietro; e così San Pietro accettò volontieri la correzione fraterna di S. Paolo; maſſime che S. Paolo era Apoſtolo, e pieno di Spirito Santo non meno di S. Pietro: ma in materia di ubbidienza, e riverenza ſappiamo, che S. Paolo ſempre eſorta i ſudditi ad ubbidire ai loro Prelati: ed egli ſteſſo venne a Geruſalemme a viſitare S. Pietro, ed a conferir con lui il Vangelo, che predicava, ſebbene l'aveva per rivelazione, com' egli teſtifica nel primo capitolo della lettera a' Galati. Ora che conſeguenza ſarebbe queſta? S. Paolo Apoſtolo, e Vaſo di elezione, preſe ardire di ammonire San Pietro: dunque faranno opera meritoria i popoli a reſiſtere in faccia al Sommo Pontefice, quando loro comanda ſotto pena di ſcomunica. Queſta non ſarebbe conſeguenza di buon Logico, ma di perverſo ſciſmatico.

IO non so perchè ſi porti quì per ſeconda oppoſizione al Gerſone, che quantunque alcuna volta ſia meritorio reſiſtere al Prelato, per or-

ordinario è cosa di molto scandalo; attesochè il Gersone dice: alcune volte è cosa meritoria, e cede in onore della potestà Ecclesiastica, che si faccia resistenza in faccia ad un tale Prelato con moderazione, che non ecceda i termini della legittima difesa, siccome S. Paolo si oppose a San Pietro. Parmi, che l' Autore abbia detto lo stesso, che il Gersone: senonchè il Gersone ha spiegato intieramente tutto quello, che si doveva dire in questo proposito, aggiungendo la limitazione della difesa irreprensibile; perchè così mi pare di spiegare più chiaramente il detto latino di Gersone: *cum oppositione inculpatæ tutelæ*. Quando la difesa è irreprensibile, che vuol di più l' Autore? Chi ardirà dire, che nella difesa irreprensibile sia scandalo, ovvero eccesso? Non venga quì l' Autore col suo *per ordinario è scandalo*; perchè diremo, con sua licenza, universalmente, quando nel Prelato sarà il notorio abuso della potestà, e nel suddito la difesa irreprensibile, sempre sarà vero, ch' è cosa meritoria resistere. E questo caso è quello, che il Gersone comprende, dicendo *alcune volte*, e limitando, come si vede, con auree parole, e che l' Autore dice: *in qualche caso può esser meritorio*; a me pare, che sia messo per opposizione a Gersone una confermazione della sua sentenza. Ma segue l' Autore: *il portar questa considerazione al proposito presente è cosa insopportabile*: Questo non è contra il Gersone, ma contra l' Interprete: quasi che, avendo portato le dodici considerazioni,

egli abbia insieme detto, che tutte dodici fanno al caso presente: bisognava ben portar il libro intero; appartiene poi al Lettore applicare quello, che va applicato. Adunque dir potrà l'Autore, perchè è nella considerazione nona del Gersone: *Se il Papa volesse rapire i tesori della Chiesa, ovvero usurpare l'eredità, o indurre in servitù tutto il Clero co'suoi beni, o spogliarlo senza causa delle sue ragioni*, ed opporre all'Interprete, che abbia portato questo al proposito presente, e voglia dire, che il Pontefice rapisce i tesori della Chiesa, ec. Non è così: ma forse l'Autore, che ha molto bene veduto le ragioni, perchè la presente quinta considerazione faccia al presente proposito, arditamente l'impone insieme all'Interprete. Se poi l'esempio di S. Paolo si alleghi bene, o no, dal Gersone, non dirò altro, senonchè anche il Cardinale Gaetano l'ha allegato in questo proposito ne' suoi trattatelli; ed il Cardinal Bellarmino allega il Gaetano nel suo libro secondo *de Romano Pontif.* a quello stesso proposito, e ci manda a vederlo: e questo esempio ancora a questo proposito è stato allegato da Domenico Soto, e da Francesco Vittoria, e dagli altri celebratissimi Dottori. E'vero quello, che dice l'Autore, che S. Paolo non resistesse a S. Pietro per causa di scomunica; perchè allora non si usava fulminare, e che S. Paolo contra l'incestuoso Corintio procedesse appunto secondo l'istituzione di Cristo; ma ben anche è vero, che S.Pietro in Antiochia nel fatto, di cui parliamo, tacitamen-

mente coll' esempio comandava a tutti i presenti in quel luogo, e S. Paolo lo dice: *Et simulationi ejus consenserunt ceteri Judæi, ita ut & Barnabas duceretur ab eis in illam simulationem*: a questo tacito precetto fece resistenza S. Paolo: e non dica l' Autore, che non si tratti di precetto, e di ubbidienza, perchè troppo se ne tratta: anzi vale molto la conseguenza, che se si può resistere al superiore in un precetto, che tacitamente fa col suo esempio; tanto più ad un espresso, e fulminatorio.

Non so a che proposito l'Autore, dopo questo, ci porti la Storia, che S. Paolo andò a visitare S. Pietro, e conferirgli il Vangelo, che predicava: so bene, che la Scrittura non dice così: le parole sono queste: *Deinde post annos tres veni Jerosolymam videre Petrum, & mansi apud eum diebus quindecim. Alium autem Apostolorum vidi neminem, nisi Jacobum fratrem Domini; quæ autem scribo vobis, ecce coram Deo, quia non mentior; deinde veni in partes Syriæ &c.* Vi è ben nell' altro capo, *Deinde post annos quatuordecim iterum ascendi Jerosolymam cum Barnaba, assumto & Tito. Ascendi autem secundum revelationem, & contuli cum illis Evangelium, quod prædico in gentibus*. Nel primo viaggio si parla della visita di S. Pietro, ma niente di conferir con lui; nel secondo si parla di conferire, non con S. Pietro, ma *cum illis*: è vero, che tra quelli vi era San Pietro: L'Autore ha messo per un solo due viaggi di San Paolo, distanti l' uno dall' altro

per più di 14. anni; ed il *contuli cum illis*, che s'intende con tutta la Chiesa Gerosolimitana, e chi non vuol così, con tre Apostoli, Giacomo, Cefa, e Giovanni, (che con questo ordine San Paolo li nomina) l'Autore intende conferir con Pietro. Ma vorrei sapere, perchè, trattando di questo conferire, non ci aggiunge: *mihi enim, qui videbantur esse aliquid, nihil contulerunt. Sed e contra, cum vidissent, quod creditum est mihi Evangelium præputii, sicut Petro circumcisionis, qui enim operatus est Petro in apostolatum circumcisionis, operatus est & mihi inter gentes; & cum cognovissent gratiam, quæ data est mihi, Jacobus, & Cefas, & Joannes, qui videbantur columnæ esse, dexteras dederunt mihi, & Barnabæ, societatis, ut nos in gentes, ipsi autem in circumcisionem, tantum ut pauperum memores essemus*; perchè forse da queste parole avrebbe cavata la deduzione della conseguenza. Due azioni di S. Pietro ci porta la Scrittura, per le quali fu ripreso, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo: una nella lettera a' Galati, la seconda nel 11. degli Atti Apostolici, quando i Giudei convertiti contesero contra San Pietro di aver ricevuto i Gentili alla Chiesa. Nella prima vi fu qualche mancamento dal canto di San Pietro; nella seconda fu ripreso contra ragione. Disse S. Paolo del testamento vecchio: *quæcumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt;* e noi lo possiamo dire del Vecchio, e del Nuovo: perlocchè nel secondo esempio viene insegnato al superiore, con che

che carità, e con che dottrina debba far capace il suddito, quando contende seco, eziandio contra la ragione. Non iscomunicò quegli Ebrei S. Pietro, ma coll' autorità delle divine rivelazioni l' istruì; e se in altra maniera si doveva procedere colla Repubblica di Venezia, mostri l'Autore un'esempio nella Scrittura, che noi ci accheteremo. Nell'altro esempio della lettera ai Galati non dicendosi quello, che S. Pietro rispondesse, ma solo quello, che S. Paolo oppose, non è istruzione al Prelato, ma all' inferiore, come si debba governare, quando il superiore abusa della potestà. E questo stesso mostra, quanto sia lontano dal vero senso della Scrittura, che Dio disponesse questo successo per mostrare l'umiltà di S. Pietro; imperocchè sarebbe convenuto mettere la risposta umile di quel Santo: ma per lo contrario la Scrittura tace quello, che S. Pietro dicesse, e solo pone la grave riprensione di S. Paolo, per mostrare, che l'esempio è dato, non per l'umiltà di San Pietro, ma per istruire i sudditi, come debbano portarsi verso i loro superiori: e non narrandosi lo scandalo, che perciò succedesse presso ad alcuno, possiamo sapere, che se adesso ne succederà alcuno, ciò sarà ricevuto, e non dato. Se l' Autore ha qualche altro luogo della Scrittura, dove alcun superiore abbia trapassato i suoi termini, e l' inferiore non abbia fatto la conveniente opposizione, lo mostri, che medesimamente ci accheteremo. Noi facciamo questa conseguenza per formale, ed otti-

ma: S. Pietro errò: adunque ogni Pontefice può errare. S. Paolo umilissimo gli fece resistenza: adunque non disdirà la resistenza in uno di minore umiltà. Ma, per mostrargli quanto questa conseguenza vaglia, gli dirò, che il Gaetano nel trattato *de auct. Papæ, & Concilii*, affermando, che si debba resistere in faccia al Papa, quando abusa della potestà, dopo lungo discorso, così dice: *Abusui namque potestatis, qui destruit, obviam eant congruis remediis, non obediendo in malis, non adulando, non tacendo, arguendo, advocando illustres ad increpandum, exemplo Pauli, &c.* Adunque non fu buon logico, ma perverso scismatico il Cardinal Gaetano, che fece questa conseguenza. Ma questa altra conseguenza, San Paolo esorta i sudditi ad ubbidire a' loro Prelati, e viene a visitare San Pietro: adunque bisogna ubbidire, quando vi è abuso di potestà: si rimette all' Autore dargli che nome gli piace: e se dirà, che parla non dell' abuso, ma dell' uso legittimo della potestà, il Gersone parlava solo dell'abuso, e non dell' uso; e noi danniamo tutti quelli, che non ubbidiscono a' superiori loro, quando comandano secondo il prescritto di chi loro ha dato la potestà, siccome danniamo i superiori, che ne abusano.

6. LA sesta considerazione è, che può darsi caso tale, che uno, non prestando ubbidienza al Prelato, sia dispregiatore delle chia-

vi ; ed un'altro, similmente non prestando ubbidienza, non sia dispregiatore: perchè quel primo crederà, che la sentenza del Prelato sia giusta, o per altra ragione crederà, che vi sia obbligo di ubbidire; dove che il secondo saprà di certo; o avrà sufficiente probabilità, che il suo Prelato si serve male della potestà delle chiavi. " In questa considerazio-
" ne non ci occorre altro a dire, se non che
" non basta qualsivoglia probabilità, nè proba-
" bilità di qualsivoglia abuso della potestà delle
" chiavi, per non essere obbligato ad ubbidire
" al Prelato. Anzi, secondo la dottrina comu-
" ne, acciò uno non sia obbligato ad ubbidire,
" bisogna che sia certo, e notorio, che il Pre-
" lato in cosa essenziale abusi della potestà:
" perchè è regola generale data da Santo Agostino
" nel lib. 22. contra Fausto al cap. 75. e se-
" guitata dagli altri, che il suddito è obbliga-
" to ad ubbidire, non solo quando è certo, che
" il Superiore non comanda cosa contra Dio,
" ma anche quando non è certo, se comandi
" contra Dio; perchè in caso di dubbio ha da
" seguitare il giudizio del Superiore, e non il
" suo proprio, ed allora solo non ha da ubbidi-
" re, quando è certo, che comanda contra Dio:
" poichè, come si è detto di sopra, *obedien-*
" *dum est Deo magis, quam hominibus*.

NOn so che dire nella sesta considerazione, se non maravigliarmi che l'Autore, per desiderio di contraddire, le dia una limitazione,

la

la quale il Gersone dà parimente con più brevi, e con più chiare parole. Imperocchè dice il Gersone: potrebbe avvenire, che nel medesimo caso uno fosse disubbidiente per disprezzo, ed un altro no, quando quello riputa la sentenza giusta, o che per altro, gli sia dovuta l'ubbidienza; e quello non la riputa tale; ma sa certamente, ovvero ha sufficiente probabilità, che il suo Prelato si serve male dell'autorità sua in pregiudizio delle chiavi: limita l'Autore, che non basta qualsivoglia probabilità: Non dice il Gersone: qualsivoglia probabilità; dice: probabilità sufficiente: ed io dico, ed affermo, e accerto, che la probabilità sufficiente basta nelle cose umane, e morali, ed è quanta certezza si può avere: nè credo, che alcuno dirà quello, che è sufficiente, non bastare, se non si vorrà contraddire. Perlocchè tutto quello, che l'Autore dice in lunghe parole, è detto in una breve, e chiara dal Gersone, e sono di accordo. Ma io non vorrei già, che alcuno s'ingannasse sopra quello, che l'Autore aggiunge: in caso dubbio si ha da seguire il giudizio del superiore, non il suo proprio: perchè caso dubbio è in due modi: o dubbio a chi non ha proccurato di accettarsene, ovvero dubbio a chi dopo la dovuta diligenza, non ha potuto chiarirsene: nel primo caso, chi è in dubbio, se la cosa comandata sia contra Dio, è obbligato ad adoperare tutti i mezzi possibili, e per se, ed anche con ajuto degli altri per chiarirsene, altrimenti pecca contra Dio, esponendosi a pericolo di far contra la legge sua. Quegli che dopo

ogni

ogni diligenza resta ancora in dubbio, concordàno i Dottori, che debba seguir il giudizio del superiore. Io credo bene che l' Autore abbia questo stesso senso; ma bisogna guardarsi dalle ambiguità, perchè tutte le false dottrine entrano coperte col nome delle buone. E tanto spesso ci replica: il suddito è obbligato ad ubbidire, non solo quando è certo, che il superiore non comanda cosa contra Dio, ma anche quando non è certo, se comandi cosa contra Dio; perchè in caso dubbio ha da seguitare il giudizio del superiore, e non il suo proprio, ed allora solo non ha da ubbidire, quando è certo, che comanda contra Dio; che siamo sforzati insieme a replicargli, che la sua asserzione non è vera, se non quando il suddito non è certo, che il superiore comanda contra Dio, dappoichè avrà consultato sufficientemente; ed in caso dubbio, dopo la consultazione, ha da seguire il giudizio del superiore: ed allora non ha da ubbidire, quando è certo, che comanda contra Dio: ma se è in dubbio, per non averci pensato, è obbligato a pensarci prima di ubbidire.

Non vorrei però, che da questo cavasse una conchiusione, che siccome è obbligato il suddito ad ubbidire in caso invincibilmente dubbio, (che così lo chiamerò, per fuggir l'equivocazioni) possa parimente il superiore in un tal caso comandare: perchè egli sempre pecca, quando comanda quello, che egli non è certo essere obbligato: così conchiude, e prova Adriano;

Quol.

Quol. 1., perchè l'autorità del superiore non si estende alle cose dubbie, ed è contra la legge naturale (dice Adriano) affermare, che l'autorità delle chiavi si estenda al dubbio; ma il suddito è obbligato in caso invincibilmente dubbio ad ubbidire, perchè dee credere, che non sia dubbio al superiore. Ma quando gli costasse, che anche al superiore fosse dubbio, non ha obbligo alcuno di ubbidire, di modo che quando il superiore comanda in caso dubbio, ed il suddito sa, che il superiore non ha per dubbio, ma comanda per avvantaggiarsi, non è obbligato ad ubbidire. Non sarà superfluo replicare, che il dubbio, il quale obbliga il suddito, è necessario che abbia due condizioni: una, che sia dubbio invincibile ad esso; e l'altra, che non sappia, che il superiore l'abbia egli ancora per dubbio.

LA settima considerazione è, che, per conoscere il dispregio delle chiavi, si ha da guardare la potestà legittima, ed illegittimo uso della potestà; e però ha bisogno di glosa quel detto comune: *la sentenza del Pastore, o del Giudice, ancorchè ingiusta, si dee temere*. " Questa è buona considerazione, e la
" glosa di quel detto comune si trova ne' sacri
" Canoni, ne' quali è quello stesso detto; cioè,
" nel decreto di Graziano 11. qu. 3. per molti
" capitoli, e la somma è, che la sentenza del
" Pastore si ha da temere, quando è ingiusta,
" ma valida; come quando non le manca al-
" cuna parte essenziale, ma solo qualche cosa
" accidentale: per esempio: un legittimo Pre-
" lato

„ lato scomunica un suo suddito per causa giu-
„ sta, avendolo prima accusato; ma non lo
„ scomunica per puro zelo di giustizia, ma
„ per odio particolare, che gli porta, o non lo
„ ammonisce tre volte, o non mette la sen-
„ tenza *in scriptis*: questa scomunica è ingiu-
„ sta, ma valida; e però si dee temere. Quan-
„ do anche fosse veramente invalida, ma non si sa-
„ pesse l'invalidità, si dee similmente temere, alme-
„ no per lo scandalo. Nè mi stendo in provare
„ queste cose, perchè sono chiare, nè anche il
„ Gersone le negherà. E da questa considera-
„ zione potrà ciascheduno raccogliere, che la sen-
„ tenza di N. S. Paolo V. fulminata contra i
„ Capi della Repubblica Veneta, ha tutti i re-
„ quisiti, così essenziali, come accidentali, e
„ però si dee temere, essendo non solo valida, ma
„ giustissima. Perchè, se ricerchi la potestà legitti-
„ ma, troverai, che è potestà suprema data da Dio,
„ universalissima sopra tutti quelli, che preten-
„ dono essere pecore dell' ovile di Cristo, e
„ membra del corpo mistico della Chiesa, e
„ cittadini della città di Dio, e domestici
„ nella casa dello stesso Dio: Che sia potestà
„ universale, si vede chiaro in quelle parole:
„ *Quodcumque ligaveris, & quodcumque solveris:*
„ *Matth.* 16. E che sia sopra tutti, si vede in
„ quelle altre parole: *Pasce oves meas*: *Joan.* 21.
„ dove non si ristringe a queste, o quelle pe-
„ core; ma rinchiude tutte quelle, che sono
„ sue: e chi questo non crede, non è Catto-
„ lico. Se ricerchi l' uso legittimo, troverai
„ che

„ che non sono mancate molte ammonizioni, nè
„ alcuna di quelle cose, che ricerca l' ordine
„ giudiziario. Se finalmente ricerchi la causa,
„ troverai, ch'è stata la difesa della Ecclesiastica
„ immunità, la quale il sacro Concilio di
„ Trento sess. 25. cap. 20. dice esser fondata
„ nella ordinazione divina, e nelle Costituzioni
„ de' sacri Canoni, e per la quale sappiamo,
„ che molti Prelati hanno combattuto fino alla
„ morte. Dio ha illustrato S. Tommaso Can-
„ tuariense con infiniti miracoli, e l'ha dichia-
„ rato vero Martire suo, come anche poi lo di-
„ chiarò la Chiesa, per avere sparso il sangue
„ per la libertà della stessa Chiesa.

NElla settima considerazione è parso allo Autore di portar la glosa di quel detto comune: *la sentenza del Prelato, o del Giudice, ancorchè ingiusta, si dee temere*, che il Gersone ha giudicato di tralasciare, come notissima, e trattata da tutti i Dottori. Anzi che io non solo sottoscrivo a quello, che l'Autor dice, ma d'avvantaggio aggiungo, che anche la sentenza notoriamente invalida si dee in un modo temere, cioè, non superbamente disprezzare, ma con modestia, e riverenza impedirne l'esecuzione. Ma sebbene la glosa portata contiene buona dottrina, non è però buona la conseguenza, che ne vuole raccogliere, che perciò la sentenza del Pontefice, di cui è la controversia, abbia tutti i requisiti, così essenziali, come accidentali, e sia non solo valida, ma giustissima;

lo

lo prova egli così; se ricerchi la potestà legittima,, troverai che è potestà suprema data da Dio universalissima. il che si prova col *quodcumque ligaveris*, ec. Matth. 16. e col *Pasce oves meas*, Joan. 21. Nel senso i Cattolici non mettono difficoltà a questa proposizione, ma questa nuova parola *universalissima* è di quelle ambigue, la quale, quando sarà introdotta in buon senso, cioè, limitata nelle cose spettanti al Regno de' Cieli, e secondo le regole Vangeliche ad edificazione della Chiesa, allora poi si vorrà anche estenderla alle cose mondane. Ebbe questa parola per sospettissima San Gregorio lib 7. ep. 30., quando fu chiamato *Papa universalis* (1), e disse, che era

---

(1) Degno di eterna memoria fu Gregorio M. per le sue virtù, ma però sempre impegnato di rendersi soggetti gli altri Vescovi, ed estenderne la sua spirituale potenza oltre il dovere. Soleva Giov. Patriarca di Costantinopoli chiamarsi Vescovo Universale della Chiesa, volendo la precedenza su la Romana, perchè in questa non risiedeva più l' Imperadore. S. Gregorio concepì per questo titolo grande abborrimento, riputandolo troppo superbo ed ambizioso per qualsivoglia Vescovo della Cristianità, dicendo esser questo un titolo di Anticristo, chi l' usava essere il precursore dell' Anticristo, e chi lo approvava essere un infedele. *Cosa risponderai*, scriv' egli al Patriarca di Costantinopoli, *a G. C., che è l'universale, e comune Capo della Chiesa, se tu coll' arrogarti il titolo di Vescovo universale ti studii di assoggettarti tutti i di lui membri? Chi credi tu d' imitare con questo tuo mascherato titolo, se non che colui, il quale tentò di sollevarsi sopra le legioni degli Angioli, e che voleva collocare*

era titolo superbo, e significava tanto, quanto che fosse Vescovo solo; e che nessun altro fosse Vescovo: così aver autorità universalissima è un modo di dire (se il discorso di S. Gregorio vale) che abbia autorità solo. Vescovo universale leva gli altri Vescovi, adunque autorità universalissima leva le altre autorità: però non contenderemo del nome, purchè se gli dia la vera intelligenza. Sentiamo, come si prova quest' autorità universalissima. E' detto a Pietro, ed in sua persona a tutti i Pontefici: *Quod-*

---

care la sua sede sopra le stelle di Dio, alle quali tu ti ingegni di anteporti? Scrisse egli a' suoi Legati di trattare presso l' Imperadore di comandare al Patriarca di Costantinopoli, che deponesse quell' empio, e temerario titolo, ma tutto riuscì vano presso lo Imperadore Maurizio, e 'l Patriarca. Ed allora fu, che S. Gregorio assunse per se il titolo di *servo de' servi di Dio* per svergognare quel Patriarca, ed abbassarne l' orgoglio. I Pontefici successori ne conservarono il titolo nell' apparenza, ma ne' fatti vollero essere tenuti per Vescovi universali della Chiesa, estendendo la loro potenza spirituale ad una Monarchia universale nelle cose temporali, come dimostreremo nelle *materie Benefiziarie*. Lo stesso S. Gregorio non ebbe scrupolo di assoggettirsi i Vescovi Brittanni, stati sempre indipendenti dalla Chiesa Romana, ed a questo effetto spedì in Inghilterra il Monaco Agostino per predicare il Vangelo agli Anglosassoni, i quali col loro Capo passarono sotto l' ubbidienza del Papa. Lo stesso fece co' Vescovi della Spagna, e con quelli delle Città Suburbicarie; ed ecco come i Romani Pontefici divennero Vescovi universali della Chiesa, tirando alla loro giurisdizione gl' interessi di ogni cosa, il che sarà da noi dimostrato nel suriferito luogo.

*quodcumque ligaveris, &c. quodcumque solveris, &c.*adunque la potestà è universale: ma *in S.Matt.* C. 28. è detto a tutt'i discepoli, e in loro persona a' successori: *quæcumque ligaveritis, &c. quæcumque solveritis, &c.* adunque vi sarebbono più autorità universalissime; il che implica contraddizione. Il *quodcumque* è universale, ma ristretto con le parole superiori, *claves Regni Cœlorum*. Tutto quello, che appartiene al Regno de' Cieli, è soggetto a Pietro: chi ne vuol dubitare? quello, che appartiene a' Regni della terra, Cristo non glie l'ha commesso. L'altra prova col *Pasce oves meas*, è ben universale quanto all'*oves meas*, ma Dio nega per Ezechiele al *C.* 34., che vestirsi della lana della pecora sia pascere; nega, che l'*imperare cum austeritate,&c. cum potentia* sia pascere: nega, che il bere per sà l'acqua chiara, e la rimanente turbarla coi piedi, sia pascere. Segue l'Autore, per mostrar la giustizia della sentenza, non solo esserci la potestà legittima, la quale anche noi gli concediamo, ma ancora l'uso legittimo, dicendo, troverai, che non vi sono mancate molte ammonizioni, nè alcuna delle cose, che ricerca l'ordine giudiziario: questo non bastava affermarlo, bisognava mostrarlo, come conteneva la oblazione. E chiunque vedrà le ragioni della Repubblica, scorgerà chiaramente esservi mancati molti, ed i più necessarj termini essenziali, ed apparirà, che la causa non è stata la difesa della immunità Ecclesiastica, come l'Autore afferma senza provare: e se le cose sono tanto

chiare, come professa, perchè non mettere in luce le ragioni Ecclesiastiche *in facto, & in jure?* perchè non lasciar vedere al Mondo le ragioni della Repubblica, e così farla restar convinta? Non pare, che il proibire le Scritture sia utile a questo fine; ma bensì affine di occultare la verità, per mostrare al Mondo la causa mascherata, come appunto fa l' Autore quì, dicendo: la sentenza di Paolo Quinto fulminata contra i Capi della Repubblica Veneta ha tutti i requisiti: e pure le due sentenze intimate, una il giorno di Natale, e l'altra addì 25. Febbrajo, scomunicano la Repubblica, e non i Capi, come al suo luogo si dirà.

Non posso già tralasciare quì di non considerare un' accortezza grande dell' Autore, il quale introduce il luogo del Concilio, sessione 25. cap. 20. a dire, che l'immunità Ecclesiastica sia fondata sopra l' ordinazione Divina, e le costituzioni de' Sacri Canoni: questo non era luogo di entrare in trattazione di ciò, nè era conveniente disseminare con poche parole ambigue una dottrina, che ha bisogno di molta estensione, acciocchè non sia adoperata a pervertire lo Stato tranquillo della Santa Chiesa. Ma per dirne ora solo quanto può bastare per antidoto al Lettore, si avvertirà, che il Signor Cardinale Bellarmino, lib 1. *de clericis*, c. 28. pone di più alcune conchiusioni. La prima è, che nelle cause Ecclesiastiche *de jure divino* sono liberi i Cherici dalla potestà de' Principi secolari. La quinta, che l' eccezione de' Cherici nel-

nelle cose politiche, sì in quanto alle persone, come in quanto a'beni, è introdotta per legge umana, e non divina: ecco dunque come s'intende il Concilio, che dice, essere stabilita la esenzione Ecclesiastica *jure divino*, cioè, nelle cause Ecclesiastiche, e doveva l'Autore tradur re: *Constitutam ordinatione Divina*, stabilita per ordinazione Divina, e non dire *fondata*: perchè pare, che quel primo vocabolo voglia significare, che abbiano i Canoni potestà da Dio di stabilirla, e sopra questo fondamento sia stabilita; ma non è così; l'esenzione nelle cause spirituali è totalmente, ed espressamente *de jure Divino*; nell'altre è totalmente, ed espressamente *de jure humano*. All'esempio di S. Tommaso dirò bene, che è per la giurisdizione Ecclesiastica, ma per quella, che è veramente tale; non per fare che i delinquenti non fossero castigati, nè per fare, che gli Ecclesiastici avessero tanto più della loro parte de' beni. Ma se alcuno, in luogo della conseguenza, che l'Autore tira, traesse la contraria colla stessa forma, dicendo: e da questa considerazione potrà ciascheduno raccogliere, che le sentenze di Papa Paolo Quinto fulminate contra il Doge, Senato, e Repubblica Veneta, e contra tutto il suo Dominio, mancano di molti requisiti essenziali, tralasciando gli accidentali, e però non si debbono temere, essendo non solo invalide, ma ingiuste: non sarebbe più provata la sua contraria dall'Autore, di quello che sia provata questa in questo luogo: ma non è opportuno il farlo, non trattandosi

altro quì, che la difesa del Gersone. Solo bisogna dire, che ognuno è pecora di Cristo; ma Dio le ha dato la natural difesa, se il Pastore non segue l' istituto del supremo Pastore.

LA ottava considerazione è, che più pericolo apporta l' abuso delle chiavi nel Sommo Pontefice, che negl' inferiori. Si può appellare al Papa, ma dagli abusi del Papa non si può appellare, se non al Concilio Generale, il quale non si può così facilmente congregare. E sebbene prima del Concilio di Costanza si teneva da molti, che non fosse lecito appellare dal Papa al Concilio; nondimeno lo stesso Concilio ha dichiarato espressamente essere eresia il negare la superiorità del Concilio sopra del Papa. *Questa considerazione contiene un errore gravissimo, e manifestissimo; e chi mette in campo questo errore a proposito delle cose presenti, si dimostra poco Cattolico.*

NElla ottava considerazione sarà necessario usare un poco di lunghezza, non perchè essa lo ricerchi, ma perchè l' Autore ha fatto un lunghissimo, ed artifiziosissimo discorso, del quale è necessario scoprire gli artifizj, acciocchè alcuna persona, leggendo, non si lasciasse trasportare dalla sua sottigliezza. Il Gersone in questa considerazione dice: Porta più pericolo lo disprezzo delle chiavi verso la persona del Sommo Pontefice, che verso l' inferiore. Lo Autore rivolta le parole così: Più pericolo por-

porta l'abuso delle chiavi nel Sommo Pontefice, che negl' inferiori. E' questo finalmente portar le sentenze, che si vogliono impugnare? Parla il Gersone dello disprezzo del suddito verso i precetti del Sommo Pontefice, e dice, che questo disprezzo porta più pericolo, che lo disprezzo de' precetti degl' inferiori Prelati; gli attribuisce l' Autore, che dica, che il peccato del Sommo Pontefice nell' abusare delle chiavi porta più pericolo, che quello de' Prelati inferiori nell' abusar delle chiavi. Sicchè uno parla della azione del suddito verso il Superiore, l' altro dell' azione del Superiore verso il suddito: uno parla dello disprezzo, questo è del suddito; l' altro parla dell'abuso delle chiavi, che è del Superiore. La considerazione del Gersone è a favore della Sede Appostolica, e dimostra, che in maggior riverenza conviene procedere verso lei, dicendo: porta più pericolo lo disprezzo di quella, che delle altre; e l'Autore gli fa dire tutto il contrario, che l' abuso del Pontefice porti più pericolo, che gli abusi degl' inferiori, onde si cavi, che meno rispetto si debba portare a quella Sede, che agli altri Prelati. E' questo disputare, ovvero è un imporre, per trovar materia da contraddire? Io non so quello, che l' Autore dirà quì. L'intenzione principale del Gersone in questa considerazione non è di mostrar altro, se non che, nell'opporsi a' precetti o alle censure de' Prelati, bisogna aver più risguardo nell' opporsi a quelle del Pontefice; e ne dice la ragione, perchè dagl' inferiori vi è ri-

ricorso al Papa. E fa una opposizione a se stesso: se alcun dicesse, che anche dal Papa si può appellare al Concilio; risponde il Gersone: altre volte questa opposizione non valeva niente, quando si diceva, che il Papa è sopra il Concilio; ma, sebbene (dic'egli) adesso non si può dire per le ragioni, che allega, nondimeno, ancora stante questo, per un'altra causa è più pericoloso resistere al Pontefice, perchè non si può, nè si dee celebrar Concilio così facilmente, e per leggiere cagioni, come sono le appellazioni. Ecco il senso della considerazione; nella quale, o Lettore, se tu noti quel punto della Superiorità, tu non troverai cosa, che lo Autore, secondo la propria opinione, possa riprendere; e questo vi è posto incidentemente: ma l'Autore, intento quì per i suoi fini, non avendo altro risguardo, l'ha preso nel principale della considerazione, e dice: questa considerazione contiene un errore gravissimo, e manifestissimo: e chi mette in campo questo errore a proposito delle cose presenti, si mostra poco Cattolico. Egli sa molto bene, che la Serenissima Repubblica non ha giudicato convenire, che si valesse del benefizio dell'appellazione, perchè il Principe col Senato hanno apertamente dichiarato, di che abbiano intenzione di valersi: adunque non vi è alcuno, che metta questo in campo a proposito delle cose presenti. Che intenzione avesse l'Interprete del Gersone, prima di questa dichiarazione della Repubblica, non si può indovinare; e poi la carità non comporta

ta, che si giudichi. Ma quando dice, che si dimostra poco Cattolico, è possibile, che si sia scordato della dottrina del Sig. Cardinale Bellarmino, che nel lib. 2. *de auctoritate Concilii*, cap. 13. che è iscritto: *An concilium sit supra Papam*, dice, *& quamvis postea in Concilio Florentino, & Lateranensi ultimo videatur quæstio definita, tamen quia Florentinum Concilium non ita expresse hoc definivit; & de Concilio Lateranensi, quod expresissime rem definiverit, nonnulli dubitant, an fuerit vere generale; ideo usque ad hanc diem quæstio superest etiam inter Catholicos*. Lo prego rivedere questa dottrina scritta innanzi la passione, che le cose presenti portano; perchè, per salvarsi da questa contraddizione, non veggo, che altro possa dire, se non che nel cap. 17. parli altrimenti, dicendo del Concilio Lateranense in questo proposito: *Quod vero Concilium hoc rem istam non definierit proprie, ut Decretum de Fide Catholica tenendum, dubium est; & ideo non sunt proprie hæretici, qui contrarium sentiunt, sed a temeritate magna excusari non possunt*: veramente questi due luoghi tanto più mi pajono poco consenzienti; perchè dare del temerario a quelli, che chiama non Cattolici, non pare, che proceda da molta carità: contuttociò, sebbene si appigliasse a questo ultimo luogo solamente, non si ajuterà a provare interamente, che l'Interprete sia poco Cattolico; perchè una opinione temeraria può essere anche la più vera: altre volte la comune opinione era, che gli Angeli fossero

fero corporei, ed era temerità dirli incorporei: al presente l'incorporalità si tiene per comune, e non è più temeraria; così nel proposito. Ma Martino Navarro sopra il c. *Novit*, *de judiciis*, portate le parole di Giovanni Maggiore, benissimo dichiara la questione, che è in controversia; ed in Roma non è permesso tenere la dottrina del Panormitano, che sostiene la sovranità del Concilio; nè l' Accademia Parigina sopporta, che sia tenuta la contraria.

Che diremo di Giovanni Mariana, moderno Gesuita, che nel libro suo *de Rege*, approvato per pubblico esame della compagnia di Gesù: e per altro esame fatto per autorità Regia di Spagna, dice apertamente, che in questa quistione gravissimi Autori tengono l' una, e l'altra parte? Ma veramente non si può nemmeno chiamare opinione temeraria; perchè temeraria opinione, come dice Melchiorre Cano, che tratta esattamente la sua diffinizione è quella, che è tenuta senza ragione, ed autorità, ovvero quella, che è con audacia asserita. Ma una opinione, che ha tanti celebri Dottori, quanti ne ha la sua contraria, e che è seguita da uguale, se non maggiore numero d' Università, Regioni, e Regni, non si può dire asserita senza ragione, ed autorità, nemmeno audacemente. La carità non corre a dare del temerario così facilmente; ma se pur l' Autore voleva spiegare il suo affetto, bastava con quelle quattro parole mostrare il suo senso, e non introdurre una disputa di tre carte, per mostrare che l' opinione del

Ger-

Gersone non sia vera, e necessitare chi stima un tanto Scrittore a parlare di quello, da cui sono alienissimi; imperocchè, per trattare solennemente la questione, dice.

„ E per cominciare dal Concilio di Costan-
„ za, dico tre cose. La prima, che detto Con-
„ cilio non ha dichiarato in alcun luogo esser
„ eresia negare la superiorità del Concilio so-
„ pra il Papa: riveggasi bene tutto il Conci-
„ lio, e non vi si troverà cosa tale. La secon-
„ da, che il suddetto Concilio nella IV. sessio-
„ ne fa un decreto, dove dichiara, che lo stesso
„ Concilio di Costanza rappresenta la Chiesa
„ universale, ed ha potestà da Cristo immedia-
„ tamente; alla quale potestà è obbligato ub-
„ bidire ognuno, ed anche lo stesso Papa. Il
„ qual decreto s'intende dagli uomini dottissimi,
„ che non parli di qualsivoglia Papa, ma del Papa
„ dubbio, come era allora, che tre diversi uo-
„ mini si tenevano per Papi, ed avevano i loro
„ seguaci; e questo è verissimo, che la Chie-
„ sa ha potestà di dichiarare, quale sia il vero
„ Papa; che quelli, che al tempo dello scisma
„ litigano del Papato, son obbligati ad ubbidi-
„ re alla sentenza della Chiesa, o del Concilio
„ generale. Ma che, quando il Papa è canoni-
„ camente eletto, ed indubitatamente è tenuto
„ per Papa, sia obbligato ad ubbidire alla Chie-
„ sa, o al Concilio, da quel decreto non si
„ può raccogliere. La terza, che quel decreto non
„ può avere altra forza, che di rimediare allo
„ scisma, perchè, non essendo in quel tempo
„ il

„ il Papa nel Concilio, era quel Concilio un
„ corpo senza capo, e così non aveva autorità
„ di dichiarare cose di fede, nè altre simili di
„ maggiore importanza. E sebbene poi Papa
„ Martino V. approvò il Concilio Costanzien-
„ se, l'approvò solo quanto a' decreti fatti
„ conciliarmente, come furono quelli, che si
„ fecero contra l'eresie di Giovanni Wicleffo,
„ e di Giovanni Hus; ma il decreto dalla su-
„ periorità del Concilio sopra il Papa non fu
„ fatto conciliarmente, cioè, con esami, e di-
„ spute precedenti, e con pigliare i voti dei
„ Padri, ma fu un decreto fatto semplicemente,
„ quanto bastava per rimediare allo scisma. On-
„ de poi Pio II. nel Concilio Mantovano sco-
„ municò chi appellava dal Papa al Concilio:
„ e la medesima scomunica rinnovò Papa Giu-
„ lio II., come testifica Silvestro, *Verbo excom-
„ municatio VII. nu.* 1. 93. e poi tutti i Som-
„ mi Pontefici la rinnovarono nella Bolla det-
„ ta *in Cœna Domini*: e finalmente Papa Mar-
„ tino V. col voto dello stesso Concilio di Co-
„ stanza, dichiara, che i sospetti di eresia deb-
„ bono essere interrogati di molti articoli, e
„ in particolare se credano, che il sommo Pon-
„ tefice abbia la suprema potestà nella Chiesa
„ di Dio: e certo, se la suprema potestà è nel
„ Papa, non può essere, che il Concilio sia so-
„ pra il Papa; altrimente la suprema potestà
„ sarebbe nel Concilio, e non sarebbe nel Pa-
„ pa: e di quì si vede, che il Concilio di Co-
„ stanza in quel decreto della quarta sessione si
„ deve

„ deve intendere, come abbiamo detto; altrimen-
„ ti sarebbe contrario a se stesso: e quando si
„ ammettesse contrarietà, più si dovrebbe cre-
„ dere al secondo fatto dal Papa, e dal Conci-
„ lio insieme, che al primo fatto dal Concilio
„ senza Papa; cioè, dal corpo senza capo.

IO non voglio affermare, che l' opinione del Gersone sia la vera, nè apportar la sua dottrina, e le ragioni in quest' Apologia; ma dirò bene, che le ragioni portate dall'Autore contro di lui sono state vedute, e risolute dal medesimo Gersone, o da altri della sua opinione, dopo esso: ed io quì porterò alcune di esse risoluzioni, non per definir cosa alcuna, ma solo per mostrare, che bisogna trattar di questa quistione con più sodi fondamenti, e non dannare con tanta facilità gli Scrittori di eccellente Santità, e Dottrina. Al Concilio di Costanza dice il nostro Autore tre cose: la prima, che detto Concilio non ha dichiarato in alcun luogo esser eresie negare la superiorità del Concilio sopra il Papa. Se l' Autore intende, che nel Concilio non vi è questa forma di dire: negare l'autorità del Concilio sopra il Papa è eresia, dice il vero: se ancora vuol dire, che il Concilio di Costanza non abbia detto: chi negherà la superiorità del Concilio sia *anathema*, dice parimente il vero: ma nega al Gersone, che il Concilio l'abbia determinata (non dico l'opinion del Gersone) nel modo, che si determinano le cose di Fede, e il credere il contrario si stimi ere-

eresia: questo si vede nella sessione 4. dove usa questi verbi: *ordinat*, *disponit*, *statuit*, *decernit*, & *declarat*; e nella quinta sessione, dove replicando la stessa dottrina, usa i verbi: *ordinat*, *definit*, *decernit*, & *declarat*: e perchè il Gersone in questa considerazione dice, che sia eresia condannata per costituzione espressissima, è praticata nel detto Concilio di Costanza, siccome altrove più diffusamente è stato mostrato, poteva leggere l' Autore i luoghi nominati dal Gersone nelle opere sue, dove avrebbe veduto quello, che risponde a queste opposizioni. Il Concilio di Trento senza dubbio ha dannato per eresia negare il Purgatorio; non si troverà però, che dica: negare il Purgatorio è eresia, o chi negherà il Purgatorio *anathema sit*; ma la dottrina del Purgatorio è ben espressa nella sessione 25. & 22. sicchè si vede, che è determinata come cosa di Fede: o chi usasse in questo proposito le stesse parole dell' Autore nostro, e dicesse: il Concilio di Trento non ha dichiarato in alcun luogo esser eresia negare il Purgatorio; veggasi, e riveggasi bene tutto il Concilio, e non vi si troverà cosa tale; mostrerebbe, che sta troppo attento alle parole, ed abbandona il senso: nel medesimo modo si dirà del Gersone. La seconda cosa, che l'Autore dice contra il Gersone, è, che uomini dottissimi intendono il decreto del Concilio di Costanza, che parli del Papa dubbio, (il che è verissimo) e non del Papa certo.

Questa

Questa seconda opposizione in tutto, e per tutto contraddice alla prima; perchè se il decreto del Concilio, tal quale egli si sia, non fa eretico chi sente contra lui, ed il decreto s'intende del Papa dubbio; adunque non sarà eresia negare, che il Papa dubbio non sia soggetto al Concilio: ma questa, che il Papa dubbio non sia soggetto al Concilio, è ben chiaramente eresia: dunque chi vuol dire, che il decreto s'intende del Papa dubbio, bisogna che dica esser decreto, che faccia il contrario eretico: e chi vuol dire, che non sia decreto di questa sorta, bisogna, che dica, che s'intende del Papa certo. E' ben vero quello, che dice l'Autore, che parli del Papa dubbio; ma è ben anche vero, che uomini dottissimi intendono, che parli del Papa certo: ma da questi a quelli vi è la differenza, che quelli, che intendono del Papa dubbio non si sono trovati in quel Concilio; ma tra quelli, che intendono del Papa certo vi sono tutti quelli, che si ritrovarono, ed hanno lasciati scritti; e presso a loro tutti quelli, che sopravvissuti, e non impediti si trovarono nel Concilio Basiliense; i quali bisogna, che fossero molti, poichè da questo a quello vi corse tempo di quindici anni in circa.

Doveva poi anche l'Autore avvertire, che il Gersone non solamente dice condannata, ma praticata; e così vedere la pratica tenuta nel Concilio di Costanza, ed avvertire, se quel Concilio ha comandato solo a' Papi dubbj, o pure anche a' certi. Legga la sessione XVII., dove

tro-

troverà, che il Concilio ordina, che nessun Papa futuro possa deporre Angelo Corraro, detto già Gregorio XII. dal Cardinalato, o dalla legazione della Marca, che il Concilio gli dona; nè possa inquirerlo, o punirlo per occasione di qualsivoglia amministrazione esercitata da lui nel Papato. Legga ancora la sessione XXXIX. dopo deposti tutti i Papi dubbj, dove comanda a' futuri Pontefici di celebrar in alcuni tempi prescritti i Concilj generali; ed osservi le parole, dove obbliga ogni Papa alla esecuzione; e vegga appresso la sessione XLIV., dove Martino V. già eletto eseguisce questo decreto: ed osservi l'Autore la parola (*teneatur*) che è nel decreto del Concilio, e nella esecuzione. Nella ultima sessione poi gli Ambasciadori di Polonia, e Lituania, supplicarono umilmente il Pontefice, che innazi il fine del Concilio si dannasse in pubblica sessione un certo libro di Fra Giovanni Falkembergh, altrimenti protestando per nome de' loro Padroni *de gravamine, & de appellando ad futurum Concilium*; nè di questa protestazione il Papa si tenne in conto alcuno offeso, nè il Concilio se ne maravigliò; e da questa pratica vedrà l'Autore, che da quel decreto praticato si raccoglie benissimo, che il Papa canonicamente eletto, è indubitatamente tenuto per Papa, sia obbligato ad ubbidire alla Chiesa, ed al Concilio; la quale conchiusione esso Autore afferma, che dal detto Concilio di Costanza non si può raccogliere; e però metta pur egli insieme il decreto colla pratica allega-

ta

ta, e vedrà, che il Gersone ha benissimo parlato.

La terza cosa, che l'Autore dice è, che quel decreto non può aver altra forza, che di rimediare allo scisma, perchè era corpo senza capo: ma vedendo l'opposizione, che gli poteva esser fatta per la confermazione di Martino Quinto, l'Autor nota, che fu approvato dal detto Papa, quanto a' decreti fatti conciliarmente; ma questo non fu fatto conciliarmente, cioè, con dispute precedenti, e con pigliare i voti dei Padri. E dove trova, di grazia, l'Autore, che questo decreto sia fatto senza esame, e dispute, e senza pigliare i voti? Forse perchè ciò non apparisce in iscritto? Ma nel Concilio di Trento non è mai fatta menzione di dispute, o di voti prestati; adunque niuna cosa è fatta conciliarmente: così, sebbene non sono scritti negli atti del Concilio di Costanza la precedente disputa, e l'esame di quel Decreto, nondimeno è ben da credere certo, che fossero fatti; poichè molte altre Scritture di gran valentuomini furono scritte in quel Concilio particolarmente; ed il Gersone appunto scrisse allora quel dottissimo libro *de Potestate Ecclesiastica, & origine juris, & legum*, come potrà vedere chi lo leggerà. Mostra ben anche in questa considerazione il Gersone, che gran dispute sono passate sopra questa materia; poichè dice essere cominciata nel Concilio Pisano, il quale precedette il Costanziense di cinque anni. E chi può dubitare, che nel Pisano, e nel Costanzien-

se,

le, e ne' cinque anni d' intervallo non sieno state ventilate le difficoltà, e nel diffinirla presi i voti? Ma se alcuno vorrà leggere quella confermazione di Martino V. vedrà chiaramente, che *conciliàriter* non significa quello, che l'Autore dice, e sarà ben questo un *interpretative*. Nè nella sessione xlv., ed ultima del Concilio si dice, che dopo la Messa, e le Litanie, il Cardinal di San Vito *de mandato* del Papa, e del Concilio, disse: *Domini, ite in pace*, e fu risposto: *Amen*; e volendo poi un Vescovo d'ordine del Papa far un sermone per fine del Concilio, gli Ambasciadori del Re di Polonia, e del Gran Duca di Lituania, dimandarono, come si è di sopra accennato, per nome de' loro Padroni, che fosse condannato in pubblica sessione un certo libro di Giovanni Falkembergh, il quale era stato prima condannato da' Deputati *in causa fidei*, e dalle nazioni del Concilio e del Collegio de' Cardinali; rispose il Papa, che approvava tutte le cose determinate, e conchiuse nelle materie di Fede dal Concilio *conciliariter*, e non altrimenti: ora qui si vede, che *conciliariter* si oppone a quel, che dissero gli Ambasciadori, che il libro era condannato da' Deputati delle Nazioni, e dal Collegio a parte; e vuol dir tanto *conciliariter*, quanto in pubblica sessione. Ma diciamo più strettamente: Se questa risposta del Papa è data per occasione di una proposta improvvisa, fatta dopo il fine del Concilio, adunque nè prima era approvato, nè fu intenzione diretta del Pontefice approvar-

lo:

lo; e se quei Polacchi per buona ventura non facevano questa istanza, non avremmo per autentica la dannazione del Wicleffo, e del Hus; e seguirebbe, che un Concilio Generale fosse stato confermato per accidente. E non è meno da commendare il modo usato dall' Autore di dire, che quel Concilio era un corpo senza capo, per conchiudere, che sempre vacante la Sede Apostolica, si debba reputar la Chiesa imperfetta, alla quale manchi alcuna cosa essenziale. Stette dopo la morte di Marcellino la Chiesa senza Pontefice Romano anni sette e mezzo nelle persecuzioni di Dioclezia-no, come Damaso testifica; e però chi vorrà dire, che in quel tempo di tanta perfezione le mancasse cosa alcuna essenziale? So, che alcuni non credono una così lunga vacanza, mossi da certe loro verisimilitudini; ma più probabilmente crederemo, che Damaso, il quale fu Pontefice sessantanove anni dopo la morte di Marcellino, nato poco dopo la suddetta vacanza, sapesse meglio la verità, che noi colle nostre congetture. Ma sia quello, che si vuole di questo, parliamo di cose certe. Stette senza Papa la Chiesa dopo la morte di Clemente Quarto nel 1270. quasi tre anni; si dirà però, che la Chiesa all'ora fosse acefala, cioè senza capo? bisogna tener la dottrina di San Cipriano, e di Santo Agostino, 25. *qu.* 2. *cap. quodcumque, & cap. loquitur.*

Conchiude l' Autore il suo discorso della invalidità del decreto sopraddetto del Concilio di

Costanza, dicendo: onde poi Pio Secondo nel Concilio Mantovano scomunicò chi appellava dal Papa al Concilio. Prima, quella parola, *onde*, porta pericolo d'ingannarci, perchè significa, come che Papa Pio Secondo abbia scomunicato tali appellanti, perchè il Papa fosse superiore al Concilio; ma nella Bolla di Pio non si dice così; si proibisce bene tale appellazione, perchè si appella a chi non è, e non si sa quando sarà: i poveri sono oppressi da' potenti; restano impuniti i delitti; si nudrisce la ribellione contra la prima Sede; si concede libertà di peccare; si confonde ogni disciplina Ecclesiastica, e ordine Gerarchico; dove non si vede, che Pio Secondo abbia allegato per causa la superiorità sua, che era una ragione viva, e chiara; poichè non si può appellare, se non al superiore. Nè dica alcuno, che dalle parole si può cavare; perchè nessuno costuma di tralasciar l'essenziale, e dir con tanta diligenza tante cose accidentali. Oltre che, innanzi di allegare le suddette cause, dice, che lascia alcune manifestissimamente contrarie a questa corruttela: argomento, che le dette espressamente sono principali, e le tralasciate sono di minor momento; e perciò il capo della superiorità non ha luogo alcuno. Poi quella parola del nostro Autore *nel Concilio Mantovano*, sta per ingannarci, perchè non fu, nè in Concilio generale, nè in provinciale, nè ad alcun modo in Concilio. Si sa, che Pio Secondo fu in Mantova per transito di viaggio, e non aveva seco,

se non la Corte; e lo mostrano espressamente le parole della Bolla, la quale dice: Di consiglio, ed assenso de'venerabili nostri fratelli Cardinali della Santa Chiesa Romana, di tutti i Prelati, ed interpreti *del Jus Divino*, ed umano, che seguono la Corte. Ma peggio è quello, che segue nell' Autore, che Pio Secondo scomunicò chi appellava dal Papa al Concilio; e che Giulio Secondo rinnovò lo stesso; e poi tutti i Sommi Pontefici lo rinnovarono nella Bolla della *Cœna*. Se la Bolla di Pio Secondo, e quella di Giulio Secondo, e tutte le altre *in Cœna* non fossero in essere, non vi sarebbe risposta: ma dico, che nessun Pontefice ha mai scomunicato chi appella al Concilio, ma chi appella al futuro Concilio: si possono vedere, e legger tutte; e perchè *Pœnæ sunt restringendæ*, nessun Canonista dirà, che *appellantes ad præsens Concilium* (quando vi fosse) sieno scomunicati per virtù di quelle Bolle: perlocchè nemmeno per quelle si conchiuderà superiorità al Concilio. Non so, perchè l' Autore abbia lasciato fuori quel *futurum*. Se l' Interprete del Gersone avesse commesso tal mancamento, di che censura sarebbe stato degno? Va bene la ragione di Pio Secondo: che si appella a chi non è, nè si fa, quando sarà, dicendosi al Concilio futuro: ma non vale nell' appellazione al presente; e perciò tutti i Pontefici hanno scomunicato *appellantes ad futurum Concilium*; e però non lasciamo noi da parte quel *futurum*, sebbene le nostre passioni ce l' ascondono.

Ritorna l' Autore, dopo questa digressione, un'altra volta in Costanza, e dice, che Papa Martino Quinto col voto del Concilio ordina, che sieno interrogati i sospetti di eresia, se credano, che il Sommo Pontefice abbia la suprema potestà nella Chiesa di Dio; e conchiude di quì, che il Concilio abbia avuto senso della superiorità del Papa; e che il decreto della quarta sessione si debba intendere del Papa dubbio, secondo la sua esposizione; altrimenti il Concilio sarebbe contrario a se stesso.

Ma come s' intenda la interrogazione, di cui parla il Papa, ed il Concilio, si degni l'Autore vedere nella sessione ottava, dove tra i quarantacinque articoli del Wicleffo dannati il quarantesimo primo è: *Non est de necessitate salutis credere Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias*: segue il Concilio: *Error est, si per Romanam Ecclesiam intelligat universalem Ecclesiam, aut Concilium Generale, aut pro quanto negaret primatum summi Pontificis super alias Ecclesias particulares*. Questo solo punto letto mostrerà a tutti, come il Concilio di Costanza intendesse la superiorità del Pontefice esser sopra tutte le Chiese disgiunte, ma non unite. E di quà, lasciando il Concilio di Costanza, fa passaggio l' Autore, e porta prove, che l'opinione del Gersone sia manifestamente erronea, con autorità della Scrittura, e de' Concilj, e con ragioni dicendo:

„ Ma

,, Ma lasciando da parte il Concilio di Co-
,, stanza, che l'opinione del Gersone sia mani-
,, festamente erronea, si può provare con somma
,, brevità coll'autorità della Scrittura, de' Con-
,, cilj, e della ragione. La Sacra Scrittura in
,, nessun luogo dà autorità alla Chiesa, ed ai
,, Concilj sopra i loro Pastori, e molto meno
,, sopra il Sommo Pastore; ma bensì al rover-
,, scio dice S. Paolo negli Atti Apostolici, al
,, cap.20., che Dio ha posto i Vescovi per reg-
,, gere la Chiesa di Dio; ed al suo Vicario
,, disse Cristo *Matt. 16. Super hanc petram ædi-*
,, *ficabo Ecclesiam meam*; dove Cristo facendo
,, Pietro fondamento della Chiesa, fu, come
,, farlo capo del corpo mistico della Chiesa;
,, perchè quello, che è il fondamento nella cosa,
,, è il capo nel corpo; e noi veggiamo, che
,, il capo ha potestà sopra tutto il resto del
,, corpo, ma il resto del corpo non ha potestà so-
,, pra il capo. Così in S. Giovanni al 21.
,, quando Cristo disse a S. Pietro: *Pasce oves*
,, *meas*, lo fece Pastore di tutto il suo ovile;
,, e non è dubbio, che l'ovile non ha autorità
,, sopra il Pastore; ma bensì il Pastore sopra
,, l'ovile. Finalmente quando disse il Signore
,, in S. Luca al 12. *Quis est fidelis dispensa-*
,, *tor, & prudens, quem constituit Dominus su-*
,, *per familiam suam?* senza dubbio dichiarò,
,, che il Vescovo nella Chiesa particolare, ed
,, il Papa nell'universale è come Maggiordomo,
,, o Maestro di casa generale nella famiglia di
,, Dio: e siccome il Maggiordomo ha potestà

„ sopra la famiglia, ma la famiglia non ha po-
„ testà sopra esso; così il Vescovo ha potestà
„ sopra la sua Diocesi, ed il Papa sopra tutta
„ la Chiesa; e la Diocesi non ha potestà sopra
„ il Vescovo, nè la Chiesa, eziandio congre-
„ gata nel Concilio, ha potestà sopra il Papa;
„ e però soggiunge in quell' istesso luogo il
„ Salvatore: *Quod si dixerit servus ille in cor-*
„ *de suo: moram facit Dominus meus venire, &*
„ *cœperit percutere servos, & ancillas, edere,*
„ *& bibere, & inebriari, veniet Dominus ser-*
„ *vi illius in die, qua non sperat, & dividet*
„ *eum, partemque ejus cum infidelibus ponet.*
„ Dalle quali parole si raccoglie, che quando
„ il Maggiordomo della Casa di Dio non si
„ porta bene, non vuole Dio, che sia punito
„ dalla famiglia, ma riserba a se stesso l' auto-
„ rità di giudicarlo, e punirlo. Dunque, se-
„ condo le scritture sante, non avendo la Chie-
„ sa, e per conseguenza il Concilio, che rap-
„ presenta la Chiesa, potestà veruna sopra il
„ Papa, ne seguirà, che non si può appellare
„ dal Papa al Concilio, ma bensì dal Concilio
„ al Papa.

NOn occorreva scriver tanto sopra questa materia per così poche parole, colle quali il Gersone l' ha toccata; ed io lascierei quì di portar quello, che il Gersone, e gli altri della medesima sentenza rispondono, se non fosse per non interrompere il corso incominciato, d'andar toccando tutte le cose coll' ordine, che sono toc-

ca-

cate dall' Autore. Prima dice, che in nessun luogo la Scrittura Divina dà autorità alla Chiesa sopra i suoi Pastori, e molto meno sopra il sommo Pastore: a questo dice il Gersone, che Cristo nostro Signore inviò San Pietro alla Chiesa, quando gli disse: *dic Ecclesiæ*, perchè Gersone leggeva ne' suoi tempi, non secondo il Messale corretto, ma secondo l' antico: *respiciens Jesus in discipulos suos, dixit Simoni Petro, si peccaverit, &c.* come potrà l' Autore vedere nelle sue opere, oltra i passi della Scrittura, che porta il Gersone a questo proposito. Allega poi l' Autore per provare, che si trovi il contrario nella Scrittura Divina un luogo di S. Paolo negli Atti degli Apostoli al c. 20. dicendo, che Dio ha posto i Vescovi per reggere la Chiesa di Dio. Supponghiamo, che così dica, perchè veramente *posuit vos Episcopos* ha un' altra interpretazione, che dice: *posuit Episcopos*; nondimeno passi; dico, che da questo luogo non caverà più, che il Papa sia sopra la Chiesa, che qualunque Vescovo: ma alcun caverebbe bene, che tutti i Vescovi avessero autorità immediata da Dio; cosa che allo Autore non piacerebbe.

Chi mai dedurrà questa conseguenza: Dio ha posto i Vescovi a reggere la Chiesa di Dio: *ergo Papa est supra Concilium?* Ma questa conseguenza va bene: Dio ha posto i Vescovi a reggere la Chiesa di Dio, adunque se non la reggeranno, non faranno quello, a cui Dio li ha deputati. Questa è una vera proposizione:

Dio ha posto il Re a reggere il Regno: conchiudere: adunque il Re è superiore a tutto il Regno congregato insieme: dice l'Autore poco più sotto, che non vale; e veramente non vale secondo l'opinione sua, e di Gio. Mariana Gesuita; ma io dirò bene, non segue in tutti i Regni.

In secondo luogo allega Matt. 16. *super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam*, dove dice, che Cristo fa fondamento della Chiesa San Pietro: non lo negherà il Gersone, poichè dice San Paolo: la Chiesa esser fondata sopra il fondamento degli Apostoli, e de' Profeti; e nell' Apoc. la Città di Dio ha nel muro dodici fondamenti co' nomi de' XII. Apostoli: non crederà però il Gersone, che l'Autore volesse condannare un'altra disposizione, la quale interpreta, *super hanc petram*, sopra Cristo, e sopra la confessione della Fede di Cristo: massime, che Santo Agostino, ammettendo tutte due le disposizioni, approva più questa seconda: adunque sopra una Scrittura, che ha due disposizioni buone, vuol l'Autore pigliarne una, e sopra quella fondare assolutamente un articolo. Ma perchè, come si è detto, è vero, che Pietro è fondamento, adunque è superiore a tutta la fabbrica; dirà il Gersone, che non segue; perchè è fondamento non principale, ma fondamento sopra esso Cristo; e non totale, ma per duodecima parte, secondo il senso dell'Apocalisse; e per meno della 25. parte secondo il senso di San Paolo: e la comparazione, che

fa

fa l' Autore, che il far San Pietro fondamento sia farlo capo, perchè quello, ch'è il fondamento nella casa, è il capo nel corpo; sebbene è vero, che S. Pietro è capo, nondimeno è un'analogia non intelligibile, che sia la stessa proporzione del fondamento alla fabbrica, che è del capo al corpo; nè saprei dire in che la proporzione si potesse trovare: chi dirà: siccome il fondamento sostenta la casa, (che questo è il suo proprio) così il capo sostenta il corpo; non è vero: chi dirà: siccome il capo comunica al corpo il senso, ed il moto, così il fondamento comunica alla casa; che cosa comunica? Le proposizioni, che si vogliono stabilire per dogmi, non bisogna fondarle sopra similitudini di similitudini: ma non ci affatichiamo nella prova, poichè siamo d'accordo nella conchiusione, che San Pietro è capo; ma l' Illustrissimo Signor Cardinale Pinelli è capo della Congregazione del Santo Uffizio; adunque è sopra la Congregazione: questo non pare, che segua, siccome il Gersone non ammetterà quella proposizione: il resto del corpo non ha potestà sopra il capo, massime capo costituito da esso corpo: ma non bisogna fondare articoli sopra similitudini.

Nel terzo luogo porta: *pasce oves meas*, e finalmente allega il x. c. di San Luca: *Quis est fidelis dispensator & prudens*, a' quali risponderebbe il Gersone tutto insieme, che non si può da alcun luogo della Scrittura cavare, che per avere il Salvatore istituito i Pastori nella Chie-

sa,

sa, li abbia esentati dalla ubbidienza di essa Chiesa, Madre comune di tutti i Cristiani, ed Ecclesiastici, e Secolari, perchè la pratica nei tempi incorrotti, quando erano Vescovi i Santi Martiri, era, che il Pastore stava soggetto al giudizio della Chiesa: di che rende espresso testimonio S. Cipriano, lib. 1. *Epist.* 4. parlando della plebe, e dicendo: *Quando ipsa maxime habebat potestatem, vel eligendi dignos Sacerdotes, vel indignos recusandi, quod & ipsum videmus de divina auctoritate descendere, ut Sacerdos, plebe præsente, sub omnium oculis deligatur, &c.* Dice il nostro Autore, che Cristo senza dubbio dichiarò, che il Vescovo nella Chiesa particolare, ed il Papa nella universale è come un Maggiordomo nella famiglia di Dio, ed ha potestà sopra la famiglia, non la famiglia sopra lui; e S. Cipriano dice: la plebe principalmente ha potestà di eleggere i Sacerdoti degni, e di ricusare gl' indegni. Legga l' Autore il luogo, vedrà che parla de' Vescovi in particolare, sebbene nelle parole allegategli nomina Sacerdoti, e aggiunga, che la Lettera non è di Cipriano solo, ma di 36. Vescovi, e scritta alla plebe di Leone, Austria, ed Emerita di Spagna; e se gli piacerà, aggiungerà ancora la 14. lettera del 3. libro, perchè si certificherà maggiormente: e queste sono le autorità, che bisognerebbe portare, e non venire in compo con sensi mistici, massime tirati per forza, come in questo luogo, dove l'Autore doveva portare il testo intero di S. Luca: *Quis*

Quis putas est fidelis dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, ut det illi in tempore tritici mensuram? perchè così fa contra l'Autore; poichè questo servo non può esser un Governatore generale di tutta la roba del Signore, il quale non gli ha dato altro carico, che di dispensare il grano: restano da distribuire cibi, bevande, vesti, ed altre cose, sopra le quali tutte il Padrone lo proporrà, se si porterà bene in quel particolar ministero, che così dice: *Beatus ille servus, quem cum venerit Dominus, invenerit ita facientem: vere dico vobis, quoniam super omnia, quæ possidet, constituet illum.* Leggasi il luogo, e veggasi, se può aver altro senso. Se il Papa, o altro dispensator generale, fosse questo fedele, essendogli data la cura di ogni cosa, quali sono quelle altre poi alle quali sarà preposto, portandosi bene in questo carico? Se dirà il Paradiso; quivi nessun ha carico di dispensare, fuorchè Cristo, e gli Angeli. I santi Pontefici, entrando nel Regno de' Cieli, da Dio hanno il premio delle fatiche fatte, e non hanno altra fatica da fare, nè colà entrano con governo alcuno: e quel che segue ancora: *Quod si dixerit servus ille in corde suo, &c.* da cui vuol cavare, che quando il Maggiordomo della casa di Dio non si porta bene, non vuol Dio, che sia punito dalla famiglia, ma riserva a se solo il castigarlo, non si conchiude bene generalmente in ogni Economo; siccome l'esempio del Vicerè, che l'Autore porta, non serve a questo

sto proposito; perchè altro è, che il Padre di famiglia, padrone assoluto di essa, le preponga un dispensatore, o veramente dica a lei, che se lo elegga, con tale, e tanta autorità nella roba di esso Padrone, quanto egli prescrive; e che il Re, Padrone indipendente del Regno, gli proponga un Vicerè, o veramente lasci al Regno facoltà di eleggerselo con prescritta autorità. Nel primo caso dico, che la famiglia non ha alcuna autorità sopra l' Economo, nè il Regno sopra il Vicerè: ma nel secondo dico, che se la famiglia ha autorità di farsi l'Economo, ha anche autorità di giudicare le sue azioni, ed il Regno quelle del Vicerè. Siccome dice il Cardinale Bellarmino, che la Chiesa per aver autorità di eleggere il Papa, non ha altro, che di applicare la potestà alla persona; così dice il Gersone nel suo libro, che fa di questa materia, che quando lo giudica, non fa altro, che rimovere l'autorità di quella persona. Se Cristo avesse istituito un Pontefice con potestà di costituire il Successore, e quello un altro in perpetuo, forse seguirebbe quello, che l'Autore dice, che la Chiesa non avrebbe potestà alcuna sopra il Pontefice: ma chi dice, che Dio ha dato potestà alla Chiesa di applicare l'autorità alla persona, dovrà anche mostrare, che non abbia la stessa autorità di rimuoverla. Ma la dottrina comune, che il Papa non può eleggersi il Successore, mostra molto chiaramente, che non è un Economo della prima sorta, deputato dal Padre di famiglia; ma della seconda, eletto dal-

la

la famiglia per istituzione del Padre; e con questa dottrina risolve il Gersone il *Pasce oves meas*, e tutti gli altri simili luoghi della Scrittura; cioè, il pastore preposto dal padrone delle pecore non è soggetto a loro; ma se vi fossero pecore con potestà d'eliggersi il pastore, costui sarebbe a loro soggetto. I fedeli di Cristo debbono essere pecore quanto alla umiltà, ed innocenza, ma non quanto alla stolidezza, e dappocaggine di provvedersi essi con l' autorità del padrone di buon pastore, e giudicare il cattivo. Santo Agostino dichiarò con ottima ragione, che dal solo senso letterale si possono cavare i dogmi, non da alcuna interpretazione mistica: leggendo tutto il capitolo, si vedrà il senso di Cristo, e letterale del Vangelo. Disse egli ai suoi discepoli, e per conseguente a tutti i Cristiani, cominciando da quelle parole, che son nel mezzo del Capitolo: *Dixitque ad Discipulos suos*, che non dovessero aver cura delle cose mondane, perchè Dio loro aveva preparato altro Regno: però stessero vigilanti nelle opere buone, non sapendo quando Dio verrà per riceverli: che siccome, se il Padre di famiglia sapesse l'ora della venuta del ladro, starebbe vigilante, così essi stessero vigilanti, perchè Cristo verrà, quando non ci penseremo. Rispose Pietro allora: Signor dici questo a noi, ovvero a tutti? Replicò Cristo: chi pensi, che sia *dispensator fidelis, & prudens, &c.* inferendo, che parlava con tutti: e se quì parlasse del suo Vicario, bisognerebbe, che a lui solo fos-

fosse dato il precetto di vigilare, di non curare le cose mondane, di aspettar un altro Regno, e di aspettare la venuta di Cristo improvvisa: ma perchè tali precetti sono dati a tutti i fedeli, il senso letterale è, che tutti sono quei dispensatori, a'quali Dio ha dato l'esercitar la carità verso tutta la famiglia in quella parte de' beni, o virtù, che Dio loro ha donata: e questa è *mensura tritici*; e a chi eseguirà bene questo ministero, Dio l'anderà accrescendo. Tale anche è la esposizione letterale di tutti; sebbene alcuni dopo la esposizione generale coll'argomento *a minori*, per qualche singolarità l'applicano a' Pastori. Tace bene l'Autore, che tutti i Padri, quando l'applicano ai Pastori, aggiungono: *quod si cœperit percutere servos, & ancillas, edere, bibere, & inebriari, &c.*, e fanno lunghe disgressioni contra gli errori, e falsi, e forse quel *percutere*, *& ancillas* è quello, che veggiamo nelle occasioni presenti: perlocchè non gli negherà il Gersone, che questa parabola, siccome detta a tutti, e con ispezial ragione applicata a' Pastori, per spezialissima si possa applicare al Sommo Pastore; perciò sia detto anche a lui, che se si darà alla crapola, e ad offendere il prossimo, verrà il Signore, quando non ci penserà, e lo castigherà: da che però non si può conchiudere non esser soggetto ad altro giudizio; altrimenti seguirebbe, che nessun fornicario, o adultero potesse esser giudicato dagli uomini, perchè agli Ebrei al c. 13. è scritto: *fornicarios*, *& adulte-*

ros

ros judicabit Dominus: anzi nessun delitto potrebbe esser giudicato dagli uomini, perchè è scritto: *justum, & impium judicabit Dominus, Ecclesiaste* 3. non bisognerebbe medesimamente far alcun Giudice, perchè in Giovanni al c. v. dice il Salvatore: *Omne judicium dedit Filio*. Non si dee torcere, e traviare la Scrittura: tutti questi passi s'intendono del giudizio del secolo futuro, al quale non ripugna, che vi sieno i giudizj umani, così politici, come Ecclesiastici; e non ci è plebeo, che non intenda, che il dirsi comunemente, Dio giudicherà, Dio castigherà, ec. non esclude i giudizj, ed i castighi umani. Così veggiamo, che questo passo non serve punto per mostrare, che il sommo Pontefice sia esente dal giudizio della Chiesa, e per conseguenza dal Concilio. Ed il Gersone volontieri esce dalle parabole, e si fonda nel senso letterale. Ora passiamo alle altre prove. Dice l' Autore;

„ La medesima verità, che abbiamo provata „ colla Scrittura, testificano ancora i sacri Con„ cilj. Quando San Marcellino Papa commise „ quel fallo di sacrificare agl' Idoli per timo„ re della morte, si congregò un Concilio gran„ de in Sessa *, per trattare in questa causa; „ ma tutto quel Concilio confessò, che non era „ di sua potestà di giudicare il Papa: *Prima „ sedes a nemine judicabitur*. E di questo Con„ cilio fa menzione Papa Niccolò I. in una „ lettera all' Imperador Michele. Similmente „ un Concilio Romano, congregato da S. Sil-

* Altri leggono *Sinuessa*.

ve-

„ vestro Papa, nell'ultimo Canone dichiara, che
„ la prima Sede, che è quella del Papa, non
„ può essere giudicata da alcuno. Il Concilio
„ Calcedonense, che è uno de' quattro primi
„ Concilj generali, nella terza azione condanna
„ Dioscoro, Patriarca di Alessandria, insieme
„ con tutto il Concilio secondo Efesino, per-
„ chè avesse avuta presunzione di giudicare il
„ Papa di Roma. Ora se il primo Patriarca,
„ dico il Romano, insieme con un Concilio
„ generale non ha potestà di giudicare il Papa,
„ seguirà chiaramente, che il Concilio non è
„ sopra il Papa; altrimenti lo potrebbe giudi-
„ care. Appresso, il Concilio quinto Romano
„ sotto Papa Simmaco approvò, come proprio
„ decreto, quella sentenza di Ennodio: *Aliorum*
„ *hominum causas Deus voluit per homines ter-*
„ *minari; Sedis istius Præsulem suo sine quæ-*
„ *stione reservavit arbitrio. Voluit Petri Apo-*
„ *stoli Successores Cœlo tantum debere innocen-*
„ *tiam.* Nel Concilio generale ottavo, alla VII.
„ azione leggiamo così: *Romanum Pontificem*
„ *de omnium Ecclesiarum Præsulibus judicasse:*
„ *de eo vero neminem judicasse legimus.* Scrive
„ Paolo Emilio nel 3. lib. della sua Storia, che,
„ essendosi congregato un gran Concilio di Ve-
„ scovi alla presenza di Carlo Magno, per cer-
„ te cose opposte a Papa Leone Terzo; tutt'i
„ Vescovi insieme gridarono, che non era lecito
„ ad alcuno di giudicare il Sommo Pontefice.
„ Il Concilio generale Lateranense sotto Ales-
„ sandro III. avendo da fare un decreto del
„ mo-

„ modo di eleggere il Sommo Pontefice, dice,
„ che bisogna in questa elezione usare partico-
„ lare diligenza; perchè, se si erri, non si po-
„ trà poi aver ricorso ad alcun superiore:
„ non dice ad alcuno in terra superiore
„ al Papa: leggasi il capitolo *licet extra de*
„ *electione*. Finalmente nel concilio Lateranense
„ sotto Leone X. nella sessione undecima si
„ determina espressamente, che il Papa è sopra
„ qualsivoglia concilio, e che però a lui solo
„ tocca di convocare, di trasferire, e di licen-
„ ziare i Concilj. Ora se gli stessi Concilj
„ confessano di essere sottoposti al Papa, chi
„ avrà ardimento di dire, che il Concilio è so-
„ pra il Papa, o che si possa appellare dal Pa-
„ pa al Concilio.

La prima prova, che l'Autore nostro porta, è, che, quando Marcellino Papa sagrificò agl'Idoli per timore della morte, si congregò un Concilio grande in Sessa * per trattare di questa causa, e tutto il Concilio confessò, che non era in sua potestà di giudicare il Papa; e di questo Concilio ne fa menzione Niccolò I. il quale non solo è vero, che ne faccia menzione, ma si trovano anche gli atti di questo Concilio. I Parigini dicono prima, che questo non fu Concilio generale; e che il *Prima sedes a nemine judicatur* non comprende il Concilio generale: poi si maravigliano, a che proposito si congregasse questo Concilio, se tenevano non aver autorità di giudicare questa causa,

* Altri leggono *Sinuess.*

e non si congregò per altro. Di più restano attoniti, come, negando Marcellino di aver sagrificato, i congregati nel Concilio non si partissero, poichè così veniva ad esser finita la causa, che si trattava; ma, procedendo in essa, per convincerlo introdussero sette testimonj nominati per nomi, che dissero averlo veduto sagrificare; poi aggiunsero altri testimonj fino al numero di quattordici: un altro giorno introdussero altri quattordici testimonj, i quali, interrogati da' Vescovi, dissero lo stesso: ed il terzo giorno esaminarono altri quarantaquattro testimonj per far il numero di settantadue, chiamato *la libertà occidua*. Certa cosa è, che l' esaminar testimonj è atto giudiziale di superiore; e certa cosa è, che, dopo l' esame di questi settantadue, Marcellino si gittò in terra, e confessò il suo peccato, e dice il testo, che i Vescovi *Subscripserunt in ejus damnationem, & damnaverunt eum*, e un di loro disse: *Juste ore suo condemnatus est, & ore suo Anathema suscepit Maranatha, quoniam ore suo condemnatus est; nemo enim unquam judicavit Pontificem, nec præsul Sacerdotem suum, quoniam prima sedes non judicabitur a quoquam*: E' verissimo, che spesse volte dicono quei Vescovi: *judica causam tuam, nostro judicio non condemnaberis*; ma come questi s' intendono, resti al giudizio del Lettore: il fatto pare contrario alle parole. Il Pontefice nega, il Concilio riceve contra lui testimonj, sottoscrive la dannazione; che si dee dire? Ma perchè il caso, che si trattava, era di

in-

infedeltà, non sanno vedere i Parigini, come, secondo la dottrina presente, non appartenesse al Concilio: e se quel *Prima sedes a nemine judicabitur* s' intende in materia *hæresis*, è contraria alla dottrina di ora; se s' intende *in aliis causis*, non sarà a proposito di quel Concilio. Un' altra difficoltà grande si vede in quegli atti. Diocleziano in persona introduce Marcellino a sagrificare; settantadue testimonj si accordano per testificare del fatto; si congrega il Concilio in Sessa *; dura tre giorni, e in fine si dice: Essendo Diocleziano nella guerra di Persia ebbe avviso, che 300. Vescovi, 30. Preti, e tre Diaconi si erano congregati, e che nel sottoscrivere la sentenza, Marcellino aveva prima di tutti sottoscritto il suo Anatema. Con gran prestezza andò Diocleziano in Persia. E tanto più fa la difficoltà, quanto pare, che di ordine speziale di Diocleziano fosse fatto morire.

* Altri leggono *Sinvessa*.

Ci è di più, che Marcellino fu scomunicato; che così dicono gli atti, e l' Anatema fu sottoscritto da lui, e da' Vescovi. Da chi fu scomunicato? da se stesso? no; gli Scolastici non vogliono, che possa. Dal Concilio? no, che non lo giudicò, dice l' Autore. Da chi dunque? Se alcun dicesse *a jure*; da chi è fatto il Canone? dal Papa, o dal Concilio? Nessuno può far un Canone, che per la trasgressione di quello sia scomunicato; nè l' inferiore può far Canone, che leghi il superiore: è certo, che Marcellino ha sentenza di Anatema; da se non può averla; chi glielº ha data, se il Conci-

cilio non è Superiore almeno in quella causa? Non so sciogliere la contraddizione, che appare tra 'l fatto, e le parole. Due cose pajono certe di quegli atti; una: che abbiano i Vescovi detto a Marcellino, che giudicasse se stesso: l'altra, che negando Marcellino il suo fallo, essi abbiano introdotti, chiamati, ed esaminati testimonj, e poscia Marcellino scomunicato: cose difficili da concordare; ma che, per non esser il Concilio Generale, comunque sieno, non sono contrarie a' Parigini.

Adduce in secondo luogo il Concilio Romano sotto Silvestro, dove nell' ultimo Canone si dichiara, che la prima Sede, che è quella del Papa, non può essere giudicata da alcuno: in questo bisognava, che fosse portato intero il suddetto Canone; perchè lo stesso dimostra, in che modo s' intenda, che la prima Sede non può esser giudicata da alcuno. Imperocchè dice: *Nemo judicabit primam sedem, quoniam omnes sedes a prima sede justitiam desiderant temperari; neque ab Augusto, neque ab omni Clero, neque a Regibus, neque a populo judex judicabitur*. Sopra questo Canone dicono i Teologi Parigini, che perciò nessun giudicherà la prima Sede, perchè tutte le altre sedie aspettano la giustizia da quella; ma tutte le Sede congregate insieme, che è il Concilio Generale, non possono aver controversia di giustizia con altra sede, adunque non aspettano giustizia dalla prima, ma bensì tutte le Sede da se sole separatamente possono aver controversia fra loro: per-

lo-

lochè s' intende, che sia sopra tutte le altre Sede particolari, e non congregate insieme, conforme a quello, che il Concilio di Costanza allegato di sopra dice al 41. articolo contra Wicleffo; e dicono i Parigini, che quando si troverà in qualunque luogo: *Prima Sedes a nemine judicatur*, s' intende, *a nulla alia sede particulari*: altri rispondono più precisamente, che quel Canone non s' intende della Sede Romana, ma di tutte le Patriarcali, perchè Niccolò I. Pontefice nella lettera *ad Michaëlem Imperatorem* lo portò per la Chiesa Gerosolimitana; e questa lettera deve esser di gran fede presso all' Autore, che in questo testo l' allega: perlochè non doveva l' Autore contra la mente di Niccolo I. dire: la prima Sede: e aggiungervi nel suo quelle parole, cioè: che è quella del Papa; perchè Niccolò intende, che è quella di ogni Patriarca. Non dubiterà l' Autore stesso, che i Patriarchi non possono essere giudicati dal Concilio Generale: adunque quel Canone non osta, che il Pontefice non possa essere soggetto al Concilio, come il Gersone ha tenuto. Ma si maravigliano anche altri, perchè negli atti di quel Concilio si dice, che fosse congregato da San Silvestro con consiglio di Costantino, il quale prima era battezzato; e nel fine, proprio dopo il Canone sopra allegato, si dice, che questo fu nel suo terzo consolato. Nel terzo consolato adunque era Costantino battezzato: ma nel capitolo *Constantinus 96. dist.* il battesimo di Costantino si mette nel quarto suo

suo consolato; le quali cose pare, che si contraddicano.

Un' altra cosa aggiungono, che l' Illustrissimo Cardinal Baronio ha convinto di falsità il detto *cap. Constantinus*, che dice esser fatto nel quarto consolato di Costantino con Gallicano; e questo coll' autorità di Ammiano Marcellino, che Costantino mai non fu Console con un privato: la qual ragione milita contra questo Concilio, che nel fine si dice fatto: *Constantino Augusto tertio, & Prisco Consule:* adunque, per la ragione del Cardinal Baronio, non si dovrà avere per vero quel Concilio Romano. Notano anche alcuni particolari in quel Concilio, sebbene non di tanto momento, che Costantino si chiami, *Donnus*, vocabolo che non fu in uso, se non dopo alcuni centinaja d'anni: ed ancora pare che dica, che *prima Sedes non judicabitur neque a Regibus*; quasi vi fosse Re alcuno in que' tempi, che si potesse temere, che avesse Imperio in Italia, poichè tutti erano oltre il Danubio, e l' Eufrate, e non Cristiani, ed ancora che nel secondo Canone di quel Concilio nelle ordinazioni Ecclesiastiche, a passare da lettore a Sacerdote, vi voglia lo spazio di cinquantacinque anni.

In terzo luogo adduce l' autorità del Concilio Calcedonense, il quale nella terza azione condanna Dioscoro, perchè avesse presunto insieme con tutto il Concilio secondo Efesino di giudicare il Papa di Roma; conchiudendo, che se

se il primo Patriarca, dopo il Romano, insieme con un Concilio Generale non può giudicare il Papa, segue, che il Concilio non sia sopra il Papa. Al che i Parigini brevemente rispondono, che quel Concilio secondo Efesino, che il nostro Autore chiama Concilio Generale, fu conciliabolo, e soprannominato con vocabolo molto infame, Predatorio: perlochè in quell'azione terza del Calcedonense allegata dallo Autore non solo è condannato Dioscoro di avere scomunicato Leone, ma di aver ricevuto alla Comunione Eutiche scomunicato dal suo Vescovo, per aver usato violenza a Flaviano Costantinopolitano, e per molti altri delitti; ma principalmente per la contumacia, che in quel giorno stesso usò contra il Concilio.

Chi volesse dedurre da questa una conchiusione, adunque il Concilio non può condannare un Patriarca Costantinopolitano, non seguirebbe: ma segue ben così: adunque nessun Concilio Predatorio può condannare un Patriarca di Costantinopoli, perchè tenga la vera fede Cattolica: e parimente segue: nessun Concilio può a favor dell'eresia procedere contra un Papa, perchè insegni la fede Cattolica. Sono alcuni altri, che avvertono, che in quella terza azione furono presentate molti querele, così in voce da' presenti, come in iscritto da' lontani, contra Dioscoro, essendo Dioscoro assente dal Concilio, ma presente nella Città: perlochè il Concilio mandò tre volte a chiamarlo, e ricusando sempre Dioscoro di an-

darvi, finalmente risolvettero di condannarlo. Nella condannazione 186. Vescovi diedero il loro voto, e tutti essi voti si trovano formalmente negli Atti di esso Concilio scritto. I Legati di Papa Leone dissero così: che Dioscoro aveva, presumendo il Primato, contra le regole ricevuto Eutiche: che non permetteva fosse letta la lettera di Leone a Flaviano; e che di questi errori poteva aver perdono: ma poi per aver ardito di scomunicare Leone Arcivescovo della gran Roma, e perchè molte accuse erano state presentate a questo Concilio contra le di lui molte scelleratezze; e chiamato tre volte non aveva voluto ubbidire; perciò Papa Leone per mezzo loro, e del Santo Sinodo, insieme col Beatissimo Pietro Apostolo lo privava della dignità Vescovile. Anatolio Vescovo di Costantinopoli disse: Ancora io ho il medesimo parere, e sono concorde nella dannazione di Dioscoro, perchè è stato contumace alla citazione: ma della scomunica di Leone non fece menzione alcuna. Massimo di Antiochia disse: Io concordo nella deposizione di Dioscoro con Leone di Roma, ed Anatolio di Costantinopoli, per essere stato, oltra le altre cose, disubbidiente alla citazione. Seguitano 184. Vescovi a parlare, ed alcun di loro dice: condanno Dioscoro, perchè è stato contumace: altri: condanno Dioscoro conforme al voto di Anatolio: dal che cavano, che la deposizione di Dioscoro è fatta dal Concilio per molti delitti com-

commessi, sopra i quali chiamato, ha' ricusato di comparire. Che poi i Romani abbiano messa tra le cause la scomunica di Papa Leone, e sia stato consentito in quel voto da alcuni, questa non è la sentenza generale del Concilio; e si prova più manifestamente, perchè l'intimazione della sentenza a Dioscoro non è negli atti di quel Concilio; ma Evagrio la porta colle formali parole, lib. 2. cap. 18., dove le cause della dannazione si recitano, e la scomunica di Leone non vi si trova. Le parole di Evagrio sono: *De his per litteras a Concilio referebatur ad Marianum: & abdicatio per idem Concilium missa fuit Dioscoro, quæ ita se habet: Scito te, tum quod divinos Ecclesiæ Canones contemseris, tum quod Sancto huic, & Generali Concilio minime obtemperaveris; tum propter alia multa crimina præter ea, quæ commisisse deprehensus es; tum quod tertio vocatus a Sancto hoc, & celebri Concilio, ut illis, quæ sunt ibi objecta, responderes, non veneris; scito, inquam, te propter ista omnia a Sancto, & Generali Concilio, tertio idus istius mensis Octobris Episcopatu abdicatum esse, & ab omni jure Ecclesiastico penitus abalienatum. Quibus verbis in commentarios relatis, missisque, &c.* Aggiungono anche i Parigini, per dimostrare, che il Concilio Calcedonense ebbe opinione contraria a quella, che l'Autore gli attribuisce, che nella prima azione, congregati i Senatori ed i Vescovi in presenza dell'Imperadrice, sedendo l'Imperadore, ed il Senato in mezzo alla Chiesa, e dalla sinistra

nistra i Legati del Papa con Anatolio, ed i Vescovi soggetti a lui; dalla destra Dioscoro Alessandrino, Giovenale Gerosolimitano co' loro Vescovi; i Legati del Papa andarono in mezzo al Concilio, e dissero, che avevano comandamento dal Papa della città di Roma, la quale è capo di tutte le Chiese, che Dioscoro non dovesse sedere in Concilio; e però dimandavano, che o veramente si cacciasse fuori, ovvero che essi ne uscirebbono. I Giudici, ed il Senato dimandarono, che opposizione si faceva a Dioscoro: rispose uno de' Legati, che egli aveva congregato un Concilio senza autorità della Sede Apostolica: un altro Legato disse: non possiamo contravvenire a' comandamenti del Beatissimo Papa: ed un altro di loro disse: non possiamo sopportar con tanta ingiuria, che seda, chi deve essere giudicato. Comandarono i Giudici, che Dioscoro sedesse, e sedessero tutti a' luoghi loro. Nella ultima azione ancora, postisi a sedere tutti i padri, ed i Giudici, i Legati di Papa Leone dimandarono licenza ai Giudici di parlare, ed ottenutela; dissero: jeri, dappoichè voi usciste, e noi vi seguitammo, nel Concilio furoro fatte certe azioni, le quali stimiamo, che sieno contra i Canoni, e la disciplina Ecclesiastica; onde dimandiamo, che chi vuole le facciate rileggere, acciòcche tutti veggano, se sono giuste. Comandarono i Giudici, che fossero lette; e fu letto un Canone, dove si dice, che i Padri antichi hanno dato gran privilegi alla Sede di Roma vecchia,

per l' Impero di quella Città; perlochè anche il secondo Concilio Costantinopolitano ha dato uguali privilegi alla Sede di Costantinopoli, o nuova Roma; giudicando, che una Città ornata d'Impero, e Senato, dovesse aver privilegi uguali a Roma vecchia, e maestà ne' negozj Ecclesiastici, come quella; ed essere seconda dopo lei. Letto il Canone colle sottoscrizioni, disse uno de' Legati: Vedete con che astuzia è proceduto co' Santi Vescovi, che senza metter la copia de' Canoni, de' quali hanno fatta menzione, li hanno sforzati a sottoscrivere. Gridarono i Vescovi: nessuno è stato sforzato: e seguitata la contenzione, i Giudici sentirono, che ambe le parti proponessero i Canoni. Fu letto il sesto Canone del Concilio Niceno dalla parte de' Costantinopolitani, e la lezione fu differente; perchè in quello, che lessero i Romani vi erano queste parole di più nel principio: *quòd Ecclesia Romana semper habuit primatum*, le quali non si trovavano nelle altre copie: letto poi un Canone del Concilio Costantinopolitano, i Vescovi ragionarono assai, e finalmente i Giudici domandarono il parere a' Vescovi, i quali dissero, che quello, che era stato determinato, era giusto: protestò uno de' Legati Romani, che o veramente fosse cassato quel decreto, o veramente notata la sua protestazione contro di esso. Giudichi però il Lettore, che opinione avesse il Concilio Calcedonense della superiorità del Pontefice.

Al Concilio Romano di Simmaco, non ne-
ga-

gano i Parigini, che i Pontefici Romani abbiano tenuto di non dover esser giudicati da alcuno; e che anche i Concilj Provinciali fatti da loro in Roma abbiano confermato lo stesso; ma dicono bene, che mai però nessun Concilio Romano, nè questo V., nè altro, è venuto alla specificazione, che non possa essere giudicato il Pontefice dal Concilio generale: e quando dicono, che non possa il Papa esser giudicato da alcuno, intendono, che non possa esser giudicato da alcuno, che non abbia autorità generale nella Chiesa: imperocchè avendo il Pontefice autorità generale, non è ragionevole, che sia giudicato da chi ha autorità particolare: con che anche rispondono alla storia, che allega di Leone III. Ma quì sono sforzato a mettere una cosuccia del mio. Paolo Emilio nel lib. 3. della sua Storia racconta questo fatto, dove non però si troverà, che dica: *essendosi congregato un gran Concilio di Vescovi*, come l'Autore lo fa dire. Semplicemente dice prima, che Carlo mandò a Roma Leone con molti Vescovi, e nobili secolari, ed egli si trattenne altrove per bisogni pubblici; poi andò a Roma, e quivi udì le accusazioni contra il Pontefice; esaminatele con diligenza, dimandò il parere; ed i Vescovi risposero, che era bene, che il Pontefice giudicasse se stesso; e fu grato a Carlo esser liberato dal fare quel giudizio. Rilegga l'Autore il luogo, e vedrà, che non vi è menzione di Concilio; e che piuttosto era una convocazione del Consiglio Imperiale, do-

dove erano e secolari, e Vescovi, e che i Vescovi favorivano la causa del Pontefice. E ricordisi anche l'Autore, che oppose di sopra al decreto di Costanza, perchè non fosse fatta la discussione precedente, e non faccia quì tanto fondamento sopra una cosa, che dissero alcuni Vescovi in un fatto particolare convocati improvvisamente; che forse parendo loro nota l'innocenza del Pontefice, parlarono per esaggerazione; non però (dirà il Gersone) a pregiudizio de' Concilj generali, che rappresentano la Chiesa universale, ed hanno universale autorità. Ma vedi, Lettore, l'artifizio del nostro Autore, il quale dice: il Concilio Romano Quinto sotto Papa Simmaco approvò come proprio decreto quella sentenza di Ennodio: *Aliorum omnium caussas &c.* non si troverà mai in quel Concilio, che particolarmente sia stata approvata quella sentenza, nemmeno che sia nominata: si troverà bene, disse il Concilio; si porti quì un libretto, che è stato scritto da Ennodio contra quelli, che hanno mormorato contra il nostro quarto Sinodo, e questo letto, il Concilio disse, questo libro sia tenuto *integerrime*, *synodaliter* da tutti, e sia posto fra le azioni de' nostri Sinodi, Quarto, e Quinto; e si tenga come gli altri decreti delle azioni Sinodali, perchè è scritto, e confermato con autorità Sinodale; e Papa Simmaco rispose; si facci secondo la vostra volontà, e sia posto fra i decreti Apostolici, e tenuto per tale. Quì dicono i Parigini, che è da sapere, che per *Decreta Synodalia*, ovvero

azio-

azioni Sinodali, ovvero *Decreta Apostolica*, non s'intende un Canone, il quale determina un articolo come *de fide*, ma tutte le lettere di un Pontefice poste in registro si dicono decreti di tal Pontefice: e chi piglierà il libro de' Concilj, vedrà sopra ciascun Pontefice iscritto: *Decreta PP. N.*, e poi la sua elezione, la vita, indi le lettere, se ve ne sono. E medesimamente ne' Concilj vedrà, che le azioni loro contengono molti colloquj anche improvvisi, ed alle volte lettere di diversi, le quali cose tutte non sono *de fide*, e nessuno le riceve per tali. Non è persona, che dica essere *de fide* le lettere de' Pontefici, massime innanzi Siricio; nè tutto quello, che si vede al presente contenuto in tante narrazioni degli atti de' Concilj Efesino, Calcedonense, ed altri seguenti. Sono ricevute le determinazioni de' Concilj, le quali negli antichi per lo più saranno quaranta, ovvero cinquanta carte. E quanto spetta alle decretali Pontificie, per la maggior parte non contengono se non cose non spettanti alla Fede: alcuna volta in una grande lettera vi sarà un solo articolo, come nella celebratissima lettera di S. Leone a Flaviano. Perlocchè vi è gran differenza dire: fu approvata la tal proposizione di Ennodio; che questo significarebbe, che fosse approvata come articolo di Fede: ovvero fu approvato un libro di Ennodio; che questo non significa, senonchè è un buon libro, è fatto per un buon effetto; ma non che tutto quello, che ci è dentro, sia *de fide*: e per ista-

istabilire bene questa risposta, si potrebbe dire all'Autore: questo libro di molte carte in foglio stampate contiene più di 200. proposizioni, fra le quali una è quella, che l'Autore porta: si dimanda, se vuole, che tutte sieno *de fide*; che gliene sarà mostrata alcuna non tale: se non le accetterà tutte come *de fide*, perchè vorrà, che sia *de fide* questa, e non le altre? Ha pensato di fuggire l'opposizione con dirci, che fu approvata una sola sentenza di Ennodio: parliamo liberamente: fu approvato il libretto, dove è tra le molte questa sentenza; e però non più approvata delle altre; sicchè questa non sarà *de fide* più che tutto il libro.

Avvertono anche alcuni, che quel Concilio quarto, chiamato palmare, fu congregato per metter fine alle imputazioni, che erano date a Papa Simmaco, le quali non erano date di cose spettanti al suo governo, ma di cose proprie personali, di adulterj, ec., come bene deduce il Signor Cardinale Baronio; perlocchè Ennodio intese, che simili sorte di delitti fossero rimessi al giudizio divino; la qual cosa anche Gersone, e chi seguita la sua opinione ammette: e che questo sia vero in quelli stessi atti del Concilio Quinto, ove si è approvato il libro di Ennodio, Papa Simmaco, ringraziati i Padri della difesa tenuta di lui, segue, che per l'avvenire ordina, che tali cose si osservino non solo nel Presule della Sede Apostolica, ma ancora in tutti i Vescovi de' Cristiani: di che sen-

senza far nuovi decreti, vi sono gli antichi, che le pecore non possono riprendere il suo Pastore, se non si trova fallare nella Fede; nè accusarlo per qualunque cosa, se non per la sua ingiustizia. La sentenza di Ennodio è troppo generale, perchè da quella parrebbe, che il Pontefice non fosse soggetto al giudizio umano, anche in caso di eresia; poichè egli assolutamente dice, ch'è riservato in tutte le cause al giudizio divino. E però prudentemente Papa Simmaco, dopo aver detto che estendeva lo stesso a tutti i Vescovi secondo i Canoni antichi, escluse il caso di eresia, e d' ingiustizia: e senza tanto discorrere, il libro di Ennodio posto tra li decreti Apostolici ha questo titolo: *In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Præfatio Ennodii, &c. & infra. Compositus est autem adversus eos, qui contra Synodos scribere præsumserant, ut nec de Apostolicæ sedis præsule, aut quovis alio Episcopo, talia a quoquam præsumantur, qualia de Papa Simmaco præsumpta fuerunt.*

Perlocchè dicono i Parigini, che questo luogo serve a provare la dottrina di Gersone, e per modo alcuno non gli è contraria. Si può ben credere, che l'Autore, come dottissimo, abbia conosciuto la debolezza dell' argomento, perchè non ha fatto menzione, nè del Sinodo Palmare, nè dell'approvazione di tutto il libro di Ennodio, nè della estensione della causa di Simmaco alla causa di tutti i Vescovi; nemmeno ha voluto dal luogo allegato cavar nessu-

suna conchiusione. Quanto all' ottavo Concilio sarebbe stato meglio, che l' Autore, oltre il dirci, leggiamo nella settima azione, avesse anche aggiunto di chi furono le parole, che ha letto; imperocchè sono parole di Adriano Papa Romano dette in un Sinodo Romano, e rilette insieme con molte altre cose, sopra le quali però il Concilio non determina cosa alcuna: ma leggiamo noi ne' Canoni dello stesso Concilio VIII. determinati da lui queste parole: *Porro si Synodus universalis fuerit congregata, & facta fuerit etiam de Sancta Romanorum Ecclesia quævis ambiguitas, & controversia, oportet venerabiliter, & cum convenienti reverentia de proposita quæstione sciscitari, & solutionem accipere, aut proficere, & profectum facere, non tamen audacter sententiam dicere contra summos senioris Romæ Pontifices.* Si ammette la sentenza non audace.

Segue un'altra prova del Concilio Lateranense sotto Alessandro Terzo nel capitolo *licet de electione*, dove avendosi a fare un decreto del modo di eleggere il Sommo Pontefice, dice, che bisogna in questa elezione usare particolare diligenza; perchè, se si erra, non si potrà poi aver ricorso ad alcun Superiore; perchè non non vi è nessuno in terra Superiore al Papa. Ha bene l' Autore aggiunto del suo quelle parole, *perchè non vi è nessuno in terra Superiore al Papa*, che sono troppo significanti: non dice altro il capitolo del Concilio, se non che si potrà aver ricorso al Superiore; bastava por-

tarci le sole parole del Concilio, e non aggiungerci del suo, come cosa del Concilio appunto quello, che è in controversia. Ma questo luogo fa contra l'Autor nostro, perchè di sopra tante volte ha detto, che il Papa dubbio è soggetto al Concilio, tanto più il Papa intruso: adunque quando dice: se si erra nella elezione, non vi è Superiore; anzi così per la sua, come per la universale opinione, sempre che vi è difficoltà nella elezione, al Concilio appartiene il giudizio: adunque vuol dire il detto cap. *licet*, che non vi è Superiore attualmente in essere, perchè sempre il Concilio non è congregato: dal che si vede, che contra la mente propria l'Autore gli ha aggiunto: *perchè non vi è nessuno in terra Superiore al Papa*: perchè, quando si è errato, o vi è dubbio di errore nella elezione, esso stesso afferma, che vi è in terra Superiore al Papa; e che questo è il Concilio.

Al Concilio Lateranense il Signor Cardinale Bellarmino nel lib. 2. *de auct. Conc. cap.* 13. dice, che espressissimamente ha diffinito questa controversia: ma perchè dubitano alcuni, se fosse generale, per tanto la quistione resta in piedi ancora tra i Cattolici, e nel capitolo 17. (non appare se per contraddirsi, o per confermare il medesimo) dice essere dubbio, se il detto Concilio abbia diffinita questa cosa, come decreto *de fide Catholica*. Perlocchè pare superfluo portare contra il Gersone un'autorità, la quale patisca (per la dottrina dello stes-

so, che la porta) tante perplessità; e che si dubiti dell'autorità di quel Concilio, ed anche della diffinizione. Ma Domenico Soto parla ben chiaro; imperocchè nel *lib. 6. de just. & jur. qu. 1. art. 6.* disputa contra i Monti di Pietà, i quali sono ben certo approvati in quel Concilio con queste parole: *Sacro approbante Concilio declaramus, & definimus, montes pietatis &c.*, e comanda sotto pena di scomunica *latæ sententiæ*, che nessuno ardisca disputarne contra nè in parole, nè in iscritto: e vedendo il detto Soto quanto questo fosse contra l'opinione sua, che li condanna, risponde, che tutti gli atti di quel Concilio non sono ricevuti, nè posti in uso. Ma i Parigini dicono di più, che in quel Concilio mai intervennero cento Vescovi, ed in particolare in quella seconda sessione, che l'Autore allega quì, compresi gli assistenti in Corte, ed i titolati senza Diocesi, furono 64. Vescovi; quasi tutti di luoghi circostanti a Roma. Aggiungono, che non si può chiamare determinazione di un Concilio tutto quello, che incidentemente si dice in un Decreto fuori del principale, che s'intende diffinire. Ma nella Bolla, di cui parliamo, s'intende solo annullare la prammatica, e questo è la sostanza del decreto: ma che poi nell'annullarla, si risponde a chi la sosteneva in virtù del Concilio di Basilea, e si dice, che esso Concilio fu trasferito da Eugenio, e che perciò non sia di nessun valore, perchè il Papa può trasferire i Concilj, come quello che ha autorità sopra lo-

ro, questo non appartiene alla sostanza di quella Bolla; ma è evacuazione di una ragione contraria, e pertanto non è diffinizione: perlochè bene il Signor Cardinale Bellarmino nel secondo luogo allegato ha rivocato quello, che aveva detto nel primo; cioè, che quel Concilio ha espressissimamente diffinito, ed ha detto, che è in dubbio, se quella sia diffinizione. La comune sentenza di tutti i Teologi è, che le ragioni, le quali si portano in una diffinizione, non s' intendono esse diffinite. E sarebbe una cosa molto maravigliosa, che, formando un decreto di cosa particolare, come è la rivocazione della prammatica, che non è cosa di fede, incidentalmente si diffinisse un articolo di fede, sicchè il principale non fosse di fede, e l' accessorio di necessità fosse di fede.

Aggiungono di più i Parigini, che per provare, che il Pontefice Romano abbia autorità sopra i Concilj, si porta in quel luogo un numero di Storie, che eccedono 15. e finalmente il libro di Aimaro *de Synodis*, perchè bisognerebbe dire; che tutte quelle Storie fossero *de fide*; e mostrano i Parigini apertamente, che alcune di esse Storie, fedelmente recitate, dicono il contrario: ma sarebbe troppo lungo portare quì tanti particolari. Alcuni ancora rispondono, che non dice la Bolla, che il Pontefice abbia autorità sopra i Concilj, ma dice costare dalle divine scritture, e da' detti de' Padri, de'Pontefici Romani, de'Canoni, e de'Concilj, che il Pontefice Romano abbia autorità sopra

pra

pra i Concilj Generali: sicchè non s' intende esser vero, se non *quatenus inde constat*; perlochè bisogna prima farlo costare, e vedere il senso delle Scritture, e detti de' Padri; poichè il Concilio non lo asserisce da se stesso, ma, cioè per quanto costa dalle Scritture, e dalle altre cose allegate.

Un' altro Dottore propone una difficoltà molto maggiore, che nel principio di questa Bolla del Concilio si dice, che Cristo, *Petrum, ejusque successores Vicarios suos instituit, quibus, ex libri Regum testimonio, ita obedire necesse est, ut qui non obedierit, morte moriatur*. Il che, se fosse un articolo di fede, è molto severo, che ogni disubbidienza al Pontefice sia punita di morte: e certo il Mondo non l' ha ricevuto, nè forse mai lo riceverà. Però aggiunge lo stesso Dottore, che non sa intendere come, innanzi che vi fosse Papa, di tanti anni nel libro de' Re si abbia parlato di lui: appresso dice aver letto tutti quattro i libri de' Re, nè aver mai trovato tal cosa. Ma lasciamo l'autorità di questo Concilio, perchè i Dottori, che seguono Gersone, non la ricevono; e ciascuna delle otto risposte dategli scioglie da se stessa l' argomento.

Per fine, come per un Achille, porta l'Autore una ragione fondata nella parola di Dio, dicendo.

MA vediamo, se la ragione fondata nella parola di Dio testific. la stessa verità.

cessaria conseguenza, che il Vicario generale di Cristo non dipenda dalla Chiesa, ma solo da Cristo, dal quale ha tutta la sua autorità, come ancora vediamo ne' Regni terreni, che il Vicerè non ha l' autorità dal Regno, ma dal Re; nè può essere giudicato, o punito dai popoli, ma solo dal padrone. Ecco dunque come il Gersone si è ingannato, e chi lo seguita s' inganna, e va contra la dottrina delle Scritture sante, de' Sacri Concilj, e della manifesta ragione.

Tu vedrai quì, Lettore, un artifizio mirabile, col quale l' Autore ti vuol condurre da Cristo Sommo Pontefice eterno ad un sommo Pontefice temporale; e quando ti avrà stabilito la relazione, che la Santa Chiesa ha verso la Maestà Divina, ti conchiuderà poi della relazione verso il Papa. Rispondono i Parigini, così tenere la dottrina de' Cattolici, che Dio ha chiamato la Chiesa alla fede, ed al culto suo, e che le ha proposto per capo Cristo in perpetuo, il quale, prima mortale in terra, la reggesse in presenza corporale; ma, asceso al Cielo, la governasse con l' interiore influsso, ed assistenza invisibile fino alla fine del Mondo: questo significa: *ego autem constitutus sum rex ab eo.* Questo significa: *Dabit ei dominus sedem &c. & regnabit in æternum*: questo è: *non vos me elegistis, sed ego elegi vos.* Questo è il regno dell' Apocalisse: *& fecisti nos Deo nostro regnum.* Questo Cristo è il Padre di famiglia,

 che

che è padrone di lei, ed ella di lui è figlia, e serva; la quale, per esser composta di uomini visibili, ha voluto esso Padre, che fosse anche retta da un uomo visibile; ed ha costituito la autorità, che dovesse avere, ed istituitone uno, innanzi che la Chiesa fosse fondata; ma nel rimanente del tempo, dopo fondata, ha lasciato in terra la potestà di eleggerne il Successore. Ora con questa dottrina, la quale so di certo, che l'Autore ammetterà, anzi dirà, che senza lei nessuno è Cattolico, si risponde alla ragione che non è la Chiesa una Repubblica, come Venezia, nè come Genova, che dà quant'autorità le piace al suo Doge; nè un Regno, che possa mutar modi di governarsi, nè invisibilmente, nè visibilmente, perchè Cristo ha prescritto il modo: nemmeno è un Regno, come la Francia, che abbia un sangue Regio, dove i Re succedono per natività; nè, come alcuni altri, per testamento: ma quanto al governo interiore, e puro spirituale, non è simile ad alcuno, perchè ha un Re perpetuo, ed immortale; nel governo visibile ha un Ministro; quanto all'autorità, istituito da Cristo, ed indipendente dalla Chiesa; quanto all'applicazione della autorità alla persona, elettivo, e dipendente da lei: laonde quando allega: *Ego autem constitutus sum Rex ab eo*: *dabit ei Dominus sedem*: *non vos me elegistis*: *fecisti nos Deo nostro Regnum*; tutti questi luoghi, ed altri tali s'intendono del Regno invisibile, spirituale, interiore, dove il Papa non ha governo alcuno; ma so-

solo il Salvatore, che conosce i cuori, e può influire in essi, e donare loro le grazie, ed i doni, per i quali sono fatti cittadini della Gerusalemme celeste. Cristo ancora è quel Padre di famiglia, che da lei non dipende; il Sommo Pontefice è un servo preposto alla famiglia dal Padre quanto all'autorità, ma che la famiglia stessa si ha preposto quanto alla elezione della persona: e quanto all'autorità essa è da Cristo; ma quanto all'applicazione è dalla Chiesa. Ma l'Autore fa la Chiesa una famiglia dipendente dal Padre, il quale confessa esser Cristo: e quando ha stabilito questo, conchiude, che il Padre non dipende dalla famiglia, nè ha da lei l'autorità sua: adunque il Papa non può esser soggetto alla Chiesa; e fa transito dal Padre di famiglia, che è Cristo, al dispensatore eletto da essa famiglia, che è il Papa. Stia fermo nella similitudine, perchè nel Vangelo mai troverà, che il Padre di famiglia sia detto alcun'altro, se non Dio Padre, ovvero Cristo suo figliuolo naturale. Il ministro è servo: la proprietà di Dio non conviene attribuirla ad altri; perlochè l'esempio serve mirabilmente al Gersone; siccome anche è molto a proposito suo l'esempio del Vicerè, che l'Autore porta, Se un Re di Francia, come S. Lodovico nono, andasse al conquisto di terra Santa, e dicesse al Regno: Vi lascio mio Cugino Vicerè con autorità di amministrare giustizia, ma non di far leggi, nè congregare Stati, &c. e quando questo mancherà, eleggetene un'altro con la

la stessa autorità; l'autorità dell'Eletto sarebbe dal Re, e Padrone, la persona, che il Regno eleggesse, sarebbe soggetta al Regno. Questo è quello, che il Gersone per tutte le opere sue insegna; dove si vede veramente la forza della ragione conchiudere per lui.

Dalle suddette cose io non voglio conchiudere, che l'opinione del Gersone in questo punto della suprema potestà Ecclesiastica sia nè vera; nè falsa; ma solo, che la conchiusione dello Autore, che il Gersone si è ingannato, e chi lo segue s'inganna, e va contra la dottrina delle Scritture Sante, de' Sacri Concilj, e della manifesta ragione, ha bisogno di altre prove, che delle sopraddette. Segue l'Autore.

E Se dicesse quello, che solea dire lo stesso Gersone, o pure è scritto in San Matteo al cap. 18. Dic Ecclesiæ, & si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus: *risponderei, che in quel luogo per la Chiesa s' intende il Prelato, che è capo dalla Chiesa: e così l'espone S. Gio: Crisostomo, hom. 61. in Matth., e Papa Innocenzo terzo cap.* Novit, de judiciis; *e così dimostra la pratica della Chiesa universale di tutto il Mondo, e di tutt' i tempi, che chi vuol denunziare un peccatore alla Chiesa, ed osservare questo precetto, non congrega un Concilio, ma ricorre al Vescovo, o al suo Vicario.*

Non basta all'Autore di aver disputato con Gersone, che ancora scioglie le sue ragio-

gioni; ma, in luogo di molte, che il Gersone porta, e deduce, si contenta l' Autore di metterne una sola, e scioglierla; e questa è cavata dall' autorità di S. Matteo: *Dic Ecclesiæ*, alla quale risponde: *Ecclesiæ, id est, Prælato*; e fa Autore di tale esposizione il Crisostomo, sebben dicono i Parigini, che 'l Crisostomo non dice così: ma pare che, quando una cosa è solita d' allegarsi, ognuno l'allega senza vederla. Espone il Crisostomo: *Dic Ecclesiæ, Præsulibus scilicet, ac Præsidentibus*: questo è quello, che il Gersone dice *Ecclesiæ repræsentative*; perchè, non potendosi congregare tutta, viene rappresentata dalla congregazione de' Presuli, e Presidenti; e però aggiungono, che non si può *nomine Ecclesiæ* intendere una persona, perchè vanamente sarebbe soggiunto: *Si duo ex vobis consenserint super terram, de omni re quacumque petierint, fiet illis a Patre meo, qui in cœlis est. Ubi enim sunt duo, vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum*: e di questa intelligenza portano per confermazione ciò, che fece S. Paolo, il quale ricevette la denunzia contra l' incestuoso: *Omnino auditur inter vos fornicatio, &c.* segue: *Ego quidem absens corpore, præsens autem spiritu, jam judicavi, ut præsens, eum, qui sic operatus est, in nomine Domini Nostri Jesu Christi, congregatis vobis, & meo spiritu, cum virtute Domini Jesu, tradere hujusmodi hominem Satanæ*. Dove notano, che San Paolo, che si ritrovava in Filippi, non scrisse per un suo Breve: Io scomunico il tale: ma scris-

scrisse alla Chiesa, che, congregata col suo spirito, lo facesse; perlochè non ripugna al Crisostomo, che *Præsulibus, & Præsidentibus* si intendi anche del Concilio Generale. Di sopra fu anche proposta la difficoltà, che, *Dic Ecclesiæ*, vorrebbe dire: *Dic tibi ipsi*. Quanto alla pratica, la quale dimostra, che, *dic Ecclesiæ*, si intende *Prælato*, perchè si ricorre al Vescovo, o al suo Vicario; dell'antica gli ho parlato con l' autorità di S. Paolo: quanto alla pratica moderna è vero, che al presente il Vescovo, ed il Vicario scomunicano senza consiglio, nè participazione di alcuno; molte volte anche il Notajo solamente; e quello, che più importa, per autorità delegata un Cherico di prima tonsura, deputato commissario in qualche causa particolare, ben leggiera, scomunica un Sacerdote: anzi Leone decimo nel Concilio Lateranense, nella sessione undecima, per una sua costituzione perpetua ha dato facoltà ad un secolare di scomunicare anche i Vescovi; e quello che più importa, dice Navarro, *cap.* 27. *num.* 11., che se alcuno impetrerà la scomunica da qualche Prelato, se l' impetrante non avrà intenzione, che quello sia scomunicato; non sarà scomunicato. Ancora lo stesse Autore *cap.* 23. *num.* 104. dice, che la scomunica *lata ipso jure* contra colui, che non paga la pensione, v. g. la Vigilia di Natale, non si incorre da chi non la paga anche dopo molti mesi, ed anni, se quello, che ne è creditore, non vuole, che s' incorri: ma se anche più mesi, ovvero an-

anni dopo vorrà che sia incorsa, si reputa incorsa dal giorno del debito, cioè della Vigilia di Natale: così è lo stile della Corte. Queste sono le pratiche, che sono in osservanza; delle quali altro non dico, se non che nascono dalla interpretazione, che l' Autore approva.

9. LA nona considerazione è, che non s' incorre nel disprezzo delle chiavi, quando il Papa si abusa enormissimamente, e scandalosissimamente della sua potestà. *Questa considerazione è vera in se, ma è ingiuriosissima insieme alla Santità di N. S., ed alla Santa Sede Apostolica, come se fosse solita abusare in quel modo le chiavi del Regno del Cielo. Simili sono le arti degli Eretici moderni; che, per fare al Mondo odiosa la potestà Pontificia, spargono le più infami calunnie, che la malignità di Satanasso loro capo gli sa insegnare; e dovrebbono i Veneziani stessi abborrire, e punire simili difensori.*

QUI è facilissimo il difendere Gio: Gersone; poichè chi tratta quello, che occorre in un caso possibile, ed anche avvenuto, non fa ingiuria a quelli, che operano bene; ma nota quelli, che operano male: perlochè non è ingiuriosa questa considerazione verso la Santa Sede Apostolica, la quale mai opera male, sebbene per la fragilità umana alcuno sedendo in quella ha commesso qualche fallo. Quelli che scrivono le vite de' Pontefici (ed il Platina in

in particolare) ne numerano tanti, che pigliando il tempo dal 820. in poi, sarà difficile cosa il dire, se sia maggiore il numero dei buoni, o de' cattivi. Si potrebbe, per la ragione dell' Autore, dire, che sia molto ingiurioso alla persona di Papa Gregorio secondo, ed alla Sede Apostolica, il cap. *si Papa* di Bonifacio Martire, dove dice: se il Papa sarà negligente della fraterna salute, inutile, e rimesso nelle sue opere, taciturno nel bene, e conduca innumerabili popoli a caterva nell' Inferno, nessuno lo riprendi; quasi che Bonifacio perciò dica, che la Sede Apostolica sia solita commettere tali falli. Non segue, nè è vero, che gli Eretici soli riprendono le azioni cattive, ma molto più gli Ecclesiastici, e gli Storici Cattolici. Non dirò il Platina, che ne è tutto pieno; ma tutti gli Storici Tedeschi, Regino, Luitprando, Sigiberto, Ottone; de' Francesi, Aimonio, Addo; e così gl' Italiani di tutti i tempi: e per non andar cercando i vecchi, ognuno ha in mano Francesco Guicciardino, quantunque molte cose ne sieno state levate; e si può vedere come parli. E' differenza dal modo di dire degli Eretici, e quello di Gersone: essi riprendono la dottrina; il Gersone parla degli abusi; chi leggerà S. Bernardo *de consideratione ad Eugenium*, non riprenderà quattro parole del Gersone, massime che le considerazioni sue sono in causa necessaria: ognuno può maravigliarsi di una tanta contrad-

di-

dizione, che la considerazione del Gersone sia vera in se, ma ingiuriosissima alla Sede Apostolica; quasi che la Sede Apostolica ricevi ingiuria dalla verità: non può ricevere ingiuria dalla verità, se non si fonda sopra la falsità: e così parimente che sia vera in se, ma simile alle arti degli Eretici moderni; quasi che il Gersone, già cencinquanta anni, abbia potuto imparare dagli Eretici moderni. Questo è simile al proibire l'uso della Scrittura Divina, perchè gli Eretici se ne servono. Che la considerazione sia vera in se, e che i Veneziani la dovrebbono abborrire, non pare troppo buona dottrina insegnare ad abborrire la verità, è una verità necessaria al mantenimento della libertà, e potestà, che Dio ha loro data. L'ultima parte poi, dove l'Autore dice, che dovrebbono punire simili difensori, non s'intende bene. Io difendo al presente l'innocenza del Gersone: ma quando l'Autore scriveva, non so chi fossero i difensori suoi; oltre che il punire i difensori della verità opportunamente detta, ed in causa necessaria, non è solito a farsi da alcun Principe giusto, e pio; e specialmente dalla Repubblica, la quale ha sempre professata la verità Cattolica. Ben si può dire a quelli, a' quali la verità necessaria dispiace: *Qui male agit, odit lucem*: E non fallerebbe, chi dicesse, che la dottrina dell'Autore fosse ingiuriosissima a tutto il Clero, ed a tutta la Chiesa, poichè non vuole, che sia ripreso *chi volesse rapire i tesori della Chiesa*,

usur-

usurpare l' eredità, o ridurre in servitù abbietta il Clero con i suoi beni, o spogliarlo senza causa delle sue ragioni; che queste sono le parole del Gersone, le quali sarebbe stato bene, che l' Autore avesse portato quì.

10 LA decima considerazione è, che non incorrono il dispregio delle chiavi quelli, che proccurano difendersi contra tali presenti sentenze per mezzo della potestà Secolare, perchè la legge naturale insegna con forza resistere alla forza. *Questa è una perniziosa dottrina, e dalla quale possono succedere infiniti scandali; perchè, sebbene quella sentenza è vera,* vim vi repellere licet: *cioè è lecito resistere con violenza alla violenza; nondimeno ha molte limitazioni, perchè dev' essere forza ingiusta: ma non abbia rimedio, se non con la forza: che la resistenza sia incontinente; ed altre, come dichiara* Silvestro verb. Bellum 2. *, e gli altri Dottori, che trattano questa materia: e però, se non si applica a certi particolari con molta prudenza, è causa di grandissimi disordini. Quando gli shirri prendono qualcheduno, e gli legano le mani, certo è che gli fanno violenza; e nondimeno non è lecito far violenza agli shirri sotto pretesto, che si può resistere con violenza alla violenza. Similmente quando si legano i forzati al banco della galera, e con aspre batiture sono costretti a vogare, chi dubita, che loro si usa gran violenza? e tuttavia non dirà nessuno, che abbia giudizio, che gli sia lecito sotto*

to

to il medesimo pretesto far violenza al Comito: parimente quando uno è forzato dal superiore o Ecclesiastico, o secolare, a restituire ad altri la roba, o la fama, od osservare la fede, e le promesse, non si può dire, che colui così sforzato possa con forza resistere, e voltarsi contro del suo superiore. E per lasciare infiniti altri esempj, quando tal volta i Magistrati, o Principi impongono gravezze a' popoli, e li forzano a pagarle, non credo gli piacerebbe, che alcuno insegnasse a' popoli a fare ribellione sotto pretesto, che vim vi repellere licet. *E che gran confusione saria nelle case, e nelle Città, e ne' Regni, se ad ogni forza si potesse resistere con dire, che di ragione naturale è lecito resistere con violenza alla violenza? Ma se si parla della forza, che usano i Prelati, quando con le censure costringono i sudditi ad ubbidire, certo è, che non è lecito resistere con forza: perchè, se quegli, che non vuole udire la Chiesa, deve essere a noi, secondo il comandamento del Signore, come gentile, e publicano, certo che quegli, che con forza vuole resistere alla Chiesa, sarà presso noi peggio, che gentile, e publicano. E quanto al ricorso a' Principi secolari in materia di scomuniche, già il Sacro concilio di Trento ha provvisto, vietando espressamente* seff. 25. cap. 3. *a' Principi secolari, che non impediscano i Prelati, acciocchè non iscomunichino, nè comandino, che sieno rivocate le scomuniche già uscite fuora; essendo che questo non è uffizio loro. Finalmente, se veniamo al negozio, che oggi si tratta, è fuori di ogni pro-*

posito l'addurre quel principio: vim vi repellere licet, *perchè la forza, che fa Nostro Signore alla Repubblica Veneta, è forza paterna, e giusta, conforme alla Scrittura, ed a' Sacri Canoni, ed usata in ogni tempo da' Prelati di S.* Chie*sa, ed il rimedio pronto, senza ricorrere a forza, nè ad ajuto de' Principi, è l' ubbidienza, ed umiltà, senza della quale ogni altro rimedio è vano*.

NElla decima considerazione, se il dire, che alla forza delle pretese sentenze si possa resistere per legge naturale con la forza, è perniciosa dottrina, adunque il Cardinale Bellarmino ha insegnato una perniciosa dottrina nel suo libro *de Romano Pontifice*, che abbiamo allegato di sopra, dove con chiarissime parole stabilisce questa sentenza: e della medesima pernizie sono autori i Cardinali Turrecremata, e'l Gaetano allegati da lui, e Domenico Soto, e Francesco Vittoria, ed altri moderni innumerabili, che seguendo *l'* un l'altro confermano questa sentenza: e non è vero, che da questa dottrina possono nascere infiniti scandali: anzi si dirà, che dalla contraria nascerebbono; perchè s' introdurrebbe la tirannide nella Chiesa, che, come delitto pubblico, è più pernicioso; siccome nemmeno è vero, che da questa dottrina nascerebbono confusioni nelle case, e Città, perchè ognuno si potrebbe difendere dagli sbirri, e dal Comito di Galera, e dal Principe, che fa pagare le gravezze; imperocchè

chè due, che contendono insieme, non possono aver la giustizia ambedue dal loro canto; ma è necessario, che se quegli, che fa forza, la fa legittimamente, la difesa sia illegittima; e dove la difesa è legittima, è necessario, che sia illegittima la forza. Sa molto bene l'Autore, sebbene lo dissimula quì, che quando la legge dice *vim vi repellere licet*, intende *de vi injuste illata*; perlochè non è vera la universale, che egli cava, quando dice: se ad ogni forza si potesse opporre la forza; non avendo detto nè la legge, nè il Gersone, nè alcuna persona: *omnem vim vi repellere licet*: perlochè non segue la conseguenza degli sbirri, e del Comito, e del Principe, che riscuote le giuste gravezze, nè del Magistrato, che condanna a restituire la roba, o la fama, od osservare le promesse; perchè queste sono forze legittime. E' ben a proposito la conseguenza, che deduce della forza, che usa l' Ecclesiastico, quando s'intromette in voler fare restituir la roba, la fama, o mantener le promesse, che sono cose spettanti al secolare, nelle quali non ha da ingerirsi l'Ecclesiastico, se non nel foro penitenziale. Ma quando l' Autore dice, che se si parla della forza, che usano i Prelati, quando con le censure costringono i sudditi ad ubbidire, certo è, che non è lecito resistere con forza, perchè, se chi non vuole ubbidire alla Chiesa, deve essere come gentile, e publicano; tanto peggio colui, che vuole resistere con la forza. Quì o si parla universalmente di tutte le censure, comprendendo anche le inva-

lide, ovvero delle valide solamente; se di tutte si parla, e che l' Autore voglia, che il far resistenza alle censure nulle sia peggio, che da gentile, è una dottrina assurda, erronea; e contraria alla legge naturale, ed alla dottrina dei Cardinali suddetti, e dello stesso Bellarmino: ma se intende delle valide solamente, è dottrina ottima, e non contraria al Gersone; anzi confermata da lui, perchè il Gersone nella considerazione parla delle censure pretese, che non sono giuridiche, ma violenze: e se alcuna Congregazione ne pronunzia di tali, non è convocata nel nome di Cristo; nè Cristo vi è presente; e chi non l' ode è buon Cristiano; e così i Canoni, che Graziano cita 11. *quæst.* 3. insegnano. Della Chiesa di Dio, che non può fallire è sempre vero, che si deve avere per gentile, chi non l' ode, e chi gli resisterà, peggiore, perchè la difesa sarà ingiusta contra così giusto precetto, attesochè ella non porta mai altra parola, che quella di Cristo: ma se per Chiesa s' intende una potestà soggetta agli errori, massime se non solo per ragione apparisca tale, ma si vedano anche in lei errori cotidiani, quando fallirà nel suo comandare; chi si difenderà, userà le forze legittimamente, e non offenderà Dio, perchè non va contra la Chiesa, ma contra l' errore umano, che trasporta fuori della dottrina della Chiesa. Ma l' Autore, propostaci la proposizione vera nelle censure valide, l'ha sotto coperta di universale applicata alle invalide: artifizio ormai noto, e costumato in tutti questi discorsi. Re-

sta

sta dunque stabilita la proposizione, quando l'assalitore usa forza illegittima; ed anche lo stesso Autore pure il dice: perchè volendo limitare la proposizione, mette tre limitazioni: una è, che la forza sia ingiusta: l'altra, che non ci sia altro rimedio: la terza, che sia incontinente: Intorno a che bisogna pur dire una parola, acciocchè coll'ambiguità del vocabolo, secondo il solito, non restiamo ingannati. Perchè *Incontinente* non significa un indivisibile, ma s'intende secondo la materia soggetta: perchè se ad un Principe è sorpresa una Fortezza, la ricupererà incontinente, sebbene ha bisogno di un anno a mettere in ordine l'esercito; anzi lo farà incontinente, se avrà bisogno di far le sue leghe, ed altre convenzioni, dove consumerà più anni. Conviene anche, che ci guardiamo dall'ambiguità della seconda limitazione, che non vi sia altro rimedio. Imperocchè, se per altro rimedio egli intende rimedio legittimo, se gli ammette; e così la sua limitazione è nella stessa proposizione: perchè ognuno, che dice, *vim vi repellere licet*, aggiunge, o sottintende, *cum moderamine inculpatæ tutelæ*: ma se per rimedio l'Autore intende un rimedio pregiudiziale all'offeso, tutte le forze ingiuste hanno altro rimedio, che la resistenza, e questo è il soppórtare, ed il pigliarsela in pazienza: ma a questa sorta di rimedio nessuno è tenuto: anzi molte volte usandolo, commetterebbe peccato, quando, cioè, il rimedio ce-

desse non in pregiudizio proprio solamente, ma anche in pregiudizio altrui. Vedi, Lettore, come coll' artificiosa ambiguità proccurava trasportarti. Prima si dice esser vera la proposizione con limitazione, che non vi sia altro rimedio; e poi, interposte molte, e lunghe parole, dice, che la Repubblica Veneta ha il rimedio pronto senza ricorrere alla forza, nè ad ajuto di altri Principi; e questo è l' obbedienza. Benissimo. Questo è rimedio, ma pregiudiziale; e non tanto alla libertà, che Dio le ha dato, ma ancora alla vita, alla roba, ed all'onore de' suoi sudditi. Perlocchè non è obbligata ad usarlo; e per l' altro pregiudizio peccherebbe, quando l' usasse. Se poi ogni altro rimedio sia vano, come l'Autore dice, a Dio appartiene disporlo, ed all' evento di mostrarlo. Sarà pregato l'Autore di non dare il suo giudizio innanzi il tempo, acciocchè non gli sia detto: *mihi autem pro minimo est, ut a vobis judicer, aut ab humano judicio.* Che la forza, la quale usa il Pontefice, sia giusta, e paterna; il che appartiene alla prima limitazione; questo è il punto controverso, e del quale bisognerebbe trattare; e l' Autore se la passa con una sola affermazione.

Non sappiamo vedere a quale scrittura dica l' Autore, che è conforme: non è secondo il cap. 13. a' Romani; nè al terzo dell' Epistola a Timoteo; nè al 22. di San Matteo, nè a' dodici Canoni, che trattano di questa materia, 11. *quæstio.* 31. Che sia usato

to in ogni tempo nella Chiesa, non lo vediamo innanzi l' anno mille della nostra salute: dopo è vero, che alcune volte da' Pontefici Romani è stato adoperato; ma sempre loro è stata fatta la dovuta resistenza, quando hanno abusato la legittima potestà. Non si deve considerare l'opinione, che sia restata appresso i posteri delle azioni di quei tempi, perchè quello spesso nasce dall' affetto degli Scrittori; e Dio per suoi occultissimi giudizj alle volte permette, che la giusta causa resti inferiore nell' opinione degli uomini. Ma la resistenza, che fece Filippo il Bello a Bonifacio Ottavo, e Luigi duodecimo a Giulio Secondo, simile a quella che la Repubblica usa al presente, è ben lodata da Lodovico Richeomo, Provinciale de'Gesuiti, nel suo Apologetico al cap. 25. e proposta per esempio da essere imitato: anzi che nel cap. 24. si dichiara, che quando alcun Pontefice Romano offendesse il Re di Francia, come quei Re furono offesi da que' Pontefici, i Gesuiti in tali occorrenze farebbero quello, che i Francesi fecero in que' tempi, che si unirono col loro Re alla difesa della sua Maestà. Non so con che forma di parlare mi debba rispondere alla ultima particola, dove dice, che vi è per la Repubblica altro rimedio, che la resistenza: imperocchè, leggendo tali parole, mi aveva posto in grande speranza, che tanto tumulto dovesse repentinamente cessare: ma quando viene alla spiegazione, non ho potuto non maravigliarmi; poichè questo è un rimedio anche per

 colui

colui, che sarà assalito con arme, per levargli il suo, che ceda, e gli dia quello, che vuole. La ubbidienza è uno di quei vocaboli, che abbiamo detto, ambiguo; e quì con la sua condecenza, e speciosità inganna. La obbedienza pare cosa santa, ed è, quando viene resa a precetto giusto, ed onesto: ma quando si riferisce al precetto tirannico, o abusivo, non è buona, ma la natural difesa allora succede in luogo suo. Dio ha concesso la libertà alla Repubblica di Venezia, e comandatole, che la custodisca, e che protegga i sudditi suoi; e non gli lasci offendere: se uno comanderà a lei, che rivochi le leggi necessarie a questi effetti; che non difendi la vita, la roba, e l'onore de' sudditi suoi, se non contra quelli, a' quali piace a lui, e la Repubblica cedesse, sarebbe una obbedienza di nome, ma di fatti una estrema inobbedienza verso Dio. Sempre ha obbedito la Repubblica alla potestà Ecclesiastica nelle cose giuste; sempre l'ha riverita, ed ajutata; e speriamo in Dio, che continuerà, dandole grazia di far lo stesso perpetuamente; e con la onnipotente sua virtù farà, che il turbine presente terminerà in serenità con molta soddisfazione della Santa Sede Apostolica, e della Repubblica stessa. Non è anche da tralasciare quì una interpretazione, che dà l'Autore al decreto del Santo Concilio alla sessione 25. c. 3. molto aliena dal vero senso. Il Concilio ordina, che i Magistrati secolari non proibiscano allo Ecclesiastico lo scomunicar alcuno, nè facciano ri-

rivocare la scomunica fulminata, sotto pretesto che le cose contenute in quel Decreto non sieno osservate; e l'Autore dice: il Sacro Concilio di Trento ha provvisto, vietando espressamente a' Principi secolari, che non impediscano i Prelati, acciocchè non iscomunichino; nè comandino, che sieno rivocate le scomuniche già uscite fuori: e questo non è il senso del Concilio; perchè prima si tace la condizione seguente, cioè: *sotto pretesto che non sia osservato il presente decreto*: il che, come di sopra si è dimostrato, non vieta, che sia fatto per altra causa: poi perchè il Concilio dice: *a qualunque Magistrato secolare*; ed il nostro Autore altera, dicendo: *a' Principi secolari*. Ma ogni Giureconsulto dirà, che in materia odiosa il Principe non viene sotto nome di Magistrato: poi, perchè il Concilio parla della proibizione, e comandamento giudiziale; ed il nostro Autore lo porta contra la resistenza naturale, la quale esso medesimo nel luogo allegato, *lib.* 2. *de Romano Pontifice*, *cap.* 29. ha negato esser atto di giurisdizione: onde l' allegare quel luogo del Concilio al proposito presente è dargli tre false intelligenze.

11 LA undecima considerazione è, che non s' incorre nel disprezzo delle chiavi, quando qualche giureconsulto, o Teologo in sua coscienza dice, che tal sorta di sentenze non è da temersi, massime se si osserverà la dovuta informazione, e cautela, che non ne seguiti scan-

scandalo ne' deboli, i quali riputano, che il Papa sia un Dio, che abbia ogni potestà in Cielo, ed in terra, ec. *Questa considerazione, per parlare modestamente, è molto poco considerata; perchè almeno avesse detto il Gersone, che un ignorante può rimettersi in cose dubbie al giudizio di un Teologo, o Giureconsulto, che abbia nome di gran dottrina, e bontà. Ma che si possa rimettere a qualsivoglia Teologo, o Giureconsulto, massime in materia di obbedienza al Sommo Pontefice, è una grandissima temerità; perchè non è cosa dubbia; ma certissima, che in cose dubbie si ha da ubbidire, quando non è certo, e chiaro, che il superiore comandi cose contrarie al comandamento di Dio: e poi quanti Teologi, o Giureconsulti si trovano, che o per ignoranza, o per malizia, ci possono ingannare? E se uno t' insegna in un modo, e l' altro al contrario, a chi ti rimetterai? I Principi secolari non permetteriano in modo veruno, che quando hanno dato una sentenza, il reo potesse scusarsi dalla ubbidienza, perchè un Giureconsulto, o un Teologo in coscienza sua gli avesse detto, che quella sentenza non si ha da osservare: quanto meno dunque si deve tollerare questo in materia della obbedienza al Vicario di Cristo, al quale tutti i Cristiani* jure divino *sono obbligati di essere soggetti, ed ubbidienti.*

IN questa undecima considerazione l' Autore modestamente fa una invettiva contra il Gersone, desiderando, che almeno avesse detto, che nel-

nelle cose dubbie un ignorante può rimettersi al giudizio di un Teologo, o Giureconsulto, che abbia nome di gran dottrina, e bontà; quasi che alcuna persona vadi mai a consulto di cosa certa. Sia pur quanto si vuole ignorante uno, non si consulterà, nè si consiglierà mai di quello, che tiene per certo, e non ha dubbio. Non si contiene poi l' Autore dentro i termini della modestia, che ha promessa nel principio: e dice, che è grandissima temerità il dire, che si può rimettere a qualsivoglia Teologo, o Giureconsulto; quasi che nella traduzione si dica, *a qualsivoglia*: o in latino, *cuilibet*: ma in latino il Gersone dice *aliquis*, e la traduzione dice *qualche*: quel *qualsivoglia* pare, che significhi: *sia pur chi si vuole, o dotto, o ignorante; o di coscienza, o senza*: il che non si ha da intendere così, perchè chi manda ad uno per consulto, intende sempre inviarlo a chi abbia sufficiente cognizione di quel, che si delibera: ed il Gersone lo significa espressamente, quando dice: qualche Giureconsulto, o Teologo in sua coscienza, (massime appresso il Gersone) include cognizione, e bontà; e si può vederne un suo trattato sopra ciò. Perlochè quando il Gersone dice, che si rimetta alla coscienza di un Giureconsulto, o Teologo; intende di uno creduto di sufficiente bontà, e cognizione; e questo non dee dispiacere all'Autore, perchè anche i Moderni, stimati dottissimi, sostengono la medesima sentenza. E quì mi basterà allegare il Navarro, il quale sopra il *cap.*

cum

cum contingat, de rescript. Rom. 2. num. 30. formalmente dice: *Nono, infertur Canonicos Ecclesiæ B. securissime potuisse, ac debuisse communicare præfato E. in Divinis, ea ratione, qua qui unius Doctoris eruditione, ac animi pietate celebris, auctoritate ductus fecerit aliquid, excusatur, etiam si forte id non esset justum, & alii contrarium tenerent.* Allega sopra ciò molti Dottori, e segue: *Quod etiam ad excusationem a violatione censurarum procedere speciatim, satis fatentur:* e a questo ne allega molti altri. Non resterò di aggiungere quì, che quelle parole, *quando qualche Teologo, o Giureconsulto, &c.* si debbono pigliare collettivamente, secondo la gravità della materia: sicchè in alcun caso basterà il consiglio di uno, ed in altro caso si ricercherà il consiglio di due, e tre, e quattro, ed in alcuni forse se ne ricercheranno cento. Nella controversia presente (sebbene quanto alla materia è facile, e chiara) la Repubblica ha preso il consiglio di molti, ed in Italia, e fuori; onde non fa bisogno insistere in quella parola *aliquis*. Ma vuol dimostrare l' Autore, che in materia di ubbidienza al Pontefice non si dee ricorrere a consulti; perchè in cose dubbie si ha da ubbidire al superiore: la qual ragione prova, che mai in nessun caso si dee ricorrere a consulto, perchè in caso di dubbio bisogna eleggere la parte sicura; e chi la eleggerà non fallirà: adunque non bisogna mai consigliarsi. Quì non dobbiamo lasciarci ingannare dall' ambiguità di questo vocabolo *dubbio*, ma dire,

dire, come di sopra abbiamo dimostrato, che dubbio s'intende in due modi: ovvero dubbio innanzi il consiglio, ovvero, che dopo ogni diligente consiglio; resta dubbio. Nel primo caso dico, che è peccato ubbidire al superiore, perchè è mettersi a pericolo di contravvenire alla legge di Dio: ma nel secondo caso consento, che in dubbio si debba ubbidire al Superiore: cosa che non leva il consiglio, anzi lo presuppone. E le seguenti ragioni, colle quali l'Autore prova lo stesso, hanno il medesimo difetto: poichè dice: *Quanti Giureconsulti si trovano, che per ignoranza, o per malizia ci possono ingannare?* Questo non occorre solo in casi di ubbidienza al sommo Pontefice, ma in tutti i dubbj: onde non bisognerèbbe mai consigliarsi. Segue: *e se uno t'insegna in un modo, e l'altro nell'altro, a chi ti rimetterai?* In tutte le materie può occorrere, che uno consigli ad un modo, e l'altro ad un altro: a chi si dovrà rimettere allora? tutte le ragioni, che conchiudono più di quello, che si propone, sono fallaci. Rispondono i Teologi, che scrivono di coscienza, che se uno fallirà, avendo usato tutta la diligenza, che può, sarà scusato, essendo la sua ignoranza invincibile. Può essere, che un Giureconsulto, o Teologo, col quale io consulti, m'inganni per ignoranza, o per malizia: se io l'avrò creduto con sufficientemente probabili fondamenti uomo di cognizione, e di bontà, sarò scusato. Se uno mi insegnerà contrario all'altro, o che mi rimetterò a colui, che

io

che io crederò di più eccellenti qualità; ovvero che io seguirò innanzi nel consiglio, insino a che sarò appieno chiarito, e la mia coscienza sarà certificata.

Nè so già vedere, come vaglia la ragione dell' Autore, quando dice, che non permetterebbono i Principi secolari, che il reo potesse scusarsi dall' ubbidire ad una loro sentenza, perchè un Giureconsulto, o Teologo in sua coscienza gli ha detto, che quella non si debba osservare: quanto meno si dee tollerare questo in materia della ubbidienza al Vicario di Cristo.

Qui innanzi ad ogni altra cosa deve ciascuno avvertire, che il Gersone non dice generalmente, che il Cristiano non incorra nel disprezzo delle chiavi, sempre che un Teologo, o Canonista in sua coscienza dice, che la sentenza non si deve osservare; ma solo questo intende, quando il caso è dubbio; e talmente dubbio, che la persona non possa risolverlo da se: imperocchè, se quello, che il Prelato comanda fosse delle cose chiare, o da chiarire con facilità, non farebbe bisogno di consiglio: come se comandasse il Prelato, che si fuggisse la bestemmia, o l'adulterio, non è da mettere in dubbio, che l'ubbidienza è dovuta; siccome anche quando un Dominio è interdetto per causa, che é notoria a tutti essere ingiusta, (come ora presupponiamo, ed altrove abbiamo provato, esser quella, per la quale al presente si vuole, che sia interdetto lo Stato di Venezia) non fa bisogno di consiglio; ma è cosa chiara, che nessun deve ubbidire.

Ma

Ma parlando de' casi dubbj solamente dico, lo argomento dell' Autore dalle sentenze de' Principi secolari a quelle del Prelato Ecclesiastico non procedere *a pari*, nè *a minori*: imperocchè la Scrittura divina, che dell' una, e dell' altra ha parlato, non ha detto lo stesso di amendue; ma dell' ubbidienza dovuta a' Prelati ha detto agli Ebrei: ubbidite a' Prepositi vostri, perchè vigilano per l'anime vostre, per renderne conto: ma dell' ubbidienza dovuta a' Principi dice ai Romani: è necessario star soggetti non solo per l' ira, ma per la coscienza. Non ha da comandarmi il mio Prelato se non quelle cose, che appartengono alla salute dell' anima mia; perchè per ciò vigila: ma sebbene uno vigila per l' anima mia, non debbo io dormire, ma vigilare quanto posso, che Cristo me lo comanda; ed a me conviene guardare, che il Prelato non vigili sopra altro, che sopra l' anima; o non dorma; ovvero non creda di vigilare, e si sogni: e se la mia vigilia non basta, pregherò il mio prossimo, il quale tengo per non sonnacchioso, ad ajutarmi, e vigilare insieme meco; sicchè, quando dubiterò, se il mio Prelato vigili, o dorma, ricorrerò al consiglio. Ma il Principe vigila per esercitare la giustizia come Ministro di Dio: laonde non tratterà delle cose, che spettano all' anima, ma alla temporalità. Perlochè io non vigilerò, non ci penserò, ma dovrò ubbidirgli, prima *propter iram*, poi *propter conscientiam*. Vero è, che se il Principe, mutato l' ordine, mi comandasse qualche cosa del-

delle pertinenti alla salute dell' anima mia; come se mi volesse comandare di credere, o non credere alcun articolo, io ci penserei; esaminerei secondo la legge di Dio; e se dubitassi, che fosse pregiudiziale all' anima mia, anderei a' Teologi per consiglio, ed il Principe me lo dovrebbe permettere; e se non lo facesse, direi: *obedire oportet Deo magis, quam hominibus*: ma se mi comandasse, che io non introducessi nella Città, o non portassi fuori alcuna sorta di robe, o merci; che io pagassi una contribuzione, o un dazio; che guardassi le mura della Città; ed in somma quando mi comandasse cosa, che servisse per mantenere la tranquillità, e la quiete, e sicurezza dello Stato; che impedisse i tumulti, ed altre novità, che possono portare scandalo, o perturbazione; (cose, che alla cura pubblica sono commesse, dove il privato non deve interporre il suo giudizio, ma seguire quello del suo Principe) poichè in quelle non si tratta dell'anima mia, ma di cose temporali, non dovrei pensarci sopra, ma ubbidirgli, *& propter iram, & propter conscientiam*.

La cura della pubblica tranquillità spetta tutta al Principe: il privato non vi ha dentro parte alcuna, se non l' esecuzione; però non ha da pensarci. La cura dell' anima di ciascuno non tocca al solo Prelato: il suddito vi ha dentro la parte principalissima; perlocchè a lui appartiene principalmente il pensarci sopra: E da questo si vede chiaramente la differenza tra i pre-

i precetti de' Prelati, e de' Principi; perchè a questi bisogna ubbidire, sebbene non si vede la causa; in quelli bisogna avvertire bene: quando il Principe comanda, ordina cosa, che tocca a lui, e a lui solo Dio l' ha commessa, e niente a me, se non passivamente. Quando il Prelato comanda, tratta di cosa, che appartiene più a me, che a lui; e però sarò obbligato a pensarci più di lui: Ma al Principe sarò obbligato ad ubbidire assolutamente, quando tratta delle cose temporali, senza considerare se sieno contra la mia utilità temporale privata; imperocchè è necessario anteporre il ben pubblico al privato. Ma non dovrò già ubbidire al Prelato, se sarà contra l' utile dell'anima mia, sebbene vi fosse grandissima utilità per i fini del mio Prelato.

Tutto l' errore sta nel voler dare al Prelato potestà sopra le cose temporali, e trasformare il Ministero Ecclesiastico in un giudizio forense: perchè al ministero secolare Dio ha commesso la cura della tranquillità pubblica; e gli ha dato potestà d' imporre pene temporali, per timore delle quali conviene essergli soggetto; che è il *propter iram*; oltra il precetto di Dio, che comanda l' ubbidirgli; che fa il *propter conscientiam*: ma al ministero Ecclesiastico Dio ha commesso la cura delle anime, la quale non ha, che trattare con pene temporali di diretto; e perciò non ha comandato, che si ubbidisca *propter iram*. Della potestà temporale dice San Paolo: *Non enim sine causa gladium portat*;

 ma

ma del Ministero Ecclesiastico: *exercetur per gladium spiritus, quod est verbum Dei*.

Perlochè la conchiusione, la quale l'Autore fa, che al Vicario di Cristo tutti i Cristiani *jure divino* sieno obbligati ad essere soggetti, ed ubbidienti, si deve intendere nelle cose spirituali, e pertinenti alla salute delle anime, e nel foro di Dio, e quando comanda secondo la sua legge divina. Ma nelle cose temporali i Principi assoluti non sono soggetti ad altri, che a Dio, dal quale viene immediatamente la lor potestà.

E se i deboli tengono, che il Papa sia un Dio, e che abbia ogni potestà in Cielo, ed in terra, più piace all'onnipotente Dio questa loro debolezza, che non piace la fortezza di quei, che parendo loro di essere santi, proccurano di abbassare l'autorità del Vicario di Cristo, come fanno oggi tutti gli Eretici. Non è gran cosa, che 'l Papa sia stimato un Dio in terra, poichè di tutti i Principi dice il Salmo: Ego dixi, Dii estis: *nè è inconveniente, che si dica, che 'l Papa abbia ogni potestà in Cielo, ed in terra, poichè Cristo ha detto:* Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in Cœlis. *Il che però si dichiara, e s'intende sanamente da' veri, e dotti Cattolici: ed in somma credo di poter dire con ogni verità, che tanto grande è la potestà del sommo Pontefice, che pochi arrivano a capirla, perchè può fare tutto quello, che è necessario a condurre l'anime in Paradiso; e può*

le-

levare tutti gl' impedimenti, che il Mondo, o il Demonio con tutta la loro forza, o astuzia possano opporre: onde S. Cirillo, citato da S. Tommaso nel trattatello de Primatu Petri, *dice, che siccome Cristo ebbe dal Padre pienissima potestà sopra tutta la Chiesa, così Cristo diede a San Pietro, ed a' suoi Successori, pienissima potestà sopra tutta la Chiesa.*

PErchè dice il Gersone, che si debbano istruire i deboli di coscienza, e scrupolosi, che riputano il Papa un Dio, e che abbia ogni potestà in Cielo, ed in terra; risponde l'Autore, che più piace a Dio questa loro debolezza, che la fortezza degli Eretici, che credono essere savj, disprezzando l'autorità del Vicario di Cristo: come se ad uno, che dannasse l'avarizia, noi volessimo contraddire, e dicessimo, più piace a Dio l'essere avaro del suo, che spenderlo in lussi, e superfluità; quasichè non vi fosse il vero mezzo, che è la liberalità: il vero modo di parlare sarebbe, meno dispiace a Dio l'essere avaro, che prodigo in lussi: ma amendue dispiacciono. E' gravissimo peccato negare la vera autorità data da Cristo al suo Vicario; ma non è lodevole la ignoranza di chi gliene dà più del conveniente: a Dio è grata la verità: l'ignoranza, quando è invincibile, non è buona, ma scusata: è una gran contraddizione dire, che a Dio piaccia alcuna cosa falsa. L'Autore, solito a parlare propriamente, poteva dire; meno dispiace a Dio questa loro debolezza,

che la fortezza degli Eretici; e sarebbe lodato, perchè così si spiegherebbe il vero; che nè l'uno, nè l'altro degli estremi suddetti piace altrimenti: e non abbia l'Autore per inconveniente, se uno dirà, che sia utile insegnare ai semplici, che non diano maggior autorità al Pontefice della legittima, e vera; perchè lo dice San Gregorio 2. *quæst.* 7. e ne rende la causa: *Admonendi sunt subditi, ne, plusquam expedit, sint subjecti; ne, cum student, plusquam necesse est, hominibus subiici, compellantur etiam vitia eorum venerari*. Poteva questo Santo confermare con più chiare parole la dottrina del Gersone? Egli dice, che si debbono liberare le coscienze scrupolose, che credono, che il Papa sia un Dio, dalla loro semplicità: San Gregorio dice, che conviene ammonire i sudditi: che non si facciano soggetti più del conveniente: ma, quel che più importa, ne rende la ragione, perchè sono sforzati a venerare i vizj di quelli, a' quali si fanno soggetti più del dovere. Tu poi non fallerai, se vi aggiungi essere costume umano l'imitare le cose venerate; e conchiuderai essere molto utile levar queste false suggestioni. Quel che segue nell'Autore, non esser gran cosa, che il Papa sia stimato un Dio, perchè tutt'i Principi son detti Dei; in ciò non evvi alcuno inconveniente, purchè coll'ambiguo non c'inganniamo: ma mentre da questa proposizione, che ha buon senso, vorremo cavare, ***Papa, & Deus constituunt idem Tribunal: Papæ, & Dei idem Consistorium,***

gli

gli daremo quella ſorta di divinità, che il Gerſone non loda. Non ha per inconveniente l'Autore dire, che il Papa abbia ogni poteſtà in Cielo, e in terra, perchè è detto, *quodcumque ligaveris ſuper terram, erit ligatum & in cælis*; dal qual luogo ad alcuno parrebbe, che quella conchiuſione non foſſe ben dedotta, perchè poteſtà appartiene alla virtù attiva, *quodcumque* appartiene alla materia. Se io dico: il Parroco congiunge tutti i matrimonj, non ſegue, che abbia ogni poteſtà ſopra i matrimonj: *quodcumque ligaveris ſuper terram, erit ligatum & in cælis; ergo quocumque modo ligaveris* non ſegue: e queſto è quello, che il Gerſone non approva; e così credo, che voglia anche intendere l'Autore, quando dice, che ſi dichiara, e s'intende ſanamente da' veri, e dotti Cattolici; imperocchè queſta propoſizione: il Papa ha ogni poteſtà in Cielo, ed in terra, aſſolutamente è falſa; e limitandola al vero ſenſo, sono più le poteſtà, che il Papa non ha in Cielo, ed in terra, che quello, ch'egli ha: e però la propoſizione, che una ſola iſtanza ſarebbe falſa, avendo più iſtanze, che approvazioni de' termini, (come i Logici chiamano) è falſiſſima. Dice l'Autore, che crede di poter dire con ogni verità, eſſer tanto grande la poteſtà del ſommo Pontefice, che pochi arrivino a capirla: ed io lo credo, perchè il vero è uno, e il falſo infinito: molti gli danno meno di quello, che conviene; e molti più; onde pochi reſtano, che gli dieno quello, che gli ſi deve. Fa un lun-

go discorso il Signor Cardinale Bellarmino nelle sue opere *de Romano Pontifice*; limitando l'autorità del sommo Pontefice, e toccando molte cose, che il medesimo Pontefice non può fare; e sarebbe il suo discorso molto vano, quando non vi fosse l'eccesso della potestà. Quello che dice, che può il Pontefice far tutto quello, che è necessario a condurre l'anime in Paradiso, e può levar tutti gl'impedimenti, che il Mondo, o il Demonio possono opporre con tutta la loro forza, ed astuzia; questa è una proposizione molta speziosa, ma però falsa. Per condurre in Paradiso l'anima di una creatura posta nel ventre della madre, la quale non possa partorirla viva, sarebbe necessario qualche modo di farle aver la grazia: adunque il Papa lo può fare? non è vero, perchè non può istituire un Sacramento per questo fine, nè concedere il taglio del ventre della madre: adunque il Papa non può fare una cosa necessaria, per condurre quell'anima in Paradiso. Uno che essendo in peccato mortale attuale, sia diventato pazzo, non può salvarsi, se non ritorna savio, e si penta: adunque il Papa può farlo ritornar savio? io credo, che non può; e pure è necessario alla salute di quello. Nessuna cosa è più necessaria alla salute, che i moti interiori dell'animo: nega San Tommaso, che sopra quelli il Papa abbia potestà alcuna. Sarebbono innumerabili le cose necessarie a condurre le anime in Paradiso, che io mostrerei non esser sotto la potestà del Papa; il quale
Dio

Dio voleſſe, che (come dice l' Autore) poteſſe levar tutti gl' impedimenti, che il Mondo, o il Demonio con tutta l' aſtuzia loro poſſono opporre; perchè ſaremmo ſenza Turchi, e ſenza Eretici. Infiniti ſono gl' impedimenti, che i nemici del Regno di Criſto oppongono cotidianamente, a' quali biſogna, che il Pontefice ſi contenti di non aver altro rimedio, che il pregare: *& ne nos inducas in tentationem &c.* Non ſolo Dio non ha dato autorità di levare tutti gl' impedimenti, che il Mondo, ed il Diavolo oppongono; ma ha giudicato, per utilità della Chieſa, di permetterne molti. Può il Lettore vedere con quanta ragione il Gerſone ammoniſce, che i ſemplici ſieno iſtruiti; poichè quì in un fiato ſono da un uomo dottiſſimo pronunziate quattro propoſizioni manifeſtamente falſe, per eſtendere la poteſtà data da Dio oltra quello, in cui la Maeſtà ſua l' ha riſtretta.

Dalla Duodecima brevemente ci ſpediremo, poichè breve è l' oppoſizione. Dice l' Autore:

12 La duodecima conſiderazione è, che quelli fomentano il diſpregio delle chiavi, i quali dovendo reſiſtere all' abuſo delle chiavi, ſi dividono tra loro, e s' impediſcono l' uno l' altro. La verità è, che ſi deve tentare ogni via favorevole, ed umile col ſommo Pontefice, quando, mal informato, pronunzia ingiuſte ſentenze: ma ſe la umile diligenza non giova, ſi deve dar di mano ad una virile, ed animoſa li-

bertà. *Questa considerazione era molto a proposito a tempo del Gersone; perchè, essendovi allora uno scisma di tre Papi, de' quali ciascuno fulminava sentenze di scomuniche contra i seguaci dell' altro; in quel tempo era bene, che i fedeli si unissero a levare lo scisma, e poco si curassero di quelle scomuniche; poichè non era certo chi di loro fosse il Vicario di Cristo; e non ostanti quelle scomuniche, attendessero al negozio dell' unione della Chiesa. Ma ora che, per grazia di Dio, abbiamo un Papa solo, e quello indubitato, e certo, questa considerazione non è a proposito, nè ad altro serve, che a fare un nuovo scisma de' membri contra del corpo loro.*

SE l'Autore intende, che il Gersone abbia scritto tal dottrina in tempo di Scisma, rileggendo la considerazione ottava, vedrà manifestamente essere scritto questo trattato dopo il Concilio di Costanza; ed in tempo, che vi era un solo, ed indubitato Pontefice: ma se l'Autore ha altro senso più artifizioso, non si può indovinare, ma si può ben sospettarne: imperocchè non è verisimile, che non abbia avvertito il tempo, quando il trattato è scritto. Ma in che modo questa considerazione fosse scritta dal Gersone, per appropriarla ad un tempo precedente, non si può vedere. Appare anche chiaramente, che non si può riferire a tempo di scisma, che forse Gersone dubitasse futuro, perchè non si parla niente dell' unione della Chiesa; ma solo di levar gli abusi: e poi quando il

il Pontefice non è certo, e indubitato, non gli è dovuta quella riverenza, che'l Gersone consiglia con nome di via favorevole, ed umile; ma questa conviene verso il sommo Pontefice indubitato: e senza disputar lungamente di questo, il Lettore, leggendo il Gersone, e quello, che l'Autore oppone, e considerando se fuor di tempo di scisma può occorrere abuso delle chiavi; e che quelli, che dovrebbono resistere, si dividono tra di loro, ed impediscono l'un l'altro, o per imprudenza, o per dappocagine, ed alcuni favoriscono gli abusi, che altri vogliono levare; vedrà di che precisamente, e veramente si parla; e se la opposizione corre.

Ma quello, che in fine dice, questa considerazione non servire ad altro, che a far nuovo scisma, non si può dire da chi non dice ancora insieme, che la dottrina di San Gregorio nel *ap. admonendi*, che abbiamo allegato di sopra, sia falsa, e serva a fare scisma, quando dice, che bisogna ammonire i sudditi a non esser soggetti più di quello, che è spediente; acciò non sieno sforzati a venerare i vizj di quelli, a'quali si fanno soggetti più di quanto è necessario. Ma questa duodecima considerazione serve a levare gli abusi dalla Chiesa di Dio, il che già da tanti secoli è desiderato avidamente da' Fedeli: serve a contenere la santa Chiesa in quiete, e pace; anzi serve ad impedire le divisioni, e gli scismi, perchè molte Provincie, e molti Regni si sono separati dalla Chiesa Romana nel secolo passato, non per altre cause, se non perchè

chè i Pontefici Romani hanno voluto intraprendere sopra di loro cose temporali. Dobbiamo ben tenere per fermo, che la Santità di Paolo V. abbia ottima intenzione di rimediare agli abusi introdotti fino al presente; sebbene la violenza loro è tanto grande, che non è maraviglia, se persone di ottima intenzione sono da loro tratte, contra la propria inclinazione, a quello appunto, che hanno in animo di sfuggire.

Risposta al secondo Trattatello del Gersone intitolato: Esame di quella asserzione: Sententia Pastoris, etiam injusta, est timenda.

NEl secondo Trattatello lo stesso Giovanni Gersone riferisce, che un certo Commissario Apostolico in un suo processo pubblico pose la seguente asserzione: Le nostre sentenze, quantunque sieno ingiuste, si debbono osservare, e temere. " Sopra la quale asserzione fa una „ censura divisa in più proposizioni, e sono le „ seguenti.

„ Primo: questa asserzione è falsa: Secondo: „ questa asserzione è impossibile: Terzo: que„ sta asserzione è erronea, quanto ai costumi: „ Quarto: questa asserzione è sospetta di eresia: „ Quinto: questa asserzione rende il suo Au„ tore sospetto nella Fede; e però deve essere „ chiamato in giudizio, acciò dichiari, o ri„ tratti la sua sentenza; e se sarà pertinace nel „ suo

„ suo parere; si dovrà lasciare in mano della
„ Giustizia secolare.

„ Questo è in somma il giudizio del Gerso-
„ ne; il quale, come sia troppo rigoroso, si
„ vedrà dal discorso seguente. Quel Commissa-
„ rio o vero, o finto, che sia, non contento
„ di dire, che le sentenze sue, ancorchè ingiu-
„ ste, dovevano esser temute, conforme al det-
„ to di S. Gregorio, aggiunse, che dovevano
„ ancora esser osservate. E sebbene poteva fa-
„ re di meno di aggiungere quelle parole, non-
„ dimeno non sono degne di una censura tanto
„ rigida, come è questa del Gersone, il qua-
„ le ha preso in mal senso quello, che si pote-
„ va pigliare in buono. Due cose riprende il
„ Gersone nel Commissario; e di amendue con
„ brevità discorreremo. Prima riprende, che in-
„ distintamente abbia detto, che le sentenze sue
„ si hanno da temere, ancorchè ingiuste; per-
„ chè pare, che abbia voluto dire, che tutte le
„ sentenze ingiuste si hanno da temere; e pure sap-
„ piamo, che non tutte le sentenze ingiuste si hanno
„ da temere; solo quelle, che sono ingiuste, ma vali-
„ de, come si raccoglie dal Graziano 11. *quaest.* 3.
„ *per totum*. A questo si risponde, che il Com-
„ missario ha parlato in quel senso, in cui par-
„ lano S. Gregorio, ed i sacri Canoni. E sic-
„ come S. Gregorio dice, che la sentenza del
„ Pastore, o giusta, o ingiusta che sia, si ha
„ da temere; e sebbene parla indistintamente,
„ non si raccoglie, che ogni sentenza del Pasto-
„ re si abbia da temere; ma solo quella, che
„ non

„ non è nulla, sebbene è ingiusta ; così dalle
„ parole del Commissario non si ha da raccorre,
„ che tutte le sentenze si abbiano da temere ;
„ ma solo quelle, che non sono invalide mani-
„ festamente, sebbene sono ingiuste. In somma
„ la calunnia, che si dà alle parole del Com-
„ missario, si potrebbe dare anche alle parole
„ di San Gregorio.

NElla risposta al secondo Trattatello del Gersone, dove molte cose sono le quali dimostrano la giustizia della causa della Repubblica Veneta, e la nullità delle censure pronunziate contro di lei, l' Autore, dissimulatele tutte, si è posto a disputare col Gersone, ed a dimostrare, che l'asserzione pronunziata da un Commissario del Papa con queste parole : *le nostre sentenze, quantunque sieno ingiuste, si debbono osservare, e temere*, ha qualche senso buono, nel quale si può intendere ; e che pertanto il Gersone sia troppo rigido Censore, prendendo in mal senso quello, che si poteva prendere in buono ; non raccordandosi come nella sua risposta al primo Trattatello, non solo sempre abbia preso le parole del Gersone nel peggior senso; ma ancora quando il medesimo Gersone si è dichiarato, (dissimulata la dichiarazione) se gli sia opposto nel senso cattivo già distinto, e da lui escluso. E dove è stato sforzato a confessare, che la dottrina del Gersone è assolutamente vera, ha trovato, che sia ingiuriosa ad alcuno; come si vede nella nona conside-

ra

razione, ovvero, fatta una trastemporazione, ha finto di credere, che il Trattatello del Gersone fosse scritto innanzi il Concilio Costanziense, che pur è scritto dopo; siccome ancora è scritto il presente secondo, poichè in questo similmente nomina il sudetto Concilio: anzi dà titolo di Regente al figliuolo di Carlo VI., che non l' assunse, se non nel 1418. Il che ho voluto quì in trascorso dire per dimostrare, che tutti due questi Trattatelli sono composti nel Pontificato di Martino V., unico, ed indubitato Pontefice: perlochè lo sfuggire usato dall' Autore, volendo che la dottrina del Gersone sia per i tempi dello scisma, non gli farà con tutto ciò evitare la forza degli argomenti. Non nega il Gersone, che l'asserzione del Commissario non possa aver qualche buon senso; poichè dice, che il Commissario deve essere sforzato, o ad esporsi, o a rivocarla; ma nega il Gersone, che l' asserzione nel senso formale, che fa, sia vera. E certa cosa è, che chi esamina un' asserzione, quando ella è tesi, cioè universale, non applicata a caso particolare, la esamina nel senso formale delle parole: ma venendo alla ipotesi, la esamina nel senso, che il caso particolare le dà; e però bene l' Autor nostro la esamina in tutti due i modi. Nel primo, presala per tesi, dice, che da lei non segue, che tutte le sentenze ingiuste si debbano temere, come il Gersone afferma; ma si dee raccogliere solo di quelle, che sebbene ingiuste, non sono però nulle: poichè altrettanto si potreb-

trebbe conchiudere dalla ſentenza di San Gregorio, che la ſentenza del Paſtore, o giuſta, o ingiuſta, ſi ha da temere; atteſochè ella parla indiſtintamente, e nondimeno s'intende da tutti della ingiuſta, ma valida; e conchiude in ſomma, che la calunnia, che ſi dà alle parole del Commiſſario, ſi potrebbe dare anche alle parole di San Gregorio: baſtava dire la interpretazione; perchè l' uſar queſta voce di calunnia con San Gregorio non mi pare, che convenga. Ma l' Autore, quando dice il detto di San Gregorio eſſer ſoggetto alla ſteſſa interpretazione, queſto intende, o come è poſto in eſſo San Gregorio; o come è poſto in Graziano; o così aſſolutamente ſeparato, e in bocca di chi lo vuol mal uſare. Se come in San Gregorio, dico, che non è ſoggetto a quel ſenſo, perchè in quel luogo parla della ſentenza del Paſtore ingiuſta in qualunque modo, o con validità, o ſenza; o con nullità, o ſenza: ma il *timenda* ſignifica, *non per contemtum ſpernenda*: ed ognuno afferma, che *omnis ſententia, etiam injuſta, etiam nulla*, come *ſententia paſtoris, non eſt contemnenda*. Le parole di San Gregorio ſono: *Is autem, qui ſub manu Paſtoris eſt, ligari timeat, vel injuſte; nec Paſtoris ſui judicium temere reprehendat, ne, ſi injuſte ligatus eſt, ex ipſa tumidæ reprehenſionis ſuperbia, culpa, quæ non erat, fiat.* E ſoggiunge: *ſed quia hæc breviter per exceſſum diximus, ad diſpoſitionem ordinis redeamus.* *Timere* adunque San Gregorio oppone a *temere, tumide, & ſuperbe reprehendere*;

re; secondo il qual modo *omnis sententia, etiam injusta, & nulla, timenda*. Ma in questo senso, in luogo di *temere*, non si poteva dir *osservare*, come fece il Commissario, poichè una sentenza del Superiore, che comandi peccato, si deve in quel modo detto da San Gregorio temere, ma in nessun modo osservare; e poteva l' Autore vedere questa dichiarazione nel Gersone, ove più abbasso dice, che il detto di Gregorio può aver buon senso, ma non quello del Commissario, che aggiunse; *ed osservare*. Se poi l' Autore vuol parlare di questo detto come sta ne' decreti, oda, se gli pare, in che modo il Compilatore parla dopo il *cap. si Episcopus*, §. *præmissis auctoritatibus: Gregorius non dicit sententiam injuste latam esse servandam sed timendam, sicut & Urbanus: timenda est ergo, est non ex superbia contemnenda*. Se Graziano Monaco vivesse al presente, e pigliasse cura di difendere il Gersone, non potrebbe dir più a proposito di quello, che già disse più di quattrocento anni. Ma se l'Autore vuol pigliare il detto di San Gregorio così separato, non lo può comparare a quello del Commissario, perchè il verbo *temere* riceve sensi, che non riceve il verbo *osservare*: e poi nessuna persona dotta allega un detto senza vederlo nel fonte, ed averne la sua vera intelligenza; e nessuno, che sinceramente scriva, lo porta fuori di quella: Perlochè si vede quanto sia differente il santo, e modesto modo di parlare di San Gregorio dallo stravagante, e tirannico del Commis-

missario. Passiamo adunque alla seconda parte.
„ Secondariamente riprende il Gersone, che
„ il Commissario abbia detto, che le sue sen-
„ tenze, sebbene fossero ingiuste, si debbono
„ temere, ed osservare: perchè altra cosa è os-
„ servare, altra cosa è temere. L'iniquità del
„ Tiranno si può temere, ma non osservare. E
„ chi dice, che l'iniquità si debba osservare,
„ dice il falso, e sta in errore. A questo si ri-
„ sponde, che il Commissario (per quanto si
„ può credere) non parlava del comandamento
„ di qualche cosa ingiusta, ma parlava della
„ sentenza della scomunica, in quanto è una
„ pena, che priva l'uomo della partecipazione
„ de' Sacramenti, e della conversazione de' Fe-
„ deli; ed in questo senso si può dire benissi-
„ mo, che la sentenza della scomunica ingiusta
„ si dee temere, ed osservare; perchè non sono
„ cose diverse temere la scomunica, ed osser-
„ vare la scomunica, perchè chi la teme, si
„ astiene dalla partecipazione de' Sacramenti, e
„ dalla conversazione de' Fedeli; e così l'osser-
„ va: e chi non l'osserva, ma pratica co' Fe-
„ deli, e partecipa i Sacramenti, non la teme.
„ Sicchè il Gersone ha preso equivocazione fra
„ la sentenza, che comanda qualche cosa, è la
„ sentenza, che priva di qualche cosa; ed aven-
„ do sopra l'equivocazione fondato il suo di-
„ scorso, non è maraviglia, se l'ha fondato
„ in aria.

Per

PEr difendere l' asserzione del Commissario in ipotesi applicata al caso, prima dice, che 'l Commissario, per quanto si può credere, non parlava di comandamento di qualche cosa ingiusta, ma della sentenza della scomunica, in quanto è una pena; e, dichiarata la differenza, conchiude: *sicchè il Gersone ha preso equivocazione fra la sentenza, che comanda qualche cosa, e la sentenza, che priva di qualche cosa; ed avendo sopra l' equivocazione fondato il suo discorso, non è maraviglia, se l' ha fondato in aria*. Vedi, Lettore, come il nostro Autore, non sapendo di qual sentenza parlasse il Commissario, congettura, dicendo, *per quanto si può credere*, che non parlava di comandamento di cosa ingiusta, ma della sentenza di scomunica, che è pena, e poi assertivamente conchiude, che 'l Gersone ha preso equivocazione. Non ha preso equivocazione il Gersone; ma nel caso, come dimostrerò, sapeva, che si parlava di un precetto di cosa ingiusta, e lo ha anche espresso in questo libretto. Ma l' Autore per sè stesso ha fondato in aria, il quale presuppone una cosa, dicendo: *per quanto si può credere*, danna il Gersone assertivamente di equivocazione; quasichè quello, *per quanto si può credere*, significhi lo stesso, che certamente è così. Ma l' Autore, in parte accorto del fallo, l' emenda con dire:

„ MA poniamo caso, che il Commissario „ abbia parlato della sentenza, che co-

 „ man-

„ manda qualche cosa sotto pena di scomunica:
„ ancora in questo modo, non ha parlato ma-
„ le; perchè quella tale sentenza comanda
„ una cosa chiaramente buona, come restituire
„ la roba di altri; o una cosa chiaramente ma-
„ la, come rubbare, o bestemmiare; o una
„ cosa, della quale è dubbio, se sia, o non sia
„ mala, come andare alla guerra, che è dub-
„ bio, se sia giusta, o ingiusta: se comanda
„ cosa chiaramente buona, si ha da osservare,
„ e temere; cioè, si ha da osservare, facendo
„ quello, che si comanda, per timore di non
„ cadere nella scomunica; e può essere, che ta-
„ le sentenza sia ingiusta, non essendo precedu-
„ te tre ammonizioni, sebbene sia valida, per-
„ chè comanda una cosa buona, ed è fulmina-
„ ta da chi ha potestà di fulminarla; ed è pre-
„ ceduta almeno da un' ammonizione; se la
„ sentenza è dubbia, se comandi cosa mala, o
„ o non mala, si ha da osservare, e temere,
„ perchè, in caso di dubbio, deve il suddito sta-
„ re al giudizio del Superiore, e non al pro-
„ prio; come di sopra si è detto; ed è dot-
„ trina comune de' Santi Padri. Se la senten-
„ za comanda una cosa, che chiaramente sia
„ peccato, allora non si deve osservare, nè te-
„ mere: e chi dicesse, che si deve osservare, sa-
„ rebbe in errore; e di tale asserzione sarebbo-
„ no vere le cinque proposizioni del Gersone;
„ perchè senza dubbio è falso, che una sentenza,
„ che obbliga a peccare, si abbia da osservare,
„ ed ancora è impossibile, che una sentenza co-
„ man-

„ mandi un peccato, ed obblighi alla osservan-
„ za: e di più, è sentenza erronea quanto ai
„ costumi, perchè insegna a far male; ed an-
„ che quanto alla fede, perchè chi dice, che
„ sia lecito a far male, è eretico; e, se non
„ si pente, si deve dare alla giustizia secolare,
„ acciò sia punito, come merita: e questa tale
„ sentenza non solo non si deve osservare, ma
„ nemmeno temere, perchè dice il Salvatore:
„ *Nolite timere eos, qui occidunt corpus*: e piut-
„ tosto ha l' uomo da morire, che osservare
„ una tal legge. Onde non si trova quel quarto
„ membro, che 'l Gersone ha messo in campo,
„ cioè, che alcuna sentenza si debba, o si pos-
„ sa temere, ma non osservare, parlando del
„ timore, che induce alla osservanza; sebbene si
„ può avere uno spavento naturale del Tiranno,
„ che comanda l' iniquità. Ma nemmeno in
„ questo ha errato il Commissario, perchè sem-
„ pre ha parlato della sentenza ingiusta, ma
„ valida; e non è questa, che comanda il pec-
„ cato, la quale è notoriamente nulla.

„ Ecco dunque come tutto il discorso del
„ Gersone è fondato in aria; e chi lo ha tra-
„ dotto, e messo in luce, per insegnare a'Ve-
„ neziani a dispreggiare la sentenza giusta, e
„ valida del Sommo Pontefice, ha dimostrato
„ di avere più malignità, che giudizio.

Per ispiegazione della sentenza del Gersone, e della verità, oltre le cose dette di sopra, che molto ben si trovi sentenza da temere, ma non da osservare; è necessario cammi-

nare colla stessa distinzione dell'Autore. che la sentenza, o comanda una cosa chiaramente buona, o chiaramente mala, ovvero dubbia. e quanto al primo membro, quando la cosa comandata è giusta manifestamente, concordiamo coll' Autore, che si deve ubbidire: nel terzo, quando è dubbia, pel gran timore, che abbiamo delle sue equivocazioni, gli distingueremo, come abbiamo fatto di sopra, il dubbio in quello, che precede il dovuto consiglio, e quello, che poi lo segue dopo. il primo non obbliga ad osservare, ma obbliga alla consultazione: quando il dubbio dopo la consultazione resta invincibile, concordiamo con lui, che il suddito è obbligato a seguire il parere del Superiore, non il proprio; e prego il Lettore di perdonarmi, se tanto spesso replico questa dottrina, poichè tante volte l' Autore ha messo in campo l'equivoco, per fare, che i Cristiani corrano alla cieca a seguire le passioni altrui. Nel secondo caso, quando alcuna cosa cattiva è comandata sotto pena di scomunica, assegnato termine a farla, dopo il quale s' incorre in essa, quella sentenza ha due parti: una, che comanda la ubbidienza del precetto tra il termine; e l'altra, che comanda l'astinenza dalla Comunione, se non sarà ubbidito, spirato quel termine. Quanto alla prima parte dico, che è peccato il temerla conforme all'Autore; e chi la temesse così, peccherebbe: e qui si verifica quello, che egli allega: *nolite timere eos, qui occidunt corpus*: ma quanto alla seconda parte, che è astenersi dalla Comunione; non è obbligato il suddito

dito; ma se lo volesse fare, purchè non contravvenisse ad altro precetto, non peccherebbe: questo dice il Gersone nelle parole, che l'Autore avrà letto, che sono queste: perchè possono essere temute dalle timorate coscienze in qualche caso, ancorchè perciò non si debbano osservare. Imperocchè è gran differenza dire, che si debbano osservare, e che si debbano temere: osservare la sentenza di scomunica intende il Gersone, eseguire il precetto, per non incorrere in essa; ovvero per esserne assoluto, dopo esserne incorso: temere la scomunica, intende il Gersone, astenersi dalla Comunione. Una scomunica unita ad un precetto, che comanda cosa ingiusta, chi l'osserverà, peccherà; chi la temerà, non peccherà, sebbene non è obbligato a temerla. Adunque è gran differenza il dire: le nostre sentenze, ancorchè ingiuste, si debbono temere; perchè questo significa astenersi dalla Comunione per loro riverenza: e così dicendo il Commissario, non avrebbe detto *debbono* in luogo di *possono*: ma quando ha detto si debbono osservare, ha commesso maggior fallo, perchè non solo non si debbono, ma anche non si possono osservare senza peccato; che temere si possono, sebbene non vi è obbligo di farlo: e questo è il quarto membro espressamente dichiarato dal Gersone, che l'Autore dice non trovarsi; eppure si trova e in San Gregorio, ed in Graziano, da chi considera le cose senza desiderio di contraddizione. Ma l'Autore, sebbene di sopra non aveva per certo, di che parlasse il Commissario,

quì però, come se fosse certo, dice: nemmenò in questo ha errato il Commissario, perchè sempre ha parlato della sentenza ingiusta, ma valida; la quale non è quella, che comanda peccato: il che mi sforza a fare un poco di digressione, per dichiarare il fatto, che è materia di questo trattatello.

Prima del Concilio di Costanza, circa il 1399. il Re Carlo VI. di Francia congregò un Concilio de' Prelati, e delle Università del suo Regno, nel quale fu, tra le altre cose, conchiuso, che non si ammettessero le Bolle della Corte Romana delle riservazioni, e grazie aspettative; ma i benefizj elettivi si conferissero per elezione, e le collazioni degli altri si facessero dagli Ordinarj: il qual decreto, per metterlo in osservanza, fu spesse volte rinnovato ne' venti anni seguenti, così con altri decreti de' Prelati del Regno, come con quelli della Corte de' Parlamenti iterati, o rinnovati, con tutto che la Corte Romana spesso mettesse impedimenti all' osservazione con Esecutori, e Commissarj.

Che dal Gersone si parli di un Commissario andato in Francia per qualche causa simile, ciò si vede chiaro nella seconda proposizione. Che il tempo, nel quale esso Gersone scrive, fosse nel Pontificato di Martino V., si vede nella stessa proposizione; dove dice, che il Re, da venti anni in quà, ha convocato il Concilio dei Prelati; il quale Concilio, come Guaguino racconta, la prima volta fu congregato nel sopradetto anno 1399., e nella terza proposizione, quan-

quando il Gersone parla del figliuolo del Re Carlo VI., usa queste parole: al suo figliuolo legittimo, ora Reggente, il quale assunse questo titolo l'anno 1418. come testifica Francesco Bellaforesto: di modo che da tutte le suddette cose si cava, che questo trattatello del Gersone fu scritto dopo questo anno 1418., ed innanzi il 1422.; quando morì Carlo VI. Però, se Martino V. fu eletto nel 1418., è chiaro, che il libro è scritto nel suo Pontificato: oltre a che il medesimo Gersone nella quarta proposizione nomina il Concilio di Costanza, come anteriore: adunque bisogna, che il Commissario del Papa comandasse l' esecuzione di qualche aspettativa contra gli ordini delle Congregazioni sopraddette: il che, secondo il Gersone, era comandare una cosa ingiusta, e perciò conteneva errore intollerabile contra la pubblica giustizia; e tendeva ad una usurpazione indebita, secondo la sua opinione: le quali cose se fossero state avvertite dal nostro Autore, si sarebbe astenuto di dire, che il Commissario parlava di sentenza ingiusta, ma valida; vedendosi chiaramente nella quarta proposizione, che la sentenza di questo Commissario è una pronunziazione contra i decreti nominati di sopra: perlocchè il Gersone non l' aveva per valida.

Il Commissario, se era uomo di coscienza, non poteva avere le sue sentenze per ingiuste: ma come quello, che in qualunque modo voleva essere ubbidito, per levare la difficoltà di mostrare la giustizia del suo precetto, scrisse in pubblico processo, che bisognava osservare le

sue sentenze, o giuste, o ingiuste: se la sentenza ingiusta fosse stata distinta in valida, e non valida, tornava la difficoltà, che si sarebbe combattuto della validità: perlocchè con un vocabolo ambiguo tentò il Commissario d'introdurre l'universale, che fosse necessario osservare tutte le sue sentenze: così otteneva l'osservanza di quella, che intendeva; non altrimenti di quello, che adesso alcuni nel caso presente (diffidati in mostrare giustizia ne' comandamenti, che il Pontefice fa alla Repubblica) dicono, che si dovrebbe ubbidire al Pontefice, sebbene comandasse cose ingiuste. Certo io resto pieno di ammirazione; trattandosi di un quesito fondato sopra un fatto, come l'Autore contra la Storia conchiude: ecco dunque come tutto il discorso del Gersone è fondato in aria: e quasi che nelle otto proposizioni seguenti il Gersone parlasse di altro, ed uscisse di proposito, dice l'Autore:

AGgiunse a questo discorso il Gersone alcune proposizioni, per dimostrare quello, che può, e deve fare il Re Cristianissimo per difesa della libertà della Chiesa Gallicana; delle quali proposizioni non è necessario, che discorriamo in questo luogo: Prima, perchè tutte si fondano in quel principio, che la potestà del Concilio sia sopra quella del Papa; perchè non per altro vuole il Gersone, che non possa il Papa mutare i Canoni antichi, ne' quali fondava allora la Chiesa Gallicana la sua libertà, se non perchè crede, che que' Canoni, essendo de' Concilj, non sie-

sieno soggetti alla volontà, e potestà del Pontefice. Ora questo principio è stato dichiarato falso, nè crediamo, che i Veneziani lo possano aver per vero. Secondo, perchè dopo i tempi del Gersone, nel Concilio Lateranense sotto Leone X. fu derogato alla Prammatica, che difendevano le Chiese Gallicane, e furono fatti i concordati fra il Sommo Pontefice Leone, ed il Re Cristianissimo: e così ora non si nomina la libertà Gallicana contra il sommo Pontefice: anzi il Re Cristianissimo, e tutt'i Vescovi della Francia conservano pace, ed unione colla Madre loro, che è la Chiesa Romana; e col loro padre, che è il Papa, Vicario di Cristo, e successore di San Pietro. Terzo, perchè la libertà Gallicana, della quale scrive il Gersone, non ha che fare niente colla libertà, che ora pretende la Repubblica Veneta: poichè quella si fondava ne' Canoni antichi; questa è contraria a' Canoni, così antichi, come moderni.

Essendo la intenzione del Gersone di mostrare in otto proposizioni quello, che doveva fare il Re Cristianissimo per difesa della libertà della Chiesa Gallicana, in occasioni simili a quella del Commissario; difendendola dalle riservazioni, ed aspettative, e dagli altri abusi della Corte di Roma di que' tempi, pone otto proposizioni; le quali l' Autore ha accortamente veduto, ch'era meglio dissimulare, che toccarle; vedendo chiaramente, che il tentar di confutarle era un confermarle, ed era stabilire quello, che di sopra ha oppugnato, che i Principi-

cipi possono, e debbano opporsi a' comandamenti de' Prelati, che sono esorbitanti, ed abusivi. Si scusa dal trattare di queste otto proposizioni per tre cause; la prima, perchè si fondano sopra quel principio, che la potestà del Concilio sia sopra quella del Papa; e questo principio dice averlo di sopra dichiarato falso: poteva pur aggiungere, che, non ostante la sua dichiarazione, è però sostenuto, e creduto dalle Università della Francia, e darci per testimoni il Navarro, ed altri.

La seconda, perchè nel Concilio Lateranense sotto Leone fu derogato alla Prammatica; e così ora non si parla più di libertà della Chiesa Gallicana. Quì ci reputa l'Autore tanto semplici, ed ignoranti della Storia, che non sappiamo essere altro la libertà della Chiesa Gallicana, di cui parla il Gersone, ed altro la Prammatica: quella è innanzi il Gersone; ma la prammatica fu costituita dal Re Carlo VII. circa il 1440., molto dopo che fu scritto questo trattatello, nel quale si nomina vivo Carlo VI. suo Padre. Ma perchè non dirci, che dall'annullazione, che Leone fece della prammatica, la università di Parigi appellò al futuro Concilio? Presuppone anche, che non sappiamo, che cosa sia prammatica, e che cosa concordato, e se questo levi quella in tutto, o in certe parti solamente. Ma quello, che supera ogni animosità, è il crederci serrati in una prigione, che nemmeno sappiamo quello, che ne' tempi presenti si faccia, e che non sappiamo, se in Francia cotidianamente si appelli a' Parlamenti dal-

le

le sentenze Ecclesiastiche *tamquam ab abusu*; e se sopra quelle la Corte esamini: tali veramente ci vorrebbe il nostro Autore, e che non sapessimo cosa alcuna del mondo, se non quanto è utile per gli Ecclesiastici: e che posti in una estrema ignoranza li ammirassimo appunto come Numi, ed Oracoli.

La terza causa, per la quale non tocca le otto proposizioni del Gersone, dice essere, perchè la libertà Gallicana, della quale scrive il Gersone, era fondata sopra i Canoni antichi; e la Veneziana è contraria agli antichi, e moderni. Della verità di questo ultimo suo detto io non voglio parlare. Non è la Francia nel Giappone, che si debbano aspettare gli avvisi anniversarii per sapere, come quel Regno si governi. Della libertà di quella Chiesa tutti gli Scrittori Francesi fanno menzione, e tutte queste menzioni sono state raccolte in un libro stampato a Parigi l'anno 1594., dal quale ne trasporterò quì alcune, e lascierò far giudizio al Lettore. Così formalmente si contiene nel libro suddetto, oltre molti altri particolari.

I Papi non possono comandare, ovvero ordinare alcuna cosa, nè in generale, nè in particolare di quello, che concerne alle cose temporali ne' paesi, e nelle terre della ubbidienza, e sovranità del Re Cristianissimo: e se comandano, o stabiliscono qualche cosa, i sudditi del Re, sebben fossero Cherici, non sono tenuti ad ubbidir loro per questo rispetto.

Quantunque il Papa sia riconosciuto per supremo nelle cose spirituali, tuttavia in Francia

la

la potestà assoluta, ed infinita non ha luogo in modo alcuno, ma è ristretta, e terminata dai Canoni, e dalle regole degli antichi Concilj della Chiesa ricevuti in questo Regno: *Et in hoc maxime consistit libertas Ecclesiæ Gallicanæ*.

I Re Cristianissimi hanno in ogni tempo, secondo le occorrenze, ed i bisogni de' loro paesi, congregato, o fatto congregare Sinodi, o Concilj Provinciali, e Nazionali, ne' quali tra le altre cose importanti alla conservazione degli Stati loro, sono stati parimente trattati gli affari concernenti all' ordine, ed alla disciplina Ecclesiastica de' paesi loro; ed in questi Concilj gli stessi Re hanno fatto fare Regole, Capitoli, Leggi, Ordinazioni, Costituzioni, e Prammatiche sotto il loro nome, e sotto la loro autorità; e se ne leggono ancora al giorno di oggi molte nelle raccolte de' decreti ricevuti dalla Chiesa universale, e di alcuni approvati da' Concilj generali.

Il Papa non manda a modo alcuno in Francia Legati a latere con facoltà di riformare, giudicare, conferire, dispensare, ed altre cose simili, solite ad essere specificate nelle Bolle delle loro facoltà, se non a richiesta del Re Cristianissimo, ovvero di suo consenso. Ed il Legato non usa le sue facoltà, se non dopo fatta promessa al Re in iscritto sopra il suo petto per i suoi Ordini Sacri, di non usare le dette facoltà nel Regno, paese, e nelle terre, e signorie di sua soggezione, se non per quanto tempo piacerà al Re; e che, subito ch' esso Legato sarà avvertito della sua volontà in

con-

contrario, desisterà, e cesserà. Parimente che delle dette facoltà non userà, se non quelle, che piacerà al Re, e conforme al suo volere, senza attentare, nè fare cosa in pregiudizio dei santi Decreti, Concilj generali, Immunità, Libertà, e Privilegi della Chiesa Gallicana, e delle Università, e degli Studj pubblici di questo Regno.

Ed a questo fine si presentano le facoltà dei Legati alla Corte del Parlamento, dove sono vedute, esaminate, approvate, pubblicate, e registrate colle modificazioni, che pajono alla Corte espedienti pel bene del Regno: colle quali modificazioni ancora si giudicano tutte le liti, e differenze, che nascono per causa delle azioni del Legato, e non altrimenti.

I Prelati della Chiesa Gallicana, quantunque sieno mandati dal Papa, per qualunque causa non possono uscire fuori del Regno senza comandamento, o licenza, e commiato del Re.

Le clausole inserite nella Bolla in *cœna Domini*, e particolarmente quelle nel tempo di Giulio Papa II. e di altri dopo lui, non hanno luogo in Francia, in quello che concerne alla libertà, ed a' privilegi della Chiesa Gallicana, ed alle ragioni del Re, o del Regno.

Non può il Papa nè giudicare, nè delegare la cognizione di quello, che spetta alle ragioni, preminenze, ed a' privilegi della Corona di Francia, e sue appartenenze; nè mai il Re litiga delle sue ragioni, e pretensioni, se non nella sua Corte propria.

La Chiesa Gallicana ha sempre tenuto, che quan-

quantunque per la regola Ecclesiastica, ovvero (come dice San Cirillo, scrivendo a Papa Celestino), per gli antichi costumi di tutte le Chiese, i Concilj generali non si debbano congregare, nè celebrare senza il Papa *Clave non errante*, riconosciuto per capo, e primo di tutta la Chiesa militante, e Padre comune di tutti i Cristiani; e che non si dee conchiudere, nè determinare alcuna cosa senza lui, senza la sua autorità; tutta volta non è stato mai tenuto, nè stimato, che egli sia sopra il Concilio universale: anzi si è tenuto, che sia obbligato a' decreti, ed alle determinazioni di esso universale Concilio, come a' comandamenti della Chiesa, Sposa di Nostro Signor Gesù Cristo, la quale principalmente è rappresentata da tal Congregazione.

Le Bolle, o Lettere Apostoliche di citazioni esecutoriali, fulminatorie, o altre, non si eseguiscono in Francia senza *il pareatis* del Re, o de' suoi Ministri; e l' esecuzione, che se ne può fare dopo la permissione, si fa dal Giudice Regale ordinario, e coll' autorità del Re, e non *auctoritate Apostolica*, per evitare la confusione, ed il mescuglio di giurisdizione.

Non può il Papa imporre pensioni sopra i benefizj di questo Regno, che hanno cura di anime, nè sopra altri, fuorchè se questo fosse di consenso de' Beneficiati, e conforme a' santi decreti de' Concilj, e delle costituzioni Canoniche; ovvero in utilità de' Risegnanti che avranno risegnato, con quella condizione espressa, ovvero per pacificare le parti, che contendono sopra i benefizj litigosi.

Le

Le Libertà della Chiesa Gallicana si sono conservate, osservando diligentemente, che tutte le Bolle, e spedizioni, che vengono dalla Corte di Roma, fossero vedute, e visitate, per sapere se in quelle vi fosse alcuna cosa, che portasse pregiudizio in qualsivoglia maniera alle ragioni, e libertà della Chiesa Gallicana, ed alla autorità del Re: di che si trova ancora ordinazione espressa del Re Luigi XI. imitata da' Predecessori dell' Imperadore Carlo V. allora vassalli della Corona di Francia, e da lui stesso in un suo Editto fatto a Madrid l' anno 1543., e praticato in Ispagna, ed in altri paesi di sua ubbidienza con più rigore, e meno rispetto, che in questo Regno.

E per le appellazioni interposte al futuro Concilio, delle quali si trovano molti esempj, eziandio negli ultimi tempi, come delle appellazioni interposte per la Università di Parigi da' Papi Bonifacio VIII. Benedetto XI, Pio II., Leone X. e dagli altri.

Se la ragionevole brevità di quest' Apologia non lo proibisse, io porterei quì ancora i decreti de' Parlamenti in materia de' giudizj criminali, dove è deciso, che nella Francia i Cherici di qualsivoglia Ordine non solo possono essere presi da' Magistrati secolari, e rimessi al giudizio Ecclesiastico per i delitti comuni, ma giudicati dal Laico per i delitti enormi, o privilegiati: e quando per delitto comune ancora uno sarà stato due volte rimesso all' Ecclesiastico, la terza volta è riputato incorregibile, e giudicato dal secolare. Si veggono i decreti in

tutti

tutti i Giureconsulti Francesi, in particolare nelle raccolte di Gio: Papon. *lib.* 1. *tr.* 5. *ar.* 4. 9. 30. 31. 33. 34. 35. 44. 45. 46. 47.

Delle quali cose può ciascuno vedere, che è verissimo quanto l'Autor dice, che la libertà Gallicana è fondata sopra i Canoni antichi, sebbene non è vero, che sia stabilita sopra quelli solamente; ma ancora sopra la legge naturale, e sopra ogni equità, e ragione: si può anche vedere, che non è vero quello, che l'Autore dice, cioè, che al tempo presente non si parla più delle libertà della Chiesa Gallicana in Francia: anzi quel floridissimo, e potentissimo Regno, siccome le ha conservate per lo passato, così le conserva ora con ogni studio. E confrontando queste colla libertà, che la Repubblica riconosce da Dio, ed intende con tutte le sue forze di conservare, si vedrà, che non è differente, se non quanto la diversità delle ragioni ricerca: anzi si vedrà, che la Repubblica non usa molte delle sue naturali libertà, che potrebbe usare, per dimostrare più abbondante riverenza verso la santa Sede; perlocchè ognuno immediatamente scoprirà, quanto sia lontana dalla verità la conchiusione ultima, che fa il nostro Autore, che la libertà, la qual vuole la Repubblica, sia contraria a' Canoni vecchi, e nuovi.

Ephes. 3. *Ei autem qui potens est omnia facere superabundanter, quam petimus, aut intelligimus secundum virtutem, quæ operatur in nobis; ipsi gloria in Ecclesia, & in Christo Jesu in omnes generationes sæculi sæculorum. Amen*

FINE.